



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 623/15/CONS

**IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO
ALLA RETE FISSA (MERCATI NN. 3A e 3B DELLA RACCOMANDAZIONE
DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2014/710/UE e N. 1 DELLA
RACCOMANDAZIONE N. 2007/879/CE)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 novembre 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTE le linee direttrici n. 2002/C 165/03 della Commissione europea, dell’11 luglio 2002, *relative all’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”;

VISTO l’accordo di collaborazione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS, del 5 maggio 2004, recante “*Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche*”, come modificata dalla delibera n. 731/06/CONS;

VISTA la raccomandazione n. 2007/879/CE della Commissione europea, del 17 dicembre 2007, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;*

VISTA la raccomandazione n. 2008/850/CE della Commissione europea, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;*

VISTA la delibera n. 314/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Identificazione e analisi dei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)*”;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, del 16 dicembre 2009, recante “*Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)*”, così come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 260/10/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 456/11/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 499/10/CONS, del 23 settembre 2010, recante “*Adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell’ambito della*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delibera n. 152/02/CONS “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa”»;

VISTA la raccomandazione n. 2010/572/UE della Commissione europea, del 20 settembre 2010, *relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA)*;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS, dell'11 novembre 2010, recante *“Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS”*, così come modificata dalla delibera n. 643/12/CONS;

VISTA la delibera n. 600/11/CONS, del 17 novembre 2011, recante *“Esiti dell'attività di vigilanza sull'attuazione degli Impegni assunti da Telecom Italia con la delibera n. 718/08/CONS e archiviazione dei relativi procedimenti sanzionatori avviati nei confronti di Telecom Italia nn. 4/07/DIR, 63/07/DIT, 1/08/DIR, 2/08/DIR, 2/08/DIT, 3/08/DIT e 7/08/DIT sospesi con la delibera n. 718/08/CONS., n. 48/09/DIT sospeso con la delibera n. 134/10/CONS. n. 74/09/DIT, sospeso con la delibera n. 189/10/CONS, n. 79/09/DIT sospeso con la delibera n. 239/10/CONS”*;

VISTA la delibera n. 678/11/CONS, del 12 dicembre 2011, recante *“Linee guida in materia di contabilità regolatoria di rete fissa e contratti di servizio”*;

VISTA la delibera n. 1/12/CONS, dell'11 gennaio 2012, recante *“Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione”*;

VISTA la delibera n. 41/12/CONS, del 25 gennaio 2012, recante *“Avvio del procedimento volto alla definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra di Telecom Italia”*;

VISTA la delibera n. 42/12/CONS, del 25 gennaio 2012, recante *“Avvio del procedimento volto a valutare l'impatto regolamentare dell'introduzione di nuove tecniche trasmissive quale il vectoring nello sviluppo di reti di nuova generazione”*;

VISTA la delibera n. 390/12/CONS, del 4 settembre 2012, recante *«Avvio del procedimento “Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”»*;

VISTA la delibera n. 429/12/CONS, del 20 settembre 2012, recante *“Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3246/2012 del 30 maggio 2012 relativa alla delibera n. 731/09/CONS recante Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 643/12/CONS, del 20 dicembre 2012, recante “*Modifiche alla delibera n. 578/10/CONS in relazione ai canoni Wholesale Line Rental (WLR) per servizi POTS e ISDN per l’anno 2012*”;

VISTA la delibera n. 91/13/CONS, del 6 febbraio 2013, recante «*Riunione dei procedimenti avviati con delibere nn. 41/12/CONS e 42/12/CONS al procedimento avviato con delibera n. 390/12/CONS recante “Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”*»;

CONSIDERATE le risultanze istruttorie dei procedimenti avviati con delibere n. 41/12/CONS e n. 42/12/CONS, riuniti con delibera n. 91/13/CONS al procedimento di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa avviato con delibera n. 390/12/CONS;

CONSIDERATE le risposte alle richieste di informazioni inviate ai soggetti interessati nell’ambito dei procedimenti avviati con delibere n. 41/12/CONS, n. 42/12/CONS e n. 390/12/CONS;

SENTITE, nell’ambito dei procedimenti avviati con delibere n. 41/12/CONS e n. 42/12/CONS, le società Metroweb S.p.A. (il 3 ottobre 2012), Wind Telecomunicazioni S.p.A. (il 17 luglio 2012 ed il 12 dicembre 2012) e l’Associazione Italiana Internet Provider (il 12 luglio 2012);

SENTITA, nell’ambito del procedimento avviato con delibera n. 41/12/CONS, la società Vodafone Omnitel N.V. (il 12 dicembre 2012);

SENTITE, nell’ambito del procedimento avviato con delibera n. 42/12/CONS, le società Huawei Technologies Italia S.r.l. ed Alcatel-Lucent Italia S.p.A., rispettivamente in data 23 maggio 2012 e 30 luglio 2012;

VISTA la delibera n. 9/13/CIR, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l’anno 2012 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica) – Mercato 4*”;

VISTA la delibera n. 10/13/CIR, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l’anno 2012 relativa ai servizi bitstream NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori – Mercato 5*”;

VISTA la delibera n. 15/13/CIR, del 27 marzo 2013, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa al servizio di accesso NGAN End to End (mercato 4)*”;

VISTA la delibera n. 238/13/CONS, del 21 marzo 2013, recante “*Consultazione pubblica concernente l’identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte dell'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA, in data 28 maggio 2013, la società Telecom Italia S.p.A.;

SENTITE, in data 29 maggio 2013, singolarmente, le società BT Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A.;

SENTITE, in data 30 maggio 2013, singolarmente, le società Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE, in data 31 maggio 2013, singolarmente, l'Associazione AIIP e la società Tiscali Italia S.p.A.;

VISTI i contributi prodotti singolarmente da AIIP e dalle società Alcatel-Lucent Italia S.p.A., BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Metroweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la delibera n. 453/13/CONS, del 25 luglio 2013, recante *“Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 390/12/CONS”*;

CONSIDERATI gli esiti della procedura di infrazione 2012/2138 avviata nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea circa la conformità della formulazione originaria della norma contenuta nell'articolo 47 comma 2-*quater* del D.L. 5/2012, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con il diritto dell'Unione europea, procedura archiviata a seguito delle modifiche apportate alla predetta disposizione dalla Legge 6 agosto 2013, n. 97;

VISTA la nuova formulazione dell'articolo 47, comma 2-*quater* del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, così come modificato dalla Legge 6 agosto 2013, n. 97, che dispone che l'Autorità *“in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure definite dal quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 [...] può considerare di adottare le misure volte a: a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva; b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete”*;

VISTA la raccomandazione n. 2013/466/UE della Commissione europea, dell'11 settembre 2013, *relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga;

VISTA la delibera n. 537/13/CONS, del 30 settembre 2013, recante «*Avvio del procedimento concernente “Obblighi di non discriminazione: aggiornamento della metodologia dei test di replicabilità”*»;

VISTA la delibera n. 538/13/CONS, del 30 settembre 2013, recante «*Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete*»;

VISTA la delibera n. 604/13/CONS, del 28 ottobre 2013, recante «*Approvazione delle linee guida per la valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio a banda ultralarga su fibra ottica*»;

VISTA la delibera n. 746/13/CONS, del 19 dicembre 2013, recante «*Approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi bitstream su rete in rame (mercato 5)*»;

VISTA la delibera n. 747/13/CONS, del 19 dicembre 2013, recante «*Modifiche alla delibera n. 476/12/CONS e approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4)*»;

VISTA la delibera n. 65/14/CONS, del 13 febbraio 2014, recante «*Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 390/12/CONS*»;

VISTI i contributi prodotti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS, congiuntamente da AIIP e Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. e, singolarmente, dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Metroweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., ad integrazione della documentazione già presentata nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS;

VISTE le istanze di audizione pervenute, congiuntamente, da parte di AIIP e Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. e, singolarmente, da parte delle società Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., al fine di illustrare i contributi trasmessi ai sensi della delibera n. 65/14/CONS;

SENTITE, in data 1° aprile 2014, congiuntamente, l’Associazione AIIP e la società Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA, in data 4 aprile 2014, la società Fastweb S.p.A.;

SENTITA, in data 7 aprile 2014, la società Vodafone Omnitel N.V.;

SENTITA, in data 11 aprile 2014, la società Telecom Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 15 aprile 2014, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 143/14/CONS, del 9 aprile 2014, recante “Avvio del procedimento per l’aggiornamento delle disposizioni in materia di contabilità regolatoria relativa ai servizi di rete fissa e mobile”;

VISTA la delibera n. 155/14/CONS, del 9 aprile 2014, recante “Condizioni attuative degli obblighi di co-locazione e accesso al cabinet di cui alla delibera n. 747/13/CONS”;

VISTA la delibera n. 67/14/CIR, del 19 giugno 2014, recante “Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)”;

VISTA la delibera n. 68/14/CIR, del 19 giugno 2014, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica) - mercato 4”;

VISTA la delibera n. 69/14/CIR, del 19 giugno 2014, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi bitstream NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori (mercato 5)”;

VISTA la delibera n. 309/14/CONS, del 19 giugno 2014, recante “Diffida, ai sensi del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, a Telecom Italia S.p.A. a rispettare gli obblighi di fornitura dei servizi di accesso wholesale di cui alla delibere nn. 718/08/CONS, 731/09/CONS, e le procedure di cui alle delibere n. 274/07/CONS, n. 41/09/CIR, n. 35/10/CIR”;

VISTA la delibera n. 366/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 390/12/CONS”;

VISTA la raccomandazione n. 2014/710/UE della Commissione europea, del 9 ottobre 2014, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la delibera n. 527/14/CONS, del 13 ottobre 2014, recante “Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 390/12/CONS”;

VISTA la delibera n. 128/14/CIR, del 28 novembre 2014, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa al servizio di accesso NGAN End To End (mercato 4)”;

VISTA la delibera n. 135/14/CIR, del 18 dicembre 2014, recante “Consultazione pubblica concernente l’approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2014 relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (ex mercato 4)”;

VISTA la delibera n. 136/14/CIR, del 18 dicembre 2014, recante “Consultazione pubblica concernente l’approvazione delle condizioni tecniche ed economiche



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)";

VISTA la delibera n. 15/15/CONS, del 13 gennaio 2015, recante "Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 390/12/CONS";

CONSIDERATI gli esiti dell'Indagine conoscitiva sulla concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi di accesso e sulle prospettive di investimento nelle reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga, svolta congiuntamente dall'Autorità e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito denominata, AGCM), avviata con delibera n. 1/14/CONS, del 9 gennaio 2014;

VISTA la delibera n. 42/15/CONS, del 29 gennaio 2015, recante "Integrazione della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS concernente l'identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa";

VISTA la delibera n. 68/15/CONS, dell'11 febbraio 2015, recante "Consultazione pubblica in merito all'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5733/2014 relativa alla delibera n. 71/09/CIR concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 relativa ai servizi bitstream";

VISTA la delibera n. 86/15/CONS, del 24 febbraio 2015, recante "Esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 1837/2013, n. 1645/2013 e n. 1856/2013 relative alle delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS concernenti i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia per gli anni 2010-2012";

VISTA la delibera n. 118/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante «Proroga del termine della consultazione pubblica nazionale avviata con delibera n. 42/15/CONS recante "Integrazione della consultazione pubblica alla delibera n. 238/13/CONS concernente l'identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa";

VISTA la delibera n. 119/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante «Sospensione del procedimento avviato con delibera n. 537/13/CONS relativo a "Obblighi di non discriminazione: aggiornamento della metodologia dei test di replicabilità";

VISTA la delibera n. 29/15/CIR, dell'11 marzo 2015, recante "Consultazione pubblica concernente l'approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 per i servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica) e per il servizio di accesso End to End – ex mercato 4";

VISTA la delibera n. 55/15/CIR, del 28 aprile 2015, recante "Consultazione pubblica concernente l'approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 relative ai servizi bitstream su rete in rame e ai servizi bitstream NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori (ex mercato 5)";

VISTI i contributi prodotti ai sensi della delibera n. 42/15/CONS, congiuntamente dall'Associazione AIIP e le società Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. e Welcome



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Italia S.p.A. e, singolarmente, dalle società BT Italia S.p.A., Enel S.p.A., Fastweb S.p.A., Metroweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Trentino Network S.r.l., Vodafone Omnitel B.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTE l'istanza di audizione congiunta pervenuta dall'Associazione AIIP e le società Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. e Welcome Italia S.p.A. e le istanze di audizioni delle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Metroweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel B.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. al fine di illustrare i contributi trasmessi ai sensi della delibera n. 42/15/CONS;

SENTITA, in data 16 aprile 2015 la società Metroweb S.p.A.;

SENTITA, in data 17 aprile 2015 la società BT Italia S.p.A.;

SENTITE, in data 17 aprile 2015, congiuntamente, l'Associazione AIIP e le società Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. e Welcome Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 20 aprile 2015, la società Tiscali Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 27 aprile 2015, la società Telecom Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 27 aprile 2015, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA, in data 4 maggio 2015, la società Fastweb S.p.A.;

SENTITA, in data 7 maggio 2015, la società Vodafone Omnitel B.V.;

VISTA la delibera n. 411/15/CONS, del 9 luglio 2015, recante "*Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 390/12/CONS*";

CONSIDERATO inoltre quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

SOMMARIO

PREMESSA	11
1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE	14
1.1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.....	14
1.2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGOLAMENTARE	16
2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE	22
2.1. INTRODUZIONE	22
2.2. I MERCATI DELL'ACCESSO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO IN POSTAZIONE FISSA NELLA DEFINIZIONE DELLA COMMISSIONE.....	27
2.3. DESCRIZIONE TECNICA DEI SERVIZI DI ACCESSO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO IN POSTAZIONE FISSA	30
2.4. SOGGETTI ATTIVI DAL LATO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA.....	44
2.5. DEFINIZIONE DEI MERCATI AL DETTAGLIO DEL PRODOTTO.....	45
2.5.1. Mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercato n. 1/2007).....	46
2.5.2. Mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio	47
2.6. DEFINIZIONE DEI MERCATI ALL'INGROSSO DEL PRODOTTO.....	49
2.7. I MERCATI RILEVANTI GEOGRAFICI AL DETTAGLIO ED ALL'INGROSSO.....	57
3. APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI PER I MERCATI RILEVANTI DEI SERVIZI DI ACCESSO AL DETTAGLIO	68
3.1 Primo criterio	69
3.2 Conclusioni sull'applicazione del test dei tre criteri.....	75
4. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO	78
4.1. INTRODUZIONE	78
4.2. DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI UTILIZZATI.....	79
4.3. MERCATO DEI SERVIZI DI ACCESSO LOCALE ALL'INGROSSO IN POSTAZIONE FISSA (MERCATO N. 3A/2014)	79
4.4. MERCATO DEI SERVIZI DI ACCESSO CENTRALE ALL'INGROSSO IN POSTAZIONE FISSA PER I PRODOTTI DI LARGO CONSUMO (MERCATO N. 3B/2014).....	84
5. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI 94	
5.1. PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI.....	94
5.2. VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE COMPETITIVE NEI MERCATI DELL'ACCESSO ALL'INGROSSO	99
5.3. REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DELL'ACCESSO ALL'INGROSSO.....	105
5.3.1. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete.....	111
5.3.2. Obbligo di trasparenza	127
5.3.3. Obbligo di non discriminazione	132
5.3.4. Obbligo di separazione contabile	147
5.3.5. Obbligo di controllo dei prezzi	151
5.3.6. Obbligo di contabilità dei costi.....	186
6. REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI.....	189



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PREMESSA

1. Il percorso istruttorio della presente analisi di mercato dei servizi di accesso all'ingrosso ed al dettaglio alla rete fissa è stato fortemente influenzato da una serie di eventi esogeni al procedimento, che ne hanno determinato un allungamento dei tempi rispetto a quelli indicati dall'articolo 19 del Codice. Al fine di poter comprendere meglio la struttura del presente schema di provvedimento di seguito si ripercorre brevemente l'iter istruttorio seguito.

2. Ai sensi dell'articolo 11 del Codice, lo schema di provvedimento è stato sottoposto a consultazione pubblica nazionale con la delibera n. 238/13/CONS del 21 marzo 2013 ed inviato contestualmente all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per il relativo parere.

3. Successivamente alla fase di consultazione pubblica nazionale sono intervenuti alcuni eventi, di rilevanza regolamentare, che hanno determinato una modifica significativa del contesto di riferimento dell'analisi di mercato in corso, quali: i) le due comunicazioni di Telecom Italia di voler procedere ad una separazione della propria rete di accesso basata sull'*equivalence of input* (EoI); ii) le procedure di notifica alla Commissione degli schemi di provvedimento di approvazione delle offerte di riferimento (OR) relative all'anno 2013 e la successiva fase II avviata dalla CE; iii) l'adozione della Raccomandazione sui costi dell'accesso e la non discriminazione dell'11 settembre 2013.

4. In virtù dei suddetti eventi, ed a seguito delle istanze di alcuni operatori di sottoporre ulteriori osservazioni e contributi in merito allo schema di provvedimento precedentemente sottoposto a consultazione pubblica, l'Autorità, con delibera n. 65/14/CONS del 13 febbraio 2014, ha fornito agli operatori l'opportunità di integrare la documentazione già presentata nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 238/13/CONS, in relazione ai fatti ed alle circostanze intervenute a partire dal secondo semestre 2013.

5. A quanto sopra si aggiunge che, nel corso dell'anno 2014, sono stati riscontrati elementi di discontinuità, rispetto alla situazione su cui si fondava lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 238/13/CONS, nel contesto concorrenziale dei mercati oggetto di analisi, con particolare riferimento allo sviluppo delle infrastrutture a banda ultra-larga. In particolare, l'analisi delle condizioni di mercato registrate nel 2014 nell'ambito dell'indagine congiunta AGCOM-AGCM¹ ed il documento del Governo sulla Strategia italiana per la banda ultralarga² hanno, da un

¹ Cfr. *Indagine conoscitiva sulla concorrenza statica e dinamica nel mercato dei servizi di accesso e sulle prospettive di investimento nelle reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga*, svolta congiuntamente dall'Autorità e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avviata con delibera n. 1/14/CONS, del 9 gennaio 2014.

² Si tratta della consultazione pubblica sul documento "Strategia Italiana per la Banda Ultralarga" adottato poi il 3 marzo 2015.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

lato, fatto emergere il rafforzamento o il lancio, da parte degli operatori, di piani di investimenti per la realizzazione di reti di accesso a banda ultra-larga in tecnica FTTC e, dall'altro, hanno fatto presagire una significativa crescita degli investimenti nei prossimi anni. In aggiunta, l'adozione ad ottobre 2014 della terza Raccomandazione sui mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione *ex ante* (Raccomandazione 2014/710/UE), che sostituisce la Raccomandazione 2007/879/CE, ha determinato la necessità di fornire adeguate motivazioni³, sulla base delle specificità nazionali, in merito alle definizioni dei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso proposte dall'Autorità, e di applicare il *test* dei tre criteri per i mercati rilevanti dei servizi di accesso al dettaglio al fine di giustificare la conferma o meno della regolamentazione *ex ante* in tali mercati.

6. Pertanto, alla luce degli esiti della consultazione pubblica nazionale di cui alle delibere nn. 238/13/CONS e 65/14/CONS, dell'evoluzione rilevata delle condizioni concorrenziali dei mercati oggetto di analisi, nonché dell'adozione della nuova Raccomandazione sui mercati rilevanti, si è reso necessario proporre alcune modifiche sostanziali ad alcuni aspetti dell'analisi di mercato in corso, che hanno richiesto un'integrazione della consultazione pubblica nazionale.

7. Con la delibera n. 42/15/CONS, l'Autorità ha dunque integrato la consultazione pubblica nazionale relativa al terzo ciclo di analisi di mercato dei servizi di accesso alla rete fissa – svolta ai sensi della delibera n. 238/13/CONS – sottoponendo a consultazione una nuova proposta di provvedimento limitatamente alle seguenti tematiche: i) definizione dei mercati rilevanti dal punto di vista del prodotto dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa ed applicazione del *test* dei tre criteri per i mercati dei servizi di accesso al dettaglio, alla luce delle indicazioni della Raccomandazione 2014/710/UE; ii) modifiche all'approccio regolamentare in virtù del rinnovato contesto nazionale e conseguente definizione degli obblighi regolamentari; iii) valutazione dei prezzi dei servizi di accesso alla rete in rame ed alla rete NGA di Telecom Italia; iv) disposizioni in tema di non discriminazione. Il documento sottoposto a consultazione con delibera n. 42/15/CONS è stato inoltre inviato all'AGCM per il relativo parere.

8. Tanto premesso, al fine di tener conto dell'intera fase della consultazione pubblica nazionale, il presente schema di provvedimento finale unisce i due schemi di provvedimento sottoposti a consultazione pubblica nazionale – allegato B alla delibera n.

³ Cfr. *Explanatory memorandum* della Raccomandazione 2014/710/UE, capitolo 5, pag. 53: “The circumstance may arise that an NRA is in the process of conducting a market review, including a public consultation [...], at the time when the Recommendation is adopted. If the NRA is considering the regulation of a market which is no longer included in the current edition of the Recommendation, then that NRA should apply the three criteria test in order to assess whether on the basis of national circumstances that market would still be susceptible to *ex ante* regulation. Therefore, the notified draft decision should outline and justify why the three criteria are satisfied. On the other hand, if the NRA is considering departing from a market definition as set out in the current edition of the Recommendation, its notified measure should contain a reasoned explanation of why this is appropriate in national circumstances, including in instances where the proposed market definition corresponds to the 2007 Recommendation” (enfasi aggiunta).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

238/13/CONS ed allegato B alla delibera n. 42/15/CONS – modificati alla luce delle osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione pubblica, in tutte le sue fasi, nonché dei due pareri resi dall'AGCM.

9. Nel seguito, per i temi dell'analisi di mercato che non sono stati oggetto dell'integrazione della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 42/15/CONS, si richiama sinteticamente il contenuto della proposta sottoposta a consultazione pubblica con delibera n. 238/13/CONS e si riportano le valutazioni conclusive dell'Autorità di commento ai contributi presentati dagli operatori ai sensi delle delibere nn. 238/13/CONS e 65/14/CONS.

10. Per i temi sottoposti nuovamente a consultazione con delibera n. 42/15/CONS, una volta richiamato sinteticamente il contenuto della nuova proposta dell'Autorità in essa contenuta, si riportano le valutazioni conclusive dell'Autorità in risposta ai contributi presentati dagli operatori nell'ambito della consultazione di cui alla delibera n. 42/15/CONS.

11. Le sintesi dei contributi degli operatori sono riportate in allegato A e B, al presente provvedimento.

12. In particolare nell'allegato A è riportata la sintesi dei contributi degli operatori, inviati ai sensi delle delibere n. 238/13/CONS e n. 65/14/CONS, limitatamente ai temi che non sono stati sottoposti nuovamente a consultazione pubblica con la delibera n. 42/15/CONS.

13. Nell'allegato B è riportata la sintesi dei contributi degli operatori inviati ai sensi della delibera n. 42/15/CONS.

14. Si rammenta che la sintesi delle osservazioni degli operatori inviate ai sensi delle delibere n. 238/13/CONS e n. 65/14/CONS relative agli aspetti affrontati nuovamente nella consultazione pubblica di cui alla delibera n. 42/15/CONS è riportata nell'allegato C alla delibera n. 42/15/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1. Il quadro di riferimento normativo

15. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi di mercato è costituito principalmente dalle direttive nn. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), 2002/21/CE (“direttiva quadro”), 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”), così come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 25 novembre 2009.

16. Il quadro normativo comunitario è stato recepito a livello nazionale dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” (di seguito denominato *Codice*),⁴ così come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70.⁵

17. Significativo rilievo rivestono, inoltre, una serie di Raccomandazioni e Comunicazioni della Commissione europea (Commissione) che illustrano gli orientamenti della stessa circa l'applicazione da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione (ANR) dei principi e delle regole stabilite dalle predette direttive.

18. In particolare, la Raccomandazione n. 2014/710/UE della Commissione del 9 ottobre 2014 (di seguito denominata *Raccomandazione*) indica i quattro mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*. La *Raccomandazione* sostituisce la Raccomandazione del 17 dicembre 2007 (di seguito denominata *precedente Raccomandazione*) che individuava sette mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* che sono stati oggetto del secondo ciclo di analisi condotte dall'Autorità. Le ANR sono tenute ad analizzare periodicamente i predetti mercati e, ove ricorrano particolari circostanze, possono altresì identificare mercati rilevanti differenti da quelli previsti dalla Raccomandazione.⁶

19. Un punto di riferimento sostanziale per le ANR è rappresentato altresì dalle Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (di seguito denominate *Linee direttrici*)⁷ che illustrano i criteri cui le ANR devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei

⁴ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.

⁵ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 ed entrato in vigore il 1° giugno 2012.

⁶ Cfr. art. 15, comma 3 e art. 7, comma 4, della direttiva quadro, recepiti a livello nazionale dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4, del Codice.

⁷ In GUCE C 165 dell'11 luglio 2002, pag. 6.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mercati, per la definizione dei mercati rilevanti e per la valutazione del grado di concorrenza degli stessi.

20. Relativamente all'individuazione degli obblighi regolamentari da imporre alle imprese che detengono un significativo potere di mercato (SMP) nei mercati dei servizi di accesso alla rete in postazione fissa, notevole importanza rivestono la Raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) (di seguito denominata *Raccomandazione NGA*) e la Raccomandazione della Commissione dell'11 settembre 2013 relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (di seguito *Raccomandazione sui costi e sulla non discriminazione*).⁸

21. Per quanto concerne infine gli aspetti procedurali, il riferimento principale è rappresentato dalla Raccomandazione della Commissione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva quadro (di seguito denominata *Raccomandazione sull'art. 7*).⁹

22. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l'analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato rilevante, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*, indicati nell'Allegato della Raccomandazione n. 2014/710/UE, sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale Allegato.

23. Una volta definito il mercato rilevante dal punto di vista merceologico e geografico, le ANR procedono alla verifica dell'eventuale sussistenza sul mercato individuato di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato. All'esito della suddetta analisi le ANR introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari.

24. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici. Tuttavia, dal momento che cambia l'orizzonte temporale di riferimento, non si può escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

⁸ Cfr. Gazzetta dell'Unione europea L 251 del 25 settembre 2010, p. 35.

⁹ In GUCE L 301 del 12 novembre 2008, pag. 23.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1.2. Il quadro di riferimento regolamentare

25. La presente analisi di mercato ha per oggetto i mercati dei servizi di accesso all'ingrosso in postazione fissa definiti dalla Commissione nella *Raccomandazione* quali mercati rilevanti suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ed il mercato dei servizi di accesso al dettaglio definito dalla *precedente Raccomandazione* come di seguito riportati:

- i. il mercato dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa (mercato n. 3a/2014);
- ii. il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n.3b/2014);
- iii. il mercato dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercato n. 1/2007).

26. I mercati dei servizi di accesso al dettaglio, pur non essendo inclusi tra quelli elencati nella *Raccomandazione* come suscettibili di regolamentazione *ex ante*, sono oggetto della presente analisi di mercato in quanto attualmente sottoposti a regolamentazione. L'Autorità deve valutare se, alla luce dei cambiamenti intercorsi dalla precedente analisi, i tre criteri indicati dalla Commissione nella *Raccomandazione*¹⁰ affinché un mercato sia suscettibile di regolamentazione *ex ante* risultino ancora cumulativamente soddisfatti. Nel caso tale valutazione abbia un esito positivo, l'Autorità procederà alla verifica della sussistenza, in tale mercato, di una o più imprese che detengano un significativo potere di mercato ed eventualmente ad imporre gli obblighi regolamentari ritenuti giustificati e proporzionati.

27. All'esito del secondo ciclo di analisi di mercato, i mercati rilevanti relativi ai servizi di accesso all'ingrosso identificati con delibera n. 314/09/CONS sono risultati i medesimi indicati dalla *precedente Raccomandazione* (mercati n. 4/2007 e 5/2007). Per quanto riguarda invece i servizi al dettaglio, l'Autorità aveva identificato due distinti mercati dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa rispettivamente per clienti residenziali (mercato n. 1a) e non residenziali (mercato n. 1b).¹¹

28. I mercati rilevanti identificati di cui sopra sono attualmente sottoposti a regolamentazione *ex ante*. L'Autorità, infatti, con delibera n. 314/09/CONS, non ha riscontrato su tali mercati condizioni di concorrenza effettiva ed ha identificato Telecom Italia quale operatore avente significativo potere di mercato negli stessi. Conseguentemente, l'Autorità, ha imposto in capo a Telecom Italia una serie di obblighi a livello *wholesale* e a livello *retail*, che sono dettagliatamente indicati nelle delibere n. 731/09/CONS e n. 1/12/CONS nonché in specifiche delibere attuative, quali la delibera n. 578/10/CONS e le successive modifiche.

¹⁰ Cfr. capitolo 3 del presente provvedimento.

¹¹ Cfr. delibera n. 314/09/CONS, punto 123.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

29. In particolare, con delibera n. 731/09/CONS, l'Autorità ha imposto a Telecom Italia determinati obblighi regolamentari relativi ai i) servizi di accesso fisico all'ingrosso, ii) servizi di accesso virtuale all'ingrosso (anche accesso a banda larga all'ingrosso o *bitstream*), iii) servizio di vendita del canone all'ingrosso (*Wholesale Line Rental* – WLR) e iv) servizi di accesso al dettaglio per clienti residenziali e non residenziali. Nell'identificare i suddetti obblighi regolamentari, l'Autorità ha tenuto conto degli Impegni di Telecom Italia approvati dall'Autorità con delibera n. 718/08/CONS (Impegni).¹² Alcune misure che costituiscono oggetto degli Impegni sono, infatti, diventate oggetto di specifiche previsioni della delibera n. 731/09/CONS riguardanti gli obblighi regolamentari.

30. In merito ai servizi di accesso al dettaglio, l'Autorità, con delibera n. 731/09/CONS, ha rimosso il meccanismo di controllo dei prezzi (*price cap*) a cui era stata fino ad allora sottoposta Telecom Italia, mantenendo tuttavia in capo all'operatore dominante l'obbligo di comunicazione preventiva delle condizioni di offerta dei propri servizi di accesso al dettaglio (ad eccezione delle offerte presentate nell'ambito di procedure di selezione ad evidenza pubblica promosse da clienti privati o nell'ambito di gare per pubblici appalti) al fine di consentire all'Autorità di valutare preventivamente la replicabilità delle stesse attraverso i *test* di prezzo definiti dalla delibera n. 499/10/CONS. L'Autorità ha reputato altresì opportuno confermare in capo a Telecom Italia l'obbligo di contabilità dei costi, l'obbligo di non discriminazione nei confronti dei clienti finali, nonché l'obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti.

31. Gli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso all'ingrosso di cui alla delibera n. 731/09/CONS si riferiscono principalmente ai servizi offerti su rete tradizionale in rame;¹³ gli obblighi relativi ai servizi all'ingrosso di accesso alle reti di nuova generazione (servizi di accesso fisico all'ingrosso e di accesso a banda larga all'ingrosso) sono stati definiti successivamente dall'Autorità con la delibera n. 1/12/CONS.

32. In particolare, con riferimento ai servizi di accesso fisico all'ingrosso offerti su rete in rame, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire accesso alla propria rete

¹² In data 19 giugno 2008 Telecom Italia ha presentato all'Autorità, ai sensi della legge n. 248/2006, una proposta di Impegni volti ad integrare e rafforzare gli obblighi già esistenti in materia di parità di trattamento nella fornitura di servizi di accesso alla rete fissa e ad offrire maggiori garanzie di trasparenza in relazione alla qualità della rete ed alla sua evoluzione. Il procedimento di valutazione di tali impegni da parte dell'Autorità si è concluso in data 11 dicembre 2008 con la delibera n. 718/08/CONS, con la quale l'Autorità – ritenendo gli Impegni idonei a migliorare le condizioni di concorrenza del settore attraverso idonee e stabili misure, nonché a rimuovere le conseguenze anticompetitive degli illeciti contestati nei procedimenti sanzionatori coinvolti – ha approvato gli Impegni e li ha resi obbligatori per Telecom Italia.

¹³ La delibera contiene tuttavia anche alcune previsioni riguardanti le reti di nuova generazione e le infrastrutture atte ad ospitarle, quali l'obbligo di fornire accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra spenta, ridefinite in seguito con maggiore dettaglio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

attraverso i servizi di accesso disaggregato (*local loop unbundling*, *shared access* e *sub-loop unbundling*).

33. Per quanto concerne invece i servizi di accesso fisico all'ingrosso offerti su rete in fibra, la regolamentazione vigente, dettata dalla delibera n. 1/12/CONS, prevede obblighi di accesso alle infrastrutture di posa in rete primaria, secondaria, adduzione e accesso alla centrale, alla fibra spenta in rete primaria e secondaria ed al segmento di terminazione, nonché l'obbligo generale di fornitura del servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra nella modalità di *unbundling* a livello di centrale locale, laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile. La delibera prevede altresì una specifica modalità di fornitura dell'accesso disaggregato a livello di centrale locale, il c.d. servizio *end to end*, il quale consente, già oggi, agli operatori alternativi di avere accesso ad un collegamento *point-to-point* in fibra realizzato tra il telaio di permutazione sito nella centrale locale e la sede del cliente, qualunque sia l'architettura e la topologia di rete utilizzata da Telecom Italia. Il servizio *end to end* consiste nella fornitura congiunta e coordinata di tutti i servizi passivi necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale.¹⁴

34. Per quanto concerne i servizi di accesso virtuale all'ingrosso (*bitstream*), Telecom Italia è tenuta a fornire il servizio di accesso *bitstream* su rete in rame ai livelli di interconnessione DSLAM (ai nodi non aperti all'*unbundling*), *parent switch*, *distant switch* in tecnologia ATM/Ethernet e di nodo remoto IP. Per quanto concerne invece la rete in fibra, l'operatore deve fornire un servizio di accesso *bitstream* a livello di *feeder parent* e *feeder distant* in tecnologia Ethernet comprendente il segmento di accesso su rete FTTC o FTTH e il segmento di *backhaul* dalla centrale locale al nodo di consegna, nonché un servizio VULA (*Virtual Unbundling Local Access*) cui si accede direttamente presso la centrale locale attraverso uno specifico apparato di consegna dedicato all'operatore alternativo. Telecom Italia deve inoltre offrire un servizio di accesso *bitstream* di tipo *long distance* tra nodi appartenenti a diverse macroaree di raccolta e un servizio *bitstream* su reti in fibra con consegna a livello IP.

35. Infine, con riferimento alla sola rete in rame, Telecom Italia è tenuta ad offrire il servizio di rivendita del canone all'ingrosso (*Wholesale Line Rental* o WLR) presso gli stadi di linea non aperti al servizio di accesso disaggregato. Tale servizio include la componente di accesso alla rete telefonica pubblica e il servizio di raccolta del traffico telefonico del cliente dell'operatore alternativo fino al nodo di commutazione di consegna.

36. Gli obblighi di accesso all'ingrosso alla rete in rame ed in fibra sopra menzionati sono accompagnati da obblighi di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, contabilità dei costi e controllo dei prezzi.

¹⁴ Sebbene non esista una definizione univoca di servizi a "banda larga" e servizi a "banda ultralarga", è generalmente riconosciuto che tali servizi debbano fornire una velocità di connessione rispettivamente pari almeno a 2 Mbps e 30 Mbps.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

37. In merito all'obbligo di controllo dei prezzi, con la delibera n. 731/09/CONS le condizioni economiche dei servizi di accesso all'ingrosso offerti da Telecom Italia sulla rete in rame per gli anni 2010-2012 sono state vincolate ad un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi. Le variazioni percentuali relative al prezzo del servizio di *unbundling* sono state calcolate attraverso l'applicazione di un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom up* (BU-LRIC), adottato con delibera n. 578/10/CONS, mentre per gli altri servizi l'Autorità ha ritenuto opportuno applicare il principio della *ladder of investment* e fissare quindi i canoni dei servizi *bitstream* e WLR garantendo il mantenimento di un opportuno spazio economico tra tali prezzi ed il canone del servizio di *unbundling*.¹⁵

38. Per l'anno 2012, le condizioni economiche del servizio WLR definite dalla predetta delibera n. 578/10/CONS sono state successivamente modificate dalla delibera n. 643/12/CONS¹⁶ adottando il meccanismo dell'orientamento al costo, tenuto conto delle mutate condizioni di mercato e dei margini residuanti in capo agli operatori alternativi per competere sul mercato dell'accesso al dettaglio. I nuovi valori dei canoni WLR sono stati applicati a partire dal 1° giugno 2012. Con delibera n. 67/14/CIR l'Autorità ha fissato, sulla base del medesimo approccio di orientamento al costo, il canone di accesso WLR per l'anno 2013.

39. Con le delibere n. 746/13/CONS e n. 747/13/CONS, l'Autorità ha approvato le condizioni economiche e tecniche delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relative, rispettivamente, ai servizi *bitstream* su rete in rame (*ex* mercato n. 5) ed ai servizi di accesso disaggregato su rete in rame (*ex* mercato n. 4). In tale ambito, in particolare, l'Autorità ha valutato il canone del *bitstream naked* e, per coerenza, il canone del *bitstream* asimmetrico condiviso ed il canone del *bitstream* simmetrico, in linea con i costi sottostanti alla fornitura del servizio, al fine di garantire, sin dall'inizio del 2013, la coerenza tra i prezzi dei servizi di accesso *wholesale* su rete in rame (ULL, WLR e *bitstream*).

40. In ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 1837/2013, n. 1645/2013 e n. 1856/2013, l'Autorità ha, con delibera n. 86/15/CONS, rideterminato il costo della componente di manutenzione correttiva inclusa nel canone di accesso disaggregato ai fini della determinazione del canone LLU 2012. L'Autorità ha, di conseguenza, rivisto i valori da applicare nel 2010, 2011 e nel 2012. L'Autorità ha,

¹⁵ Sono invece lasciate alla libera negoziazione commerciale le condizioni economiche dei servizi di accesso *bitstream* su rete in rame con interconnessione al nodo *Distant* ed al nodo IP e su rete in fibra di tipo *long distance* e con consegna a livello IP.

¹⁶ L'Autorità, rilevato che l'applicazione per il 2012 del vincolo di *cap* previsto dalla delibera n. 578/10/CONS per i canoni WLR potesse comportare il rischio di distorsione della concorrenza nei mercati dell'accesso, ha reputato necessario, in linea con l'impegno assunto al punto 301 della delibera n. 578/10/CONS, definire i prezzi dei canoni WLR in tecnologia POTS e ISDN secondo il criterio dell'orientamento al costo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

parimenti, confermato il criterio dello spazio economico con riferimento ai canoni di accesso *bitstream* e WLR vigenti per lo stesso arco temporale.

41. Con delibera n. 68/15/CONS l'Autorità, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5733/2014, ha sottoposto a consultazione pubblica uno schema di provvedimento concernente la valutazione, sulla base dei costi sottostanti, della componente di *minus* da sottrarre al canone di accesso *retail* di Telecom Italia ai fini della determinazione del canone *bitstream naked* 2009. L'Autorità ha concluso tale procedimento confermando, con schema di decisione notificato alla Commissione europea, i prezzi approvati nel 2009 per i servizi *bitstream naked* e WLR. Conseguentemente l'Autorità, ai sensi della delibera n. 86/15/CONS, ha rideterminato, applicando il criterio dello spazio economico, i valori dei servizi appartenenti ai panieri *bitstream* e WLR di cui alla delibera n. 578/10/CONS, completando il procedimento di esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 1837/2013, n. 1645/2013 e n. 1856/2013. Anche tale schema di decisione è stato notificato alla Commissione europea.

42. Ai sensi della delibera n. 1/12/CONS le condizioni economiche relative ai servizi di accesso all'ingrosso offerti da Telecom Italia sulla rete in fibra sono determinate sulla base di un modello BU-LRIC. Al riguardo si fa presente che nel corso del 2012 l'Autorità ha avviato tre distinti procedimenti volti ad implementare e completare le regole fissate dalla predetta delibera. Si tratta dei procedimenti avviati con delibere n. 41/12/CONS, n. 42/12/CONS e n. 43/12/CONS, volti rispettivamente i) alla definizione di un modello BU-LRIC per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra (come sopra premesso); ii) alla valutazione dell'impatto regolamentare dell'introduzione di nuove tecniche trasmissive, quale il *vectoring*, nello sviluppo di reti di nuova generazione e iii) alla valutazione della sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete. Si richiama, altresì, che l'Autorità, con delibera n. 91/13/CONS ha ritenuto opportuno riunire i procedimenti avviati con delibere n. 41/12/CONS e n. 42/12/CONS al presente procedimento di analisi di mercato, che ne recepisce quindi le risultanze, dal momento che tali procedimenti sono strettamente correlati e che nell'ambito dell'istruttoria relativa all'analisi di mercato l'Autorità dovrà analizzare, *inter alia*, le medesime problematiche oggetto dei suddetti procedimenti.

43. Nelle more dell'approvazione del modello di costo sottoposto a consultazione con delibera n. 238/13/CONS, l'Autorità ha fissato i prezzi (per gli anni 2012 e 2013) di accesso alla rete in fibra ottica nei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento sulla base di un modello di costo *bottom up* appositamente predisposto per tener conto delle caratteristiche della rete NGA realizzata nella fase iniziale di cablatura in fibra ottica dei primi 100 comuni annunciati da Telecom Italia. Tale modello, pertanto, tiene conto delle caratteristiche medie delle centrali locali (lunghezza dei tracciati in rete primaria, secondaria, costi unitari di scavo, numero di minitubi posati, fibra ottica posata) oggetto dei piani di investimento 2012-2014 e delle ipotesi di domanda stimabile sulla base dei dati disponibili in tale periodo temporale. A tale riguardo giova premettere che il modello BU-LRIC di cui alla presente analisi di mercato, che sarà meglio descritto in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

seguito, è in grado di tener conto delle caratteristiche puntuali di tutte le centrali locali incluse nel territorio italiano. Trattasi, pertanto, di un modello che generalizza le caratteristiche del modello implementato ai fini dell'approvazione dei prezzi 2012 e 2013 (nel seguito indicato come "modello semplificato"). Sulla base del modello *bottom-up* "semplificato", oggetto di specifica notifica alla Commissione europea (caso IT/2014/1650), l'Autorità ha approvato le Offerte di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relative ai servizi di accesso su rete NGA con le delibere n. 9/13/CIR, n. 10/13/CIR e n. 15/13/CIR; con le delibere n. 68/14/CIR, n. 69/14/CIR e n. 128/14/CIR, inoltre, l'Autorità ha approvato le Offerte di Riferimento NGAN valide per l'anno 2013.

44. Va tuttavia detto che, nelle more della conclusione della presente analisi di mercato, l'Autorità ha dato attuazione, prima con delibera n. 747/13/CONS e successivamente con delibera n. 155/14/CONS, alle misure di carattere generale relative all'accesso ai *Cabinet* di cui alla delibera n. 731/09/CONS. In particolare, alla luce dei piani di sviluppo a banda ultra-larga in reti FTTC da parte degli operatori, l'Autorità ha ritenuto di superare l'iniziale orientamento, di cui allo schema di provvedimento allegato alla delibera n. 238/13/CONS, di rimuovere l'obbligo di accesso alla sottorete locale in presenza di apparati *vectoring*. In dette delibere viene, pertanto, riconfermato l'obbligo di accesso disaggregato alla sottorete locale in tutte le aree. Con delibera n. 155/14/CONS l'Autorità, nell'ottica di promuovere lo sviluppo della banda ultra-larga, ha altresì definito le specifiche tecniche dei *Cabinet* multi-operatore atti ad ospitare fino a tre operatori alternativi. La stessa delibera ha definito una procedura di annuncio, da parte di Telecom Italia, finalizzata a favorire il coordinamento e il coinvestimento di tutti gli operatori che intendessero installare i propri armadi e DSLAM VDSL nelle stesse aree programmate dall'operatore *incumbent*. La delibera n. 747/13/CONS impone, inoltre, agli operatori di coordinarsi nel caso di utilizzo, nella stessa area *Cabinet*, di DSLAM VDSL *vectoring* adottando sistemi cosiddetti *Multi-Operator Vectoring* (MOV) le cui specifiche tecniche sono demandate ad uno apposito tavolo tecnico. Con delibera n. 135/14/CIR l'Autorità, sottoponendo a consultazione pubblica uno schema di provvedimento di approvazione dell'offerta di riferimento di accesso disaggregato per l'anno 2014, ha meglio definito la disciplina del *Multi-Operator-Vectoring*.

45. Nel corso del 2013 e 2014 gli operatori alternativi hanno sottoposto all'attenzione dell'Autorità il tema della qualità della rete di accesso con particolare riferimento alla correttezza dei rifiuti degli ordini di attivazione/migrazione (cosiddetti KO), all'elevato tasso di rimodulazione della Data di Attesa Consegna del servizio (DAC) e alla presenza di ordini a DAC scaduta e non rimodulati (cosiddetto *backlog*). Gli operatori hanno sostanzialmente ritenuto che i valori di tali parametri, intesi come tasso percentuale rispetto al numero di ordini di attivazione/migrazione, non fossero in linea con i minimi requisiti che la rete di accesso deve presentare per consentire una corretta dinamica concorrenziale. L'Autorità, svolta una complessa attività di monitoraggio, con la delibera n. 309/14/CONS ha diffidato Telecom Italia al rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in termini di disciplina dell'attivazione e migrazione dei clienti, annullando il *backlog* accumulato (ordini di attivazione/migrazione a DAC scaduta non



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rimodulati), riducendo il tasso di rimodulazione e verificando la correttezza dei rifiuti. L'Autorità ha anche posto in capo a Telecom Italia l'obbligo di produzione di un *report* settimanale sui valori dei suddetti parametri per singolo operatore alternativo e per ogni servizio di accesso all'ingrosso al fine di verificare che le azioni poste in essere dall'*incumbent* stessero effettivamente producendo un miglioramento della qualità della rete di accesso.

2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

2.1. Introduzione

46. Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici,¹⁷ definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

47. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è di individuare un insieme di prodotti/servizi e i loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica, sia una dimensione geografica.

48. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione. Pertanto l'Autorità, oltre a considerare i prodotti o i servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell'offerta applicando il cosiddetto test del monopolista ipotetico, *small but significant non transitory increase in price* (SSNIP test).

49. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l'Autorità procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ovvero dell'area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell'offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta (SSNIP test), anche se – in alcuni

¹⁷ Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 – 69.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

casi – la diretta applicazione del test del monopolista ipotetico potrebbe condurre all’individuazione di mercati di ambito geografico molto ristretto, quali un singolo comune o l’area servita da una singola centrale. In tali casi è opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneità delle condizioni competitive.

50. Sul tema della definizione geografica dei mercati, nella nota esplicativa della Raccomandazione, la Commissione aggiunge che la presenza di investimenti in infrastrutture alternative in specifiche aree geografiche, in particolare quelle urbane, potrebbe – in linea di principio – suggerire la definizione di mercati sub-nazionali. Tuttavia, la Commissione chiarisce che la semplice presenza di soggetti operanti in aree geografiche di dimensione sub-nazionale non è condizione sufficiente per l’individuazione di mercati distinti geograficamente; sono infatti richiesti ulteriori elementi di evidenza circa la sostituibilità dal lato dell’offerta e della domanda e circa la differenziazione geografica dei prezzi; tale differenziazione dei prezzi dovrebbe, però, derivare da effettive differenze nella pressione competitiva e non semplicemente riflettere eventuali differenze geografiche nei costi di fornitura del servizio.¹⁸

51. Inoltre, indicazioni metodologiche per la definizione della dimensione geografica del mercato rilevante sono fornite nel documento dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) del giugno 2014¹⁹ che, a seguito dell’approvazione dell’Agenda Digitale Europea e delle due Raccomandazioni sullo sviluppo delle reti di nuova generazione, aggiorna la posizione comune del Gruppo Europeo dei Regolatori (ERG) del 2008²⁰. Il documento del BEREC analizza le diverse scelte operate dalle ANR in caso di differenziazione dei mercati (analisi SMP a livello sub-nazionale) o di differenziazione dei rimedi nell’ambito di un mercato nazionale, mettendo in luce come tale approccio stia emergendo nella maggior parte dei Paesi europei. Il BEREC ha confermato la possibilità di procedere non solo con una segmentazione geografica del mercato (ormai evidente e rilevante in molti Stati) ma anche, e soprattutto, con la differenziazione dei rimedi. Nella citata posizione comune del 5 giugno 2014, infatti, l’organismo europeo afferma che “*geographical analysis of a market is needed*” e ciò “*leads to the recognition that there may be different competitive conditions at a geographical level that might demand different regulatory approaches*”. Per il BEREC, infatti, la “*ex-ante regulation should be imposed only where and when it is really needed*”, anche al fine di evitare due rischi o errori: da un lato, quello di sotto-stimare l’assenza di obblighi regolamentari e, dall’altro quello, di *over-regulation*²¹.

¹⁸ Cfr. “Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets”, C (2014) 7174, paragrafo 2.5. pag. 12.

¹⁹ Cfr. “BEREC Common Position on geographical aspects of market analysis (definition and remedies)”, BoR (14) 73, 2014.

²⁰ La posizione dell’ERG del 2008 si concentrava sulla concorrenza svolta per il tramite di reti di accesso in rame.

²¹ BEREC, *Common Position on geographical aspects of market analysis*, cit., § 7,4, p. 36-37.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

52. In relazione al tema della segmentazione geografica del mercato e della differenziazione dei rimedi lo stesso BEREC indica che esistono due possibili approcci. Il primo consiste nella differenziazione geografica del mercato in fase di analisi e nella definizione degli operatori SMP (significativa differenza nella struttura del mercato e della situazione competitiva). Il secondo approccio viene applicato quando il mercato nazionale è unico (non sussistono differenze sufficientemente stabili e sostenibili nelle condizioni competitive tra aree geografiche). In tal caso, laddove comunque esistono differenze nelle condizioni competitive all'interno del mercato nazionale, può essere appropriato applicare rimedi differenziati all'operatore SMP ²².

53. A tale riguardo la Raccomandazione sui costi e sulla non discriminazione fornisce alcuni esempi. La differenza di condizioni competitive tra aree geografiche può condurre a imporre condizioni di controllo di prezzo solo nelle aree non competitive, purché siano adottate altre misure di garanzia²³. Gli stessi *test* di prezzo possono essere differenziati in funzione delle caratteristiche di infrastrutturazione NGA.

54. Il succitato documento del BEREC fornisce una serie di indicazioni puntuali in termini di criteri che le Autorità devono considerare qualora intendano applicare una delle due modalità testé menzionate (mercati sub-nazionali con differenti livelli di obblighi regolamentari o mercati nazionali con rimedi sub-nazionali su base geografica e/o di prodotto). Gli elementi da tenere in considerazione o che possono aiutare le ANR nel valutare la necessità di definire mercati sub-nazionali o differenziare i rimedi sono i seguenti:

- una chiara visione, in una certa area, del numero delle reti alternative a quelle dell'*incumbent* tramite le quali sono offerti servizi al dettaglio;
- le barriere all'ingresso;
- la copertura raggiunta da questi operatori tramite infrastrutture alternative locali;
- il numero di operatori che offrono servizi al dettaglio in tale area e, quindi, la pressione competitiva esercitata, a livello *retail*, dai suddetti operatori per il tramite di infrastrutture alternative;

²² Con riferimento alla possibilità di prevedere rimedi differenziati, applicati in modo mirato alle diverse aree geografiche pur rimanendo all'interno di un singolo mercato nazionale, si rammenta che, secondo la stessa Commissione europea, "*the EU regulatory framework does not preclude the imposition of different remedies in the same relevant market*". Cfr. lettera della Commissione europea del 26.11.2012, C(2012) 8836 final, Casi nn. IE/2012/1381 e IE/2012/1382.

²³ *The EC Recommendation on Consistent Non-discrimination Obligations and Costing Methodologies, adopted on 11 September 2013, provides some examples of the ways in which differences in geographical areas can be addressed at the remedies stage. In particular, the recommendation notes (section 50) that differences in the competition conditions between geographical areas may lead to a situation in which, for the non-competitive areas, some form of price control obligations needs to be imposed, whereas in other (more competitive) geographical areas no such price control measures are necessary, as long as adequate safeguards are in place – cfr. paragrafo 166, BoR (14) 73.*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i servizi offerti da tali operatori, le condizioni di prezzo disponibili, e la quota di mercato raggiunta dagli stessi;
- le quote di mercato dell'operatore SMP in tali aree;
- la differenziazione dei servizi rispetto ad altre aree locali. La differenziazione dei prezzi al dettaglio, da parte dell'*incumbent* o dei concorrenti, tra differenti aree locali è considerata un indicatore importante per identificare mercati sub-nazionali²⁴.

55. E' inoltre opportuno selezionare le aree geografiche affinché abbiano caratteristiche omogenee in relazione ai parametri suddetti, che non siano sovrapposte, con confini chiari e stabili. Il BEREC evidenzia anche che, all'aumentare dell'importanza dell'utilizzo di servizi ULL, aumenta la rilevanza della centrale locale (cosiddetta area MDF) come elemento caratteristico della segmentazione geografica.

56. Va detto che il BEREC attribuisce rilevante importanza all'analisi del mercato *retail* ai fini delle valutazioni regolamentari, di carattere geografico, sul mercato *wholesale*.

57. Il BEREC ritiene che un ulteriore elemento da considerare nell'analisi è legato alla presenza di reti alternative alla rete in rame. A tale riguardo, l'esistenza di una sola rete in rame, come nel caso italiano, rileva ai fini della determinazione dell'area geografica. Infatti, la progressiva migrazione dei clienti verso reti NGA (da ADSL a VDSL) pone a rischio la sostenibilità della pressione competitiva esercitata tramite ULL potendo intervenire la necessità di *switch off* della centrale locale, con conseguente impossibilità di continuare ad accedere a tale prodotto *wholesale*. Tale elemento deve essere attentamente preso in considerazione nello svolgimento di un'analisi geografica del mercato.

58. In conclusione, il BEREC ritiene che nelle situazioni in cui, per l'assenza di reti alternative, il ULL sia il principale strumento di accesso diretto ai clienti, l'area geografica dovrebbe coincidere con la centrale locale (MDF). In tal caso la differenza tra aree geografiche a livello *retail* dipenderà dal grado di pressione competitiva introdotta dagli operatori ULL e dalla copertura dagli stessi raggiunta. Difatti, nell'applicazione pratica negli stati membri europei, di quanto sopra, in termini di identificazione dell'area contendibile, si è tradotto in due scenari principali:

²⁴ *If prices of the incumbent and alternative operators are geographically uniform, that is, do not differ between geographical areas, this may be an indication of insufficient geographical variations in competitive conditions to justify the definition of subnational geographical markets. This is, however, not always the case. An NRA should always check underlying facts possibly indicating the opposite. If the prices of the incumbent are geographically uniform but the prices of the alternative operators with national coverage differ between geographical areas, particularly between competitive and less competitive areas, the indications for a national market are less clear – cfr. paragrafi 48-49, BoR (14) 73.*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 1) nei Paesi – specialmente nell’Europa occidentale – dove la concorrenza si basa principalmente sul ULL l’area è stata identificata come quella servita da un MDF;
- 2) nei Paesi – specialmente dell’Est europeo – dove la concorrenza è principalmente dovuta all’esistenza di infrastrutture alternative (cavo) l’area è stata individuata a livello di comune amministrativo.

59. Dalle lettere di commento della Commissione nell’ambito dei recenti casi notificati dalle ANR ai sensi dell’art. 7 della direttiva quadro emerge che le proposte delle ANR sono valutate con particolare attenzione e raffrontate alla situazione nazionale di riferimento. La prassi della Commissione ancora le valutazioni delle ANR alle condizioni di mercato sottostanti. La possibilità di rimedi differenziati richiede, in questo senso, una “*sound analysis*” e, dunque, un “*assessment of the competitive conditions in the relevant market*”²⁵, anche in termini comparativi e prospettici. La Commissione ricerca non solo l’accuratezza del ragionamento, ma la sussistenza di elementi probatori che corroborino la posizione assunta dalle ANR.

60. In generale, dall’analisi dei casi notificati alla Commissione risulta che le soluzioni adottate sono fortemente dipendenti, da un lato, dalle condizioni concorrenziali dei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso e dalla pressione diretta e indiretta esercitata sui mercati al dettaglio; dall’altro, dalla situazione infrastrutturale dei diversi Paesi e dalla presenza, più o meno significativa, di reti alternative alla rete tradizionale in rame.

61. Nello specifico, devono essere evidenziati i fattori strutturali e comportamentali degli operatori (incluse le quote di mercato e la loro evoluzione nel tempo, le differenze nei prezzi, le strategie di mercato, le *products/service functionalities*), al fine di dimostrare che la differenziazione dei rimedi sia una misura più efficace rispetto alla individuazione di mercati sub-nazionali, in ragione delle caratteristiche delle condizioni concorrenziali. Estremamente rilevante, per l’introduzione di rimedi differenziati, è la valutazione della pressione competitiva, da considerare anche con riferimento alle prospettive dinamiche di variazione. È anche possibile differenziare i rimedi per l’utenza residenziale rispetto a quelli per l’utenza *business* (indipendentemente dalla tecnologia utilizzata).

62. Se si considerano i casi notificati e valutati dalla Commissione in tema di differenziazione geografica dei rimedi emerge che:

- a) la deregolamentazione dei prezzi, a livello geografico, riguarda principalmente il *bitstream*;
- b) le condizioni poste per la deregolamentazione riguardano:
 - la quota di mercato dell’incumbent a livello MDF (< 40-50%);

²⁵ Commissione europea, lettera del 26.11.2012, C(2012) 8836 final, cit., p. 5.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- il numero di operatori presenti (>2-4);
- le quote di mercato degli operatori alternativi (>10%) o il numero di linee attivate dagli stessi (>4000);
- il numero di tecnologie di accesso (> 3).

63. Inoltre, è da evidenziare come venga tenuto in particolare considerazione l'andamento degli investimenti, la numerosità degli operatori, le differenti condizioni della domanda e dell'offerta nelle aree interessate (come rivelano le opinioni della Commissione rese nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della direttiva quadro).

64. Infine, è utile riportare quanto espresso dalla Commissione europea nell'ambito della Raccomandazione NGA (il paragrafo 9 della *raccomandazione NGA 2010/572/UE*) circa l'opportunità che le ANR esaminino con attenzione le condizioni concorrenziali che stanno emergendo a seguito della diffusione delle reti NGA. In maggiore dettaglio, la Raccomandazione NGA suggerisce di tener presente la circostanza che la transizione dalle reti in rame alle reti in fibra ottica può modificare le condizioni di concorrenza nelle diverse zone geografiche e rendere necessaria una revisione dell'ambito di applicazione geografico dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso o delle misure correttive applicabili a tali mercati. In accordo alla Raccomandazione NGA, è opportuno che le ANR esaminino le differenze tra le condizioni concorrenziali nelle diverse zone geografiche al fine di determinare se la definizione di mercati geografici subnazionali o l'imposizione di misure correttive differenziate siano giustificate. In particolare, se le divergenze tra le condizioni concorrenziali sono stabili e sostanziali, alle ANR è raccomandato di definire mercati geografici subnazionali; negli altri casi occorre che le ANR verifichino se l'installazione di reti NGA e la conseguente evoluzione delle condizioni concorrenziali entro un mercato geograficamente definito giustifichino l'imposizione di misure correttive differenziate.²⁶

2.2. I mercati dell'accesso al dettaglio e all'ingrosso in postazione fissa nella definizione della Commissione

65. Con riferimento ai mercati oggetto della presente analisi, la Commissione europea ha ritenuto opportuno modificare il criterio di individuazione dei confini merceologici dei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso, rispetto a quanto indicato nella precedente Raccomandazione (2007/879/CE). La Commissione evidenzia che lo sviluppo tecnologico, degli ultimi anni, ha reso meno evidente la distinzione tra servizi di accesso all'ingrosso fisico (quali l'*unbundling*) e quelli di tipo virtuale (quali il *bitstream*) e, conseguentemente, definisce i confini merceologici dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso sulla base delle seguenti caratteristiche dei servizi: i) il livello di

²⁶ Cfr. Raccomandazione NGA, considerata 9, 10 e punto 9.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rete a cui viene fornito l'accesso; ii) il livello di qualità del servizio (ad esempio, in termini di garanzie di banda); iii) il grado di controllo della linea.

66. Il mercato n. 3a/2014 – accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (*wholesale local access provided at a fixed location; WLA*) – deriva dall'ampliamento dei confini merceologici del mercato n. 4/2007 con l'inclusione dei servizi virtuali che: i) siano forniti a livello locale, ossia ad un livello più vicino all'utente finale rispetto ai livelli regionali e nazionale a cui vengono forniti tradizionalmente i servizi *bitstream*; ii) assicurino capacità dedicata e banda garantita in modo da soddisfare le necessità dei richiedenti l'accesso; iii) consentano un controllo sufficiente della rete trasmissiva e la differenziazione dei prodotti finali.

67. Il mercato n. 3b/2014 – accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (*wholesale central access provided at a fixed location for mass market products; WCA*) – include la gran parte dei servizi appartenenti al precedente mercato n. 5/2007 destinati alla fornitura dei servizi al dettaglio di largo consumo (utenti residenziali e PMI). La Raccomandazione prevede che alcuni dei servizi che precedentemente erano inclusi nel mercato n. 5/2007, purché presentino determinate caratteristiche, possano confluire sia nel nuovo mercato n. 3a/2014, sia nel nuovo mercato n. 4/2014 (accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa). In merito, oltre a quanto illustrato nel paragrafo precedente, la Commissione afferma che i tradizionali servizi di accesso *wholesale* offerti su rete in rame o su reti ibride possono essere ritenuti sostituibili ai servizi di linee affittate – e quindi rientrare nella definizione del nuovo mercato n. 4/2014 – purché garantiscano: i) disponibilità ed alta qualità del servizio in tutte le circostanze, in termini di SLA, supporto al cliente 24 ore su 24 e sette giorni su sette, ridotti tempi di riparazione dei guasti; ii) velocità di connessione in *upload* appropriate per le esigenze della clientela *business* ed un basso *contention rate*; iii) la possibilità di accedere al servizio da punti della rete disposti in modo da tener conto della densità e della distribuzione geografica della clientela *business*.

68. Inoltre, la Raccomandazione rimuove il mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa (mercato n. 1/2007) dalla lista dei mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione *ex ante*, in quanto la Commissione ha rilevato, per tale mercato, il mancato superamento del *test* dei tre criteri²⁷. In particolare, la Commissione osserva che la graduale transizione verso soluzioni IP, lo sviluppo di reti di accesso di nuova generazione, la più elevata penetrazione della telefonia mobile, la progressiva convergenza fisso-mobile e la sempre maggiore diffusione dei servizi di accesso all'ingrosso, quali l'*unbundling* e il *bitstream*, hanno

²⁷ I tre criteri che devono essere cumulativamente soddisfatti affinché un mercato sia suscettibile di regolamentazione *ex ante* sono: 1) la presenza di forti ostacoli non transitori di accesso al mercato, di carattere strutturale, giuridico o regolamentare; 2) la struttura del mercato non tende alla concorrenza effettiva nell'arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all'accesso; 3) il solo diritto della concorrenza non è sufficiente per far fronte adeguatamente alle disfunzioni del mercato individuate.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comportato un'erosione delle barriere all'ingresso nel mercato dell'accesso al dettaglio che, pertanto, non necessita più di un intervento da parte del regolatore. La Commissione considera sufficiente demandare alle ANR l'individuazione degli interventi volti ad affrontare le problematiche derivanti dall'eliminazione degli obblighi regolamentari attualmente vigenti.

69. Tuttavia, la Commissione riconosce che *“il ritmo dell'evoluzione prevista o prevedibile dei mercati, [...] a livello di Unione, può variare da uno Stato membro all'altro”*, pertanto situazioni nazionali specifiche possono giustificare il fatto che un'Autorità nazionale di regolamentazione (ANR) ritenga che il mercato n. 1 della precedente Raccomandazione sia ancora suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

70. Parimenti, anche in fase di delineazione dei mercati n. 4/2007 e n. 5/2007, le Autorità di regolamentazione hanno la facoltà di tener conto delle peculiarità nazionali²⁸.

71. Rispetto a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato di cui alla delibera n. 314/09/CONS, non vi sono cambiamenti nella relazione verticale (Figura 1) esistente tra i mercati dei servizi di accesso alla rete fissa oggetto di analisi:

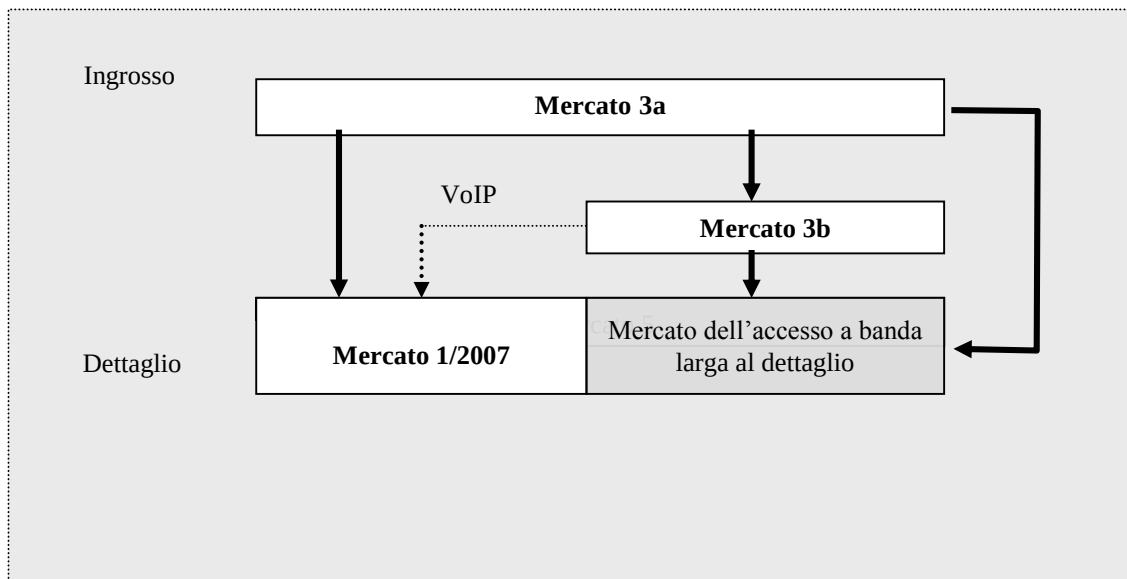
- i. il mercato n. 3a è il mercato al quale si rivolgono gli operatori che intendono rifornirsi degli *input* necessari alla vendita dei servizi di accesso al dettaglio. I servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa costituiscono, infatti, gli *input* sia dei servizi di accesso per la fornitura di servizi vocali ed i servizi ad essi correlati (mercato 1/2007) sia dei servizi di accesso dati a banda larga al dettaglio;
- ii. il mercato n. 3a fornisce altresì gli *input* per la fornitura dei servizi sul mercato n. 3b, in quanto per la fornitura del servizio di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo, un operatore può acquistare i servizi di accesso locale all'ingrosso (mercato n. 3a);
- iii. il mercato n. 3b costituisce un altro mercato al quale si possono rivolgere gli operatori al fine di rifornirsi degli *input* necessari alla vendita dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio. Inoltre, se si considera la tecnologia *Voice over Internet Protocol* (VoIP), che consente di effettuare e/o ricevere chiamate attraverso il protocollo Internet, il servizio di accesso centrale all'ingrosso costituisce un *input* anche dei servizi di accesso per la fornitura di servizi vocali. In tal senso, anche il mercato n. 3b può essere considerato come un mercato all'ingrosso del mercato 1/2007.

²⁸ Cfr. Raccomandazione 2014/710/UE, par. 25.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Figura 1 – Relazione verticale tra i mercati nn. 3a e 3b della Raccomandazione ed il mercato n. 1 della precedente Raccomandazione



72. Si noti, infine, che nonostante il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio non sia tra i mercati inclusi nella Raccomandazione, nel presente procedimento – analogamente a quanto realizzato nella precedente analisi di mercato – si sono analizzate anche le caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi venduti in tale mercato in quanto costituiscono elementi necessari per giungere ad una corretta definizione dei mercati n. 3a e n. 3b, essendo la domanda di servizi all'ingrosso una domanda derivata dalla domanda di servizi finali. È proprio per questa ragione, ed in linea con quanto indicato nella *Raccomandazione*, che nella presente analisi si inizierà dalla definizione dei mercati rilevanti al dettaglio (mercato n. 1/2007 e mercato dell'accesso a banda larga), che costituiscono il punto di partenza per la definizione dei corrispondenti mercati all'ingrosso.

2.3. Descrizione tecnica dei servizi di accesso al dettaglio e all'ingrosso in postazione fissa

Servizio di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercato n. 1/2007)

73. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione, nonché nella delibera n. 314/09/CONS, il servizio di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa consiste nella fornitura di una connessione o di un accesso (in postazione fissa o indirizzo fisso) alla rete telefonica pubblica che consente di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e di accedere ai servizi correlati.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

74. Al fine di definire i confini merceologici del mercato rilevante, di seguito si analizzano le differenti modalità di fornitura dell'accesso attualmente disponibili sul mercato italiano evidenziando le più recenti evoluzioni tecnologiche.

75. Le tecnologie di accesso attualmente a disposizione della clientela per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e per accedere ai servizi correlati sono: i) l'accesso su rete in rame; ii) l'accesso su rete in fibra ottica; e iii) *wireless local loop*, illustrate dettagliatamente nel seguito.

- i. L'accesso interamente su rete in rame consiste nel collegamento elettrico su una coppia simmetrica in rame distesa tra la cosiddetta "borchia di utente" ed il primo nodo di centrale (corrispondente allo stadio di linea nel caso della rete telefonica pubblica italiana). Tale tipo di accesso, realizzato nella quasi totalità dei casi dall'operatore *incumbent*, è stato inizialmente concepito ed impiegato ai fini della sola connessione alla rete telefonica in commutazione di circuito, sia nella versione analogica sia, successivamente, in quella digitale (rete di accesso ISDN – *Integrated Services Digital Network*). Allo stato attuale, la coppia simmetrica, o doppiino telefonico, è utilizzata anche per la connessione alle reti dati, tra cui principalmente la rete Internet, mediante le soluzioni xDSL asimmetriche e simmetriche, che sfruttano la porzione "alta" della banda disponibile, ovvero quella non utilizzata per la trasmissione della fonia.²⁹ Inoltre, le soluzioni xDSL hanno consentito la diffusione, anche sulla rete, in rame della tecnologia di trasmissione della voce su protocollo IP (VoIP),³⁰ che consente all'utente finale di disporre sul medesimo supporto fisico di più canali di accesso.
- ii. L'accesso su rete in fibra ottica consiste nel collegamento tramite cavo ottico disteso tra la cosiddetta "borchia di utente" ed il primo punto di presenza dell'operatore. Alle connessioni in fibra ottica già da molti anni presenti sul territorio e realizzate per una certa tipologia di clientela affari, si sono aggiunte negli ultimi anni, a seguito di rinnovati piani di investimento, le nuove reti di accesso di nuova generazione, costituite del tutto o in parte da elementi ottici e consentono di fornire servizi a banda larga con caratteristiche più avanzate, quale una maggiore capacità di trasmissione, rispetto a quelle ottenibili tramite le reti in rame esistenti. A seconda dell'ubicazione del punto di terminazione della fibra lungo la rete di accesso, l'architettura di distribuzione della rete si differenzia in *Fiber To The Home* (FTTH) se la fibra raggiunge la sede d'utente,³¹ *Fiber To The*

²⁹ Per ulteriori dettagli circa le tecnologie xDSL si veda il punto 104, lettera i.

³⁰ Il VoIP è l'insieme di protocolli, tecnologie e infrastrutture di rete che include la commutazione di pacchetto su protocollo IP, utilizzato per la fornitura di un servizio di comunicazione vocale, anche integrato con dati, suoni e immagini, servizi a valore aggiunto, servizi di condivisione in tempo reale di risorse e informazioni, ed in grado di consentire l'interoperabilità con le reti telefoniche tradizionali.

³¹ Una rete FTTH è una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica per tutta l'estensione della tratta che collega il permutatore ottico presente nella centrale locale (ODF) alla borchia



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Building (FTTB) se la fibra raggiunge l'edificio,³² *Fiber To The Cabinet* (FTTC) se la fibra raggiunge gli armadi di strada.³³ Le modalità di connessione si distinguono in punto-punto, nel caso in cui nella tratta tra la centrale locale e la sede d'utente si utilizzi una fibra ottica per ogni utente, e punto-multipunto, che prevede la condivisione della fibra ottica tra più utenti. Le tecnologie utilizzate sono generalmente GPON (*Gigabit-capable Passive Optical Network*) ed Ethernet.³⁴

- iii. Infine, il *Wireless Local Loop* (WLL) consiste nel collegamento radio-elettrico tra la sede di utente ed il primo nodo di rete dell'operatore. Tale tipo di accesso, utilizzato per la connessione alla rete telefonica (sia in tecnologia tradizionale che VoIP) e alla rete dati a banda larga, rappresenta ad oggi un'alternativa alle summenzionate tipologie di accesso in rame ed in fibra ottica. Le tecnologie utilizzabili per la realizzazione di accessi di tipo WLL sono diverse e si sono succedute durante il corso degli anni (WiFi, HiperLAN e WiMax). Le tecnologie WLL sono di particolare interesse per la soluzione del problema del *digital divide*.

Le infrastrutture a banda larga

76. In presenza di una infrastruttura di accesso su rete fissa basata esclusivamente sul doppino telefonico e, in maniera molto limitata, su fibra ottica in poche città, il mercato italiano dei servizi a banda larga (residenziale e *business*) è, come noto, prevalentemente basato su tecnologie ADSL/SDSL. La copertura con tecnologie ADSL/SDSL è prossima al 96% della popolazione (con tecnologie *fixed wireless broadband* si arriva al 99%), con un livello di penetrazione, secondo i dati del *Digital Agenda Scoreboard* della Commissione, del 23% della popolazione. L'evoluzione della copertura ADSL è stata accompagnata da un rinnovamento della tecnologia di trasporto dalla centrale locale ai nodi di raccolta degli operatori, in corso di migrazione dall'ATM all'*Ethernet*, e da un utilizzo intensivo, con tecniche xDSL via via più performanti, del *local loop* in rame.

di utente. Una rete FTTH può essere realizzata secondo una topologia punto-punto oppure punto-multipunto.

³² Una rete FTTB è una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall'ODF fino alla base dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze e comunque a valle dell'ultimo distributore della rete di accesso in rame. Il rilegamento dell'utente finale è realizzato attraverso l'impiego di portanti trasmissivi in rame.

³³ Una rete FTTC è una rete di accesso basata su di una combinazione di rame e fibra che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall'ODF fino ad un punto di concentrazione intermedio, che può coincidere con gli attuali armadi di strada della rete in rame, ubicato tra la centrale locale e la sede d'utente. Il tratto di rete che si estende dal punto di concentrazione intermedio fino alla sede dell'utente finale è realizzato tramite portanti trasmissivi in rame.

³⁴ Le reti GPON sono reti completamente passive in fibra ottica con topologia ad albero, realizzate diramando successivamente le fibre tramite dispositivi ottici passivi, detti *splitter*, posti in cascata. In tali sistemi, quindi, la capacità trasmissiva nelle tratte più a monte è condivisa tra più utenti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

77. Gli operatori alternativi offrono, quindi, servizi a banda larga al dettaglio, prevalentemente con tecnica ADSL/SDSL, utilizzando i servizi di accesso offerti da Telecom Italia di tipo fisico (*ex* mercato 4) o di tipo virtuale (*ex* mercato 5), secondo delle scelte di investimento infrastrutturale e del modello di *business*.

78. In tale ambito si registra una netta prevalenza del ricorso a servizi di accesso fisico. A fine 2013 i servizi di *unbundling* sono offerti in 1.726 centrali e i collegamenti attivi sono, a fine 2014, pari a circa 5.219.000, mentre l'analogo valore era, alla fine del 2013, pari a circa 5.321.00, con una copertura del 64% della popolazione telefonica³⁵.

79. I servizi di accesso *bitstream naked* passano da circa 1.113.000 linee alla fine del 2013 a circa 1.185.000 a fine 2014. A questi si aggiungono i servizi di accesso condiviso con linee POTS che sono passati da circa 712.000, alla fine del 2013, a 621.000 a fine 2014.

80. La quota di mercato della banda larga al dettaglio di Telecom Italia, pari al 48,1% a fine 2014, scende al di sotto del 39% nelle aree *unbundling*. In queste aree tre operatori registrano quote superiori al 10%, con la presenza di un altro operatore che supera la quota del 3%. Le quote di mercato degli operatori alternativi sono concentrate nelle aree di centrale ad alta e media intensità di popolazione.

81. Lato *wholesale* almeno un operatore fornisce, in concorrenza con Telecom Italia, servizi di accesso *bitstream* xDSL nelle aree dallo stesso coperte.

82. Si rileva quindi, già con riferimento alle tecnologie a banda larga tradizionali, una differenziazione, a livello geografico, delle condizioni di concorrenza infrastrutturale nel territorio nazionale determinata da due fattori principali:

- la scelta del *local loop unbundling* (LLU) come la modalità prevalente di accesso diretto al cliente finale, anche a fronte di maggiori investimenti in infrastrutturazione;
- la concentrazione di tali investimenti nelle aree geografiche del Paese con più alta redditività a fronte delle diverse economie di scala conseguibili (circa 1.700 centrali locali su 10.500).

³⁵ Per popolazione telefonica si intende il numero di linee attive in rame della rete di accesso di Telecom Italia.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le infrastrutture a banda ultra-larga

83. Le infrastrutture di rete fissa a banda ultra-larga sono realizzate mediante tecnologia FTTC, fatte salve realtà locali, quali ad esempio quelle di Milano o Bologna, ove è presente un'offerta di accessi in fibra ottica FTTH.

84. Con riferimento alla realizzazione di accessi in fibra ottica (FTTB/H) vale la pena evidenziare che, nonostante la posa della fibra ottica sia iniziata già negli anni novanta, la copertura territoriale è al momento pari a circa l'8% del numero di *households*, con poco più di 2 milioni di case passate in fibra ottica e circa 300.000 accessi attivi, pari a circa 1,2% della popolazione, numero che si mantiene per lo più costante da circa quattro anni. Ciononostante, si fa presente che dai piani industriali inviati da Telecom Italia all'Autorità, nonché dai piani di sviluppo degli operatori alternativi e di alcuni Enti locali,³⁶ finalizzati anche a soddisfare gli obiettivi proposti dall'Agenda Digitale Europea, si evince che una pluralità di soggetti ha intenzione di investire, nei prossimi anni, nella realizzazione di reti di accesso in fibra ottica.

85. Nel caso in cui la distanza dell'utente dal *cabinet* (armadio di strada) non superi i 500 metri, l'architettura FTTC consente di raggiungere, attraverso lo standard VDSL2, velocità di connessione dell'ordine di 50-80 Mbps in *download* in funzione delle caratteristiche del cavo e delle interferenze presenti (fino a 100 Mbps con il *vectoring* e oltre i 100 Mbps con lo standard VDSL3 o G fast e il Vplus) e 10 Mbps in *upload* (20, 30 Mbps con le tecnologie innovative descritte).

86. L'analisi delle condizioni di mercato registrate nel 2014 nell'ambito della indagine congiunta AGCOM-AGCM, le attività regolamentari svolte nel periodo 2013-2014, il documento del Governo sulla *Strategia italiana per la banda ultralarga* hanno fatto emergere, con riferimento alle reti NGA, alcuni elementi di discontinuità rispetto alla situazione che si aveva negli anni precedenti. Tra questi meritano particolare attenzione i seguenti elementi.

- Il rafforzamento o il lancio, da parte degli operatori, di piani di investimenti per la realizzazione di reti di accesso a banda ultra-larga in tecnica FTTC. A fine 2014 Telecom Italia ha adattato, per la fornitura di servizi NGA, circa 27.000 armadi in circa 490 centrali (128 città) aperte ai servizi LLU e *shared access*. In 11.300 armadi su circa 13.000 armadi, dove un operatore utilizza il servizio di *sub-loop unbundling*, è presente una ONU FTTCab di Telecom Italia (ne segue che l'operatore alternativo ha realizzato la rete FTTC in aree dove non è presente Telecom Italia solo nei rimanenti 1.700 armadi). Quindi, il totale degli armadi adattati è pari circa 28.700, corrispondente, cautelativamente, a circa 5,74 milioni di linee telefoniche coperte con

³⁶ Si fa riferimento alle iniziative di alcune Regioni e Provincie, quali Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Valle d'Aosta, Provincia di Lucca e Provincia Autonoma di Trento, volte allo sviluppo di reti a banda ultralarga sul territorio di appartenenza.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

banda ultra larga³⁷ in tecnica FTTC (circa il 27% di copertura FTTC rispetto al totale delle linee telefoniche attive); la copertura calcolata in termini di unità immobiliari è pari a circa il 24%. A fine 2014 le attivazioni FTTC sono stimabili in circa 450.000.

- A fine 2014 Fastweb ha realizzato circa 13.000 *cabinet*, con una copertura complessiva di oltre 3,5 Mln di famiglie e imprese (in media circa 270 a *cabinet*) e circa 50 città coperte.
- Entrambi gli operatori, Telecom Italia e l'operatore alternativo, considerano una città o area "aperta" alla vendita/commercializzazione dei servizi, dopo aver installato e predisposto al servizio di vendita almeno il 70/80% dei *cabinet* di quella città/area. Il *target* di copertura è, comunque, del 100% fatti salvi vincoli tecnici (ad esempio "rete rigida") e amministrativi (permessi).
- Un segnale di concorrenza nel mercato dei servizi all'ingrosso. In particolare almeno un operatore fornisce, in concorrenza con Telecom Italia, servizi di *wholesale* di accesso *bitstream* anche su reti FTTC nelle aree dallo stesso coperte.
- L'intenzione del Governo di colmare il ritardo dell'Italia rispetto agli obiettivi 2020 dell'Agenda Digitale Europa in termini di realizzazione delle nuove infrastrutture di accesso a banda ultra-larga³⁸. La Strategia nazionale per la banda ultra larga approvata evidenzia, tra l'altro, il ruolo svolto dagli operatori nel mercato nel conseguimento di tale obiettivo, sia attraverso i propri piani di investimento, sia attraverso i servizi offerti ai consumatori finali. Al tempo stesso riconosce l'importanza di intervenire anche con strumenti pubblici di sostegno.
- Una ripresa degli investimenti destinata a crescere nei prossimi anni. In base a quanto riportato nel recente documento del Governo sulla *Strategia italiana per la banda ultralarga*, secondo i piani industriali degli operatori privati, nel 2016 si arriverà al 60% della popolazione coperta dal servizio a 30 Mbps. Saranno 482 i comuni collegati alla banda ultra-larga a 30 Mbps dagli operatori entro il 2016, con un investimento complessivo di poco inferiore a 2 miliardi di euro nel triennio. A questo dato devono essere aggiunti, sempre secondo quanto indicato nel documento, i 657 comuni che saranno raggiunti da reti NGA grazie al *Piano di intervento pubblico* in corso, già attivato da molte regioni italiane portando, complessivamente, la copertura a 30 Mbps alla fine del 2016 ad un totale di 1.139 comuni. L'attuale ciclo regolamentare, pertanto, lascia supporre un rilevante sviluppo di reti NGA entro il 2016.

³⁷ Si assumono cautelativamente 200 linee per armadio anche se nelle aree a maggiore densità, quelle nelle quali si concentrano gli investimenti, il numero è di norma più elevato.

³⁸ L'obiettivo 2 dell'Agenda Digitale Europea (ADE) del 2010 prevede che entro il 2020 si raggiunga l'inclusione dell'intera popolazione all'accesso a servizi di rete ad almeno 30 Mbps in *download* (c.d. Fast Broadband); l'obiettivo 3 dell'ADE prevede invece che entro il 2020 si raggiunga un tasso di adozione del 50% della popolazione a servizi di accesso di almeno 100 Mbps.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- L'intenzione, del Governo, di intervenire non solo sul fronte dell'offerta ma anche su quello della domanda, con un *focus* sulla pubblica amministrazione e sui servizi di interesse pubblico. Il Governo ha preso atto dell'importanza della disponibilità e del consumo di prodotti e servizi digitali per la crescita economica e sociale delle imprese, dei cittadini e dei consumatori. A ciò ha fatto seguito l'approvazione della citata Strategia per la crescita digitale 2014-2020 al fine di promuovere azioni e misure finalizzate alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e delle imprese.

I piani di investimento privati

87. I piani di investimento degli operatori verso soluzioni più innovative sono influenzati dalle peculiari caratteristiche del mercato della banda larga italiano consistenti nell'assenza, su larga scala, di una infrastruttura di accesso alternativa al rame e nella presenza di rilevanti economie di scala. A ciò si aggiunge che i piani industriali degli operatori, per i prossimi tre anni, evidenziano la preferenza verso architetture FTTC, ovvero la sostituzione della rete primaria in rame con collegamenti in fibra ottica e la realizzazione di ONU³⁹ in armadi di strada adiacenti a quelli di Telecom Italia.

88. La presenza di più operatori con quote consistenti di mercato in alcune aree del Paese (centrali LLU nei principali centri urbani), unitamente alle economie di scala che è possibile conseguire attraverso la migrazione dei propri clienti da servizi di accesso a banda larga offerti su LLU verso servizi con velocità e qualità più elevate, ha fatto sì che i piani industriali degli operatori per la realizzazione di reti a banda ultra-larga siano focalizzati, ad oggi, nelle aree dove gli stessi sono presenti in LLU, così come sottolineato anche nell'indagine conoscitiva congiunta AGCOM-AGCM.

89. Telecom Italia è impegnata in un piano industriale che prevede, nel prossimo triennio, investimenti in fibra ottica per collegare la centrale locale all'armadio di strada. Quest'ultima nel 2014 ha presentato il Piano di Sviluppo *Ultrabroadband* in base al quale, entro il 2016, dovrebbe essere assicurata la copertura di oltre il 50% delle unità abitative in 177 aree, che comprendono sia Comuni che distretti industriali. Rientrano nel Piano anche i progetti realizzati in seguito alla partecipazione ai bandi di gara relativi alla precedente iniziativa governativa di sviluppo della banda larga 2012-2014⁴⁰. Telecom Italia appare voler accelerare il *roll-out* della rete NGA anche promuovendo, nel mercato al dettaglio, alcune offerte commerciali che offrono servizi voce e *Internet fibra*. In particolare l'offerta *Tutto Fibra* offre velocità di connessione, a seconda della tecnologia sottostante, pari a 30 Mbps in *download* e 3 Mbps in *upload* (FTTC) o 100 Mbps in *download* e 10 Mbps in *upload* (FTTH).

³⁹ Optical Network Unit.

⁴⁰ Telecom Italia è risultata vincitrice delle gare realizzate in diverse regioni del Sud, presentando progetti in co-finanziamento pubblico-privato di realizzazione di infrastrutture ottiche di reti a banda larga con architettura FTTC.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

90. Tra gli operatori alternativi, Vodafone ha presentato un piano di investimento della rete di accesso in fibra prevedendo di coprire nei prossimi tre anni 150 città. Nel 2014 ha lanciato le offerte *Super Fibra Family* con velocità 30 Mbps in *download* e 3 Mbps in *upload* (FTTC), e 100 Mbps in *download* e 10 Mbps in *upload* (FTTH).

91. Fastweb, che come detto ha già realizzato investimenti in reti FTTC negli anni 2013 e 2014 (50 città a inizio 2015), a settembre 2014 ha integrato il proprio piano annunciando ulteriori investimenti che prevedono, entro il 2016, l'ampliamento della propria rete a banda ultra-larga secondo l'architettura FTTC ad altri 2 Mln di famiglie ed imprese, per arrivare complessivamente a 100 città e 5,5 mln di famiglie ed imprese coperte. Le velocità raggiungibili, dall'offerta *retail*, dipendono dall'architettura sottostante: pari a 100 Mbps in *download* e 10 Mbps in *upload* in architettura FTTH, 50-80 Mbps con architettura FTTC.

92. A ciò si aggiungono le offerte di altri operatori per il tramite del *bitstream* NGA e VULA. In alcuni casi (es. offerta "*All Inclusive Unlimited Fibra*" di Infostrada/Wind) gli operatori offrono soluzioni FTTH ad alta velocità attraverso accordi commerciali con gli operatori di rete.

93. Un singolo operatore, *Metroweb*, ha sviluppato investimenti FTTB e FTTH in modo estensivo in alcune aree del Paese, quali Milano, cui si aggiungono Bologna, Genova.

94. In Italia, come si evince dalla Tabella 1, la tecnologia di accesso attualmente più diffusa è quella in rame.

Tabella 1 – Distribuzione del numero di accessi attivi da postazione fissa per tecnologia (2008 e 2014)

ANNO	RAME	FTTC/FTTH	WLL
2008	99,69%	0,30%	0,00%
2014	93,50%	3,78%	2,72%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

Servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato n. 3a/2014)

95. I servizi di accesso fisico locale all'ingrosso in postazione fissa di cui al mercato n. 3a sono di seguito descritti.

96. L'Autorità ritiene, a tale riguardo, tutt'ora valida la descrizione dei servizi riguardanti le reti e le sottoreti metalliche effettuata nella precedente analisi di mercato di cui alla delibera n. 314/09/CONS, come riportata nel seguito:

- i. il "servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale" (c.d. *full*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

unbundling o ULL) che consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale in rame dell'operatore di accesso e consente l'uso dell'intero spettro delle frequenze disponibili; l'accesso avviene presso le centrali locali dell'operatore di accesso;

- ii. il servizio di “accesso disaggregato alla sottorete locale” (c.d. *sub-loop unbundling* o SLU) che consiste nella fornitura dell'accesso alla sottorete locale in rame dell'operatore di accesso e consente l'uso dell'intero spettro delle frequenze disponibili; l'accesso avviene presso l'armadio di distribuzione della rete di accesso;
- iii. il servizio di “accesso condiviso” (c.d. *shared access*) che riguarda la fornitura dell'accesso alla porzione superiore dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica della rete locale dell'operatore di accesso; la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura di servizi di fonia vocale;
- iv. il servizio di “*unbundling* dati” che consiste nella fornitura dell'accesso alla porzione superiore dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica della rete locale dell'operatore di accesso; in questo caso la porzione inferiore dello spettro non viene utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi di fonia vocale;
- v. il servizio di “*unbundling* virtuale” che consiste nella gestione commerciale temporanea di un cliente finale che continua a rimanere fisicamente attestato alla rete dell'operatore di accesso; il servizio è offerto nel caso in cui l'operatore alternativo formuli una richiesta di accesso disaggregato che non può essere evasa per una temporanea mancanza di risorse fisiche.

97. Come illustrato nel paragrafo 1.2, le condizioni regolamentari per l'accesso alle reti di nuova generazione sono state definite compiutamente con la delibera n. 1/12/CONS, nella quale sono individuati i servizi di accesso all'ingrosso riguardanti la rete in fibra ottica nonché alcuni servizi di accesso all'ingrosso riguardanti la rete in rame, così come riportati nel seguito:

- i. il “servizio di accesso alle infrastrutture di posa” che consiste nella fornitura dell'accesso alle infrastrutture civili (quali cavidotti, pozzetti, camerette, pali, tralicci, ecc.) nelle tratte primaria e secondaria, nonché nelle tratte di accesso alla centrale e di adduzione,⁴¹ al fine di consentire la realizzazione di reti di accesso per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica alla clientela finale;

⁴¹ Così come definita nella delibera n. 1/12/CONS con specifico riferimento alla rete in fibra ottica di Telecom Italia, la tratta di adduzione è quella porzione di infrastruttura di posa (costituita da pozzetti e cunicoli) che ospita i cavi di raccordo tra la rete di distribuzione ottica secondaria ed il punto dove comincia il cablaggio verticale dell'edificio. Più in generale, si può definire la tratta di adduzione come la porzione di infrastruttura di posa che ospita i cavi di raccordo tra il primo pozzetto o cameretta della rete di accesso ubicato/a su suolo pubblico in prossimità dell'edificio ed il punto dove comincia il cablaggio verticale dell'edificio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- ii. il “servizio di accesso alla fibra spenta” che consiste nella fornitura di tratte continue di fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di *backhaul* che originano da o terminano presso la centrale, il punto di demarcazione tra rete ottica primaria e rete ottica secondaria ed il punto di terminazione di edificio. Il servizio include l’uso delle infrastrutture civili correlate per l’accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta e non comprende gli apparati trasmissivi;
 - iii. il “servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra” che consiste nella fornitura, laddove tecnicamente possibile, dell’accesso alla rete in fibra dell’operatore di accesso a livello di centrale locale;
 - iv. il “servizio di accesso *end-to-end*” che consiste nella fornitura congiunta ed unitaria dei servizi di accesso alle infrastrutture fisiche di rete ed alla fibra spenta – a partire dalla centrale locale fino all’utente finale – necessari a garantire all’operatore richiedente il servizio la possibilità di offrire al cliente finale un servizio di connettività a banda ultralarga;
 - v. il “servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale”, già previsto dalla delibera n. 731/09/CONS, che è stato esteso anche al caso in cui l’operatore di accesso realizzi una rete in architettura FTTC, o più in generale *Fiber To The Node* (FTTN),⁴² in cui il punto di concentrazione intermedio sia differente dall’armadio di distribuzione della rete di accesso in rame esistente;⁴³
 - vi. il “servizio di accesso al segmento di terminazione in fibra” che consiste nella fornitura dell’accesso ad un tratto di fibra ottica che origina dal primo punto di concentrazione in prossimità dell’edificio e termina nella borchia ottica all’interno della sede d’utente;
 - vii. il “servizio di accesso al segmento di terminazione in rame” che consiste nella fornitura dell’accesso al tratto della rete in rame che origina dal primo punto di concentrazione in prossimità dell’edificio e termina nella borchia all’interno della sede d’utente. Tale servizio viene fornito agli operatori che intendono realizzare una rete in architettura FTTB ed è previsto nel caso in cui l’operatore di accesso non raggiunga con la rete in fibra un particolare edificio o palazzo.
98. L’operatore che acquista i servizi di accesso condiviso e disaggregato, nonché i servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta, necessita anche del

⁴² Una rete FTTN è una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall’ODF fino ad un nodo intermedio e portanti trasmissivi in rame per rilegare tale nodo e l’utente finale; il nodo intermedio deve essere ubicato non oltre l’ultimo distributore secondario della attuale rete di accesso in rame.

⁴³ Un punto di concentrazione è un punto della rete equipaggiato per l’attestazione di collegamenti fisici e per l’installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizio di co-locazione, al fine di disporre, presso le centrali dell'operatore proprietario della rete locale, di spazi equipaggiati per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi.

99. Il servizio di co-locazione può essere realizzato nelle seguenti modalità:

- i. la “co-locazione fisica” è una tipologia di collocazione che viene realizzata in sale dell'operatore di accesso opportunamente predisposte per l'uso esclusivo degli operatori richiedenti ed eventualmente condivise da più operatori, separate dagli ambienti che contengono gli apparati dell'operatore di accesso;
- ii. la “co-locazione virtuale” fornisce ad un operatore la possibilità di co-locarsi presso sale condivise con l'operatore di accesso e può non prevedere spazi ed accessi dedicati all'operatore richiedente;
- iii. il “*co-mingling*” prevede la possibilità per gli operatori di co-locare propri apparati in spazi riservati all'interno di sale condivise con l'operatore di accesso;
- iv. la co-locazione presso l'armadio di distribuzione ed i punti di concentrazione dell'operatore di accesso, in siti ad essi adiacenti o nelle loro immediate vicinanze, finalizzata alla fornitura dei servizi di *sub-loop unbundling*;
- v. la co-locazione presso un sito nelle immediate vicinanze della centrale locale dell'operatore di accesso finalizzata alla fornitura dei servizi di *full unbundling*.

100. Tra gli altri servizi accessori che possono rendersi necessari all'operatore alternativo al fine di usufruire dei servizi di accesso summenzionati vi sono:

- i. il servizio di “prolungamento dell'accesso in fibra ottica” che consiste nella fornitura e nella manutenzione da parte dell'operatore notificato di un cavo in fibra ottica tra una centrale locale dell'operatore di accesso ed un centro di commutazione e trasmissione di livello gerarchico immediatamente superiore oppure tra una centrale locale ed un'altra centrale locale verso cui esistono portanti e cavidotti diretti, qualora non sia possibile offrire il servizio di prolungamento dell'accesso presso il centro di commutazione e trasmissione di livello gerarchico immediatamente superiore di pertinenza della prima centrale locale;
- ii. il servizio di “canale numerico” che rappresenta un servizio sostitutivo del servizio di accesso disaggregato e viene fornito, su esplicita richiesta dell'operatore, in caso di indisponibilità della coppia in rame o impossibilità di co-locazione presso la centrale locale dell'operatore di accesso. Il servizio consiste nella fornitura di un flusso numerico tra la sede del cliente e la centrale locale dell'operatore di accesso ove è fruibile il servizio di co-locazione, ovvero fino al sito dell'operatore richiedente il servizio posto nelle immediate vicinanze del sito della centrale locale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

101. Ai servizi di accesso fisico locale si aggiungono i servizi di accesso virtuale locale quali il VULA, forniti sulla rete in fibra ottica, le cui condizioni regolamentari sono state definite con la delibera n. 1/12/CONS. Il servizio di accesso disaggregato virtuale (c.d. VULA) consiste nella fornitura dell'accesso virtuale alla rete locale, che comprende la fornitura della capacità trasmissiva dalla sede dell'abbonato alla centrale locale della rete in fibra, per mezzo di un apparato attivo, con interfaccia di consegna *Ethernet*.

102. Il servizio VULA presenta le seguenti caratteristiche: i) l'accesso avviene a livello di centrale locale e non include componenti di *backhaul*; ii) la fornitura dell'accesso è indipendente dal servizio fornito e garantisce sufficiente libertà di scelta della CPE (*Customer Premises Equipment*) fatte salve le esigenze di sicurezza ed integrità della rete ed i necessari requisiti circa l'utilizzo di apparati conformi alla normativa internazionale; iii) il flusso trasmissivo *Ethernet* è consegnato all'operatore alternativo in modalità a capacità dedicata al singolo cliente (*un-contended connection*); iv) il servizio consente un sufficiente controllo da parte dell'operatore alternativo, anche da remoto, della linea di accesso al cliente. Il servizio VULA è disponibile con diversi profili di velocità che dipendono dall'architettura di rete NGA utilizzata per fornire il servizio (FTTC/FTTH).

Servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (mercato n. 3b/2014)

103. Prima di descrivere i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso si ritiene opportuno analizzare brevemente le diverse soluzioni tecnologiche che consentono la fornitura del servizio di accesso a banda larga agli utenti finali da postazione fissa.

104. La rete di accesso a banda larga può essere realizzata utilizzando diverse soluzioni tecnologiche e differenti portanti trasmissivi, descritti in maggiore dettaglio ai punti successivi, quali il doppino in rame (tecnologie xDSL), la fibra ottica, il *cable modem*, la tecnologia satellitare, i circuiti diretti numerici, le tecnologie *wireless* fisse e la tecnologia delle *Power Line Communication* (PLC).

- i. Le tecnologie xDSL consentono la trasmissione di traffico voce, dati e contenuti televisivi ad alta velocità utilizzando il tradizionale doppino telefonico in rame come portante trasmissivo. In Italia, dove la lunghezza media del collegamento in rame è tra le più brevi al mondo, le soluzioni xDSL sono particolarmente diffuse. Le tecnologie xDSL si differenziano tra loro innanzitutto per il fatto di essere o meno tecnologie simmetriche, quindi per le prestazioni che sono in grado di offrire all'utente, in termini di velocità di connessione e di affidabilità del servizio. In particolare, le tecnologie xDSL attualmente sviluppate sono le seguenti: ADSL (*Asymmetric Digital Subscriber Line*); ADSL2 e ADSL2+; HDSL (*High-bitrate Digital Subscriber Line*); SDSL (*Symmetric Digital Subscriber Line*); SHDSL (*Symmetric High-bitrate Digital Subscriber Line*); VDSL (*Very-high-bitrate Digital Subscriber Line*) e VDSL2.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- ii. La tecnologia su cavo coassiale consente la trasmissione di traffico voce, dati e contenuti televisivi ad alta velocità sfruttando come portante trasmissivo le linee di accesso utilizzate per la televisione via cavo.
- iii. La fibra ottica consente di raggiungere velocità di connessione estremamente elevate. Le differenti tipologie di rete di accesso in fibra, come illustrato in maggiore dettaglio al punto 75 lettera ii, si differenziano tra loro essenzialmente in base a i) la modalità di connessione, che può essere di tipo punto-punto o punto-multipunto, ii) la tecnologia utilizzata, Ethernet o GPON, iii) l'ubicazione del punto di terminazione della fibra lato cliente, che può essere presso un armadio stradale, all'interno o in prossimità di un edificio, oppure in casa del cliente.
- iv. La tecnologia satellitare può essere utilizzata per la fornitura di connessioni a banda larga e si basa su due tipologie di connessioni, monodirezionali e bidirezionali, a seconda che si usi come canale di ritorno per la trasmissione in direzione *upstream* la rete telefonica – analogica (PSTN) o digitale (ISDN), tramite una connessione *dial up* – o la rete satellitare.
- v. I circuiti diretti numerici sono collegamenti per la trasmissione dati in grado di fornire agli utenti finali una capacità trasmissiva trasparente, garantita, permanente e dedicata. Il vantaggio derivante dall'utilizzo dei circuiti diretti numerici può essere individuato nel fatto che la banda nominale è sempre a disposizione dell'utente, in maniera simmetrica e non condivisa con altri utenti.
- vi. Le tecnologie *wireless* fisse utilizzano le frequenze radio per la trasmissione a larga banda di traffico voce e dati. Tali tecnologie rappresentano quindi delle alternative alla rete di accesso in rame o in fibra per offrire larga banda nell'ultimo miglio, proponendosi come possibile soluzione al problema del *digital divide* in virtù degli evidenti risparmi nei costi di installazione e di manutenzione della rete di accesso e dei tempi ridotti di *deployment* del servizio sul territorio. In particolare la tecnologia WiMax (*Worldwide Interoperability for Microwave Access*), basata sul gruppo di standard IEEE 802.16, si candida ad essere la soluzione più idonea alla realizzazione del WLL, grazie soprattutto all'impiego di porzioni dello spettro radio licenziate, che garantiscono livelli di interferenza radio molto ridotti. In Italia, la banda su cui operano i sistemi WiMax è la banda licenziata 3.4–3.6 GHz ed i relativi diritti d'uso sono stati assegnati e rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – tramite una procedura di asta competitiva nel corso del 2008, le cui regole sono state definite dall'Autorità con la delibera n. 209/07/CONS.
- vii. Le *Powerline Communication* (PLC) rappresentano una delle tecnologie di trasmissione dati in banda larga da postazione fissa. Esse utilizzano, quale infrastruttura di accesso, la rete di distribuzione dell'energia elettrica, offrendo agli utenti la possibilità di trasmettere dati ed accedere ad Internet utilizzando una comune presa di corrente elettrica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

105. Per garantire all'utente finale l'accesso a banda larga da postazione fissa è necessario quindi disporre di un canale di trasmissione in grado di trasferire dati in entrambe le direzioni a velocità adeguate al servizio richiesto. Pertanto, gli operatori che offrono tali servizi agli utenti finali e non dispongono di una infrastruttura di accesso a banda larga devono acquistare all'ingrosso i canali di trasmissione, che collegano i propri punti di presenza con le postazioni degli utenti finali.

106. In linea teorica tali operatori potrebbero acquistare accessi a larga banda all'ingrosso basati su tutte le tecnologie di accesso descritte al punto 104. Si noti, tuttavia, che in Italia le tecnologie su cavo coassiale e le PLC non sono sviluppate. In particolare, come evidenziato nella tabella seguente, le tecnologie utilizzate nelle reti di accesso per la fornitura di servizi a banda larga da postazione fissa sono prevalentemente quelle xDSL.⁴⁴ Tuttavia, mentre nel passato queste ultime rappresentavano più del 97% del numero totale di accessi a banda larga, alla fine del 2014, grazie alla diffusione dei servizi di connettività in fibra ottica (FTTC/FTTH) e su rete *wireless*, tale percentuale si è ridotta a poco più del 90%.

Tabella 2 – Distribuzione del numero di accessi a banda larga attivi per trasmissione dati in postazione fissa per tecnologia

ANNO	XDSL	FTTH/FTTC	WIRELESS	SATELLITE e altro
2008	97,40%	2,45%	0,06%	0,07%
2014	90,62%	5,40%	3,90%	0,08%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

107. In particolare, si fa presente che attualmente in Italia il servizio all'ingrosso di flusso numerico in tecnologia xDSL su rete in rame – servizio *bitstream* in tecnologia xDSL – rappresenta la principale tipologia di accesso a banda larga venduta nel mercato all'ingrosso. Sebbene nel corso degli ultimi anni alcuni operatori alternativi, quali BT Italia, Tiscali e Fastweb, abbiano iniziato ad offrire su rete in rame servizi di accesso virtuale all'ingrosso, tale servizio è tuttora venduto principalmente dall'operatore Telecom Italia, sia su rete ATM sia su rete Ethernet, ed è regolamentato dalla delibera n. 731/09/CONS e successive delibere di implementazione.⁴⁵

⁴⁴ La maggiore diffusione delle tecnologie xDSL rispetto alle altre dipende fondamentalmente dall'evoluzione del contesto di mercato italiano. Infatti, l'ubiquità e la qualità della rete di distribuzione in rame, nonché l'assenza di infrastrutture alternative ad essa, quali quelle della televisione via cavo, hanno facilmente decretato il successo delle tecnologie xDSL rispetto alle altre.

⁴⁵ Si noti che il servizio *bitstream* può essere fornito anche su linea non attiva, o su linea sulla quale il servizio telefonico su tecnologia PSTN è stato cessato dall'utente finale in seguito all'attivazione del servizio *bitstream*. In tal caso il servizio viene definito *naked bitstream*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

108. Da un punto di vista tecnico, i servizi *bitstream* su rete ATM si configurano come servizi di trasporto dati a pacchetto ad alta velocità e si basano sull'integrazione delle tecnologie trasmissive xDSL ed SDH lato cliente finale, con consegna all'operatore a livello ATM. I servizi *bitstream* su rete Ethernet si configurano come servizi di trasporto dati su tecnologia Ethernet e si basano sull'integrazione delle tecnologie trasmissive asimmetriche (ADSL) e simmetriche (SHDSL) lato cliente finale, con consegna all'operatore a livello Ethernet.

109. Solo di recente, si sta assistendo alla diffusione dei servizi *bitstream* su rete NGA forniti da Telecom Italia, a cui dovrebbero affiancarsi i servizi all'ingrosso offerti da altri operatori infrastrutturati, quali Fastweb, attraverso reti NGA alternative a quelle dell'*incumbent*.⁴⁶ I servizi *bitstream* su rete NGA sono forniti da Telecom Italia su rete in fibra ottica con connessione a livello 2 (*Ethernet*) e, come per l'analogo servizio offerto su rete in rame, includono sia componenti della rete di accesso (servizio VULA), sia componenti della rete di trasporto (*backhaul*) Ethernet fino al nodo di consegna.

110. Indipendentemente dalla tecnologia impiegata (ATM o Ethernet) e dal mezzo trasmissivo (rame o fibra), per i servizi *bitstream* sono previsti i seguenti livelli di interconnessione alla rete dell'operatore di accesso:

- i. interconnessione a livello di centrale locale: il servizio non include componenti della rete di *backhaul*;⁴⁷
- ii. interconnessione al nodo *parent*: il servizio include sia componenti della rete di accesso sia componenti della rete di *backhaul* fino al nodo di consegna (nodo *parent*);
- iii. interconnessione al nodo *distant*: il servizio include sia componenti della rete di accesso sia componenti della rete di *backhaul* fino al nodo di consegna (nodo *distant*);
- iv. interconnessione al nodo remoto a livello IP.

2.4. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta

111. Nel mercato n. 3a, i soggetti attivi dal lato dell'offerta sono gli operatori che dispongono di una rete di accesso e che forniscono ad altri operatori il servizio di accesso locale alla propria rete. Dal lato della domanda vi sono, quindi, gli operatori che, non

⁴⁶ Nel mese di marzo 2015 erano attive circa 33.000 linee VULA, vendute nel mercato all'ingrosso da Telecom Italia.

⁴⁷ Si precisa che i servizi di accesso *bitstream* con interconnessione agli apparati di moltiplicazione, come previsto dalla delibera n. 731/09/CONS, sono forniti su rete in rame da Telecom Italia limitatamente ai siti non aperti ai servizi di accesso disaggregato e comunque per le tutte linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali ultimi servizi. I servizi VULA su rete NGA sono invece offerti in tutte le centrali dove Telecom Italia ha attivato una rete in fibra ottica (FTTC o FTTH).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

disponendo di una propria rete locale, acquistano all'ingrosso il servizio di accesso locale alla rete di un altro operatore al fine di:

- i. vendere ai clienti finali il servizio di accesso alla rete in postazione fissa che consente a questi ultimi di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati, nonché di accedere ai servizi di trasmissione dati a banda larga;
- ii. vendere ad operatori terzi il servizio di accesso centrale alla rete (operando quindi nel mercato n. 3b).

112. Nel mercato n. 3b, i soggetti attivi dal lato dell'offerta sono gli operatori che dispongono di un'infrastruttura di rete di accesso, di proprietà o acquistata all'ingrosso da altri operatori (attraverso l'acquisto, nel mercato n. 3a, del servizio di accesso locale alla rete in postazione fissa), e che forniscono il servizio di accesso centrale ad altri operatori. Dal lato della domanda di mercato, vi sono gli operatori che, non disponendo di infrastrutture proprie, acquistano all'ingrosso il servizio di accesso centrale alla rete altrui (per l'indisponibilità dei servizi di *unbundling* o perché non intendono sostenere gli investimenti necessari ad usufruire di tali servizi) al fine di vendere il servizio di accesso a banda larga nel mercato al dettaglio. Inoltre, mediante l'utilizzo della tecnologia VoIP, gli operatori che acquistano il servizio di cui al mercato n. 3b, possono vendere nel mercato al dettaglio anche servizi di accesso per effettuare e ricevere chiamate telefoniche.

113. Infine, nel mercato n. 1/2007, i soggetti attivi dal lato dell'offerta sono gli operatori che dispongono di una rete di accesso, di proprietà o acquistata da altri operatori (ricorrendo al servizio di accesso locale o centrale all'ingrosso in postazione fissa) e che forniscono ai clienti finali l'accesso ai servizi vocali ed ai servizi correlati. Pertanto – come illustrato al punto 71 e seguenti – i soggetti attivi dal lato dell'offerta nel mercato n. 1/2007 possono contribuire alla domanda del mercato n. 3a o del mercato n. 3b. Dal lato della domanda di mercato, vi sono i clienti finali (residenziali e non residenziali) che necessitano di un accesso alla rete di comunicazione elettronica al fine di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati.

2.5. Definizione dei mercati al dettaglio del prodotto

114. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione, il punto di partenza per la definizione dei mercati rilevanti è la definizione dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta. Una volta definiti i mercati al dettaglio, che riguardano la domanda e l'offerta per i clienti finali, è possibile definire i mercati all'ingrosso rilevanti, cioè i mercati che riguardano l'offerta di prodotti/servizi ad operatori interessati a vendere i propri servizi ai clienti finali.

115. Tenuto conto dei mercati oggetto della presente analisi, il primo passo consiste dunque nella definizione del mercato dell'accesso alla rete telefonica in postazione fissa per effettuare e/o ricevere chiamate vocali e servizi correlati, ossia il mercato n. 1 della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

precedente Raccomandazione (accesso al dettaglio per servizi voce) e del mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio per effettuare la trasmissione di dati ad alta velocità (accesso al dettaglio per servizi dati).

116. Si noti che il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio non è incluso nella lista dei mercati individuati dalla Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex ante* e non è attualmente sottoposto a regolamentazione. Pertanto, in linea con le precedenti analisi dell'Autorità,⁴⁸ di tale mercato sono analizzati esclusivamente quegli elementi caratterizzanti il servizio offerto alla clientela finale che sono suscettibili di influenzare la definizione dei corrispondenti mercati all'ingrosso (mercati n.3a e n. 3b).

2.5.1. Mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercato n. 1/2007)

117. Al fine di definire il mercato dei servizi di accesso al dettaglio per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati, nonché per definire i corrispondenti mercati all'ingrosso (mercati n. 3a e n. 3b), l'Autorità ha svolto le seguenti analisi di sostituibilità:

- a) sostituibilità tra servizi di accesso alla rete telefonica in postazione fissa e servizi di accesso alla rete mobile per la fornitura di servizi di fonia;
- b) sostituibilità tra servizi di accesso analogico e servizi di accesso digitale;
- c) sostituibilità tra servizi di accesso alla rete telefonica in postazione fissa su rete tradizionale (a banda stretta) e servizi di accesso su altre tecnologie di rete (a banda larga);
- d) sostituibilità tra servizi di accesso venduti singolarmente (*stand alone*) e servizi di accesso venduti congiuntamente ad altri servizi di comunicazione elettronica (*bundle*);
- e) sostituibilità tra servizi di accesso alla rete telefonica in postazione fissa destinati alla clientela residenziale e servizi di accesso destinati alla clientela non residenziale.

118. Alla luce delle analisi di sostituibilità svolte (per il dettaglio si rimanda al paragrafo 2.5.1 dell'allegato B della delibera n. 238/13/CONS, punti 68 – 102) ed in continuità con quanto riscontrato nell'ambito della precedente analisi di mercato di cui alla delibera n. 314/09/CONS, l'Autorità ha individuato i seguenti mercati rilevanti per i servizi di accesso alla rete telefonica pubblica fissa per effettuare e ricevere chiamate vocali e servizi correlati:

⁴⁸ Cfr. delibera n. 34/06/CONS (primo ciclo di analisi di mercato) e n. 314/09/CONS (secondo ciclo di analisi di mercato).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- mercato n. 1a. il mercato dell'offerta e della domanda dei servizi di accesso alla rete telefonica fissa per effettuare e ricevere chiamate e servizi correlati (anche in tecnologia VoIP in decade zero e di tipo *managed*), per clienti residenziali;
- mercato n. 1b. il mercato dell'offerta e della domanda dei servizi di accesso alla rete telefonica fissa per effettuare e ricevere chiamate e servizi correlati (anche in tecnologia VoIP in decade zero e di tipo *managed*) per clienti non residenziali.

I suddetti mercati comprendono i servizi di accesso alla rete fissa forniti attraverso l'utilizzo del rame (con tecnologia POTS, ISDN, xDSL), della fibra ottica e delle tecnologie *wireless* fisse (WLL).

2.5.2. Mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio

119. L'Autorità ha ritenuto opportuno riesaminare gli elementi di differenziazione del servizio di accesso a banda larga al dettaglio già analizzati nella precedente analisi di mercato,⁴⁹ al fine di verificare se sono intervenuti cambiamenti significativi, sia dal lato dell'offerta che della domanda, che possono influenzare la definizione dei corrispondenti mercati all'ingrosso: mercato n. 3a e mercato n. 3b.

120. In proposito, i servizi di accesso a banda larga al dettaglio possono essere forniti attraverso diverse modalità che, sostanzialmente, si differenziano in base alla rete di accesso, al tipo di connettività ed alla configurazione tecnica. Con riferimento alla rete di accesso, si distinguono servizi di accesso a banda larga da rete fissa e servizi di accesso a banda larga da rete mobile e, nell'ambito dei servizi di accesso a banda larga da rete fissa, si distinguono – a seconda del portante trasmissivo e della soluzione tecnologica utilizzata – servizi forniti su rete in rame (grazie all'adozione delle tecnologie xDSL), su rete in fibra ottica (anche mista rame-fibra con tecnica FTTC/FTTB), su reti *wireless* fisse o su reti satellitari. Per quanto riguarda il tipo di connettività, a seconda della velocità di connessione offerta all'utente finale, i servizi di accesso a banda larga si distinguono dai servizi di accesso a banda stretta e, con lo sviluppo delle reti di accesso di nuova generazione, dai servizi di accesso a banda ultra larga. Infine, la connessione può essere simmetrica o asimmetrica.

121. Considerati i suddetti elementi di differenziazione del servizio di accesso a banda larga al dettaglio, sono state analizzate le condizioni di sostituibilità tra i seguenti servizi, in quanto suscettibili di influenzare la definizione dei corrispondenti mercati all'ingrosso:

- a. servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga da rete fissa e servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga da rete mobile;
- b. servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga e servizi di accesso per la trasmissione dati a banda stretta;

⁴⁹ Cfr. delibera n. 314/09/CONS, paragrafi 85-93.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

c. servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga forniti attraverso le diverse tecnologie disponibili sul mercato e, in particolare, tra i servizi di accesso a banda larga di tipo simmetrico e quelli di tipo asimmetrico.

122. Alla luce delle analisi svolte (per il dettaglio si rimanda al paragrafo 2.5.2 dell'allegato B della delibera n. 238/13/CONS, punti 103 – 130), l'Autorità ha individuato un unico mercato rilevante dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio comprendente tutte le tecnologie di accesso disponibili sul mercato – sia di tipo asimmetrico sia di tipo simmetrico – ad esclusione delle tecnologie satellitari. Rientrano, quindi, nel mercato rilevante i servizi di accesso alla rete fissa forniti attraverso le tecnologie in rame (xDSL incluso VDSL/VDSLplus/GFAST nel caso di architetture FTTC), fibra ottica e *wireless* fisse (WLL).

Domanda D1 della delibera n. 238/13/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati del prodotto/servizio al dettaglio?

Le valutazioni dell'Autorità alla luce degli esiti della consultazione pubblica nazionale riportati nell'Allegato A alla presente delibera

123. Quasi tutti i soggetti rispondenti alla consultazione pubblica concordano sostanzialmente con la proposta dell'Autorità sulla definizione dei mercati al dettaglio (per il dettaglio si rimanda al capitolo 1 dell'allegato A del presente provvedimento).

124. In merito alle obiezioni sollevate da Telecom Italia sul tema della sostituibilità tra i servizi di accesso da rete fissa e quelli da rete mobile (sintetizzate ai punti 2 e 7 dell'allegato A del presente provvedimento), l'Autorità osserva quanto segue.

125. Con riferimento ai servizi di accesso che consentono di effettuare e ricevere chiamate e servizi correlati, l'Autorità sostiene che i servizi di accesso da rete fissa e quelli da rete mobile sono ancora complementari piuttosto che sostituti considerati i seguenti fattori: *i)* la percentuale di famiglie *mobile only* (43%) e la percentuale di famiglie che possiedono un accesso da rete fissa (55%), *ii)* le direttrici prevalenti del traffico originato da rete fissa e di quello originato da rete mobile e *iii)* le differenze nella qualità del servizio.

126. Per quanto concerne i servizi di accesso a banda larga al dettaglio, l'Autorità sostiene che *i)* l'andamento parallelo del numero degli accessi di tipo fisso e di tipo mobile, *ii)* le differenze nelle caratteristiche tecniche in termini di velocità e qualità della connessione, *iii)* le differenze nelle modalità di fruizione del servizio, nonché *iv)* le differenze commerciali e tariffarie delle offerte dei servizi di connettività su rete fissa e su rete mobile, rendono non sostituibili i servizi di accesso a banda larga da rete fissa e quelli da rete mobile.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

127. Per il dettaglio delle argomentazioni a supporto dell'assenza di sostituibilità tra i servizi di accesso da rete fissa e quelli da rete mobile, nonché per le valutazioni puntuali relative alle altre osservazioni degli operatori, si rimanda a quanto riportato nel capitolo 1 dell'allegato A al presente provvedimento.

128. Pertanto, l'Autorità conferma la definizione dei mercati al dettaglio di cui ai punti 102 e 131 dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS.

2.6. Definizione dei mercati all'ingrosso del prodotto

129. Gli operatori che intendono fornire i servizi al dettaglio di accesso alla rete fissa – sia per effettuare/ricevere chiamate vocali ed accedere ai servizi correlati sia per effettuare trasmissioni dati a banda larga – e che non dispongono di proprie infrastrutture di accesso possono acquistare all'ingrosso gli *input* necessari, come già descritto al punto 71.

130. La proposta di provvedimento sottoposta a consultazione pubblica con la delibera n. 238/13/CONS ha identificato i mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso in linea con le indicazioni della precedente Raccomandazione 2007/879/CE, allora in vigore. In particolare, l'Autorità ha, in primo luogo, verificato le condizioni di sostituibilità esistenti tra i servizi di accesso fisico all'ingrosso e quelli di accesso virtuale ed ha concluso che le due tipologie di servizi di accesso all'ingrosso costituiscono due diversi mercati rilevanti: mercato dell'accesso all'ingrosso alle infrastrutture di rete e mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso. Per il dettaglio dell'analisi svolta si rimanda ai punti 135-145 dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS. Inoltre, al fine di definire i confini merceologici di ciascuno dei due suddetti mercati, si sono analizzate – per ciascuno delle due tipologie di servizi all'ingrosso – le condizioni di sostituibilità esistenti tra il servizio di accesso fornito su rete in rame e gli analoghi servizi di accesso all'ingrosso forniti mediante l'utilizzo di altre tecnologie (fibra ottica e WLL), nonché le condizioni di sostituibilità esistenti tra le diverse soluzioni tecniche di accesso (esempio *full unbundling*, *sub-loop unbundling* e *shared access* su rete in rame e *unbundling*, *end-to-end* e fibra spenta su rete in fibra). Per il dettaglio dell'analisi svolta si rimanda ai punti 146-162 dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS. In virtù della suddetta analisi, con la delibera n. 238/13/CONS l'Autorità ha quindi individuato i seguenti mercati dei servizi all'ingrosso di accesso alla rete in postazione fissa:

- a. il mercato rilevante della domanda e dell'offerta dei servizi all'ingrosso di accesso fisico alle infrastrutture di rete in postazione fissa forniti mediante l'utilizzo delle tecnologie su rame, su fibra ottica e WLL, corrispondente al mercato n. 4 della precedente Raccomandazione;
- b. il mercato rilevante della domanda e dell'offerta dei servizi di accesso (virtuale) a banda larga all'ingrosso forniti mediante l'utilizzo delle tecnologie su rame (xDSL),



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

su fibra ottica e WLL, corrispondente al mercato n. 5 della precedente Raccomandazione.

131. Successivamente, con l'adozione della Raccomandazione 2014/710/UE, come illustrato al paragrafo 2.2, la Commissione ha ridefinito il perimetro merceologico dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso, superando la tradizionale divisione tra servizi di accesso fisico e virtuale e definendo i mercati rilevanti sulla base di alcune caratteristiche dei servizi, quali: *i*) il livello di rete a cui viene fornito l'accesso; *ii*) il livello di qualità del servizio (ad esempio, in termini di garanzie di banda); *iii*) il grado di controllo della linea. I mercati dei servizi di accesso all'ingrosso individuati dalla Raccomandazione, corrispondenti ai precedenti mercati n. 4/2007 e n. 5/2007, sono:

- a. il mercato n. 3a/2014, dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (*wholesale local access provided at a fixed location – WLA*);
- b. il mercato n. 3b/2014, dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (*wholesale central access provided at a fixed location for mass market products – WCA*).

132. Inoltre, la Commissione ha richiesto alle ANR di adeguare, per le future notifiche delle analisi di mercato, la numerazione ed il titolo dei mercati a quanto riportato nell'allegato alla Raccomandazione 2014/710/UE, con esclusione delle notifiche che riguardano i mercati non ritenuti più suscettibili di regolamentazione *ex ante*, inclusi nelle precedenti Raccomandazioni del 2003 e del 2007.

133. Alla luce delle indicazioni della Raccomandazione 2014/710/UE, l'Autorità è tenuta a fornire adeguate motivazioni, sulla base delle specificità nazionali, in merito alle eventuali difformità delle definizioni dei mercati rilevanti da quelle fornite nella suddetta Raccomandazione. Pertanto con la delibera n. 42/15/CONS l'Autorità ha integrato la propria analisi svolta per definire i mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso, riportata nell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS, al fine di tener conto delle indicazioni della Raccomandazione.

134. In particolare – poiché, come descritto al paragrafo 2.2, il mercato n. 3a/2014 prevede l'ampliamento dei confini merceologici del mercato n. 4/2007 con l'eventuale inclusione dei servizi virtuali (appartenenti al precedente mercato n. 5/2007) con caratteristiche confrontabili a quelle dei servizi di accesso fisico – si è svolta l'analisi di sostituibilità tra i servizi di accesso fisico all'ingrosso ed il servizio di accesso disaggregato virtuale (VULA), in quanto il servizio VULA è tra i servizi di accesso virtuale che maggiormente rispecchia le caratteristiche individuate dalla Commissione per l'eventuale inclusione dello stesso nel mercato 3a. Dall'analisi è emerso che, nel contesto italiano, il servizio VULA è ancora in una fase iniziale di adozione, con garanzie inerenti agli SLA non ancora confrontabili con quelle offerte dal servizio di *unbundling* e, tra l'altro, con bassa copertura del territorio, comunque non confrontabile con la copertura delle centrali aperte al servizio di *unbundling* e con quelle potenzialmente apribili.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'analisi ha dunque evidenziato che i servizi VULA ed i servizi di accesso fisico all'ingrosso presentano caratteristiche differenti, in termini di garanzie e di copertura, e non sono, almeno in questo ciclo regolatorio, sostituibili, indipendentemente dal prezzo. Si rimanda per il dettaglio dell'analisi svolta ai punti 24-33 dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS.

135. Inoltre, la Raccomandazione prevede che alcuni dei tradizionali servizi di accesso *wholesale bitstream* (servizi a banda larga all'ingrosso), offerti su rete in rame o su reti ibride, possono essere ritenuti sostituibili ai servizi di linee affittate (ovvero i segmenti *terminating*) – e quindi rientrare nella definizione del nuovo mercato n. 4/2014 – purché garantiscano le seguenti caratteristiche: i) disponibilità ed alta qualità del servizio in tutte le circostanze in termini di SLA, supporto al cliente 24 ore su 24 e sette giorni su sette, ridotti tempi di riparazione dei guasti; ii) velocità di connessione in *upload* appropriate per le esigenze della clientela *business* e un basso *contention rate*; iii) la possibilità di accedere al servizio da punti della rete disposti in modo da tener conto della densità e della distribuzione geografica della clientela *business*. Pertanto, al fine di definire i confini merceologici dei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso, alla luce delle indicazioni della Raccomandazione, l'Autorità ha analizzato anche le condizioni di sostituibilità tra tali servizi a banda larga all'ingrosso ed i servizi di linee affittate. L'analisi svolta ha evidenziato che i servizi a banda larga all'ingrosso (*bitstream*) ed i segmenti terminali di linee affittate non sono sostituibili in considerazione delle tuttora riscontrabili differenze tecniche, economiche e di disponibilità sul territorio (copertura) delle due tipologie di servizi e che, dunque, le due tipologie di servizi all'ingrosso appartengono a due diversi mercati rilevanti. In particolare, si è rilevato che i servizi di linee affittate sono utilizzati dagli operatori per fornire servizi ad utenti finali prevalentemente appartenenti alla categoria *business*, i quali richiedono prestazioni in termini di banda e di qualità del servizio superiori, con un grado di contendibilità della banda nullo. Si è sottolineato che, in linea di principio i recenti servizi *bitstream* NGA, in quanto includono anche configurazioni a banda dedicata con differenziazione del parametro COS (*Class Of Service*), potrebbero offrire prestazioni confrontabili a quelle offerte dai servizi *terminating* ma, essendo ancora in una fase iniziale di adozione, non si ritiene vi siano elementi sufficienti per valutarne la piena sostituibilità con tali servizi sia in termini di qualità che di copertura (la stessa rete di *backhaul ethernet*, che funge da rete di raccolta del traffico per tali servizi, non ha ancora una copertura soddisfacente del territorio). In aggiunta, si è evidenziato che i servizi *bitstream* NGA non offrono, al momento, tutti i profili di banda garantiti dai servizi *terminating* e che, per banda confrontabile, i *Service Level Agreement* (SLA) per la fornitura e per il ripristino del servizio sono significativamente diversi per le due tipologie di servizi. Si è sottolineato altresì la circostanza che le reti NGA, almeno durante l'arco temporale di questa analisi, si concentreranno nelle zone a più elevata redditività e, quindi, i servizi NGA saranno disponibili solo in una porzione limitata del territorio nazionale, mentre i servizi *terminating* sono disponibili anche nelle zone a *digital divide*. Si rimanda per il dettaglio dell'analisi svolta ai punti 34-38 dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS e allo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

schema di decisione notificato alla Commissione europea sull'analisi del mercato dei servizi di accesso all'ingrosso di alta qualità (c.d. linee affittate).

136. Pertanto, con la delibera n. 42/15/CONS, di integrazione della consultazione pubblica nazionale, l'Autorità ha confermato le conclusioni circa il perimetro merceologico dei mercati *ex* 4 e 5 sottoposte precedentemente a consultazione con la delibera n. 238/13/CONS, individuando i seguenti mercati rilevanti all'ingrosso:

- a. Mercato n. 3a - mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa corrispondente al precedente mercato n. 4 individuato dalla delibera n. 238/13/CONS al punto 163 lettera b dell'allegato B e caratterizzato dalla domanda e dall'offerta dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa forniti mediante l'utilizzo di portanti fisici in rame, in fibra ottica e WLL.
- b. Mercato 3b - mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo corrispondente al precedente mercato n. 5 individuato dalla delibera n. 238/13/CONS al punto 163 *lettera a* dell'allegato B caratterizzato dalla domanda e dall'offerta dei servizi di accesso centrale a banda larga all'ingrosso forniti mediante l'utilizzo delle tecnologie trasmissive su rame xDSL, su fibra ottica e WLL.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Domanda D2 della delibera n. 238/13/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati del prodotto/servizio all'ingrosso?

Domanda 1.1 della delibera n. 42/15/CONS: Si condivide l'analisi di sostituibilità svolta tra i servizi di accesso fisico all'ingrosso e i servizi VULA?

Domanda 1.2 della delibera n. 42/15/CONS: Si condivide l'analisi di sostituibilità svolta tra i servizi a banda larga all'ingrosso e i servizi di linee affittate?

Domanda 1.3 della delibera n. 42/15/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità circa la definizione dei confini merceologici dei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, alla luce delle indicazioni della nuova Raccomandazione?

Domanda 1.4 della delibera n. 42/15/CONS: Si ritiene opportuno introdurre definizioni e classificazioni di servizi e prodotti forniti nel mercato dell'accesso locale e centrale all'ingrosso basati sulla qualità e sulle prestazioni e maggiormente corrispondenti alla catena impiantistica sottostante ai servizi/prodotti venduti nel mercato al dettaglio?

Domanda 1.5 della delibera n. 42/15/CONS: Si ritiene che le migliori prestazioni qualitative richieste dalla domanda (residenziale e/o affari) nel mercato al dettaglio giustifichino nei prossimi tre anni la migrazione dalle soluzioni di accesso in rame verso le nuove soluzioni impiantistiche fibra?

Le valutazioni dell'Autorità alla luce degli esiti della consultazione pubblica nazionale riportati negli Allegati A e B alla presente delibera

137. Le valutazioni dell'Autorità di risposta alle specifiche osservazioni formulate dagli operatori sono riportate negli allegati A (capitolo 2) e B (capitolo 1, domande 1.1-1.3) alla presente delibera. Di seguito si illustrano le principali conclusioni sul tema della definizione dei mercati all'ingrosso a cui giunge l'Autorità a valle della consultazione pubblica.

138. Con riferimento alla sostituibilità fisso-mobile, non si condivide quanto sostenuto da Telecom Italia in merito alla pressione competitiva derivante dalla crescente diffusione della tecnologia LTE. Al riguardo, come evidenziato nel capitolo 1 dell'allegato A al presente provvedimento, si ritiene che la diffusione di offerte di servizi di accesso 4G alla larga banda mobile in Italia – ad oggi e nell'orizzonte temporale della presente analisi – non sia tale da condizionare i risultati dell'analisi di sostituibilità fisso-mobile svolta dall'Autorità. Tuttavia, l'Autorità valuterà se avviare, dopo la conclusione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'analisi di mercato, un'attività di monitoraggio al fine di esaminare gli effetti concorrenziali derivanti dalla futura espansione della tecnologia LTE.

139.L'Autorità fa presente che gli elementi di novità intervenuti a partire dal secondo semestre 2013 ed evidenziati da Telecom Italia sono stati tenuti in considerazione nell'analisi di mercato. Si osserva, infatti, che già nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica è stata svolta un'analisi prospettica dei mercati in esame e, quindi, nella fase di definizione dei mercati rilevanti, nell'analisi del grado di concorrenzialità, nonché nello sviluppo dei modelli BU-LRIC sono stati considerati, ad esempio, l'evoluzione della concorrenza infrastrutturale sulle reti *ultra broadband* determinata anche dallo sviluppo del servizio di *sub loop unbundling* e l'evoluzione dei piani di investimento degli operatori alternativi. Successivamente alla consultazione pubblica nazionale, nel tener conto delle osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione – come integrate dai contributi resi ai sensi delle delibere n. 65/14/CONS e n. 42/15/CONS – l'Autorità ha utilizzato informazioni aggiornate.

140.Con riferimento alla proposta di un operatore di definire mercati dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso differenziati per tipologia di clientela finale servita, ossia affari o residenziale, l'Autorità non ritiene che sussistano le condizioni per individuare due mercati rilevanti separati. Al riguardo, si osserva che un operatore che fornisce il servizio a banda larga *retail*, acquistando servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, utilizza *input* tecnici sostanzialmente analoghi sia che si rivolga ad una clientela affari sia che si rivolga ad una clientela residenziale. Si ritiene che ciò che differenzia, tuttora, l'offerta rivolta alle due tipologie di clientela siano le condizioni contrattuali nella vendita dei servizi di accesso ed i processi di fornitura del servizio che prevedono diversi livelli di qualità e di assistenza. Per tali motivi l'Autorità, pur non ravvisando condizioni dal lato della domanda e dell'offerta tali da giustificare una differenziazione del mercato dei servizi di accesso virtuale all'ingrosso per tipologia di clientela finale servita, ha confermato l'obbligo in capo a Telecom Italia di predisporre specifiche condizioni contrattuali (ad esempio, i cosiddetti *SLA premium*) tali da consentire ad un operatore che si rivolge ad una clientela di tipo *business* di differenziare il servizio offerto per tipologia di clientela.

141.Per quanto concerne l'analisi di sostituibilità tra i servizi di accesso fisico all'ingrosso ed i servizi VULA, si conferma quanto proposto in consultazione pubblica, ossia l'assenza di una relazione di sostituibilità tra il servizio VULA ed il servizio ULL e, quindi, l'inclusione del servizio VULA nel mercato n. 3b.

142.L'Autorità considera opportuno non accogliere, per il momento, la richiesta di inserire il VULA nel mercato n. 3a, poiché tale servizio – essendo ancora nella fase iniziale di adozione – non presenta attualmente, e con elevata probabilità fino al termine del presente ciclo regolamentare, tutte le caratteristiche previste dalla Raccomandazione per la sua sostituibilità con i servizi di accesso locale in postazione fissa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

143. Al riguardo, si rammenta che la Raccomandazione⁵⁰ prevede l'inclusione dei servizi di accesso non fisici o virtuali nel mercato dei servizi di accesso locale quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: il servizio i) è fornito a livello locale, ossia ad un livello più vicino all'utente finale rispetto ai livelli regionali e nazionale a cui vengono forniti tradizionalmente i servizi *bitstream*; ii) assicuri capacità dedicata e banda garantita in modo da soddisfare le necessità dei richiedenti l'accesso; iii) consenta un controllo sufficiente della rete trasmissiva e la differenziazione dei prodotti finali.

144. L'Autorità evidenzia che solo le prime due condizioni possono considerarsi al momento soddisfatte. Infatti – sebbene il servizio VULA possa essere potenzialmente considerato un sostituto dei servizi di accesso locale del mercato n. 3a in quanto fornito a livello di centrale locale – come anche sottolineato da alcuni partecipanti alla consultazione pubblica, nella realtà italiana i servizi di accesso locale di tipo fisico offrono, allo stato e prevedibilmente fino al termine del presente ciclo regolamentare, all'operatore alternativo una maggiore flessibilità nella caratterizzazione del servizio, in termini di innovazione, copertura geografica e scelte tecnologiche, rispetto a quella che può essere garantita dai servizi attivi come il VULA. A titolo esemplificativo mediante l'uso del servizio SLU è possibile utilizzare l'intera gamma delle velocità di accesso ottenibili (ad oggi, senza *vectoring*, fino a 80 Mbps) dal *cabinet* di Telecom Italia, mentre il VULA è disponibile, ad oggi, solo per i profili a 30 e 50 Mbps. Parimenti l'accesso alla fibra spenta in rete primaria e secondaria consente la realizzazione di linee di accesso in fibra ottica con flessibilità di configurazione superiore al VULA-FTTH, ad oggi limitato ai profili 100/10 Mbps, 40/40 Mbps, 100/100 Mbps. Solo al termine dell'attuale ciclo regolamentare, quando il servizio VULA sarà presumibilmente utilizzato in maniera significativa da diversi operatori, tale servizio potrà presentare quelle caratteristiche di flessibilità, anche a livello di profili di banda di accesso, che lo rendono sostituibile ad un servizio di accesso fisico.

145. Inoltre, si rammenta nuovamente che, nel contesto italiano, il servizio VULA raggiunge una bassa copertura del territorio, non confrontabile con la copertura delle centrali aperte all'ULL e, quindi, allo SLU e con quelle potenzialmente apribili a tale servizio. Infatti la disponibilità del VULA richiede che l'*incumbent* abbia realizzato una rete FTTC o GPON, la cui attuale copertura (35% circa delle linee attive) è inferiore a quella dell'ULL.

146. Infine, si ritiene che le prestazioni in termini di attivazione e ripristino allo stato ottenibili, sul campo, del servizio VULA, non siano ancora confrontabili con quelle dell'ULL.

⁵⁰ Cfr. *Explanatory Note* alla Raccomandazione, pagine 41 e 42.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

147. In virtù di tali considerazioni, almeno per il presente ciclo di analisi di mercato, si include il servizio VULA nell'ambito del mercato n. 3b. L'Autorità si riserva di rivedere la propria posizione nella successiva analisi di mercato, quando il servizio VULA sarà in una fase più avanzata di sviluppo, in termini di diffusione sul territorio e di caratteristiche tecniche e qualità del servizio.

148. Inoltre, con riferimento all'analisi di sostituibilità svolta tra i servizi a banda larga all'ingrosso ed i segmenti terminali di linee affittate, alla luce dei contributi alla consultazione pubblica ricevuti, ed in linea con la posizione espressa dall'Autorità nell'analisi del mercato n. 4 della Raccomandazione (mercato dei servizi di accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa), si ribadisce quanto previsto nello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 42/15/CONS e, dunque, la non inclusione di alcun servizio a banda larga all'ingrosso (*bitstream* e VULA) nell'ambito del mercato n. 4 della Raccomandazione, in quanto al momento nessun servizio a banda larga all'ingrosso offre caratteristiche qualitative e di copertura del territorio analoghe a quelle offerte dai servizi *terminating*.

149. In particolare, come già sostenuto nell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS, i servizi trasmissivi a capacità dedicata forniscono prestazioni e garantiscono livelli qualitativi in generale superiori a quelli forniti dai servizi *bitstream*. I servizi di linee affittate, infatti, sono destinati prevalentemente alla clientela *business* che richiede prestazioni in termini di banda e di qualità del servizio superiori. Inoltre, le due tipologie di servizi risultano differenti anche in termini di copertura: i servizi VULA e *bitstream* NGA sono disponibili principalmente nelle aree FTTC che attualmente coprono non più del 35% delle linee attive del territorio nazionale. Viceversa i segmenti terminali a capacità dedicata sono disponibili su tutto il territorio nazionale.

150. Da un punto di vista delle caratteristiche qualitative inerenti al *provisioning* e all'*assurance*, l'attività di monitoraggio dei dati forniti settimanalmente da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 309/14/CONS ha consentito di appurare che, allo stato, non è possibile assimilare le prestazioni del VULA a quelle dei circuiti *terminating*. Va anche detto che, ad oggi, le caratteristiche in termini di velocità trasmissiva in *upload* delle reti FTTC, su cui si basa prevalentemente il VULA, non appaiono adeguate alla fornitura, al dettaglio, dei servizi tipici offerti con gli attuali circuiti *terminating*. I servizi VULA non offrono, infatti, al momento i profili di banda più elevata garantiti dai servizi *terminating* (la banda massima è 100 Mbps solo nel caso in cui i servizi VULA si basino su rete FTTH, che ha copertura molto ridotta, mentre nel caso di rete FTTC allo stato la velocità massima è 30-50 Mbps in *download* e 3 Mbps in *upload*). Infine, si evidenzia che la non inclusione dei servizi *bitstream* di alta qualità e del servizio VULA nel perimetro merceologico del mercato n. 4/2014 della Raccomandazione non comporta, come paventato da alcuni operatori, la mancata regolamentazione di tali servizi in quanto gli stessi rientrano nel perimetro merceologico del mercato n. 3b dell'accesso centrale all'ingrosso, oggetto della presente analisi. Si ribadisce, infatti, che nel mercato n. 3b sono inclusi tutti i servizi *bitstream* e VULA.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

151. Sulla base delle considerazioni riportate ai punti precedenti, l'Autorità conferma la definizione dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso così come esposta nei documenti di consultazione pubblica di cui alle delibere n. 238/13/CONS e 42/15/CONS.

2.7. I mercati rilevanti geografici al dettaglio ed all'ingrosso

152. Con lo schema di provvedimento di cui alla delibera n. 238/13/CONS, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica l'analisi dei mercati geografici al dettaglio ed all'ingrosso condotta dall'Autorità in linea con le indicazioni fornite al riguardo dalle Linee direttrici, dall'ERG⁵¹ e dalla Commissione nella Raccomandazione NGA.

153. In particolare, seguendo le indicazioni dell'ERG, prima di intraprendere un'analisi geografica dettagliata, l'Autorità ha condotto un'analisi preliminare al fine di verificare se le condizioni competitive sul territorio nazionale fossero sufficientemente omogenee e, quindi, tali da giustificare la definizione di mercati rilevanti di dimensione nazionale. Per il dettaglio dell'analisi preliminare svolta si rimanda ai punti 171-205 dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS.⁵²

154. Avendo l'analisi preliminare rivelato l'esistenza di condizioni competitive non sufficientemente omogenee all'interno del territorio nazionale (una maggiore concorrenzialità dell'area 2 rispetto al resto del territorio nazionale nonché, nell'ambito dell'area 2, condizioni maggiormente competitive nelle aree in cui si concentreranno gli investimenti in reti NGA) l'Autorità ha svolto un'analisi geografica dettagliata per i mercati rilevanti in esame⁵³. In particolare, utilizzando "l'area di centrale" come unità

⁵¹ Cfr. "ERG Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis – ERG (08) 20 final CP Geog Aspects 081016", ottobre 2008.

⁵² L'analisi preliminare ha mostrato innanzitutto che le condizioni concorrenziali riscontrate nel sottoinsieme di centrali aperte ai servizi di unbundling (area 2) sono differenti rispetto al resto del territorio, sia in termini assoluti che in termini tendenziali. E' stato possibile evincere ciò da: i) una riduzione del 29%, rispetto alla precedente analisi di mercato, della quota di mercato nella banda larga al dettaglio per l'operatore incumbent nelle aree ULL (da confrontarsi con una riduzione del 17% relativamente all'intero territorio nazionale); ii) la tendenza degli operatori alternativi a consolidare, nel corso degli anni, la propria posizione di mercato nelle aree già aperte ai servizi di unbundling, piuttosto che a richiedere l'apertura di nuovi siti. In secondo luogo, si è rilevato che le aree aperte ai servizi di unbundling si configurano come il punto di partenza per gli investimenti in reti NGA sia per l'operatore *incumbent*, sia per gli operatori alternativi. Infine si è riscontrato che le aree nelle quali si concentreranno gli investimenti in reti NGA presentano caratteristiche concorrenziali sensibilmente differenti rispetto alle condizioni concorrenziali riscontrabili sull'intero insieme di centrali afferenti all'area 2 (Tabella 12, 13 e 15 dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS).

⁵³ L'analisi geografica di dettaglio è stata condotta svolgendo le seguenti fasi sequenziali: i) scelta dell'unità geografica appropriata sulla quale basare l'analisi; ii) valutazione dell'omogeneità delle condizioni competitive tra le diverse unità geografiche; iii) aggregazione delle aree che presentano



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

geografica minima di riferimento si è svolta una *cluster analysis* al fine di individuare un sottoinsieme di aree di centrale il più omogeneo possibile dal punto di vista della concorrenzialità, sulla base di una serie di indicatori rappresentativi⁵⁴ delle condizioni concorrenziali attuali e prospettiche. La *cluster analysis* svolta – descritta ai punti 218-231 dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS – ha mostrato l'esistenza, all'interno dell'area 2, di aggregati di aree di centrale di Telecom Italia che presentano una sostanziale omogeneità nelle variabili indicative del grado di concorrenza nel mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso. In particolare, la *cluster analysis* ha portato all'individuazione di 9 *cluster* o gruppi di centrali, allo stesso tempo sufficientemente omogenei al loro interno e sufficientemente differenti tra loro. Sulla base dell'analisi delle condizioni competitive dei suddetti *cluster*, con la delibera n. 238/13/CONS l'Autorità ha proposto di individuare, per il mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 3b corrispondente al mercato n. 5/2007) un'area maggiormente competitiva costituita dalle centrali di Telecom Italia che afferiscono ai primi tre *cluster* riportati nella tabella 17 dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS, in cui applicare un alleggerimento dell'obbligo di controllo dei prezzi (in articolare la rimozione dell'obbligo di controllo di prezzo sul *bitstream*). Inoltre, al fine sia di semplificare l'attuazione dei regimi regolamentari sia di tenere in considerazione la circostanza che gli operatori tendono ad individuare il Comune come unità di riferimento nell'ambito dei propri piani di investimento, si è ritenuto opportuno rappresentare i risultati ottenuti rispetto alle centrali locali di Telecom Italia in termini dei confini amministrativi comunali⁵⁵. In accordo a tale scelta, con la delibera n. 238/13/CONS sono stati individuati 128 Comuni associati ai primi tre *cluster*, caratterizzati quindi da condizioni concorrenziali sufficientemente omogenee e differenti da quelle dei restanti Comuni, elencati nell'allegato C alla suddetta delibera.

155. Successivamente, alla luce delle osservazioni degli operatori formulate nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS e della rilevazione di elementi di discontinuità delle condizioni di mercato registrate nell'anno 2014 rispetto alla situazione che si aveva negli anni precedenti, con la delibera n. 42/15/CONS l'Autorità ha aggiornato l'analisi geografica svolta nella delibera n.

condizioni competitive sufficientemente omogenee; e quindi iv) definizione di mercati geografici distinti o di un mercato nazionale con rimedi differenziati.

⁵⁴ L'analisi è stata svolta sulla base dei seguenti indicatori, non correlati tra loro, maggiormente rappresentativi delle dinamiche concorrenziali sulla rete in rame, dei costi di realizzazione e dell'offerta di servizi su rete in fibra: a) il numero di linee in *unbundling* attive in centrale; b) il numero di linee di accesso *bitstream* attive in centrale; c) la percentuale di sovrapposizione di due reti NGA; d) la densità di linea. L'analisi ha altresì considerato due ulteriori indicatori, il numero medio di operatori alternativi presenti in centrale e la quota di mercato di Telecom Italia nel mercato a banda larga all'ingrosso, in quanto anch'essi ritenuti significativi al fine di evidenziare le dinamiche concorrenziali in un'area geografica.

⁵⁵ Un Comune è stato considerato associabile ai tre *cluster* individuati se almeno il 60% delle Unità immobiliari ad esso appartenenti afferisce alle centrali incluse nei suddetti *cluster*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

238/13/CONS. Tra i principali elementi di discontinuità delle condizioni concorrenziali dei mercati in esame rilevati nel corso dell'anno 2014, meritano particolare attenzione:

- a) il rafforzamento o il lancio, da parte degli operatori, di piani di investimento per la realizzazione di reti di accesso a banda ultra-larga in tecnica FTTC; una significativa accelerazione dei piani di investimento privati e dei piani del Governo sulle reti NGA, rispetto a quanto osservato nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS, in grado di modificare in modo significativo le condizioni di infrastrutturazione/concorrenziali presenti in alcune aree del Paese in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (3-5 anni);
- b) la presenza di almeno un operatore che fornisce, in concorrenza con Telecom Italia, servizi di *wholesale* di accesso *bitstream* anche su reti FTTC nelle aree dallo stesso coperte;
- c) l'intenzione del Governo di colmare il ritardo dell'Italia rispetto agli obiettivi 2020 dell'Agenda Digitale Europa in termini di realizzazione delle nuove infrastrutture di accesso a banda ultra-larga;
- d) l'intenzione del Governo di intervenire non solo sul fronte dell'offerta ma anche su quello della domanda del mercato.

Si rimanda per il dettaglio al paragrafo 2.1, punti 64 – 93, dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS.

156. L'aggiornamento dell'analisi volta alla definizione dei mercati rilevanti dal punto di vista geografico, nonché la valutazione dell'opportunità di introdurre una differenziazione dei rimedi su base geografica, è stato effettuato tenendo nella massima considerazione il vigente quadro comunitario (richiamato al paragrafo 2.3, punti 101-130, dell'allegato B della delibera n. 42/15/CONS). Al riguardo, si rammenta che il BEREC, nel 2014, ha aggiornato la posizione comune del 2008⁵⁶. Il documento del BEREC analizza le diverse scelte operate dalle ANR in caso di differenziazione dei mercati (analisi SMP a livello sub-nazionale) o di differenziazione dei rimedi nell'ambito di un mercato nazionale, mettendo in luce come tale approccio stia emergendo nella maggior parte dei Paesi europei.

157. Ai fini dell'aggiornamento della *cluster analysis*, considerata la significativa accelerazione dei piani di investimento privati e dei piani del Governo sulle reti NGA, rispetto a quanto osservato alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS, hanno assunto ancora maggiore rilevanza le condizioni di infrastrutturazione a livello NGA presenti nelle aree di centrale LLU. Per la descrizione

⁵⁶ BEREC, *Common Position on geographical aspects of market analysis (definition and remedies)*, BoR (14) 73, 5 June 2014. La posizione del 2014 aggiorna quella adottata nel 2008 dal Gruppo Europeo dei Regolatori (Erg), relative agli aspetti geografici delle analisi di mercato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'aggiornamento dell'analisi geografica svolta, si rimanda al paragrafo 2.4, punti 131-164, dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS.

158. In sintesi, l'aggiornamento dell'analisi geografica ha confermato l'esistenza di differenze nelle condizioni competitive dei mercati in esame a livello geografico. Oltre a quanto evidenziato nella delibera n. 238/13/CONS, è emerso che in relazione alle aree ULL, le caratteristiche di infrastrutturazione e concorrenziali sono ulteriormente differenziabili in relazione al *roll-out* di reti FTTC/FTTB/FTTH (tenuto anche conto del tasso di crescita degli investimenti). In particolare, in termini di livello di infrastrutturazione, si è rilevata la differenza tra aree in cui è presente solo l'*incumbent*, aree con meno di 4 reti ULL, aree con 4 o più reti ULL, aree con una rete FTTX, aree con almeno 2 reti FTTX. A livello di caratteristiche dell'offerta al dettaglio, è apparsa rilevante la differenza tra centrali ULL e centrali FTTX; inoltre, si è rilevato che solo nelle aree FTTX è disponibile almeno un'offerta NGA e che, con buona probabilità, principalmente nelle aree con reti FTTX potrebbe diventare attuale il tema della chiusura di alcune centrali locali. Infine solo nelle aree con almeno 2 reti FTTX (ipotizzando che una è dell'*incumbent*) è ragionevole ipotizzare una pressione competitiva lato *wholesale* su servizi *bistream* NGA.

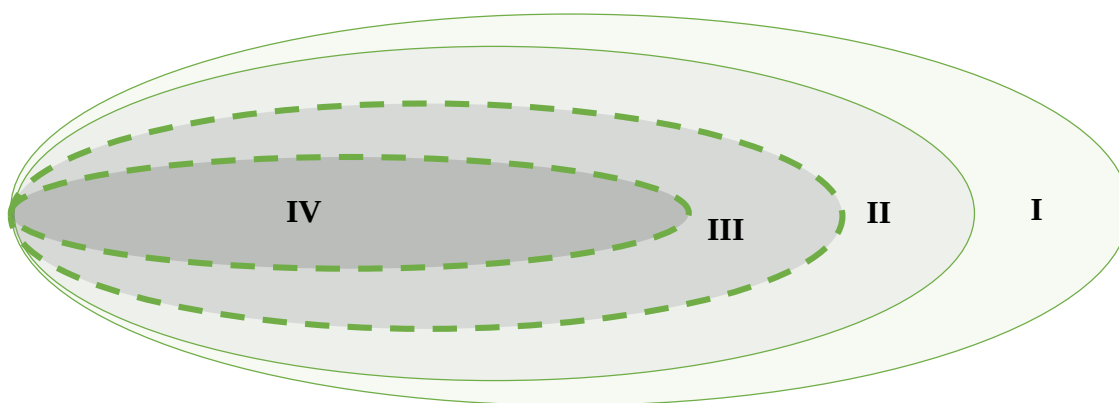
159. Pertanto, in base all'attuale assetto competitivo, all'analisi svolta sulle possibili evoluzioni dei processi di infrastrutturazione ed all'aggiornamento della *cluster analysis*, le aree di centrale sono state classificate in base al numero ed alla tipologia di reti, come di seguito riportato, e schematicamente rappresentate da cerchi concentrici come illustrato in Figura 2:

- I. aree di centrale locale dove nessun operatore utilizza il servizio di LLU (i concorrenti utilizzano i servizi *bitstream* e WLR);
- II. aree di centrale dove uno o più operatori utilizzano il servizio LLU (sono presenti o possono essere implementate offerte *bitstream* di più operatori; la precedente consultazione ha fornito tutti i dettagli inerenti al numero e alla copertura delle reti alternative);
- III. aree di centrale locale dove solo un operatore ha realizzato reti FTTC/FTTB/FTTH (aree tipicamente – ma non esclusivamente – incluse all'interno delle aree LLU);
- IV. aree di centrale locale dove più operatori hanno realizzato reti FTTC/FTTB/FTTH (aree tipicamente incluse all'interno delle aree LLU dove sono presenti almeno 2 operatori che hanno investito in reti FTTX, uno di questi è, generalmente, l'*incumbent*).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Figura 2: classificazione delle aree di central di Telecom Italia in base al numero e alla tipologia di rete



160. Si è rilevato che le aree di centrale con almeno due reti FTTX (Aree IV) hanno caratteristiche di infrastrutturazione e competitive omogenee e significativamente differenti rispetto alle restanti aree (Aree I, II e III).

161. Tuttavia, in continuità con la proposta sottoposta a consultazione pubblica con la delibera n. 238/13/CONS, si è rilevato che le suddette aree, pur presentando significative differenze competitive e di infrastrutturazione, non presentano confini stabili e, dunque, con la delibera n. 42/15/CONS si è confermata la dimensione nazionale dei mercati rilevanti in esame e l'esistenza dei presupposti per una differenziazione dei rimedi su base geografica, ossia le tra Aree IV (denominate "Aree B") e Aree I, II, III (denominate "Aree A").

162. Al riguardo, nell'ambito della consultazione di cui alla delibera n. 238/13/CONS – come riportato nell'allegato C alla delibera n. 42/15/CONS – la maggior parte degli operatori ha espresso una posizione contraria alle valutazioni dell'Autorità in merito alla proposta di differenziazione geografica dei *remedies*. Ciononostante, come precedentemente illustrato, rispetto a quanto presentato nella consultazione di cui alla delibera n. 238/13/CONS, l'aggiornamento dell'analisi geografica di cui alla delibera n. 42/15/CONS ha rilevato nuovi e ulteriori elementi per la caratterizzazione geografica delle aree. L'Autorità ha ritenuto pertanto di dover comunque valutare l'ipotesi di differenziazione geografica dei rimedi seppur nell'ambito di un mercato nazionale.

163. Pertanto, con la delibera n. 42/15/CONS è stato sottoposto a consultazione pubblica oltre ad uno scenario regolamentare che prevede la differenziazione geografica dei *remedies*, anche uno scenario che si pone in continuità con il precedente ciclo di analisi dei mercati, che individua quindi un unico regime regolamentare da applicarsi all'interno dei mercati rilevanti di dimensione nazionale.

164. Il primo scenario regolamentare sottoposto a consultazione pubblica, cosiddetto di *continuità*, riflette una visione del mercato più statica, che presuppone che le dinamiche in atto non comportino per il prossimo ciclo regolamentare una



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

differenziazione delle condizioni competitive nel mercato nazionale. Di conseguenza, tale scenario prevede che gli obblighi in capo a Telecom Italia siano definiti in continuità con quelli ad oggi imposti sulla base della precedente analisi di mercato, integrati con le novità introdotte nel corso del 2013 dalle delibere di approvazione delle Offerte di Riferimento (quali la riduzione dei prezzi all'ingrosso, la disciplina di accesso al *cabinet* e del *vectoring* multi-operatore). Per un dettaglio degli obblighi regolamentari proposti per lo scenario di continuità si rimanda al paragrafo 3.1, punti 197-207, dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS.

165. Nel secondo scenario regolamentare, cosiddetto *evolutivo*, si riconosce l'esistenza di condizioni concorrenziali differenziate in alcune aree del Paese e, di conseguenza, si propone la modulazione dei rimedi su base geografica. A fronte del maggiore grado di concorrenza e di investimenti esistente nelle aree geografiche in cui si concentreranno gli investimenti in reti NGA di almeno due operatori, l'Autorità ha proposto un alleggerimento degli obblighi di controllo di prezzo in capo a Telecom Italia per i servizi *bitstream* e per i servizi di *unbundling*, nonché misure incentivanti per la migrazione della clientela ai servizi su rete in fibra. Per un dettaglio degli obblighi regolamentari proposti per lo scenario evolutivo si rimanda al paragrafo 3.2, punti 208-263, dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS.

Domanda 2.1 della delibera n. 42/15/CONS: Si condivide l'analisi su riportata e la valutazione di discontinuità del presente ciclo regolamentare rispetto a quello precedente, a fronte dei cambiamenti in atto e prevedibili nel mercato in relazione alla infrastrutturazione in reti NGA e all'evoluzione dei servizi di accesso all'ingrosso e al dettaglio?

Domanda 2.2 della delibera n. 42/15/CONS: Si condivide il ruolo e gli obiettivi della regolamentazione nel periodo 2014-2017 come visto dall'Autorità?

Domanda 2.3 della delibera n. 42/15/CONS: Si condivide la ricostruzione svolta del quadro giuridico in tema di differenziazione geografica dei rimedi?

Domanda 2.4 della delibera n. 42/15/CONS: Si condivide l'analisi delle condizioni di infrastrutturazione e competitive nel territorio nazionale ai fini della differenziazione dei rimedi nei mercati geografici nazionali di accesso all'ingrosso?

Domanda 2.5 della delibera n. 42/15/CONS: Si forniscano le proprie valutazioni sulle proposte regolamentari che si sottopongono a consultazione: proposta di continuità e proposta evolutiva, anche in relazione alla coerenza con il quadro normativo europeo.

Domanda 2.6 della delibera n. 42/15/CONS: Si ritiene condivisibile la caratterizzazione proposta delle aree A e aree B e la conseguente differenziazione dei rimedi?



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Domanda 2.7 della delibera n. 42/15/CONS: Quale scenario (continuità-evolutivo) si ritiene che sia più rappresentativo per periodo regolamentare oggetto della presente analisi?

Domanda 2.8 della delibera n. 42/15/CONS: Nel caso di differenziazione dei rimedi su base geografica, si condivide la proposta di utilizzare l'area di centrale come unità geografica di riferimento?

Le valutazioni dell'Autorità alla luce degli esiti della consultazione pubblica nazionale riportati nell'allegato B alla presente delibera

166. Le valutazioni dell'Autorità di risposta alle specifiche osservazioni formulate dagli operatori sono riportate nell'allegato B alla presente delibera (capitolo 2). Di seguito si illustrano le conclusioni sul tema della definizione dei mercati dal punto di vista geografico a cui giunge l'Autorità a valle della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 42/15/CONS.

167. L'Autorità prende atto innanzitutto del fatto che la maggior parte degli operatori non individua elementi di discontinuità rilevanti rispetto al precedente ciclo regolamentare, in quanto ritengono che:

- I. sussistono condizioni di incertezza, sia nello sviluppo delle reti NGN sia nei piani di sviluppo degli operatori, che caratterizzano l'evoluzione dei servizi di accesso all'ingrosso e al dettaglio;
- II. lo scenario che favorisce lo sviluppo delle reti NGN può essere raggiunto solo con il ricorso al modello di continuità rivisto con le integrazioni proposte;
- III. una qualsiasi forma di alleggerimento o rimozione degli obblighi posti in capo a Telecom Italia condurrebbe al costituirsi di una posizione di duopolio di tipo collusivo nella fornitura dei servizi in fibra che minerà sul nascere l'instaurarsi di qualsiasi dinamica competitiva sostenibile;
- IV. non esiste un'infrastruttura alternativa a quella in rame come avviene negli altri Paesi europei dove la rete via cavo esercita una forte pressione competitiva sull'operatore dominante;
- V. non è prevedibile, allo stato, lo sviluppo significativo di offerte *wholesale* alternative a quelle di Telecom Italia;
- VI. tale situazione è ancora più accentuata nel mercato affari;
- VII. la regolamentazione dell'ULL, anche laddove si volesse incentivare il ricorso allo SLU, dovrà essere mantenuta, al fine di evitare distorsioni competitive a beneficio esclusivo di Telecom Italia.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

168. Ciò premesso l'Autorità ritiene suscettibili di attenta riflessione le osservazioni di cui ai punti I, IV, V. D'altra parte nel documento sottoposto a consultazione, l'Autorità aveva chiarito la natura dinamica del processo di infrastrutturazione nelle aree B. Parimenti era stato evidenziato il livello non ancora soddisfacente delle offerte *wholesale* alternative.

169. Ciò che, tuttavia, è opportuno registrare è la richiesta di alcuni operatori di confermare le attuali condizioni attuative della regolamentazione dei servizi *legacy* su rete in rame (quali l'ULL), soprattutto con riferimento alla metodologia di controllo di prezzo attualmente utilizzata. Questa posizione appare legittima, anche se l'adozione dello scenario *beta* non prevede, di fatto, alcun abbandono della regolamentazione dell'ULL, ma un diverso approccio al *pricing* di tale servizio, in base ad una analisi di proporzionalità della misura di controllo di prezzo.

170. L'Autorità ritiene inoltre ragionevoli le preoccupazioni evidenziate dagli operatori alternativi derivanti dall'assenza di effettive offerte *wholesale* alternative, così come le osservazioni inerenti alla tutela degli investimenti in ULL, alla luce dei rinnovati piani di copertura di alcuni operatori, oltre al tema della difficile predicibilità dell'assetto regolamentare nelle varie aree.

171. L'Autorità ritiene, tuttavia, non condivisibile l'osservazione di cui al punto III, atteso che l'impianto regolamentare non favorisce alcun operatore in particolare alla luce dell'ampia disponibilità di servizi intermedi e di un orientamento al costo dei prezzi. Ciò è dimostrato dal fatto che almeno tre operatori stanno realizzando reti FTTC. In aggiunta, la prefigurazione, da parte di alcuni operatori, della possibilità di un duopolio collusivo appare fondata su argomentazioni molto deboli, vista l'evidente asimmetria tra gli operatori attualmente sul mercato, la diversità delle strategie aziendali, la presenza della regolamentazione *ex-ante* in capo all'operatore dominante e la deterrenza rappresentata dal controllo *ex-post* dell'Autorità per la Concorrenza e il Mercato.

172. Con riferimento alle osservazioni critiche espresse in consultazione pubblica circa la regolamentazione proposta nello scenario evolutivo, è opportuno chiarire che, nello schema di provvedimento posto a consultazione, per tale scenario non veniva proposta una deregolamentazione del prezzo del servizio ULL ma, come condizione attuativa dell'obbligo di controllo di prezzo, un "*safeguard cap*" anziché il tradizionale modello di "*network cap*" formulato sulla base del modello BU-LRIC finora applicato. In aggiunta, è opportuno specificare che a livello europeo la proposta di applicazione di una "*light touch regulation*" sul controllo di prezzo del servizio di *local loop unbundling*, nella specifica modalità del *safeguard cap*, ha un precedente rappresentato dalla recente proposta dell'Autorità olandese ACM.⁵⁷ L'Autorità tuttavia, ritiene comunque

⁵⁷ Si veda il caso NL/2015/1727. Nel caso di specie la Commissione non ha formulato alcun rilievo negativo sulla proposta di adozione di un modello di *safeguard cap* sull'ULL anziché il tradizionale orientamento al costo. Occorre sottolineare che a Giugno 2015 l'Autorità olandese ha ritirato la bozza di provvedimento



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ragionevoli alcune osservazioni formulate dagli operatori circa l'impatto dell'adozione del *safeguard cap* proposto in consultazione sul proprio modello di *business* e le relative ricadute sulla dinamica concorrenziale del mercato.

173. L'Autorità prende altresì atto che la maggior parte degli operatori ritiene che lo scenario di continuità sia da preferire allo scenario evolutivo, tenuto conto delle peculiarità del mercato italiano. La stessa Telecom Italia propone un approccio di differenziazione geografica dei rimedi comunque non compatibile con la proposta in consultazione pubblica.

174. In consultazione è stato contestato che l'eventuale applicazione dello scenario evolutivo – che prevede un'attuazione del controllo dei prezzi differenziata per area geografica con un aumento del prezzo ULL in alcune aree, non favorirebbe – in assenza di una domanda da parte del mercato finale, lo sviluppo delle reti in fibra, ma danneggerebbe gli operatori che hanno investito nello sviluppo di una rete *unbundling*. Su questo punto è opportuno sottolineare che, nel caso dello scenario evolutivo, come anche ammesso dall'AGCM nel parere formulato sullo schema di provvedimento, si sarebbero determinati incentivi significativi alla migrazione degli operatori su reti NGA e quindi allo sviluppo di offerte attrattive per i consumatori dal lato della domanda. Pertanto, l'argomentazione relativa all'eventuale mancanza di domanda per servizi NGA nelle aree dove queste si stanno più sviluppando non appare solida.

175. Con riferimento al livello di tutela degli investimenti in ULL, è opportuno sottolineare che la stessa Raccomandazione della Commissione Europea 2013/466/UE, più volte citata in consultazione, al considerato 41, fissa una fascia di prezzo di riferimento, per i canoni medi mensili di accesso completamente disaggregato alla rete locale in rame, compresi tra 8 e 10 Euro. Pertanto, le tariffe per il canone mensile del servizio ULL proposte nello scenario beta si collocano all'interno della fascia di prezzo che la Commissione Europea ritiene essere valide per accompagnare la transizione dalle reti di accesso in rame alle reti NGA.

176. Tuttavia, a tale riguardo l'Autorità ritiene opportuno proseguire, almeno per il presente ciclo regolamentare, con l'incentivo all'infrastrutturazione tramite servizi ULL, salvaguardando la stabilità dei prezzi e favorendo la risalita della scala degli investimenti anche mediante la rivalutazione dei costi di collocazione nelle centrali non ancora aperte all'ULL, in quanto caratterizzate da minori economie di scala.

177. In conclusione e ricapitolando, si rileva che la maggioranza degli operatori intervenuti ha manifestato una posizione nettamente a favore dello scenario di continuità (Alfa). Anche due dei tre operatori che hanno riconosciuto l'esistenza di elementi di

notificata alla Commissione a seguito dell'apertura della Fase II da parte della Commissione. Giova tuttavia sottolineare che la formulazione di seri dubbi da parte della Commissione Europea riguardavano la definizione di mercato rilevante adottata dall'Autorità e non la scelta della metodologia di controllo dei prezzi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

discontinuità delle condizioni concorrenziali del mercato, non hanno condiviso pienamente l'approccio regolamentare dello scenario evolutivo. Come riportato nell'allegato B al presente provvedimento, gli elementi di maggiore criticità riscontrati dagli operatori nello scenario "evolutivo" risiedono:

- a) nell'applicazione della metodologia di controllo dei prezzi di tipo "*safeguard cap*" del canone ULL, contrapposta ad un prezzo dello SLU determinato secondo un approccio di orientamento al costo non allineato con quello dell'ULL. Parimenti gli operatori contestano l'ipotesi sottostante all'allungamento della vita utile degli asset dello SLU con il contemporaneo utilizzo del modello di ammortamento *straight line*. La differenziazione del modello contabile (metodologia di ammortamento) per la determinazione del canone ULL e SLU è ritenuta contraria alle indicazioni comunitarie in tema di *costing* e non discriminazione;
- b) nell'assenza di predicibilità del quadro regolamentare con conseguenti difficoltà nella pianificazione degli investimenti;
- c) nella mancata tutela degli investimenti già svolti in ULL oltre che la disincentivazione agli investimenti pianificati in ULL per gli anni a venire;
- d) nell'eccessivo sbilanciamento dell'incentivo all'infrastrutturazione nei confronti di una tecnologia, FTTC, rispetto alle altre, in contrasto con il principio della neutralità tecnologica;
- e) nella creazione di un duopolio di fatto, con disincentivi agli investimenti per il terzo operatore oggi interessato alla realizzazione di reti NGA FTTC;
- f) nell'assenza di quegli elementi di mercato che la prassi europea ritiene essenziali per una differenziazione geografica dei rimedi, non ultimo nell'assenza di infrastrutture alternative alla rete locale secondaria in rame (ed al servizio di *sub-loop unbundling*) che, ad oggi, rimane il collo di bottiglia;
- g) nell'incoerenza dell'impianto regolamentare con la Raccomandazione sulle metodologie di costo e la non discriminazione e con quella sui mercati rilevanti.

178.L'Autorità, come sopra chiarito, ritiene meritevoli di attenta riflessione le osservazioni di alcuni operatori alternativi inerenti all'assenza di offerte *wholesale* alternative effettivamente competitive a quelle dell'*incumbent*. Di rilievo anche le osservazioni inerenti alla tutela degli investimenti in ULL, alla luce dei rinnovati piani di copertura di alcuni operatori, che un alleggerimento del controllo dei prezzi potrebbe compromettere, oltre al tema della difficile predicibilità dell'assetto regolamentare nelle varie aree del Paese.

179.L'Autorità ritiene, tuttavia, non correttamente argomentate le osservazioni di cui ai punti e), f) e g), atteso che la differenziazione dei rimedi è stata svolta una volta verificate le condizioni previste dalla prassi comunitaria. Parimenti non si ritiene da accogliere l'argomentazione relativa alla creazione di un duopolio, atteso che l'impianto regolamentare non favorisce alcun operatore in particolare, alla luce dell'ampia



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

disponibilità di servizi intermedi e dell'orientamento al costo dei prezzi. Prova ne è che almeno tre operatori stanno realizzando reti FttC.

180. Alla luce delle risultanze della consultazione pubblica, l'Autorità ritiene che, allo stato, lo scenario di continuità (seppur con gli opportuni correttivi di seguito indicati) sia allo stato l'approccio regolamentare più idoneo a promuovere la concorrenza e gli investimenti nei mercati rilevanti, a rappresentare le esigenze del mercato ed a garantire la necessaria conformità agli orientamenti comunitari (incluso la necessaria *predictability*) delle regole proposte, ottenendo il massimo contemperamento degli interessi contrapposti. L'Autorità ritiene, inoltre, opportuno prevedere che tutti i servizi all'ingrosso siano orientati al costo con un approccio contabile (metodologia di ammortamento) uniforme e neutrale rispetto alla tecnologia sottostante.

L'Autorità si riserva di rivedere la propria posizione, nel prossimo ciclo regolamentare, alla luce dell'andamento del mercato e dell'evoluzione delle dinamiche competitive nel corso dei prossimi anni.

181. Si osserva in aggiunta che – tenuto anche conto che il mercato italiano si trova nella fase iniziale di transizione verso i servizi in fibra – la regolamentazione proposta nell'ambito dello scenario di continuità, sebbene sia maggiormente conservativa rispetto a quella dello scenario evolutivo, comunque contiene misure regolamentari in grado di promuovere la concorrenza infrastrutturale e gli investimenti in reti NGA. Inoltre, tenendo conto delle osservazioni dei partecipanti sui singoli obblighi regolamentari proposti in consultazione, si ritiene che alcune delle misure previste nell'ambito dello scenario evolutivo possono essere applicate anche nello scenario di continuità, quali ad esempio la disciplina della migrazione dei servizi sulla piattaforma di rete NGA e il rafforzamento delle misure sulla non discriminazione e sulla qualità dei servizi di accesso.

182. Di particolare rilievo, a livello regolamentare, è risultato il rinnovato interesse di alcuni operatori all'estensione dei siti aperti all'ULL. In questo senso si colloca la richiesta di misure regolamentari *ad hoc* che tengano conto delle minori economie di scala dei siti non ancora aperti.

183. A tale riguardo l'Autorità ritiene che specifici incentivi all'adozione dei servizi ULL nelle aree dove attualmente gli operatori non hanno ancora investito presso le centrali di Telecom Italia – a causa delle ridotte economie di densità raggiungibili e dei significativi costi fissi – potrebbero essere forniti al mercato attraverso una rivalutazione delle modalità tariffarie del servizio di co-locazione. A tal proposito, l'Autorità ha provveduto a formulare una modalità tariffaria dei servizi di co-locazione che tiene conto della dimensione della centrale di accesso; il dettaglio di tale soluzione è riportato nel paragrafo 5.3.5 relativo all'obbligo di controllo dei prezzi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. APPLICAZIONE DEL TEST DEI TRE CRITERI PER I MERCATI RILEVANTI DEI SERVIZI DI ACCESSO AL DETTAGLIO

184. Nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 238/13/CONS, l'Autorità ha definito due mercati rilevanti dei servizi di accesso al dettaglio:

- 1a. il mercato dell'offerta e della domanda dei servizi di accesso alla rete telefonica fissa per effettuare e ricevere chiamate e servizi correlati per clienti residenziali;
- 1b. il mercato dell'offerta e della domanda dei servizi di accesso alla rete telefonica fissa per effettuare e ricevere chiamate e servizi correlati per clienti non residenziali⁵⁸.

185. La Raccomandazione 2007/879/CE – in vigore al momento della suddetta consultazione pubblica – includeva il mercato dei servizi di accesso al dettaglio nella lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* in quanto, a livello di Unione europea, risultava superato il *test* dei tre criteri. Pertanto, nello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 238/13/CONS, una volta definiti i mercati rilevanti, l'Autorità è passata direttamente alla verifica della sussistenza di imprese con significativo potere di mercato proponendo di confermare la regolamentazione *ex ante* in tali mercati, avendo individuato Telecom Italia quale operatore con significativo potere di mercato.

186. La nuova Raccomandazione sui mercati rilevanti, che sostituisce la Raccomandazione 2007/879/CE, rimuove i mercati al dettaglio dei servizi di accesso alla rete fissa dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*.

187. Di conseguenza, al fine di valutare se tali mercati rilevanti siano ancora assoggettabili a una regolamentazione *ex ante*, in linea con quanto riportato al paragrafo 22 della Raccomandazione 2014/710/UE, l'Autorità è tenuta a valutare se i tre criteri indicati dalla Commissione risultano cumulativamente soddisfatti.

188. I tre criteri, enunciati peraltro anche nelle versioni precedenti della Raccomandazione per individuare i mercati assoggettabili alla regolamentazione *ex ante*, sono:

- i. la presenza di forti ostacoli all'accesso non transitori, di carattere strutturale, giuridico o regolamentare;
- ii. la struttura del mercato non tende alla concorrenza effettiva nell'arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della

⁵⁸ Cfr. Allegato B alla delibera n. 238/13/CONS, punto 102.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all'accesso;
- iii. il solo diritto della concorrenza non è sufficiente per far fronte adeguatamente alle disfunzioni del mercato individuate.

189. La valutazione dei tre criteri, sottoposta a consultazione pubblica con delibera n. 42/15/CONS (paragrafo 1.3), è riportata in seguito. Le considerazioni svolte nel seguito per la verifica del triplo test, ove non diversamente specificato, si riferiscono ad entrambi i mercati dei servizi di accesso al dettaglio.

3.1 Primo criterio

190. La Commissione europea individua due tipologie di ostacoli all'accesso al mercato (barriere all'entrata): gli ostacoli strutturali e gli ostacoli giuridici o regolamentari.

191. Gli ostacoli all'accesso al mercato del primo tipo *“derivano dalle condizioni iniziali dei costi o della domanda che creano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l'accesso al mercato da parte di questi ultimi”*⁵⁹. Gli ostacoli del secondo tipo *“non sono determinati dalle condizioni economiche, bensì derivano piuttosto da misure legislative, amministrative o di altra natura aventi un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o sulla collocazione degli operatori sul mercato in questione”*⁶⁰.

192. L'Autorità non riscontra la presenza di ostacoli di tipo giuridico o regolamentare che possano pregiudicare l'accesso ai mercati in esame. Invece, al fine di valutare se sussistono forti ostacoli non transitori all'accesso di tipo strutturale, l'Autorità ritiene opportuno analizzare, in particolare, i seguenti indicatori⁶¹:

- a. controllo di infrastrutture difficili da duplicare;
- b. economie di scala e densità;
- c. presenza di costi irrecuperabili;
- d. integrazione verticale.

193. Il documento di accompagnamento alla nuova *Raccomandazione* prevede, inoltre, che le ANR possano valutare se le eventuali barriere all'entrata siano di tipo non transitorio in un contesto cosiddetto *modified Greenfield approach*, cioè in assenza di regolamentazione nei mercati in esame, ma tenendo conto dell'eventuale

⁵⁹ Cfr. *Raccomandazione* 2014/710/UE, par. 12.

⁶⁰ Cfr. *ibid.*, par. 13.

⁶¹ Cfr. ERG (08) 21 *Report on Guidance on the application of the three criteria test*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

regolamentazione vigente nei corrispondenti mercati all'ingrosso. Pertanto, l'analisi del primo criterio è svolta in tale contesto.

Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

194. I mercati dei servizi di accesso al dettaglio (per effettuare e ricevere chiamate telefoniche da rete fissa) necessitano di servizi intermedi che ad oggi possono essere offerti, su scala nazionale, dall'unico operatore verticalmente integrato di rete fissa. La presenza delle barriere all'entrata dovrebbe essere riscontrata in un contesto di vigenza degli obblighi regolamentari sui servizi all'ingrosso di accesso alla rete, attualmente consistenti principalmente nei servizi di ULL, *bitstream* e WLR (quest'ultimo nelle aree non ancora aperte al ULL) offerti su rete in rame e nei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, di accesso *bitstream* e VULA offerti su rete in fibra ottica. Un operatore che intendesse entrare nel mercato al dettaglio dei servizi di accesso, si troverebbe in un quadro legislativo e, soprattutto regolamentare, capace di garantire l'assenza di ostacoli tecnici ed economici all'uso delle risorse di rete dell'operatore verticalmente integrato. Difatti, i servizi di WLR, *Bitstream* (*naked* e condiviso), ULL, VULA e SLU, sono in grado di fornire all'operatore concorrente un *set* di scelte in funzione del posizionamento da esso scelto sulla scala degli investimenti. Attraverso tali servizi all'ingrosso tutti gli operatori, indipendentemente dal livello d'infrastrutturazione, possono offrire agli utenti servizi di accesso al dettaglio, senza sostenere onere eccessivi dovuti a possibili comportamenti strategici dell'operatore verticalmente integrato.

195. I rimedi attualmente vigenti appaiono sufficienti ad assicurare un ambiente competitivo tipico dei mercati contendibili, dove l'entrata e l'uscita dal mercato è priva di costi eccessivi a carico del nuovo entrante. Né sono riscontrabili vantaggi competitivi a favore dell'operatore verticalmente integrato, in considerazione del fatto che gli obblighi di orientamento al costo e non discriminazione assicurano a tutti i concorrenti condizioni tecniche ed economiche non eccessive e identiche tra tutti i soggetti di mercato a parità di circostanze.

Economie di scala e densità

196. Le reti d'accesso fisse sono caratterizzate dalla presenza di rilevanti economie di scala. L'entità dei costi fissi di installazione, fa sì che il costo medio per utente diminuisca sensibilmente al crescere del numero degli accessi. Dato che buona parte dei costi fissi hanno ambito locale (con ciò si intende che sono associati ad elementi di rete che si trovano a poca distanza dalla sede di utente), le riduzioni dei costi medi associate ai volumi prodotti sono strettamente connesse non tanto al numero di clienti *per sé* quanto al numero di clienti per unità di superficie (economie di densità).

197. Le economie di scala/densità caratterizzano non solo la funzione di produzione di un operatore completamente infrastrutturato ma anche, seppure in misura minore, la realizzazione di accessi alla rete telefonica da parte di operatori che ricorrono a servizi di accesso all'ingrosso, quali l'accesso disaggregato alla rete. Infatti anche l'operatore che



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ricorre a servizi *wholesale* regolamentati, per fornire il servizio di accesso al dettaglio, deve sostenere costi fissi (ad esempio per la predisposizione del sito, di apparati in co-locazione e di schede per l'accesso) oltre che i costi di fornitura del servizio (quali i canoni di affitto per la co-locazione, la gestione e manutenzione degli impianti). Tuttavia tali costi non costituiscono investimenti ingenti se rapportati al numero di clienti attestati su una centrale di accesso o una centrale dalla quale domandare i servizi *bitstream* e *WLR*. Una volta sostenuti i costi di accesso alla centrale, quali gli spazi, apparati, schede, energia, condizionamento, ecc. (che comunque non sono costi propriamente fissi in quanto presentano una forte modularità in funzione del numero dei clienti), l'operatore concorrente è chiamato a sostenere, grazie al quadro regolamentare, solo i costi variabili legati al cliente effettivamente attivato.

198. Di fatto, i rimedi ai problemi competitivi, derivanti dall'attuale quadro regolamentare, hanno eliminato la barriera delle economie di scala, rendendo variabili i costi che l'operatore concorrente sostiene, nel momento in cui corrisponde un prezzo medio su singola linea attivata. Per tale ragione, inoltre, l'eventuale perdita di clienti comporta un rischio di impresa relativamente basso per l'operatore concorrente, proprio in ragione dei bassi costi fissi o non recuperabili connessi alla fornitura dei servizi di accesso al dettaglio tramite servizi *wholesale*.

Presenza di costi irrecuperabili

199. L'accesso regolamentato all'ingrosso alla rete comporta alcuni costi fissi, in quanto indipendenti dal numero di clienti, relativi alla co-locazione, agli impianti in centrale e alla rete di trasposto, e variabili, quali i canoni e i contributi *una tantum* di attivazione e disattivazione delle linee. Va detto che anche i primi, costi fissi legati alla co-locazione, sono in parte modulabili in funzione del numero dei clienti.

200. I costi irrecuperabili corrispondono agli investimenti, sostenuti dall'operatore concorrente, persi in esito alla perdita di clienti oppure alla necessità di uscire dal mercato dei servizi di accesso al dettaglio.

201. Non sono tra i costi irrecuperabili i canoni di accesso alle linee, in quanto non sono più sostenuti a mano a mano che si ha perdita di clienti. Parimenti i canoni di energia e condizionamento non sono, progressivamente, più sostenuti quando il numero dei clienti persi ha raggiunto un livello tale da poter ridurre la richiesta.

202. I costi connessi alla co-locazione (predisposizione degli spazi, installazioni, apparati) sono irrecuperabili in caso di uscita dal mercato ma non sono tali da disincentivarne l'ingresso.

203. Parimenti i contributi di attivazione non costituiscono un disincentivo all'ingresso al mercato trattandosi di una quota, per cliente attivato, di ridotta entità e rapidamente recuperabile.

204. Nell'ipotesi di uscita dal mercato, l'operatore concorrente si troverebbe ad aver sostenuto i costi fissi legati alle reti di trasporto di breve (metropolitane) e lunga distanza,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nonché agli apparati della rete intelligente. Tali *asset* di rete sono comunque impiegati per fornire un'ampia gamma di servizi di comunicazioni elettroniche tra cui anche i servizi all'ingrosso di trasporto del traffico in raccolta e terminazione da e su altre reti. La diversificazione dell'offerta potrebbe consentire all'operatore concorrente di non uscire dal settore delle comunicazioni elettroniche in tal modo recuperando tali costi. In quest'ultima ipotesi, gli *asset* di rete di cui si discute possono essere ancora utilizzati senza che ciò comporti perdite che vanno oltre il rischio di mercato tipico del settore delle comunicazioni elettroniche. Ciò detto, tutti i costi suddetti, anche laddove irrecuperabili, non appaiono in grado di disincentivare l'ingresso nel mercato.

Integrazione verticale

205. La presenza di operatori verticalmente integrati che detengono un significativo potere di mercato nei mercati a monte potrebbe, attraverso effetti leva, influenzare in modo rilevante il livello concorrenziale dei mercati a valle, in quanto potrebbe accentuare il livello delle barriere all'ingresso. Tuttavia, i rimedi a tali problemi competitivi, quali gli obblighi di non discriminazione, separazione contabile/funzionale, comunicazione anticipata delle offerte al dettaglio a banda stretta e a banda larga al fine delle verifiche di replicabilità incluse tutte le informazioni contabili attinenti ai mercati sottostanti, sembra possano prevenire adeguatamente i possibili comportamenti anticompetitivi messi eventualmente in atto dall'operatore verticalmente integrato e riconducibili alla pratica di condizioni tecniche ed economiche diverse tra le proprie divisioni interne e gli operatori concorrenti.

Ulteriori considerazioni

206. Prendendo in esame i risultati dell'ultima indagine sulle abitudini di consumo dei servizi di comunicazione elettronica condotta dall'Eurobarometro nel mese di gennaio 2014⁶², si rileva che in Italia è in aumento la percentuale di famiglie "mobile only". Ciò mostra la presenza di un processo di progressiva sostituzione delle linee fisse con altre tecnologie che potrà essere invertito probabilmente solo attraverso lo sviluppo di reti NGA.

207. L'assenza di barriere non transitorie al mercato dell'accesso al dettaglio sembra inoltre essere suffragata dalla dinamica della struttura di mercato dal 2008 al 2013, la quale evidenzia una progressiva erosione delle quote di mercato di Telecom Italia da parte della concorrenza, senza che nel periodo in esame si sia registrata alcuna discontinuità di segno opposto.

⁶² Cfr. *Special Eurobarometer 414, E-COMMUNICATION HOUSEHOLD SURVEY REPORT*, marzo 2014, p. 17.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

208. Tra il 2008 ed il 2013 il numero di linee equivalenti attive si presenta in diminuzione: da circa 26 milioni a 22 milioni circa. La riduzione risulta più accentuata per il mercato non residenziale rispetto a quello residenziale.⁶³

209. Le Tabelle seguenti riportano le quote di mercato in volumi⁶⁴ e ricavi per il mercato residenziale e per quello non residenziale dei servizi di accesso al dettaglio.

Tabella 3 – Mercato dei servizi di accesso al dettaglio per la clientela residenziale: quote di mercato in volumi (2008-2013)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Telecom Italia	77,06%	71,36%	67,78%	65,86%	63,77%	62,76%
Fastweb	5,06%	5,58%	5,68%	5,88%	8,13%	9,29%
Wind	9,95%	12,54%	13,75%	14,91%	15,03%	14,97%
Tiscali	1,73%	2,28%	2,27%	2,16%	2,06%	2,18%
Vodafone	6,17%	8,19%	10,46%	11,04%	10,84%	10,60%
Altri operatori	0,04%	0,05%	0,05%	0,16%	0,17%	0,20%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

Tabella 4 – Mercato dei servizi di accesso al dettaglio per la clientela non residenziale: quote di mercato in volumi (2008-2013)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Telecom Italia	82,80%	80,15%	79,11%	77,11%	75,25%	72,55%
Fastweb	3,95%	4,40%	4,68%	5,00%	5,65%	6,58%
Wind	4,09%	5,16%	6,07%	6,87%	6,57%	7,11%
BT Italia	5,97%	5,64%	4,45%	4,21%	4,32%	4,41%
Tiscali	0,47%	0,93%	0,97%	1,11%	1,47%	1,60%
Vodafone	0,65%	1,23%	2,00%	2,54%	3,55%	3,78%
Colt	1,73%	1,81%	1,88%	1,95%	n.d.*	n.d.*
Altri operatori	0,34%	0,68%	0,84%	1,20%	3,18%	3,97%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

⁶³ Nel periodo 2008-2013 il numero di linee equivalenti passa da circa 18 milioni a circa 16 milioni per il mercato residenziale e da circa 8 milioni a poco più di 6 milioni per il mercato non residenziale.

⁶⁴ Le quote sono calcolate sul numero di linee equivalenti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*: dato non disponibile

Tabella 5 – Mercato dei servizi di accesso al dettaglio per la clientela residenziale: quote di mercato in ricavi (2008-2013)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Telecom Italia	79,53%	73,86%	70,31%	66,77%	65,59%	65,27%
Fastweb	5,85%	6,14%	6,18%	5,78%	5,56%	5,94%
Wind	8,59%	10,55%	11,55%	12,52%	11,72%	11,09%
Tiscali	0,04%	0,05%	0,07%	0,08%	2,13%	2,11%
Vodafone	5,97%	9,37%	11,85%	14,82%	14,94%	15,53%
Altri operatori	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,06%	0,06%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

Tabella 6 – Mercato dei servizi di accesso al dettaglio per la clientela non residenziale: quote di mercato in ricavi (2008-2013)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Telecom Italia	87,52%	85,25%	83,49%	82,66%	81,83%	80,37%
Fastweb	8,20%	9,06%	9,87%	9,79%	9,41%	9,97%
Wind	3,34%	4,39%	4,82%	5,12%	5,22%	5,56%
Tiscali	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,76%	0,76%
Vodafone	0,40%	0,84%	1,32%	1,87%	2,21%	2,63%
BT Italia	0,37%	0,25%	0,22%	0,26%	0,24%	0,27%
Altri operatori	0,16%	0,20%	0,25%	0,29%	0,33%	0,44%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

210. L'analisi dei volumi e ricavi per il mercato dell'accesso al dettaglio per la clientela residenziale evidenzia la riduzione della quota di mercato di Telecom Italia, cui si contrappone la crescita della quota di mercato degli operatori alternativi. Anche il *trend* delle quote del mercato non residenziale conferma la riduzione della quota di mercato di Telecom Italia e l'aumento delle quote di mercato di Wind, Fastweb, Tiscali, Vodafone-Teletu.

211. Dai dati riportati nelle tabelle precedenti emerge, pertanto, un'evoluzione in senso concorrenziale nei mercati dei servizi dell'accesso al dettaglio per la clientela residenziale e per quella non residenziale, dovuta proprio all'assenza di barriere non transitorie al mercato. Peraltro verso, l'assenza di tali barriere all'entrata crea condizioni



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

favorevoli a ingressi da parte della concorrenza potenziale di breve e lungo periodo capaci di garantire *performance* competitive durevoli.

3.2 Conclusioni sull'applicazione del test dei tre criteri

212. Alla luce delle considerazioni precedenti, il primo criterio – afferente alla presenza di barriere non transitorie all'entrata nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali – non appare soddisfatto. Pertanto, senza necessità di svolgere la valutazione degli altri due criteri, si conclude che tali mercati non sono suscettibili di regolamentazione *ex ante*. Restano salvi gli obblighi di Servizio Universale di cui agli articoli 54-59 del Codice che, sulla base della normativa comunitaria e nazionale, hanno uno scopo diverso rispetto ai rimedi ricadenti su un operatore SMP.

Domanda 1.6 della delibera n. 42/15/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità circa il mancato superamento del test dei tre criteri per i mercati al dettaglio?

Le valutazioni dell'Autorità alla luce degli esiti della consultazione pubblica nazionale riportati nell'allegato B alla presente delibera

213. Si rimanda per il dettaglio sulle osservazioni degli operatori e sulle valutazioni dell'Autorità a quanto riportato, in relazione all'oggetto, nell'Allegato B al presente provvedimento (capitolo 1). In estrema sintesi, l'Autorità prende atto che alcuni operatori condividono l'orientamento espresso nella delibera n. 42/15/CONS circa il mancato superamento del *test* dei tre criteri laddove invece altri operatori ritengono che il *test* sia superato e conseguentemente il mercato sia ancora suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

214. L'Autorità ha ritenuto opportuno analizzare, in particolare, i seguenti indicatori: (i) controllo di infrastrutture difficili da duplicare; (ii) economie di scala e densità; (iii) presenza di costi irrecuperabili; (iv) integrazione verticale.

215. Alla luce delle condizioni di mercato e tenendo conto degli orientamenti della Commissione europea contenuti nella nuova Raccomandazione sui mercati rilevanti, l'Autorità intende confermare il mancato superamento dei tre criteri e dunque la non suscettibilità del mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla regolamentazione *ex ante* e, in ultimo, conseguentemente, la rimozione dei relativi obblighi regolamentari.

216. L'Autorità, infatti, ritiene non giustificate le preoccupazioni espresse da alcuni operatori circa il danno al mercato che la deregolamentazione dei mercati al dettaglio potrebbe arrecare. Difatti, la maggiore preoccupazione espressa dagli operatori riguarda



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la possibile rimozione dell'obbligo di fornitura del servizio di WLR, giudicato essenziale per la concorrenza nei mercati al dettaglio. Tale preoccupazione non ha ragione di essere in quanto tale obbligo – come si descriverà ampiamente nel seguito – viene confermato tra gli obblighi imposti a livello *wholesale* in quanto complementare all'obbligo di accesso ai servizi di accesso locale all'ingrosso nelle aree dove l'ULL non è disponibile. Viene peraltro confermato che tale servizio deve essere offerto a condizioni orientate al costo, in maniera non discriminatoria e trasparente e con l'evidenza di una contabilità separata.

217. Come già detto, si sottolinea a questo proposito che il superamento del triplo *test* è dovuto anche al fatto che l'obbligo di accesso al servizio WLR permanga, al pari di tutti gli altri rimedi relativi ai servizi *wholesale* che costituiscono gli *input* essenziali affinché gli operatori alternativi possano offrire i servizi di accesso nei mercati al dettaglio.

218. L'Autorità, infatti, conformemente a quanto contenuto nella documento di accompagnamento alla nuova Raccomandazione, ha valutato se le eventuali barriere all'entrata siano di tipo non transitorio in un contesto cosiddetto *modified Greenfield approach*, cioè in assenza di regolamentazione nei mercati in esame, ma tenendo conto dell'eventuale regolamentazione vigente nei corrispondenti mercati all'ingrosso e quindi tenendo conto anche della disponibilità, nelle aree non ULL, del servizio di WLR.

219. L'Autorità ribadisce che i servizi di WLR, *Bitstream (naked e condiviso)*, ULL, VULA e SLU, sono in grado di fornire all'operatore concorrente un *set* di scelte in funzione del posizionamento da esso scelto sulla scala degli investimenti. Attraverso tali servizi all'ingrosso tutti gli operatori, indipendentemente dal livello d'infrastrutturazione, possono offrire agli utenti servizi di accesso al dettaglio, senza sostenere onere eccessivi dovuti a possibili comportamenti strategici dell'operatore verticalmente integrato. I rimedi attualmente vigenti – che sono confermati nell'ambito dello scenario di continuità che si intende adottare, come illustrato nel seguito – appaiono sufficienti ad assicurare un ambiente competitivo tipico dei mercati contendibili, dove l'entrata e l'uscita dal mercato è priva di costi eccessivi a carico del nuovo entrante.

220. In particolare non sono riscontrabili vantaggi competitivi a favore dell'operatore verticalmente integrato, in considerazione del fatto che gli obblighi di orientamento al costo e non discriminazione a livello *wholesale* assicurano a tutti i concorrenti condizioni tecniche ed economiche non eccessive e identiche tra tutti i soggetti di mercato a parità di circostanze.⁶⁵

221. Anche l'analisi delle quote di mercato nel corso degli anni evidenzia un'evoluzione in senso concorrenziale nei mercati dei servizi dell'accesso al dettaglio per la clientela residenziale e per quella non residenziale, dovuta proprio all'assenza di

⁶⁵ Tali obblighi implicano anche un obbligo di comunicazione preventiva delle offerte al dettaglio ai fini del *test* di replicabilità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

barriere non transitorie al mercato. Si rimanda alle tabelle dell'allegato B al presente provvedimento (sezione relativa alle valutazioni dell'Autorità alle osservazioni degli operatori in risposta alla domanda 1.6) che riportano l'aggiornamento delle quote di mercato all'anno 2014. D'altro canto, l'assenza di tali barriere all'entrata crea condizioni favorevoli all'ingresso da parte di terzi nel breve e lungo periodo capaci di garantire *performance* competitive durevoli.

222. Con riferimento poi ai timori degli operatori alternativi circa l'obbligo di comunicazione preventiva delle offerte *retail* ai fini del *test* di replicabilità, l'Autorità specifica che anche le verifiche *ex ante* di replicabilità delle offerte *retail* di Telecom Italia relative ai servizi di accesso su rete fissa continueranno ad essere utilizzate dall'Autorità, in quanto necessarie ad assicurare una corretta verifica di assenza di compressione dei margini tra prezzi *wholesale* e prezzi al dettaglio e di non discriminazione. Questo obbligo è necessario, nello specifico, a prevenire comportamenti anticompetitivi che Telecom Italia, data la sua posizione di SMP nei mercati all'ingrosso e quale operatore verticalmente integrato, potrebbe esercitare soprattutto attraverso promozioni e offerte di *bundle* di servizi.

223. In generale, l'Autorità pone l'accento sul fatto che la concorrenzialità dei mercati al dettaglio e la loro conseguente deregolamentazione sono dovute e giustificate dalla permanenza e dal rafforzamento degli obblighi *wholesale*, incluso quello di non discriminazione e comunicazione *ex-ante* delle offerte al dettaglio ai fini dei *test* di prezzo. Inoltre, anche in ragione di quanto rappresentato dagli operatori circa il rischio che Telecom Italia ostacoli di fatto il processo competitivo mediante condotte discriminatorie sul piano della qualità dei servizi *wholesale* (intesa come rispetto di quei valori minimi dei parametri introdotti dalla delibera n. 309/14/CONS che devono essere garantiti) il presente provvedimento, come verrà meglio rappresentato nel paragrafo 5.3.3, prevede un modello di *equivalence of output* rafforzato attraverso una molteplicità di misure tra cui SLA e penali specifiche e più restrittive rispetto al passato al fine di assicurare una maggiore qualità del servizio fornito da Telecom Italia, a cui si aggiungono nuove misure di accesso alla rete volte a consentire l'esternalizzazione dei servizi accessori di *provisioning* e *assurance*.

224. Alla luce di tutto ciò, l'Autorità ritiene che una regolamentazione dei servizi al dettaglio sarebbe sproporzionata in quanto la regolamentazione *wholesale* stabilita con il presente provvedimento è in grado di salvaguardare e migliorare il livello di concorrenza sui mercati al dettaglio. Cionondimeno, l'Autorità monitorerà attentamente le dinamiche di mercato al fine di intervenire con tutti gli strumenti a disposizione per tutelare la concorrenza ed evitare comportamenti anticompetitivi di Telecom Italia.

225. In virtù delle considerazioni svolte, vista l'assenza di barriere all'ingresso e le dinamiche concorrenziali che si sono innescate nei mercati in esame grazie alla regolamentazione all'ingrosso, l'Autorità conferma la necessità di rimuovere gli obblighi di: i) contabilità dei costi ii) non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali; iii) non accorpare in modo indebito i servizi offerti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

4.1. Introduzione

226. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori".

227. L'articolo 17 del Codice ha recepito l'articolo 14 della direttiva quadro, che conforma la definizione del significativo potere di mercato (SMP) ai fini della regolamentazione di settore a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante ai fini del diritto della concorrenza. Una sintesi degli orientamenti della Commissione europea circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche è contenuta nelle Linee direttrici che l'Autorità tiene in massimo conto nello svolgimento dell'analisi di mercato.⁶⁶

228. In base ai paragrafi 75 e seguenti delle Linee direttrici, per stabilire l'esistenza di un significativo potere di mercato l'Autorità si avvale di diversi indicatori quali, *inter alia*, le quote di mercato, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale. Tali indicatori devono essere analizzati anche in un'ottica previsionale.

229. Per quanto riguarda la quota di mercato, anche se al paragrafo 76 delle Linee direttrici si afferma che nel caso di prodotti differenziati è preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che "spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato", salvo però fornire alcune indicazioni circa le modalità di calcolo più adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.

230. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformità con l'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che "un'impresa può detenere un rilevante potere di mercato, ossia può detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o più imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentano come un'unica impresa, senza che vi

⁶⁶ Cfr. Linee direttrici, capitolo 3, punti 70-106.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sia concorrenza effettiva tra loro. Le Linee direttrici, al paragrafo 96, specificano che le Autorità nazionali di regolamentazione per valutare *ex ante* la presenza delle condizioni che possano favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva, devono valutare se ricorrano le condizioni elencate nel suddetto paragrafo.

231. Di seguito si riporta l'orientamento dell'Autorità sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 238/13/CONS con particolare riferimento al paragrafo 3 (3.1-3.2).

4.2. Descrizione degli indicatori utilizzati

232. L'Autorità tiene in massima considerazione le indicazioni fornite all'interno delle Linee direttrici e ritiene che, in relazione ai mercati oggetto della presente analisi, gli indicatori più importanti ai fini della valutazione del significativo potere di mercato – oltre alla struttura e la dinamica del mercato – siano il livello e l'andamento delle quote di mercato, il controllo di infrastrutture difficili da duplicare, la presenza di economie di scala, densità e diversificazione, la mancanza o l'insufficienza di contropotere di mercato da parte degli acquirenti, l'integrazione verticale.

4.3. Mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato n. 3a/2014)

Struttura e dinamica del mercato

233. I servizi di accesso locale all'ingrosso alle infrastrutture di rete sono forniti prevalentemente da Telecom Italia, che possiede l'unica rete di accesso diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale.⁶⁷ Nel mercato considerato sono presenti anche altri operatori dotati di infrastrutture di accesso proprietarie e, quindi, potenzialmente in grado di fornire servizi di accesso locale all'ingrosso. Tuttavia, si osserva che tali infrastrutture d'accesso alternative sono utilizzate quasi esclusivamente per l'autoproduzione e che il numero di accessi fisici venduti all'ingrosso da operatori alternativi è trascurabile.

234. Dal lato della domanda sono presenti numerosi operatori che acquistano servizi di accesso disaggregato, quasi esclusivamente da Telecom Italia, per offrire ai propri clienti servizi di accesso al dettaglio. Tra questi, i principali per numero di linee acquistate in *unbundling* e *shared access* (SA) sono Wind, Fastweb, Vodafone, Tiscali, BT Italia, Brennercom e MC-link.

⁶⁷ Per questa ragione, Telecom Italia è stata notificata, nell'ambito dei primi due cicli di analisi di mercato, come operatore avente significativo potere di mercato nei mercati oggetto della presente analisi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

235. In linea con la definizione merceologica del mercato di cui al capitolo 2, il mercato è costituito dal totale delle linee di accesso locale alle infrastrutture di rete in postazione fissa fornite mediante l'utilizzo delle tecnologie su rame, su fibra ottica e WLL. In particolare, il mercato è costituito dal totale delle linee della rete di accesso di Telecom Italia – ossia dalla somma delle linee (all'ingrosso) vendute da quest'ultima ad altri operatori e delle linee vendute internamente alla divisione *retail* di Telecom Italia – a cui si deve aggiungere il totale delle linee vendute dagli altri operatori attraverso infrastrutture proprie che, come evidenziato, sono utilizzate quasi esclusivamente in autoproduzione.

236. Nella Tabella 7 sono riportati il numero di linee in ULL (calcolato come somma del numero di linee in ULL e del numero di linee in *virtual unbundling* - VULL) ed in SA vendute dall'*incumbent* nel periodo 2008-I semestre 2012. I servizi di *unbundling* e di *shared access* costituiscono, infatti, al primo semestre 2012 il 99% del mercato e quindi possono essere ritenuti i servizi più significativi al fine di fornire una valutazione sulla dimensione del mercato. La tabella evidenzia un aumento del numero di linee in ULL nel periodo considerato, anche se ad un tasso decrescente nel corso del periodo osservato, ed una contemporanea flessione nelle vendite di linee in SA. Il numero di linee in ULL attive è aumentato tra il 2008 ed il 2011 di circa il 30%. Tale andamento conferma quanto già emerso nel corso della precedente analisi di mercato, ossia che gli operatori alternativi, al fine di acquisire la gestione completa del cliente finale, si sono progressivamente orientati verso l'ULL a scapito dello SA.⁶⁸ A tal proposito si evidenzia l'andamento negativo (-55% tra il 2008 ed il 2011) nelle vendite di linee in SA già osservato nella precedente analisi di mercato.

⁶⁸ Si osserva, infatti, che parte dell'utenza acquista entrambi i servizi di accesso e fonia da un unico operatore.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 7 – Numero di linee in ULL/VULL e SA vendute dall'incumbent (2008 - I sem. 2012)

	Linee ULL/VULL ^(a)		Linee SA	
	Consistenza	Variazione	Consistenza	Variazione
2008	3.847.200		202.400	
2009	4.374.589	14%	142.647	-30%
2010	4.781.681	9%	113.643	-20%
2011	5.015.541	5%	91.265	-20%
I sem. 2012	5.154.322	3%	83.379	-9%

(a) Calcolato come somma del numero di linee in ULL e del numero di linee in VULL.

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

Livello e andamento delle quote di mercato

237. La Tabella 8 riporta le quote di mercato per la fornitura di servizi di accesso locale all'ingrosso alle infrastrutture di rete nel periodo analizzato.

Tabella 8 – Quote di mercato (volumi e ricavi) (2008 - I sem. 2012)

	Volumi (numero di linee)		Ricavi	
	Telecom Italia	Altri operatori	Telecom Italia	Altri operatori
2008	98,68%	1,32%	89,42%	10,58%
2009	98,59%	1,41%	91,15%	8,85%
2010	98,53%	1,47%	91,82%	8,18%
2011	98,44%	1,56%	92,47%	7,53%
I sem. 2012	98,39%	1,61%	92,55%	7,45%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

238. Le quote di mercato dell'incumbent in termini di volumi sono rimaste sostanzialmente stabili nel periodo osservato, mentre per le quote in ricavi si osserva un leggero aumento. Nel complesso si osserva che le quote dell'incumbent sia in volumi sia in ricavi risultano molto vicine al 100% e pertanto la posizione di Telecom Italia è sostanzialmente immutata rispetto alla precedente analisi di mercato.

Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

239. L'Autorità evidenzia che, come osservato nelle precedenti analisi di mercato, la realizzazione di infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni, in particolare di infrastrutture di accesso, richiede tempi lunghi ed investimenti ingenti e prevalentemente non recuperabili (*sunk cost*) in caso di uscita dal mercato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

240. Come noto, solo l'operatore *incumbent* ha effettuato gli investimenti per l'intera infrastruttura di rete in rame, di lunga distanza e di accesso, e tale fattore, unitamente ai significativi costi fissi necessari per gli scavi e per l'installazione di una rete di accesso, ha attribuito, nel corso degli anni, un notevole vantaggio competitivo a Telecom Italia ed ha scoraggiato la realizzazione di reti in rame da parte di operatori alternativi. Sebbene, come illustrato in precedenza, alcuni operatori ed Enti locali stiano sviluppando o abbiano intenzione di sviluppare reti in tecnologie diverse dal rame, in particolare in fibra ottica, la copertura di tali reti risulta, ad oggi, ancora piuttosto limitata.

241. In sintesi, benché dal mercato stiano, soprattutto di recente, provenendo numerosi segnali, non si prevede che le reti alternative, in particolare quelle di nuova generazione, raggiungano un'estensione ed una diffusione tale da alterare, nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi di mercato, le attuali dinamiche concorrenziali che vedono l'*incumbent* come possessore della rete maggiormente usata dagli operatori alternativi.

Economie di scala, densità e diversificazione

242. La funzione di produzione di servizi di accesso locale alla rete fissa è caratterizzata da rendimenti di scala crescenti riconducibili all'elevato rapporto fra costi fissi e costi variabili. Considerata l'estensione, attuale e prospettica, delle reti degli operatori alternativi, nonché i piani di sviluppo di reti di accesso di nuova generazione, non si ritiene che tali operatori possano conseguire, nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi, economie di scala comparabili con quelle di Telecom Italia.

243. Inoltre, il mercato in esame è caratterizzato dalla presenza di notevoli economie di diversificazione derivanti dalla possibilità di utilizzare la rete di accesso per la fornitura di più servizi (ad esempio servizi di telefonia locale, nazionale, internazionale e servizi dati). Ovviamente gli operatori che possiedono la rete sono in grado di esercitare il controllo più ampio possibile sui livelli di servizio e di banda erogabili e riescono, pertanto, a realizzare economie di diversificazione superiori rispetto a quelle realizzabili dagli operatori che non possiedono la rete.

244. Da ultimo, la fornitura di servizi di accesso locale alla rete fissa può generare notevoli economie di densità nelle aree geografiche ove maggiore è la densità abitativa, quali le aree urbane, caratterizzate in genere anche da un reddito elevato e da un'elevata domanda di servizi *business*. Non a caso il maggiore sviluppo di infrastrutture alternative è riscontrabile nelle aree metropolitane più popolate.

245. Nonostante le economie di densità siano realizzabili non solo dall'*incumbent*, ma anche dagli operatori alternativi nelle aree in cui sono presenti, Telecom Italia risulta essere comunque l'operatore in grado di beneficiare di economie di scala e di diversificazione maggiori rispetto agli altri operatori.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

246. L'Autorità ritiene pertanto che la presenza di notevoli economie di scala, densità e diversificazione avvantaggi ulteriormente l'*incumbent* rispetto agli altri operatori.

Contropotere da parte degli acquirenti

247. In qualunque mercato gli acquirenti sono in grado di esercitare una qualche forma di contropotere d'acquisto nei confronti del fornitore quando acquistano considerevoli quantità del servizio offerto ed hanno la possibilità di rivolgersi in tempi ragionevoli a fornitori alternativi in risposta ad un aumento del prezzo o di ricorrere al servizio in autoproduzione.

248. Nel mercato in esame, pur esistendo alcuni operatori che acquistano da Telecom Italia una quantità elevata di linee in ULL/SA, non si ritiene che, ad oggi, questi abbiano la possibilità di acquistare i servizi di accesso disaggregato da fornitori alternativi a Telecom Italia sia perché – come si è evidenziato – l'offerta di servizi di accesso disaggregato è riconducibile quasi esclusivamente a quest'ultimo, sia perché sarebbe dispendioso il cambio di fornitore del servizio di accesso una volta che un operatore ha costruito la propria infrastruttura per connettersi al fornitore del servizio. Da ultimo si osserva che i pochi operatori alternativi che detengono linee in proprio tendono a non offrirle ad operatori terzi, per non dover fronteggiare la concorrenza di questi ultimi nei mercati al dettaglio.

249. Sulla base dell'analisi condotta, l'Autorità ritiene quindi che gli acquirenti non siano in grado di esercitare un contropotere di acquisto tale da neutralizzare il potere di cui dispone Telecom Italia.

Integrazione verticale

250. Nonostante la presenza di alcuni operatori alternativi che stanno investendo o pianificano di investire in reti di nuova generazione in alcune zone del territorio italiano, l'Autorità osserva che Telecom Italia è ancora l'unico operatore verticalmente integrato lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica a livello nazionale. Sebbene gli Impegni di Telecom Italia abbiano mitigato gli effetti derivanti dall'integrazione verticale, Telecom Italia è comunque ancora in grado di razionalizzare i costi di natura tecnico-operativa ed effettuare scelte coordinate tra livelli *wholesale* e *retail* della catena del valore.

251. Gli operatori alternativi dispongono di una minore libertà d'azione in quanto, da un lato, devono rispettare i vincoli imposti da Telecom Italia nell'acquisto di servizi intermedi e, dall'altro lato, si trovano a competere con quest'ultima nel mercato a valle.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato

252. L'Autorità ritiene che, a causa dell'elevato livello delle quote di mercato di Telecom Italia e della loro persistenza nel tempo, si possa presumere che la stessa goda di un significativo potere di mercato.⁶⁹ L'analisi degli altri indicatori volti all'accertamento del significativo potere di mercato conferma che nel mercato dell'accesso locale all'ingrosso alle infrastrutture di rete in postazione fissa non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e che l'operatore Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato. Si ritiene, inoltre, che la valutazione circa la concorrenzialità del mercato ed il potere di mercato di Telecom Italia non possa subire variazioni significative nell'orizzonte temporale considerato.

4.4. Mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (mercato n. 3b/2014)

Struttura e dinamica del mercato

253. Il servizio di accesso a banda larga all'ingrosso è offerto da Telecom Italia su infrastruttura proprietaria e dagli operatori alternativi su reti proprie o ricorrendo all'ULL. Si rileva però che gli operatori alternativi offrono i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso prevalentemente, se non esclusivamente, alle proprie divisioni commerciali (autoproduzione).

254. Nella Tabella 9 sono riportati i volumi (in linee) venduti nel mercato al dettaglio dell'accesso a banda larga e quelli venduti nel corrispondente mercato *wholesale* (mercato n. 3b) da Telecom Italia, attraverso il servizio *bitstream*. In linea con le definizioni merceologiche riportate nel capitolo 2, il mercato dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio ed il mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo sono costituiti dal totale delle linee di accesso, rispettivamente al dettaglio e all'ingrosso, fornite su rete in rame, in fibra ottica e su WLL.

255. Per quanto riguarda la dimensione del mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio, la Tabella 9 mostra un aumento tra il 2008 ed il 2011 del numero di linee vendute pari al 19% circa, anche se con un tasso decrescente da un anno all'altro. L'incremento nel numero di linee vendute al dettaglio è più significativo per gli operatori alternativi che per Telecom Italia.

⁶⁹ Cfr. punto 75 delle Linee direttrici.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 9 – Linee a banda larga vendute al dettaglio e all'ingrosso (2008 - I sem. 2012)

Anno	Mercato al dettaglio dell'accesso a banda larga			Mercato n. 5
	Telecom Italia	Altri operatori	Totale	Telecom Italia
2008	6.760.042	4.305.584	11.065.626	1.380.000
2009	7.008.994	5.100.820	12.109.814	1.740.733
2010	7.184.139	5.725.878	12.910.017	1.882.991
2011	7.133.420	6.078.632	13.212.052	1.964.102
I sem. 2012	7.046.082	6.197.170	13.243.252	1.985.216

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

256. Con riferimento alla dimensione del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, la Tabella 9 mostra un corrispondente aumento del numero di linee all'ingrosso vendute nel medesimo periodo da Telecom Italia.

Livello e andamento delle quote di mercato

257. La Tabella 10 riporta le quote di mercato al dettaglio in volumi⁷⁰ ed in ricavi, nel periodo 2008-I semestre 2012. La tabella mostra una riduzione di circa 8 punti percentuali della quota in volumi dell'*incumbent*, più marcata tra il 2008 ed il 2009, in corrispondenza della crescita degli investimenti in ULL da parte degli altri operatori. Si osserva che al I semestre 2012 i principali operatori alternativi con una quota di mercato dopo Telecom Italia risultano essere Wind (circa 17%) e Fastweb (poco più del 13%). Si evidenzia, inoltre, che gli operatori Wind e Vodafone vedono crescere la loro quota di mercato nel periodo considerato.

258. In termini di ricavi si osserva una riduzione di alcuni punti percentuali della quota di mercato dell'operatore dominante, cui corrisponde un aumento della quota di mercato degli altri operatori ed in particolare di Wind. Si segnala che l'operatore con quota di mercato più elevata dopo Telecom Italia, seppur in diminuzione, risulta essere Fastweb.

⁷⁰ Le quote in volumi sono calcolate utilizzando come base di riferimento il numero complessivo di linee a banda larga al dettaglio, con qualsiasi tecnologia siano realizzate (ad eccezione del satellite).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 10 – Quote di mercato al dettaglio (volumi e ricavi) (2008 - I sem. 2012)

	2008		2009		2010		2011		I sem. 2012	
	Volumi	Ricavi	Volumi	Ricavi	Volumi	Ricavi	Volumi	Ricavi	Volumi	Ricavi
TI	61,09%	56,84%	57,88%	55,98%	55,65%	54,97%	53,99%	52,97%	53,21%	52,82%
Fastweb	13,63%	26,41%	13,03%	25,56%	12,49%	25,06%	12,49%	24,26%	13,05%	23,68%
Wind	12,35%	9,34%	13,67%	10,76%	14,92%	11,90%	16,26%	13,98%	16,94%	14,36%
Tiscali	4,88%	0,10%	4,47%	0,07%	4,03%	0,06%	3,58%	0,04%	3,37%	0,03%
Vodafone	6,57%	0,82%	9,48%	1,69%	11,63%	2,47%	12,36%	3,27%	12,14%	3,64%
Altri operatori	1,47%	6,50%	1,46%	5,94%	1,29%	5,55%	1,31%	5,49%	1,30%	5,46%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

259. La Tabella 11 riporta le quote di mercato relative ai servizi di accesso all'ingrosso in volumi nel periodo 2008-I semestre 2012. Le quote di mercato – calcolate considerando le linee di accesso fornite su rame, su fibra ottica e su WLL – risultano in diminuzione per l'*incumbent* in tutto il periodo considerato, con una riduzione più marcata nei primi anni di osservazione. L'andamento è quindi analogo a quanto riscontrato nel mercato *retail*, ove però le quote di Telecom Italia risultano inferiori in quanto in quelle degli operatori alternativi si includono anche le linee a banda larga vendute dagli stessi usufruendo dell'offerta di *bitstream*.

Tabella 11 – Quote di mercato all'ingrosso (volumi) (2008 - I sem. 2012)

	2008	2009	2010	2011	I sem. 2012
TI	71,29%	69,99%	67,98%	66,79%	65,79%
Fastweb	10,93%	10,13%	9,62%	9,48%	9,69%
Wind	9,17%	10,89%	11,92%	13,08%	13,46%
Tiscali	2,95%	2,74%	2,56%	2,41%	2,39%
Vodafone	5,12%	5,60%	6,14%	5,09%	5,04%
Altri operatori	0,54%	0,65%	1,77%	3,14%	3,63%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

260. La quota di mercato di Telecom Italia, si attesta ancora su valori decisamente elevati, tenuto conto che il mercato all'ingrosso dell'accesso a banda larga è preso nella sua definizione più ampia (includendo tutte le tecnologie e l'autoproduzione).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

261. L'Autorità, in linea con la precedente analisi di mercato, ritiene che Telecom Italia continui a detenere il controllo di infrastrutture non facilmente replicabili, in quanto non si sono ancora sviluppate reti di accesso alternative a quelle dell'operatore *incumbent*.

262. Infatti, un operatore che intende offrire servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, necessita di una rete di accesso capillare e di una rete di trasporto con copertura nazionale. Sebbene esistano alcuni operatori che posseggono reti di trasporto sufficientemente estese, permangono i problemi legati alla realizzazione di reti di accesso alternative, in quanto ciò implicherebbe il sostenimento di ingenti costi non recuperabili. L'Autorità ritiene che, ad oggi, gli operatori non intendano sostenere costi per lo sviluppo di reti di accesso in rame alternative; mentre per quanto riguarda le reti di accesso in fibra ottica, non si prevede che tali reti raggiungano un'estensione ed una diffusione tale da alterare, nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi di mercato, le attuali dinamiche concorrenziali. Tuttavia, l'Autorità ritiene che, nel futuro, le reti di accesso in fibra ottica potrebbero configurarsi come realtà alternative alla rete di accesso di Telecom Italia.

263. Si fa presente che gli operatori che vogliono offrire un servizio analogo al servizio *bitstream* di Telecom Italia, possono ricorrere ai servizi di *unbundling* in virtù della regolamentazione sull'accesso disaggregato alla rete locale. I servizi di *unbundling*, infatti, consentono di limitare gli investimenti non pienamente recuperabili e di trasformare parte dei costi fissi, legati alla costruzione delle infrastrutture, in costi variabili.

264. Il fatto che tali servizi siano disponibili solo su un sottoinsieme delle centrali locali (che servono il 62% della popolazione telefonica) impedisce agli operatori alternativi la fornitura dei servizi a banda larga all'ingrosso su tutto il territorio nazionale.

265. L'Autorità, pertanto, ritiene che il controllo di infrastrutture non facilmente replicabili continui a conferire a Telecom Italia un vantaggio competitivo nei confronti degli operatori alternativi.

Economie di scala, densità e diversificazione

266. L'Autorità ritiene ancora valide le conclusioni raggiunte nell'ambito della precedente analisi di mercato con riferimento all'indicatore relativo alle economie di costo.

267. In particolare, si osserva che la funzione di produzione dei servizi di accesso a banda larga è caratterizzata da rendimenti di scala crescenti, riconducibili all'elevato rapporto fra costi fissi e costi variabili e che, pertanto, solo l'impresa fornitrice di tali servizi è in grado di realizzare notevoli economie di scala. Considerato il numero di linee *retail* vendute da Telecom Italia, di gran lunga superiore rispetto a quelle vendute dagli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

altri operatori, si evidenzia che solo l'*incumbent* ha la possibilità di godere pienamente dei vantaggi derivanti dalla maggior efficienza della propria scala produttiva.

268. Quanto alle economie di diversificazione, realizzabili offrendo in *bundle* servizi *retail* di accesso voce e dati, queste possono essere realizzate sull'intero territorio nazionale dall'*incumbent*. Viceversa, gli operatori alternativi sono in grado di realizzare economie di diversificazione solamente nelle aree in cui possiedono reti di accesso proprietarie o ricorrono all'ULL.

269. Infine, gli operatori alternativi che posseggono reti di accesso proprietarie o che ricorrono ai servizi di accesso all'ingrosso sono in grado, qualora raggiungano elevate quote di mercato, di realizzare come l'*incumbent* notevoli economie di densità. In altri termini, l'efficienza produttiva dell'*incumbent* nella fornitura di servizi all'ingrosso è conseguibile anche da altri operatori, pur se limitatamente alle aree in cui questi dispongono di infrastrutture proprie o ricorrono ai servizi di accesso all'ingrosso.

270. In virtù di quanto detto, l'Autorità ritiene che la presenza di economie di costo avvantaggi ulteriormente l'*incumbent* rispetto agli altri operatori.

Contropotere da parte degli acquirenti

271. Per il mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo valgono le medesime considerazioni circa l'assenza di contropotere di mercato da parte degli acquirenti svolte nell'analisi del mercato n. 3a.

272. Più precisamente, sebbene nel corso degli ultimi anni alcuni operatori alternativi, quali Tiscali e BT Italia e Fastweb, abbiano iniziato ad offrire su rete in rame servizi di accesso centrale all'ingrosso, tale servizio è tuttora venduto principalmente dall'operatore *incumbent*. Infatti, attualmente gli operatori alternativi, ad eccezione di alcuni casi, utilizzano la propria rete di accesso o acquistano i servizi appartenenti al mercato n. 3a principalmente per l'autoproduzione, in quanto i costi di realizzazione e le economie di scala necessarie per mettere a disposizione di operatori terzi un servizio *bitstream* non rendono al momento particolarmente appetibile l'investimento.

Integrazione verticale

273. Come osservato con riferimento al mercato n. 3a, Telecom Italia è ancora oggi l'unico operatore verticalmente integrato lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica a livello nazionale anche in relazione al mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, nonostante alcuni operatori alternativi stiano investendo o pianificano di investire in reti di nuova generazione in alcune zone del territorio italiano. Questa caratteristica pone Telecom Italia nella posizione di essere l'unico operatore a non dover acquistare servizi intermedi da operatori con cui si trova a competere sul mercato a valle.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

274. Gli operatori alternativi dispongono di una minore libertà d'azione in quanto, da un lato, devono rispettare i vincoli imposti da Telecom Italia nell'acquisto di servizi intermedi e, dall'altro lato, si trovano a competere con quest'ultima nel mercato a valle.

Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato

275. L'Autorità ritiene che, a causa dell'elevato livello delle quote di mercato di Telecom Italia e della loro persistenza nel tempo, si possa presumere che la stessa goda di un significativo potere di mercato. Inoltre, in considerazione del vantaggio competitivo di cui gode Telecom Italia per il controllo di infrastrutture difficili da duplicare, della difficoltà da parte degli operatori alternativi di raggiungere economie di densità tali da consentire la redditività della fornitura di servizi a banda larga mediante il ricorso ai servizi di accesso locale all'ingrosso, dell'assenza di contropotere di acquisto, nonché della caratteristica di Telecom Italia quale operatore verticalmente integrato, si conferma che nel mercato dell'accesso centrale all'ingrosso non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e che l'operatore Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato. Si ritiene, inoltre, che la valutazione circa la concorrenzialità del mercato ed il potere di mercato di Telecom Italia non possa subire variazioni significative nell'orizzonte temporale considerato.

Domanda D4 della delibera n. 238/13/CONS: Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato?

Le valutazioni dell'Autorità alla luce degli esiti della consultazione pubblica nazionale riportati nell'allegato A alla presente delibera

276. In risposta alle osservazioni presentate dagli operatori nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS riportate nell'Allegato A del presente provvedimento (capitolo 3), l'Autorità, pur rilevando un sostanziale accordo fra tutti gli operatori alternativi sugli esiti della valutazione del significativo potere di mercato, specifica quanto segue. Si rappresenta inoltre che, alla luce del non superamento del test dei tre criteri per i mercati rilevanti dei servizi di accesso al dettaglio, si riportano di seguito solo le valutazioni relative all'analisi dell'SMP dei mercati dell'accesso all'ingrosso.

277. Circa l'inclusione dell'autoproduzione nel calcolo delle quote di mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, l'Autorità, oltre a rammentare che l'inclusione dell'autoproduzione in fase di analisi di significativo potere di mercato è



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

prassi ampiamente consolidata in Europa⁷¹, ribadisce che la stessa Commissione, in diverse lettere di commenti a proposte di provvedimenti aventi ad oggetto il mercato a n. 5/2007⁷², ritiene che le Autorità di regolamentazione, qualora accertino la presenza di vincoli indiretti sufficientemente forti in fase di definizione dei mercati attraverso la verifica delle tre condizioni indicate dalla Commissione nelle proprie lettere di commenti (si veda anche quanto riportato nel capitolo 2 dell'allegato A del presente provvedimento),⁷³ debbano tenere conto della loro forza proprio nell'ambito della valutazione del significativo potere di mercato.

278. Pertanto l'Autorità fa presente che in fase di valutazione del significativo potere di mercato, rilevano non solo i vincoli indiretti sufficientemente forti esercitati dall'autoproduzione dei servizi di accesso virtuale in tecnologie diverse dal rame, ma anche quelli esercitati dall'autoproduzione dei servizi *bitstream* in rame mediante il ricorso al servizio ULL. Di conseguenza, con riferimento al mercato n. 3b, le *captive sales* (autoproduzione) sono rappresentate, per l'operatore dominante, dai servizi *bitstream* che si autoproduce (ossia che fornisce alle proprie divisioni *retail* per la vendita di servizi a banda larga al dettaglio), per gli operatori alternativi, dai servizi *bitstream* autoprodotti su infrastrutture proprietarie (in rame o in altre tecnologie) o su linee acquistate in ULL dall'operatore dominante.

279. L'Autorità, inoltre, osserva che l'esclusione dell'autoproduzione degli operatori alternativi dal calcolo delle quote di mercato non altererebbe le conclusioni cui l'Autorità è giunta in fase di analisi del significativo potere di mercato (ossia l'individuazione di Telecom Italia quale operatore SMP nel mercato rilevante individuato di dimensione geografica nazionale) in quanto determinerebbe un incremento della quota di mercato di Telecom Italia. Si osserva peraltro che l'individuazione di Telecom Italia quale operatore SMP è il risultato di un'analisi completa e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante, in cui il livello delle quote di mercato è solo uno dei molteplici criteri utilizzati.

⁷¹ Cfr. BoR(10)09, BEREK *Report on self-supply*, March 2010.

⁷² Cfr. ad esempio, casi UK/2003/0032, AT/2005/0312, UK/2007/0733, PT/2008/0851, FI/2009/0900.

⁷³ Sul tema, in alcune lettere di commenti a proposte di provvedimenti di analisi del mercato n. 5/2007, la Commissione ha sottolineato l'importanza che le ANR, ai fini dell'inclusione dell'autoproduzione in fase di definizione del mercato, verifichino l'esistenza di eventuali vincoli indiretti e ne stimino la forza attraverso la verifica delle seguenti tre condizioni: i) se un operatore alternativo sia costretto a trasferire un ipotetico aumento di prezzo dei servizi di accesso all'ingrosso sui servizi al dettaglio tenuto conto del rapporto tra prezzi all'ingrosso e prezzi al dettaglio; ii) se ci sia, nel mercato al dettaglio corrispondente, una sufficiente sostituibilità dal lato della domanda tra i servizi che hanno subito l'incremento di prezzo ed altri servizi tale da rendere l'incremento del prezzo all'ingrosso non profittevole; iii) se, a seguito dell'incremento dei prezzi al dettaglio (originato dall'incremento dei prezzi all'ingrosso), la domanda di mercato non migri significativamente verso le offerte al dettaglio dell'operatore verticalmente integrato (che originariamente ha aumentato il prezzo all'ingrosso) rendendo in tal modo l'aumento di prezzo profittevole. Cfr. Casi UK/2007/0733 (SG-Grefe (2008) D/200640); PT/2008/0850 e 0851 (SG-Grefe (2009) D/3); FI/2009/0900 (SG-Grefe (2009) D/2294); EE/2013/1453 e 1454 (C(2013)/3821).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

280. In merito all'osservazione sull'eccessiva ampiezza dell'orizzonte temporale considerato nella valutazione della concorrenza potenziale recata dalle NGAN l'Autorità fa presente che, in accordo con le Linee direttrici, le analisi di mercato devono essere svolte in chiave prospettica e, quindi, nello specifico, si ritiene che l'orizzonte temporale per i piani di sviluppo di reti di nuova generazione – basato su richieste di informazioni che arrivano a coprire l'anno 2017 – non sia eccessivo.

281. Relativamente alla richiesta di prevedere rimedi aggiuntivi e/o più stringenti per il mercato affari, al fine di renderlo maggiormente competitivo, l'Autorità rimanda alle valutazioni riportate nei capitoli 4 e 9 dell'allegato A al presente provvedimento.

282. Con riferimento alla richiesta di Vodafone di prevedere interventi regolamentari specifici volti a tutelare la concorrenza nel mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio, si osserva che tale mercato non è incluso nella lista dei mercati individuati dalla Raccomandazione come suscettibile di regolamentazione *ex ante* e, pertanto, l'introduzione di rimedi *ex ante* in tale mercato può discendere solo da un'analisi in cui si dimostri, anzitutto, che esso sia suscettibile di regolamentazione *ex ante* (verifica del cosiddetto triplo *test*) e che quindi la regolamentazione introdotta nei mercati all'ingrosso non sia sufficiente a risolvere i problemi concorrenziali e, successivamente, che non sia effettivamente concorrenziale (presenza di uno o più operatori con SMP). Per quanto attiene al suggerimento di Vodafone di effettuare la “pesatura” delle quote di mercato sulla base della redditività, l'Autorità ritiene che – in accordo con le indicazioni delle Linee Guida della Commissione nonché con la prassi delle altre Autorità di regolamentazione – le quote di mercato espresse in volumi ed in ricavi siano di per sé sufficienti, unitamente agli altri indicatori analizzati e relativi alle caratteristiche economiche e strutturali dei mercati rilevanti, ai fini della valutazione del significativo potere di mercato.

283. In merito al livello di concorrenzialità dei mercati in esame, l'Autorità ritiene che, benché si stiano osservando segnali di miglioramento degli scenari competitivi, la valutazione circa la concorrenzialità ed il potere di mercato di Telecom Italia non possa subire variazioni significative nell'orizzonte temporale considerato. Infatti, l'Autorità osserva che il controllo da parte di Telecom Italia della quasi totalità degli accessi su rete in rame nonché di *asset* che hanno un ruolo chiave, quali ad esempio infrastrutture e spazi, pone l'*incumbent*, in assenza di specifici obblighi asimmetrici, in una posizione tale da attribuirle un considerevole vantaggio competitivo, tenuto conto della mancanza di altre reti significative capaci di veicolare servizi in concorrenza (ad esempio le reti via cavo) e dell'attuale fase, ancora di sviluppo, delle reti NGA. Ulteriori elementi di vantaggio derivano dalle economie dimensionali e di diversificazione di cui l'operatore *incumbent* gode in misura maggiore rispetto a qualsiasi altro concorrente.

284. Al fine di aggiornare i dati relativi al mercato di cui alla delibera n. 238/13/CONS, l'Autorità, nel corso del mese di marzo 2014, ha effettuato una richiesta supplementare di informazioni agli operatori al fine di disporre di dati di mercato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

aggiornati per l'intero anno 2012 e per il 2013. Anche in termini di quote di mercato, si osserva una sostanziale invarianza nei risultati esplicitati nella delibera n. 238/13/CONS.

285. Con riguardo al mercato dell'accesso locale all'ingrosso (mercato n. 3a), nella Tabella 12 sono riportate le quote di mercato in volumi e ricavi dal 2008 al 2011 (periodo già analizzato nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 238/13/CONS), nonché l'aggiornamento a tutto il 2012, 2013 e 2014. Sebbene negli ultimi due anni le quote di mercato dell'*incumbent* in termini di volumi e ricavi risultano in diminuzione rispetto a quelle relative al periodo 2008-2011, il loro livello è comunque intorno al 90%.

Tabella 12 – Mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso: quote di mercato in volumi e ricavi (2008-2014)

	Volumi (numero di linee)		Ricavi	
	Telecom Italia	Altri operatori	Telecom Italia	Altri operatori
2008	98,68%	1,32%	89,42%	10,58%
2009	98,59%	1,41%	91,15%	8,85%
2010	98,53%	1,47%	91,82%	8,18%
2011	98,44%	1,56%	92,47%	7,53%
2012	97,91%	2,09%	91,46%	8,54%
2013	96,84%	3,16%	90,64%	9,36%
2014	95,85%	4,15%	89,96%	10,04%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

286. Analogamente, passando all'esame del mercato dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio (Tabella 13), si osserva che, sebbene le quote di mercato di Telecom Italia sia in volumi, sia in ricavi siano in riduzione nel periodo di analisi considerato, in termini percentuali, nel 2014 risultano prossime rispettivamente al 49% ed al 47%.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 13 – Mercato dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio: quote di mercato in volumi e ricavi (2008-2014)

		Telecom Italia	Fastweb	Wind	Tiscali	Vodafone	Altri
2008	Volumi	61,09%	13,63%	12,35%	4,88%	6,57%	1,47%
	Ricavi	56,84%	26,41%	9,34%	0,10%	0,82%	6,50%
2009	Volumi	57,88%	13,03%	13,67%	4,47%	9,48%	1,46%
	Ricavi	55,98%	25,56%	10,76%	0,07%	1,69%	5,94%
2010	Volumi	55,65%	12,49%	14,92%	4,03%	11,63%	1,29%
	Ricavi	54,97%	25,06%	11,90%	0,06%	2,47%	5,55%
2011	Volumi	53,99%	12,49%	16,26%	3,58%	12,36%	1,31%
	Ricavi	52,97%	24,26%	13,98%	0,04%	3,27%	5,49%
2012	Volumi	52,57%	13,65%	16,55%	3,43%	12,13%	1,67%
	Ricavi	49,96%	23,17%	13,78%	2,80%	5,49%	4,80%
2013	Volumi	50,76%	14,70%	16,10%	3,47%	12,02%	2,95%
	Ricavi	47,96%	24,26%	14,31%	2,47%	5,61%	5,38%
2014	Volumi	49,40%	15,28%	15,74%	3,20%	12,36%	4,01%
	Ricavi	46,63%	25,90%	14,33%	2,18%	5,44%	5,52%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

287. Le quote per il mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso (mercato n. 3b) sono riportate nella Tabella 14. Nell'anno 2014 la quota in volumi per l'operatore *incumbent* risulta pari a 61% circa.

Tabella 14 – Mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso: quote di mercato in volumi (2008-2014)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
TI	71,29%	69,99%	67,98%	66,79%	64,28%	62,03%	61,12%
Fastweb	10,93%	10,13%	9,62%	9,48%	9,94%	10,86%	11,37%
Wind	9,17%	10,89%	11,92%	13,08%	13,22%	13,22%	13,59%
Tiscali	2,95%	2,74%	2,56%	2,41%	2,39%	2,40%	2,40%
Vodafone	5,12%	5,69%	7,36%	7,66%	9,44%	9,41%	9,43%
Altri operatori	0,54%	0,57%	0,56%	0,58%	0,74%	2,08%	2,09%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

288. Sulla base delle osservazioni riportate ai punti precedenti e dei nuovi dati di mercato relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, l'Autorità conferma la propria posizione in merito alla definizione del significativo potere di mercato di Telecom Italia nei seguenti mercati rilevanti: i) Mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa; ii) Mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

5.1. Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti

289. Ai sensi del vigente quadro normativo le ANR, individuati i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante di una o più imprese, sono chiamate ad imporre misure regolamentari e a valutare l'opportunità di mantenere, modificare o revocare gli obblighi in vigore.

290. Le direttive europee (in particolare, per i mercati in esame, la direttiva accesso e la direttiva servizio universale) e le Linee direttrici⁷⁴ forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che le ANR seguono nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato. Inoltre, la Commissione ha fornito importanti indicazioni alle ANR sulla regolamentazione dell'accesso alle reti di nuova generazione attraverso la Raccomandazione NGA del settembre 2010 e la Raccomandazione sui costi e sulla non discriminazione del settembre 2013. Le ANR sono altresì tenute a tenere nella massima considerazione le *best practice* adottate a livello europeo che sono indicate nelle *Common Position* del BEREC adottate recentemente con riferimento anche ai mercati oggetto della presente analisi.⁷⁵

291. Alla luce del quadro normativo di riferimento, una volta constatata l'assenza di concorrenza effettiva in un mercato rilevante, dovuta alla presenza di una o più imprese aventi un significativo potere di mercato, l'Autorità è tenuta ad imporre almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee direttrici) ed è chiamata a verificare che ogni obbligo regolamentare imposto sia compatibile con il principio di proporzionalità, ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura del problema competitivo riscontrato, sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della direttiva Quadro e agli articoli 4 e 13 del Codice e sia strettamente necessario ed adeguato al conseguimento di tali fini.

292. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo

⁷⁴ Cfr. capitolo 4 delle Linee direttrici.

⁷⁵ Il BEREC ha aggiornato e modificato la *ERG Common Position on Wholesale local access* del 2006 (ERG (06) 70 rev1), in considerazione dello sviluppo delle reti NGA. Cfr. *Berec common position on best practice in remedies on the market for wholesale (physical) network infrastructure access (including shared or fully unbundled access) at a fixed location imposed as a consequence of a position of significant market power in the relevant market*, BoR(12)127 e *Berec common position on best practice in remedies on the market for wholesale broadband access (including bitstream access) imposed as a consequence of a position of significant market power in the relevant market*, BoR (12)128.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi.

293. L'Autorità può innanzitutto imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, le specifiche tecniche, le caratteristiche della rete, i termini e le condizioni per la fornitura e per l'uso, ed i prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore notificato pubblichi un'Offerta di Riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle Offerte di Riferimento.⁷⁶

294. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

295. L'Autorità ha inoltre la facoltà di imporre all'operatore notificato obblighi di non discriminazione, consistenti principalmente nell'applicazione di condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e nella fornitura a terzi di servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o ai propri partner commerciali.⁷⁷

296. L'Autorità può imporre altresì obblighi di separazione contabile, imponendo, in particolare, ad un'impresa verticalmente integrata di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.⁷⁸

297. Inoltre, l'Autorità può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate nel caso in cui rilevi che il rifiuto di concedere l'accesso, o la previsione di

⁷⁶ Cfr. Art. 46 del Codice ed Art. 9 della direttiva accesso.

⁷⁷ Cfr. Art. 47 del Codice ed Art. 10 della direttiva accesso.

⁷⁸ Cfr. Art. 48 del Codice ed Art. 11 della direttiva accesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

termini e condizioni non ragionevoli, ostacoli lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione e/o preselezione del vettore e/o l'offerta di rivendita delle linee di abbonati;
- b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
- c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
- e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
- f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
- g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di *roaming* per le reti mobili;
- h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi *software* analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- i) di interconnettere reti o risorse di rete;
- i-bis*) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione ed alla presenza.

298. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'Art. 5 della direttiva accesso e dall'Art. 8 della direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai cavidotti;
- b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;
- e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- f) fornitura di servizi paneuropei.

299. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso, l'Autorità può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete.⁷⁹

300. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di interconnessione e di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità, per incoraggiare gli investimenti anche nelle reti NGA, tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, purché congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.⁸⁰

301. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. E' pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.⁸¹

302. L'Autorità può altresì, in via eccezionale, imporre all'operatore che detiene SMP l'obbligo di realizzare una separazione funzionale delle proprie attività relative ai servizi di accesso all'ingrosso. In particolare, l'Autorità – qualora concluda che gli obblighi regolamentari imposti ai sensi degli articoli da 46 a 50 del Codice si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi concorrenziali concernenti i mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso – può imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente e che fornirà i suddetti prodotti e servizi a tutte le imprese (incluse le entità commerciali all'interno della società madre)

⁷⁹ Cfr. Art. 49 del Codice ed Art. 12 della direttiva accesso.

⁸⁰ Cfr. Art. 50 del Codice ed Art. 13 della direttiva accesso.

⁸¹ Cfr. Art. 50 del Codice ed Art. 13 della direttiva accesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. Qualora l'Autorità intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, sottopone il proprio progetto di misura alla Commissione europea che autorizzerà o meno l'intervento secondo quanto stabilito dall'articolo 45, comma 3 del Codice (articolo 8, comma 3, della direttiva accesso). A seguito della decisione della Commissione, l'Autorità effettua un'analisi coordinata dei mercati dell'accesso al fine di imporre, modificare, mantenere o revocare gli obblighi regolamentari.⁸²

303. Nel caso invece un'impresa verticalmente integrata intenda realizzare una separazione volontaria – sia essa funzionale o strutturale – delle proprie attività relative alla rete di accesso, quest'ultima è tenuta ad informare l'Autorità di tale intenzione al fine di consentire alla stessa di valutarne gli effetti. In tal caso, l'Autorità svolge un'analisi coordinata dei mercati dell'accesso al fine di imporre, modificare, mantenere o revocare gli obblighi regolamentari.⁸³

304. Con riferimento ai mercati al dettaglio, l'Autorità può imporre obblighi all'impresa che detiene SMP su un dato mercato al dettaglio soltanto ove gli obblighi imposti sui mercati all'ingrosso non siano ritenuti sufficienti al conseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 13 del Codice.⁸⁴

305. Gli obblighi regolamentari al dettaglio possono includere prescrizioni affinché le imprese aventi SMP non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati clienti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti.

306. In particolare, qualora le pertinenti misure relative alla vendita all'ingrosso o alla selezione/preselezione del vettore non siano sufficienti a garantire la concorrenza sul mercato e l'interesse pubblico, l'Autorità, nell'esercizio del proprio potere di vigilanza sui prezzi, può imporre alle imprese aventi SMP il rispetto di determinati massimali per i prezzi al dettaglio, il controllo delle proprie tariffe o il loro orientamento ai costi o ai prezzi su mercati comparabili.

307. Inoltre l'Autorità provvede affinché le imprese soggette a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichino i necessari ed adeguati sistemi di contabilità dei costi. In tali casi, l'Autorità può specificare la forma ed il metodo contabile da applicare.

308. In coerenza con i riferimenti sopra richiamati, l'Autorità ha proceduto alla valutazione dei problemi concorrenziali dei mercati rilevanti all'ingrosso (mercati n. 3a e n. 3b) connessi al significativo potere di mercato di Telecom Italia in tali mercati ed alla conseguente declinazione degli appropriati obblighi regolamentari.

⁸² Cfr. Art. 50-bis del Codice ed Art. 13-bis della direttiva accesso.

⁸³ Cfr. Art. 50-ter del Codice ed Art. 13-ter della direttiva accesso.

⁸⁴ Cfr. Art. 67, comma 1, del Codice e l'Art. 17, comma 1, della direttiva servizio universale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5.2. Valutazione delle problematiche competitive nei mercati dell'accesso all'ingrosso

309. Come indicato al capitolo 4 l'Autorità ritiene che, sulla base delle risultanze dell'analisi svolta, Telecom Italia debba essere notificata quale operatore detentore di SMP nel mercato dell'accesso locale all'ingrosso in postazione fissa e nel mercato dell'accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo.

310. Come riportato al capitolo 3 dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS, la valutazione circa il significativo potere di mercato di Telecom Italia è stata compiuta in considerazione dell'elevata quota di mercato detenuta dall'operatore in entrambi i mercati e delle caratteristiche strutturali di questi ultimi che, nel complesso, conferiscono a Telecom Italia la possibilità di comportarsi, in misura notevole, in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. Infatti, la presenza di elevate barriere all'ingresso – economie di scala, di densità, di gamma e *sunk costs* – il controllo da parte di Telecom Italia di infrastrutture difficili da duplicare e la sua integrazione verticale in tutti gli stadi della catena del valore, pongono Telecom Italia nella posizione di poter adottare comportamenti anticompetitivi. In particolare, Telecom Italia, in virtù della sua condizione di operatore dominante nei mercati dell'accesso all'ingrosso e della sua integrazione verticale nei corrispondenti mercati a valle, può adottare comportamenti volti ad ostacolare la competizione nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio (per servizi di fonia e di trasmissione dati).

311. La più immediata delle pratiche anticompetitive che Telecom Italia potrebbe attuare, in virtù del suo controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, è il rifiuto dell'accesso a queste ultime ad operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di un obbligo di accesso alle infrastrutture essenziali (ed alle risorse correlate), infatti, gli operatori alternativi dovrebbero sostenere livelli di investimento tali da scoraggiare il loro ingresso o la loro espansione sia nei mercati dell'accesso al dettaglio per servizi di fonia (per clienti residenziali e per clienti non residenziali) sia nel mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio per servizi di trasmissione dati. Inoltre, in considerazione della relazione verticale tra il mercato dell'accesso locale ed il mercato dell'accesso centrale all'ingrosso,⁸⁵ in assenza di un obbligo di accesso locale in postazione fissa, gli operatori non sarebbero tecnicamente in grado di fornire servizi di accesso centrale all'ingrosso in concorrenza con Telecom Italia se non tramite infrastrutture proprie.

312. Anche in presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso locale e centrale alla rete telefonica in postazione fissa, l'operatore Telecom Italia potrebbe comunque alterare a proprio vantaggio la competizione nei mercati a valle agendo sia sulla variabile prezzo, sia su variabili differenti dal prezzo.

⁸⁵ Cfr. punto 71 del presente documento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

313. In primo luogo, la contemporanea presenza di una posizione di forza economica di Telecom Italia nei mercati dell'accesso a monte e a valle potrebbe indurre quest'ultima ad adottare pratiche di compressione dei margini (*margin o price squeeze*) fra prezzi al dettaglio e i corrispondenti prezzi all'ingrosso. Telecom Italia potrebbe ridurre la differenza fra prezzi al consumo e prezzi di accesso all'ingrosso ad un livello tale da impedire lo sviluppo di una concorrenza sostenibile. In particolare, la riduzione potrebbe avvenire sia mediante la vendita di prodotti *wholesale* ai propri concorrenti a prezzi superiori ai costi sottostanti (fornendo implicitamente i medesimi prodotti alle proprie divisioni commerciali a prezzi inferiori), sia mediante la vendita di tali prodotti *wholesale* ai concorrenti e alle proprie divisioni al livello di costo, ma praticando prezzi predatori nel mercato al dettaglio, sia infine, ricorrendo ad una combinazione delle prime due strategie.

314. In secondo luogo, al fine di ostacolare la concorrenza nei mercati a valle, Telecom Italia potrebbe agire su variabili differenti dal prezzo, quali le condizioni tecnico/qualitative di fornitura, i tempi di fornitura (nel seguito anche *provisioning*), di ripristino (nel seguito anche *assurance*) e di disponibilità del servizio. Anche in questo caso, infatti, la contemporanea presenza nei mercati a monte e a valle permetterebbe a Telecom Italia di attuare pratiche che possono definirsi di *Service Level Agreement squeeze*. Tali pratiche si sostanziano nell'applicazione, nelle offerte all'ingrosso dell'operatore SMP, di condizioni di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità del servizio tali da impedire agli acquirenti di competere con le condizioni di *assurance*, di *provisioning* e di disponibilità del servizio offerte da Telecom Italia sul mercato al dettaglio. In aggiunta, i tempi di negoziazione e di stipula dei contratti di accesso, la scelta delle modalità tecniche, delle attrezzature e dei punti di accesso alla rete potrebbero essere utilizzati strategicamente da Telecom Italia per ostacolare l'ingresso e la competizione nei mercati al dettaglio.

315. Infine, anche in assenza di strategie di compressione dei margini economici o tecnici, Telecom Italia potrebbe comunque sfruttare a proprio vantaggio l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali di cui dispone. Telecom Italia, in quanto fornitore dei servizi di accesso locale e centrale all'ingrosso, potrebbe fare un uso improprio di informazioni circa i clienti degli operatori cui fornisce accesso trasferendole alle proprie divisioni commerciali che potrebbero così effettuare offerte mirate ai clienti dei propri concorrenti.

Domanda D5 della delibera n. 238/13/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti nei mercati dell'accesso all'ingrosso?



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le valutazioni dell'Autorità alla luce degli esiti della consultazione pubblica nazionale riportati nell'allegato A alla presente delibera

316. Le risposte alle osservazioni presentate dagli operatori nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS sono riportate nell'Allegato A del presente provvedimento (capitolo 4). In merito si ribadisce quanto segue.

317. In merito ai rilievi di alcuni operatori circa il mancato riferimento nell'analisi alle problematiche competitive accertate dall'AGCM nell'ambito del procedimento n. A428, si fa presente innanzitutto che, il documento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 238/13/CONS non contiene riferimenti espliciti al predetto procedimento n. A428 in quanto lo stesso si è concluso solo successivamente all'avvio della consultazione pubblica da parte dell'Autorità e, pertanto, la proposta di provvedimento non poteva considerare gli esiti del procedimento antitrust. In ogni caso, lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica evidenzia e prende in considerazione tutte le problematiche competitive connesse agli abusi di posizione dominante accertati dall'AGCM.

318. Come illustrato nel parere dell'Autorità reso nell'ambito del procedimento n. A428 dell'AGCM (di seguito il "Parere"), va evidenziata l'esistenza di un rapporto di complementarietà tra l'attività di regolazione e quella di tutela della concorrenza. L'attività di regolazione *ex ante* prevede, infatti, l'imposizione degli obblighi di carattere generale che non esclude la possibilità che l'impresa regolata possa autonomamente, comunque, mettere in atto condotte anticompetitive in violazione delle norme antitrust. Tale attività regolamentare, per sua natura *ex-ante*, risponde ad obiettivi di promozione della concorrenza e dell'innovazione in un'ottica di medio e lungo termine, mentre l'attività di tutela della concorrenza è volta a reprimere, *ex-post*, comportamenti discrezionali che l'operatore dominante può comunque porre in essere nelle singole relazioni con i concorrenti anche laddove il set di rimedi sia completo e in grado di rispondere alle esigenze del mercato.

319. Pertanto si evidenzia che le problematiche competitive riscontrate nell'analisi di mercato che, dunque, giustificano l'impianto regolamentare del presente provvedimento fanno riferimento anche alla possibilità che vengano posti in essere dall'operatore SMP i comportamenti anticompetitivi contestati a Telecom Italia nell'ambito del predetto procedimento *antitrust*, ossia il rifiuto di attivazione e la compressione dei margini.

320. Difatti, al punto 334 del documento sottoposto a consultazione, si è evidenziato che Telecom Italia potrebbe applicare nelle offerte all'ingrosso condizioni di *provisioning*, di *assurance* e di disponibilità del servizio tali da impedire agli operatori concorrenti di competere alle stesse condizioni sul mercato al dettaglio. In aggiunta, l'Autorità ha osservato che Telecom Italia potrebbe utilizzare strategicamente leve non di prezzo – quali i tempi di negoziazione e di stipula dei contratti di accesso, la scelta delle modalità tecniche, delle attrezzature e dei punti di accesso alla rete – per ostacolare



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'ingresso e la competizione nei mercati al dettaglio da parte degli operatori concorrenti. Fra tali comportamenti, definiti di *Service Level Agreement squeeze*, rientrerebbe l'opposizione di un numero ingiustificatamente elevato di KO alle richieste di attivazione dei servizi.

321. Prima di procedere appare opportuno, anche al fine della valutazione delle condotte dell'operatore *incumbent* e dei conseguenti rimedi che si intende introdurre nella presente analisi di mercato, un richiamo, per quanto di rilievo ai fini del presente procedimento, alla sentenza del Consiglio di Stato con la quale lo stesso ha rigettato il ricorso in appello di Telecom Italia avverso la decisione dell'AGCM di cui al procedimento n. 428 citato, a conferma del pronunciamento del giudice di primo grado.

322. L'AGCM, nell'adunanza del 9 maggio 2013, chiudeva l'istruttoria, adottando il provvedimento n. 24339, con cui imputava alla società Telecom Italia di avere posto in essere due abusi di posizione dominante. Il primo abuso contestato ha per oggetto l'opposizione di un numero significativamente elevato di KO (ossia di riscontri negativi o c.d. rifiuti di fornitura) alle richieste di attivazione, nel periodo 2009/2011, di servizi di accesso per la fornitura del servizio al dettaglio di accesso a Internet a banda larga da parte dei nuovi potenziali concorrenti (operatori alternativi), con un trattamento sostanzialmente divergente⁸⁶, e quindi ritenuto discriminatorio dall'Autorità, a seconda della provenienza delle medesime richieste dalle divisioni interne di Telecom oppure dagli operatori alternativi. Le differenze di processo risiederebbero nella possibilità di porre l'ordine *retail* in sospensione con mantenimento della priorità, nell'assenza di una verifica preventiva formale dell'ordine per i clienti *retail*, nell'uso, per gli ordini *retail*, di banche dati più aggiornate di quelle degli operatori alternativi.

⁸⁶ L'AGCM aveva evidenziato che per le divisioni commerciali di Telecom la procedura prevede che esse interagiscano direttamente con la funzione aziendale c.d. *Open Access* costituita nel 2008 all'interno della Direzione *Technology & amp, Operations* di Telecom Italia e che i loro ordinativi nel caso di indisponibilità di risorse siano posti in sospensione, in attesa che le risorse si liberino; per gli operatori alternativi, invece, è previsto che essi debbano interagire con la funzione aziendale *National Wholesale Services* e che i loro ordinativi nei medesimi casi ricevano un KO immediato, per effetto del quale sono costretti a procedere all'emissione di un nuovo ordinativo ed a dare avvio ad una nuova ed ulteriore procedura di richiesta di accesso. Altra differenza, spiegata dall'Autorità Garante e dal primo giudice condivisa, oltre che abbondantemente evidenziata dagli operatori alternativi in sede di giudizio, è nella gestione della verifica formale degli ordinativi di lavoro: nella fase iniziale di acquisizione le richieste degli operatori alternativi sono soggette a verifica formale, con buona probabilità di interruzione sul nascere dell'*iter* in caso di mancata rispondenza alle regole di compilazione; nell'ambito del processo interno, la fase di acquisizione iniziale è immediata e le divisioni commerciali di Telecom Italia verificano direttamente le anagrafiche, risolvono attraverso il *call-center* gli errori formali nella compilazione dell'ordine e possono modificare l'ordine nella fase di predisposizione. Altre differenze rilevate fanno riferimento alle banche dati di Telecom Italia, che non sono dettagliate ed aggiornate in tempo reale, mentre sono più efficienti e sempre aggiornate in tempo reale quelle per le divisioni interne; il mancato aggiornamento, quasi con un effetto a catena, a sua volta determina un maggior numero di richieste che si concludono negativamente con i KO; altra disparità è dovuta alla circostanza che con la sospensione si mantiene la priorità dell'ordinativo, mentre con il KO è necessario ripresentare una richiesta di attivazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

323. Tale condotta, per l'AGCM, incide in modo significativo sui tempi di lavorazione degli ordinativi, che per gli operatori alternativi risultano ingiustificatamente più lunghi di quelli previsti per le divisioni interne dell'incumbent, ostacolando la capacità di questi ultimi di operare in condizioni di sostanziale parità con la società Telecom e, quindi, di poter conquistare parte dei clienti già serviti da Telecom Italia.

324. Ciò detto, anche il CdS, nel rigettare il ricorso di Telecom Italia avverso la decisione dell'AGCM, evidenzia che la regolazione *ex ante* definisce soltanto la cornice regolatoria, in cui comunque possono annidarsi nella situazione concreta, condotte con effetti comunque escludenti. Va aggiunto che l'Autorità ha rilevato, sebbene i fatti sono ascrivibili a un periodo temporale successivo a quello oggetto del procedimento A428, tutte le condotte di Telecom Italia di non ottemperanza alla vigente normativa sui processi di attivazione/migrazione nella diffida di cui alla delibera n. 309/2014/CONS del 19 giugno 2014.

325. Tutto ciò premesso, alla luce della condotta tenuta da Telecom Italia e da cui è scaturita la diffida citata, oltre che in considerazione delle preoccupazioni espresse dagli operatori alternativi, con il presente provvedimento, l'Autorità intende rafforzare le misure di non discriminazione per promuovere e migliorare la qualità dei servizi di *provisioning* e *assurance* di Telecom Italia. In quest'ottica, tenuto conto anche delle risultanze e degli approfondimenti compiuti nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 309/14/CONS, sono state previste misure specifiche ed aggiuntive concernenti il completamento ed il rafforzamento di SLA e penali, nonché l'adozione di un modello di esternalizzazione delle attività di *provisioning* e *assurance*.

326. Si evidenzia inoltre, con riferimento alla pratica di compressione dei margini che la società avrebbe attuato nella fornitura dei servizi di accesso *narrowband* ai grandi clienti affari che utilizzano procedure competitive per la selezione del fornitore (secondo abuso contestato dall'AGCM a Telecom Italia) le offerte analizzate dall'AGCM si collocano in un periodo di osservazione in cui, ai sensi della regolamentazione vigente (delibera n. 33/06/CONS), non erano soggette a valutazioni di replicabilità. La previsione di test di prezzo per le offerte di servizi di accesso di cui sopra di Telecom Italia è stata infatti introdotta successivamente con la delibera n. 731/09/CONS relativa al secondo ciclo di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa.

327. Ciò premesso, con riferimento all'efficacia della regolamentazione vigente nel risolvere i problemi competitivi legati alla non discriminazione – ed in particolare all'osservazione di Fastweb secondo cui la radice delle problematiche competitive esistenti nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso va ricercata nella scelta di optare per un approccio basato sull'*equality of output* piuttosto che sull'*equality of input* – l'Autorità rimanda alle proprie valutazioni espresse in merito all'obbligo di non discriminazione (capitolo 5 dell'Allegato B al presente provvedimento).

328. Per quanto riguarda l'osservazione di Telecom Italia in merito all'assenza di problematiche competitive nei mercati dell'accesso all'ingrosso per il repentino sviluppo del servizio di *sub-loop unbundling*, per la presenza di offerte alternative a banda larga



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

all'ingrosso e per la presenza di vincoli indiretti derivanti dalla sostituzione fisso–mobile, si osserva quanto segue.

329. L'Autorità condivide l'osservazione di Telecom Italia in merito all'impatto del recente sviluppo del servizio di *sub-loop unbundling* – registratosi, in particolar modo, a partire dalla seconda metà del 2013 – sulle condizioni concorrenziali dei mercati dell'accesso. L'Autorità infatti considera positivamente l'impatto che questo servizio incomincia ad avere sull'introduzione di offerte *wholesale* alternative a quelle di Telecom Italia ed osserva che anche lo sviluppo di tali offerte *wholesale* alternative potrà avere un effetto benefico sull'instaurarsi di condizioni di effettiva concorrenza sui mercati dei servizi di accesso all'ingrosso. Al riguardo, essendo la diffusione del servizio di *sub-loop unbundling* ancora nella fase iniziale, si ritiene che, ad oggi e nell'orizzonte della presente analisi, l'adozione di tale servizio non sia in grado di modificare significativamente il livello di competizione infrastrutturale. Dall'analisi dei dati aggiornati al 31 dicembre 2014, il numero di linee SLU attive è inferiore all'1% del totale delle linee attive in rame. In considerazione dell'importanza che lo SLU rivestirà nel futuro per la realizzazione di reti FTTC, nel presente provvedimento, come sarà ampiamente illustrato nelle valutazioni relative all'obbligo di accesso, si conferma l'obbligo di fornitura del servizio di SLU sull'intero territorio nazionale.

330. Inoltre, benché l'Autorità concordi con Telecom Italia sull'opportunità di individuare una regolamentazione di accesso *wholesale* alle nuove reti NGA solo per le componenti di rete effettivamente non replicabili, non condivide l'osservazione di Telecom Italia secondo cui non sarebbe proporzionato regolamentare gli armadi di distribuzione. Infatti, sebbene gli armadi di distribuzione siano già stati duplicati da almeno un operatore in alcune aree del Paese, l'accesso a tali elementi di rete risulta necessario a garantire la fruizione del servizio SLU e, quindi, allo sviluppo di concorrenza infrastrutturale sui mercati dell'accesso all'ingrosso. In proposito, si rimanda alle valutazioni dell'Autorità relative all'obbligo di accesso.

331. Con specifico riferimento all'osservazione di Telecom Italia, secondo cui vi sarebbero vincoli concorrenziali indiretti derivanti dalla sostituzione fisso–mobile, l'analisi non ha dimostrato l'esistenza di una relazione di sostituibilità tra i servizi di accesso dati da rete fissa e da rete mobile nella definizione dei mercati al dettaglio e all'ingrosso, come ribadito nell'ambito delle valutazioni relative alla definizione dei mercati del prodotto. L'Autorità ha, quindi, concluso che le due tipologie di servizi di accesso per la fornitura dei servizi dati appartengono a mercati rilevanti distinti. Per tale ragione non si ritiene condivisibile la posizione espressa da Telecom Italia in merito all'esistenza di una concorrenza indiretta esercitata dalle offerte dati su rete mobile a livello *retail* e tale da condizionare il funzionamento del mercato all'ingrosso dei servizi *bitstream*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5.3. Regolamentazione dei mercati dell'accesso all'ingrosso

332. Alla luce delle problematiche competitive evidenziate nei punti precedenti l'Autorità, con delibera n. 238/13/CONS (paragrafo 4.3, punto 337, dell'allegato B), ha ritenuto di imporre a Telecom Italia – con riferimento alla fornitura dei servizi di accesso locale e centrale alla rete telefonica pubblica in postazione fissa sia su rete in rame sia su rete in fibra ottica – obblighi regolamentari in materia di: i) accesso ed uso di determinate risorse di rete; ii) trasparenza; iii) non discriminazione; iv) separazione contabile; v) controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

333. L'Autorità, con delibera n. 42/15/CONS, ha successivamente sottoposto a consultazione pubblica due scenari regolamentari relativi alla definizione degli obblighi regolamentari di cui sopra – uno scenario di continuità ed uno scenario evolutivo che prevede una differenziazione geografica dei rimedi – che di seguito si riportano (paragrafi 3.1 e 3.2, punti 197–263, dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS).

Scenario di continuità

334. Lo scenario di continuità assume che nel mercato rilevante, di dimensione nazionale, non sussistano differenze significative, anche non stabili, tra le condizioni di infrastrutturazione e competitive delle diverse aree di centrale. Ne consegue che, in continuità con il precedente ciclo di analisi dei mercati, gli obblighi regolamentari imposti in capo a Telecom Italia (in quanto operatore con significativo potere di mercato) si applicano senza distinzioni all'interno del mercato rilevante.

335. Come nel precedente ciclo di analisi dei mercati, l'unica eccezione riguarda l'obbligo di accesso al servizio di *wholesale line rental*, che si applica limitatamente alle aree di centrale dove il servizio di *local loop unbundling* non è disponibile. Lo scenario di continuità conferma tale impostazione: infatti, nelle centrali non aperte al LLU, il WLR resta l'unico servizio *wholesale* per la fornitura di servizi *retail* di fonia su RTG.

336. Tutti gli altri obblighi sono confermati su base nazionale, senza modulazione dei *remedies* su base geografica. L'approccio prudenziale dello scenario di continuità garantisce un *level playing field* a livello nazionale che promuove una corretta dinamica competitiva, in termini di incentivo agli investimenti e alla migrazione verso reti NGA.

337. L'analisi delle condizioni concorrenziali nei mercati 3a e 3b porta a confermare l'intero set di obblighi regolamentari finora previsto e proposto nella delibera n. 238/13/CONS, salvo integrarlo con gli obblighi regolamentari attuativi di cui alla delibera n. 747/13/CONS (con particolare riferimento all'obbligo di accesso al *sub-loop*, alle misure relative al *cabinet* e al *vectoring*). Pertanto, in continuità con il precedente ciclo di analisi dei mercati, si confermano in capo all'operatore notificato gli obblighi di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso, controllo dei prezzi e contabilità dei costi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Scenario evolutivo

338. Quando determinate aree geografiche sub-nazionali sono caratterizzate da un grado di infrastrutturazione differente e, anche prospetticamente, soggette a una maggiore pressione competitiva rispetto al resto del territorio, seppure in maniera non stabile, l'Autorità ha ritenuto che potesse essere opportuno che gli obblighi regolamentari siano differenziati a livello geografico secondo un criterio di proporzionalità che riflette le peculiarità di tali aree. Nel capitolo 2 dell'Allegato B alla delibera n. 42/15/CONS, richiamato nel paragrafo 2.7 del presente provvedimento, si è dimostrato che il territorio nazionale, analizzato rispetto a un certo insieme di parametri, presenta caratteristiche non omogenee a livello di centrale locale. Nello specifico sono state identificate due tipologie di area di centrale: Aree A e Aree B.

339. Le Aree B, di norma incluse all'interno delle aree aperte al servizio ULL, sono caratterizzate da un processo di infrastrutturazione (almeno 2 reti FTTX) e competitivo (*trend* fortemente crescente di infrastrutturazione, pressione competitiva lato *wholesale*, caratteristiche del mercato *retail*) differenziato rispetto alle aree A, che vedono la presenza di solo servizi di accesso *bitstream*, reti alternative basate su ULL o una sola rete FTTX, principalmente dell'*incumbent*. Tale emergente situazione richiede una più puntuale e proporzionata modulazione dei rimedi regolamentari rispetto all'approccio tipicamente seguito di imporre, in modo uniforme a livello nazionale, l'intero set di obblighi regolamentari, previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, all'operatore detentore di significativo potere di mercato. In questo senso, gli obblighi regolamentari dovrebbero favorire il processo di infrastrutturazione in modo maggiormente mirato.

340. Nelle Aree B, che vedono la presenza di più operatori tra loro in concorrenza nella fornitura dei servizi a banda ultra-larga, lo scopo della regolamentazione è garantire un contesto economico favorevole sia agli investimenti efficienti sia ad una concorrenza durevole. Le misure regolamentari devono, in linea con il quadro comunitario, agevolare il processo di infrastrutturazione in corso verso reti NGA, evitando la presenza di barriere tecniche ed economiche all'ingresso nella realizzazione di reti FFTC (in generale FTTX)⁸⁷. Ne segue la necessità di un mantenimento degli obblighi regolamentari di

⁸⁷ I principali ostacoli alla realizzazione di reti a banda ultralarga sono i seguenti:

- a) presenza di barriere economiche legate ai costi eccessivi di investimento nella rete di accesso;
- b) presenza di barriere economiche legate ai bassi ritorni attesi dovuti in parte alla limitata propensione al pagamento per i servizi a banda ultra larga e in parte al fatto che i relativi servizi *wholesale* sono soggetti a regolamentazione *ex-ante*;
- c) presenza di basse economie di rete derivanti dal mancato raggiungimento della massa critica, la quale consentirebbe, al contrario, una rapida crescita della domanda in grado di favorire lo sfruttamento delle economie di scala e di densità e comportare quindi minori costi unitari per la realizzazione della rete;
- d) presenza di mercati incompleti dove lo sviluppo delle reti NGA dipende anche dalle dinamiche dei mercati di fornitura dei contenuti e in generale dei mercati dell'ICT (es. nuovi terminali);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

accesso e controllo di prezzo sui servizi atti alla fornitura di reti NGA⁸⁸, che costituiscono un *bottleneck* a livello concorrenziale (obblighi di controllo di prezzo del segmento di terminazione, del *sub-loop*, di accesso al *cabinet* e del VULA). In linea con l'obiettivo dell'Autorità di favorire il processo di infrastrutturazione verso reti NGA mediante prezzi prevedibili e stabili, gli stessi sono orientati al costo mediante il modello BU-LRIC, utilizzando ipotesi coerenti sui costi degli *asset* di rete, sui volumi e appropriati strumenti di carattere contabile. Vale quanto riportato per lo scenario di continuità in relazione al recepimento, anche in tali aree, delle misure regolamentari (accesso al *cabinet*, al *sub-loop*, *vectoring*) e dei modelli di costo definiti e previsti nelle delibere di approvazione delle offerte di riferimento 2013.

341.D'altra parte, in ottica di efficientamento dei costi operativi di rete, gli operatori in ULL e *bitstream* dovrebbero essere incentivati, anche tenuto conto di un naturale processo di progressiva dismissione o conversione di alcune centrali locali, a migrare i propri clienti verso soluzioni NGA, in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale. A quanto sopra si aggiunge che, in alcuni casi, l'imposizione di obblighi di controllo dei prezzi in capo a Telecom Italia potrebbe distorcere il naturale processo competitivo, di cui sono parte i concorrenti infrastrutturati. Difatti i processi competitivi tra operatori potrebbero, in assenza di regolamentazione dei prezzi, condurre a *performance* economiche e di mercato ottimali⁸⁹. In altre circostanze competitive l'obbligo la fissazione di prezzi regolamentati è necessaria.

-
- e) presenza di esternalità positive che evidenziano come la realizzazione della rete NGA possa generare benefici per i soggetti operanti nei settori dell'ICT significativamente superiori a quelli dell'operatore di accesso, nonostante sia l'unico soggetto a sostenere i relativi costi di realizzazione della rete.

⁸⁸ Attualmente, ferme restando le variabili economiche e finanziarie di mercato, le condizioni concorrenziali dei mercati NGA all'ingrosso sono in parte influenzate dalla regolamentazione dei servizi VULA, *bitstream* su fibra e SLU. Per offrire un servizio NGA agli utenti finali, gli operatori possono scegliere il *mix* di fattori produttivi passivi (SLU) o attivi (VULA/Bitstream fibra) ad essi più congeniale rispetto alla propria struttura di costi, la quale sarà caratterizzata da una diversa distribuzione dei costi fissi e costi variabili. Difatti, gli operatori che intenderanno sviluppare reti FTTC dovranno, da un lato, domandare servizi SLU (minori costi variabili) ma, dall'altro, dovranno sostenere costi fissi per il raggiungimento degli armadi con portanti in fibra ottica. Differentemente, gli operatori che non svilupperanno reti FTTC non dovranno sostenere rilevanti costi fissi di infrastrutturazione per le offerte *retail* NGA, bensì prevalentemente i costi variabili derivanti dalla necessità di acquisire le linee VULA e *bitstream* fibra solo in seguito alle richieste dei singoli utenti finali. In tale contesto, gli interventi regolamentari dovrebbero limitare la presenza di barriere economiche per rendere contendibili alle forze della domanda e dell'offerta, i mercati dell'accesso alla rete.

⁸⁹ Le distorsioni da imposizione di obblighi di controllo dei prezzi, in un ambiente competitivo, sono di due tipi: (i) prezzi significativamente maggiori ai costi; e (ii) prezzi strettamente orientati o inferiori ai costi effettivi dell'*incumbent*. Nel primo caso, la fissazione di prezzi significativamente maggiori ai costi favorisce l'ingresso di concorrenti inefficienti nel mercato, in particolare se l'*incumbent* non reagisce, a tale entrata, attraverso una riduzione dei prezzi. Nel secondo caso, la fissazione stringente dei prezzi al costo oppure a livelli ad esso inferiori, preclude alla concorrenza la possibilità di competere con l'*incumbent* quando quest'ultimo non opera a livelli ottimali di efficienza produttiva.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

342. Pertanto, nelle Aree B, possono ipotizzarsi, analogamente a quanto fatto in altre realtà nazionali, misure di alleggerimento degli obblighi regolamentari di controllo di prezzo sui prodotti tradizionali quali il *bitstream* e il LLU. Tutto ciò, comunque, accompagnato da adeguate misure sulla non discriminazione e sulla qualità dei servizi all'ingrosso, come meglio indicato nel capitolo 7 dell'Allegato B alla delibera n. 42/15/CONS.

343. Come già chiarito, la numerosità e allocazione geografica delle Aree di tipo B è soggetta a una continua modifica nel tempo. Per tale ragione l'applicazione dei rimedi differenziati di cui sopra, come premesso nel capitolo 2 dell'Allegato B alla delibera n. 42/15/CONS, non potrebbe che essere di carattere dinamica, al verificarsi di certe condizioni. Nello scenario evolutivo, pertanto, l'Autorità ha proposto di fissare regole di controllo dei prezzi e di non discriminazione sulla base degli obiettivi di investimento raggiunti dagli operatori. In altri termini, nelle Aree B, si è proposto di applicare regole differenziate sul *pricing* a seguito del raggiungimento delle soglie di copertura del 66%, per ogni rete FTTC/FTTB/FTTH, come identificate nel capitolo 2 dell'Allegato B alla delibera n. 42/15/CONS e richiamato nella nel paragrafo 2.7 del presente provvedimento (almeno due reti, di cui una dell'*incumbent*).

344. Nelle altre aree A (che, come chiarito, includono le aree indicate nel capitolo sopra richiamato come I, II e III) si ritiene che le condizioni di infrastrutturazione e concorrenziali siano tali da confermare l'imposizione, su tutti i servizi inclusi nei mercati n. 3a e n. 3b, compreso il WLR, dell'intero *set* degli obblighi regolamentari previsti dal Codice, ossia gli obblighi di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso alla rete, controllo dei prezzi e contabilità dei costi. In linea con l'obiettivo dell'Autorità di favorire i processi di infrastrutturazione mediante prezzi prevedibili e stabili, gli stessi sono orientati al costo mediante il modello BU-LRIC utilizzando ipotesi coerenti sui costi degli *asset* di rete, sui volumi e appropriati strumenti di carattere contabile. Vale quanto riportato con riferimento allo scenario di continuità in relazione al recepimento delle misure regolamentari (accesso al *cabinet*, al *sub-loop*, *vectoring*) e dei modelli di costo contenuti nelle delibere di approvazione delle offerte di riferimento 2013.

345. La delibera n. 42/15/CONS ha affrontato il tema degli sconti a volume e dei contratti di periodo. In particolare, si è previsto che Telecom Italia possa praticare sconti a volume o utilizzare lo strumento dei contratti di periodo sui servizi VULA, al fine di condividere il rischio dell'investimento, derivante dall'incertezza sull'andamento della domanda, con altri soggetti, i quali potranno acquisire un maggior numero di linee a costi più bassi ed essere maggiormente competitivi sui *mercati* finali. L'Autorità si è mostrata favorevole a tali strumenti laddove non costituiscono discriminazioni anticoncorrenziali bensì un modo per ridurre i costi unitari, grazie alle maggiori economie di scala, e per ripartire i rischi degli investimenti con il risultato di incrementare, per gli operatori, gli incentivi al *roll-out* della fibra ottica. Inoltre, i fattori che possono ridurre i costi unitari, tra cui gli sconti a volume, sono stati ritenuti importanti per favorire il processo di migrazione dai servizi *legacy* in rame ai servizi a banda ultra-larga. Si è previsto inoltre che i prezzi possano essere differenziati in funzione di altri fattori quali le durate



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

contrattuali minime, purché tali condizioni non siano discriminatorie. L'Autorità, ha ritenuto, pertanto, che l'*incumbent* possa utilizzare, nelle Aree A e B, per i servizi VULA tale strumento seppur con le cautele sopra indicate⁹⁰.

346. In ogni caso è stato ritenuto necessario che, una volta avviato il processo di parziale deregolamentazione, si implementi un sistema di monitoraggio degli effetti concreti che tale processo genera sul mercato in termini di prezzi, di sviluppo e migrazione delle linee, e sulle dinamiche concorrenziali dell'*incumbent* rispetto ai concorrenti.

347. In conclusione, la tabella sottostante riporta in modo sintetico gli obblighi regolamentari (Trasparenza (T), Non Discriminazione (ND), Separazione Contabile (SC), Accesso (A), Controllo dei Prezzi (CdP), Contabilità dei Costi (CdC)) cui si è proposto siano soggetti i servizi di accesso all'ingrosso *legacy* ed NGA nelle Aree A e B.

Tabella 15 – Obblighi regolamentari proposti con la delibera n. 42/15/CONS per lo scenario evolutivo

	Aree A							Aree B					
	T	ND	SC	A	CdP	CdC		T	ND	SC	A	CdP	CdC
SLU	si	si	Si	si	Si	si		si	si	si	si	si	si
LLU	si	si	Si	si	Si	si		si	si	si	si	Price cap	si
Terminazione rame	si	si	Si	si	Si	si		si	si	si	si	si	si
Bistream naked	Si	Si	Si	si	Si	si		si	si	si	si	no	si
Bistream condiviso	Si	Si	Si	si	Si	si		si	si	si	si	no	si
Bitstream simmetrico	Si	Si	Si	si	Si	si		si	si	si	si	no	si
WLR	Si	Si	Si	si	Si	si		-	-	-	-	-	-
Shared access	Si	Si	Si	si	Si	si		si	si	si	si	Price cap	si

⁹⁰ Fino a quando Telecom Italia non avrà una posizione consolidata *sui* mercati finali della banda ultra larga all'interno delle aree di III livello, appare che l'obbligo di non discriminazione su prodotti attivi NGA possa disincentivare in modo significativo gli investimenti in reti FTTC se applicato sulla replicabilità del prezzo per singola linea senza valutare circostanze differenti quali appunto gli sconti a volume. Questo perché gli investimenti si realizzano su aree territoriali tendenzialmente comunali anche se l'attivazione effettiva delle linee è bassa nella fase di lancio del servizio. In tale situazione, gli operatori concorrenti non infrastrutturati nell'area potrebbero adottare politiche da *free rider* acquisendo con azioni commerciali solo i clienti più remunerativi, senza sostenere i costi relativi alle linee non ancora attive.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VULA condiviso	Si	si	Si	si	Si	si		si	si	si	si	si	si
VULA dedicato	Si	si	Si	si	Si	si		si	si	si	si	si	si
FO primaria	Si	si	Si	si	Si	si		si	si	si	si	no	si
FO secondaria	Si	si	Si	si	Si	si		si	si	si	si	no	si
FO End-to-End	Si	si	Si	si	Si	si		si	si	si	si	no	si
Terminazione fibra	Si	si	Si	si	Si	si		si	si	si	si	si	si
Tubi esistenti	Si	si	Si	si	Si	si		si	si	si	si	si	si
Tubi nuovi	Si	si	Si	si	Si	si		si	si	si	si	no	si
Adduzione	Si	si	Si	si	Si	si		si	si	si	si	si	si

Domanda 3.1 della delibera n. 42/15/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità in relazione alla riportata differenziazione degli obblighi regolamentari nelle aree A e B?

Le valutazioni dell'Autorità alla luce degli esiti della consultazione pubblica nazionale riportati in allegato alla presente delibera

348. Si fa riferimento alle osservazioni degli operatori riportate nell'allegato B al presente provvedimento in risposta alle domande 2.1-2.8 e 3.1 dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS ed alle conseguenti valutazioni puntuali dell'Autorità. Come già anticipato nelle valutazioni relative alla definizione dei mercati rilevanti dal punto di vista geografico (domande 2.1-2.8), l'Autorità intende adottare, per il presente ciclo regolamentare, lo scenario di continuità.

349. Le principali ragioni risiedono nel fatto che, alla luce delle risultanze della consultazione pubblica e dell'istruttoria condotta, lo scenario di continuità (seppur con opportuni correttivi di seguito indicati) risulta essere, stante le attuali condizioni di mercato e di sviluppo delle reti NGA nel Paese, l'approccio regolamentare più idoneo a promuovere la concorrenza e gli investimenti nei mercati della banda larga e ultralarga, e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

a rappresentare le diverse esigenze oggi esistenti nel mercato, ottenendo quindi il massimo contemperamento degli interessi contrapposti.

350. In particolare, l'Autorità ritiene che l'assenza di effettive offerte *wholesale* alternative e la difficile prevedibilità delle regole da seguire nelle diverse aree del territorio nazionale, tema sul quale ha insistito la maggior parte degli operatori, nonché la stessa AGCM, costituisca un limite alle pur rilevanti potenzialità, in termini di innovazione ed efficienza, presenti nello scenario evolutivo. Quest'ultimo, come rilevato dall'AGCM, potrà costituire il probabile punto di riferimento del prossimo ciclo regolamentare, allorché sarà rilevata la sussistenza dei necessari pre-requisiti concorrenziali a livello *wholesale*.

5.3.1. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

351. Con la delibera n. 238/13/CONS, l'Autorità ha declinato (punti 338-373 dell'allegato B) i seguenti obblighi di accesso ed uso di determinate risorse di rete: i) obblighi di accesso locale; ii) obblighi di accesso centrale; iii) obblighi di accesso al servizio di *Wholesale Line Rental* (WLR).

352. L'Autorità ha valutato proporzionata e giustificata l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, di un obbligo di accesso sia locale, sia centrale alla propria rete.

353. Con la regolamentazione proposta nell'Allegato B della delibera 238/13/CONS in merito agli obblighi di accesso, l'Autorità intende innanzitutto continuare a garantire a tutti gli operatori concorrenti l'accesso effettivo alla rete in rame di Telecom Italia e, altresì, regolamentare l'accesso alle infrastrutture di nuova generazione di Telecom Italia, attraverso la previsione di una combinazione di rimedi passivi e attivi.

354. Per quanto riguarda gli obblighi in materia di accesso locale alla rete in rame, con la delibera n. 238/13/CONS (punti 345-349 dell'allegato B), l'Autorità ha stabilito – con riferimento all'infrastruttura di rete di accesso in rame – che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura dei seguenti servizi di accesso: i) servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale; ii) servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale; iii) servizio di accesso condiviso.

355. Con riferimento alle attività di manutenzione correttiva della rete di accesso di Telecom Italia, i cui costi sono remunerati attraverso i canoni dei servizi di accesso all'ingrosso, si rimanda a quanto ampiamente argomentato nella delibera n. 747/13/CONS (sezione 3.5.6) e che qui si assume integralmente acquisito.

356. Per quanto concerne l'infrastruttura di rete di accesso in fibra ottica, con la delibera n. 238/13/CONS (punti 351 e seguenti dell'allegato B) l'Autorità conferma l'impianto regolamentare concernente l'accesso alla rete in fibra ottica di Telecom Italia delineato nella delibera n. 1/12/CONS. In particolare, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba fornire i seguenti servizi di accesso locale alla propria rete di accesso in fibra: i)



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

accesso alle infrastrutture di posa; ii) accesso alla fibra spenta; iii) accesso al segmento di terminazione, iv) accesso disaggregato alla rete in fibra a livello di centrale locale laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile e v) servizio *end-to-end*.

357. L'Autorità, con la delibera n. 238/13/CONS (punti 364-369 dell'allegato B), ha previsto altresì che Telecom Italia continui ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura dei servizi di accesso centrale – sia su rete in rame, sia su rete in fibra ottica – e dei relativi servizi accessori.

358. Con riferimento agli obblighi in materia di accesso al servizio di vendita del canone di accesso all'ingrosso (WLR - *Wholesale line rental*) l'Autorità, ai par. 370-373 dell'allegato B della delibera 238/13/CONS, ha previsto che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura del servizio WLR per le linee di accesso in rame, attive e non attive, afferenti agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato e, comunque, per tutte linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali servizi.

359. Come sopra richiamato – anche a seguito delle osservazioni degli operatori formulate nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS – tale impianto è stato successivamente ripreso dall'Autorità nella delibera n. 42/15/CONS che ha confermato l'obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete per tutti i servizi inclusi nei mercati n. 3a e n. 3b in entrambi gli scenari regolamentari sottoposti a consultazione pubblica.

360. Nello specifico, in entrambi gli scenari regolamentari ipotizzati l'Autorità ha proposto la conferma di quanto previsto dal precedente ciclo di analisi per i servizi ULL, *bitstream* e WLR e per i relativi rimedi accessori.

361. Quanto al servizio di *subloop unbundling*, alla luce delle misure regolamentari attuative dei rimedi generali già vigenti introdotte con delibera n. 747/13/CONS, l'Autorità, con delibera n. 42/15/CONS, ha ritenuto superate le considerazioni poste a consultazione nazionale con delibera n. 238/13/CONS. In particolare, alla luce delle disposizioni di cui alla delibera n. 747/13/CONS in materia di *vectoring* multioperatore, l'obbligo di accesso al *subloop* è mantenuto e confermato, nella proposta dell'Autorità, sull'intero territorio nazionale, anche in caso di implementazione del *vectoring* da parte di un operatore.

362. Nello specifico, la delibera n. 747/13/CONS ha, in attuazione della precedente analisi di mercato, declinato gli obblighi di collocazione al *cabinet* introducendo due misure regolamentari, funzionali allo sviluppo delle reti NGA: l'accesso al *cabinet* mediante la procedura di annuncio e il *vectoring* multioperatore. Con delibera n. 42/15/CONS, per il periodo regolamentare oggetto della presente analisi l'Autorità ha proposto la conferma, in capo a Telecom Italia, dell'obbligo di fornire l'accesso al *cabinet* secondo le disposizioni di cui alle delibere nn. 747/13/CONS e 155/14/CONS per entrambi gli scenari regolamentari. Parimenti ha proposto di confermare le disposizioni



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di cui alla delibera n. 747/13/CONS in materia di *vectoring* multioperatore. Tali misure si applicano a livello nazionale.

Esternalizzazione delle attività di *provisioning* e *assurance*

363. Nella delibera n. 42/15/CONS si è richiamato che, al punto 350 della delibera n. 238/13/CONS, con riferimento alle attività di manutenzione correttiva della rete di accesso di Telecom Italia, l'Autorità non aveva rinvenuto sussistessero, al momento, consistenti benefici, né in termini economici né in termini di processo, che potessero derivare da un'eventuale "esternalizzazione" delle predette attività in regime di concorrenza.

364. Successivamente, anche a seguito di attività di vigilanza dell'Autorità, l'AGCM ha avviato il procedimento I761 per una presunta intesa anticoncorrenziale ex art. 101 TFUE tesa a stabilire i prezzi dei servizi di manutenzione correttiva sulle linee ULL.

365. Nello stesso periodo il mercato ha sottoposto, con forza, all'Autorità il tema della qualità della rete di accesso in relazione alle prestazioni di fornitura e manutenzione correttiva. La qualità dei servizi di *provisioning* e *assurance* gioca un ruolo significativo per i richiedenti i servizi di accesso all'ingrosso, risultando determinante per un rapido sviluppo delle reti NGA degli operatori alternativi. Si fa riferimento ai tempi di fornitura, ai tassi di rifiuto (KO), al mancato rispetto della Data di Attesa Consegna (DAC), alle prestazioni di *provisioning*, e alla manutenzione correttiva. Le evidenze acquisite a seguito di un'intensa attività di vigilanza hanno indotto l'Autorità ad adottare la delibera n. 309/14/CONS con cui si diffidava Telecom Italia al rispetto della normativa vigente in tema di attivazione e migrazione di servizi intermedi di accesso e al ripristino del corretto funzionamento dei processi di acquisizione degli ordini (CRM). Successivamente alla diffida l'Autorità ha svolto una dettagliata attività di monitoraggio di tali prestazioni. I dati acquisiti hanno evidenziato, nonostante il superamento di talune situazioni peculiari presentatesi a luglio 2014, una serie di criticità strutturali in relazione alla qualità della rete (descritta dall'andamento dei parametri suddetti), con particolare riferimento ai servizi *sub-loop* e VULA.

366. Con la digitalizzazione della pubblica amministrazione, delle imprese e delle famiglie, è ragionevole attendersi lo sviluppo di offerte a valore aggiunto che necessitano della fornitura di più alte capacità trasmissive agli utenti finali e, a maggior ragione, di superiori garanzie qualitative, anche a fronte di prezzi proporzionalmente maggiori.

367. Gli SLA garantiti da Telecom Italia, per quanto sopra visto, in talune circostanze possono presentare prestazioni non adeguate e non è da escludere che siano inferiori, a parità di condizioni economiche, rispetto a quelle offerte da soggetti terzi in un mercato efficiente. Nella delibera n. 42/15/CONS, l'Autorità ha pertanto ritenuto prevedere meccanismi e leve di controllo che spingano Telecom Italia a una organizzazione ottimale dei processi in termini di efficacia e efficienza delle prestazioni



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di *provisioning* e *assurance*. A tale riguardo, oltre agli strumenti di vigilanza e sanzionatori di carattere amministrativo che l'Autorità ha comunque attivato, un ruolo importante può essere giocato dalla previsione della facoltà per gli operatori di rivolgersi a Telecom Italia o a soggetti terzi per le prestazioni di *provisioning* e *assurance*. Ciò a fronte di possibili vantaggi in termini di efficienza ed efficacia, come avvenuto nel caso del ULL tramite il ricorso al cosiddetto *System Unico*. Tale strumento, inoltre, potrebbe incentivare la stessa Telecom Italia a migliorare i propri processi per acquisire comunque un ruolo centrale nella fornitura e nel ripristino di tali servizi.

368. Pertanto, anche alla luce di quanto emerso dalle istruttorie dell'Autorità e dell'AGCM sul tema della manutenzione correttiva e nell'attività di monitoraggio di cui alla delibera n. 309/15/CONS, l'Autorità, nella delibera n. 42/15/CONS, ha ritenuto che la facoltà per gli operatori alternativi di rivolgersi a soggetti terzi (in alternativa a Telecom Italia) per le prestazioni di *provisioning* e *assurance* sul servizio di *subloop unbundling* potrebbe presentare una serie di vantaggi per il mercato tra cui: l'efficientamento dei processi di *provisioning* e di *assurance*, la riduzione dei costi del servizio di *subloop unbundling*, la differenziazione degli SLA in funzione delle esigenze della domanda, una riduzione del rischio di pratiche discriminatorie e un incentivo all'incremento generalizzato della qualità di rete.

369. In entrambi gli scenari ipotizzati, l'Autorità ha, dunque, ritenuto opportuno, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti, sottoporre Telecom Italia all'obbligo di dare accesso alla propria rete con il fine di consentire a soggetti terzi di fornire, agli operatori alternativi, le attività di *provisioning* e *assurance*, per il *sub-loop unbundling*, alle condizioni tecniche ed economiche negoziate dagli operatori.

Obblighi simmetrici

370. In continuità con l'attuale ciclo regolamentare, l'Autorità ha proposto, nello scenario di continuità di cui alla delibera n. 42/15/CONS, di confermare le disposizioni di cui alla delibera n. 538/13/CONS, in materia di accesso alla terminazione in fibra ottica e di accesso alle infrastrutture di posa nella tratta di adduzione. Tali obblighi si applicano a tutte le imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica titolari dei diritti di cui al comma 1 dell'articolo 89 del Codice.

371. L'Autorità ha, tuttavia, e con particolare riferimento allo scenario evolutivo (punti 253-256 dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS), proposto di valutare l'opportunità di regolamentare la realizzazione di punti di distribuzione esterni, su suolo pubblico, che fungano da punti di consegna delle fibre ottiche del segmento di terminazione, secondo una soluzione tecnica standardizzata. Ciò in quanto la soluzione impiantistica di un distributore ottico interno all'edificio potrebbe rappresentare una scelta complessa da un punto sia tecnico sia amministrativo. Infatti, l'ingresso nella proprietà privata alla base dell'edificio, da parte di operatori ulteriori rispetto al primo, può comportare difficoltà autorizzative e possibili contenziosi che non forniscono certezze temporali compatibili con i piani di investimento delle reti NGA. Inoltre, la realizzazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di una rete FTTB fino alla base dell'edificio richiede maggiori risorse, tenuto conto della necessità di accedere alla tratta di adduzione. A ciò si aggiunge che un distributore situato su suolo pubblico potrebbe essere meglio dimensionato, rispetto a un distributore di edificio, per ridurre i costi unitari, tenuto conto del numero minimo di utenti necessari a ottenere le economie necessarie per rendere profittevoli gli investimenti.

372.Parallelamente, per lo scenario di continuità di cui alla delibera n. 42/15/CONS si è proposto che le condizioni tecniche ed economiche di accesso al segmento di terminazione siano simmetriche tra tutti gli operatori e orientate al costo di un operatore efficiente.

Migrazione dai servizi di accesso offerti da Telecom Italia sulla rete in rame a quelli offerti sulla rete in fibra

373.Nella delibera n. 42/15/CONS si richiama che, ai sensi dell'articolo 13 della delibera n. 1/12/CONS Telecom Italia, in assenza di accordi tra le parti, deve informare, con almeno cinque anni di anticipo, gli operatori alternativi che acquistano i servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame della propria intenzione di dismettere o riconvertire i punti di accesso presso le centrali locali aperte ai servizi di *unbundling* su rame.

374.In deroga alla previsione di cui al comma precedente, il periodo di preavviso può essere ridotto a tre anni unicamente nel caso in cui Telecom Italia garantisca agli operatori alternativi collocati, per i due anni successivi alla dismissione o riconversione della centrale locale, la fornitura di un servizio di accesso all'ingrosso su rete in fibra a condizioni tecniche pienamente equivalenti al servizio di *unbundling* precedentemente fornito su rete in rame ed alle medesime condizioni economiche. Decorso i due anni di cui sopra, Telecom Italia non offre più il servizio equivalente, ma lo converte, su richiesta dell'operatore, in un nuovo servizio all'ingrosso tra quelli disponibili su rete in fibra. Tale servizio equivalente deve essere approvato dall'Autorità.

375.Lo stesso articolo prevede che Telecom Italia informa, con almeno tre anni di anticipo, gli operatori alternativi che acquistano i servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame circa la dismissione o la riconversione delle centrali non aperte ai servizi di *unbundling* su rame.

376.L'Autorità ha ritenuto opportuno rivedere, nell'Allegato B alla delibera n. 42/15/CONS (paragrafo 3.2.2, punto 223) l'orientamento di cui sopra.

377.In primo luogo l'Autorità ha proposto che il periodo di preavviso possa essere ridotto, anche per le centrali ULL, a 3 anni anche alla luce del rinnovato contesto di infrastrutturazione descritto nel capitolo 2 dell'Allegato B alla delibera n. 42/15/CONS. Telecom Italia comunica all'Autorità il piano di riconversione o di dismissione di ogni centrale presso la quale intende migrare, integralmente, i propri clienti su rete NGA. Il piano è soggetto all'approvazione da parte dell'Autorità. Una volta approvato, l'Autorità vigila sull'attuazione del piano di migrazione. Laddove il piano non sarà rispettato nei termini comunicati l'Autorità potrà revocare la propria approvazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

378. Fermo restando quanto sopra, fino a quando Telecom Italia non comunica l'intenzione di ridurre o dismettere gli spazi in centrale e di interrompere la fornitura dei relativi servizi di accesso *wholesale*, i prezzi del ULL sono soggetti al controllo dei prezzi massimi (si veda il successivo paragrafo 5.3.5, relativo all'obbligo di controllo dei prezzi). Successivamente alla comunicazione di cui sopra, il prezzo dell'*unbundling* è soggetto a controllo dei prezzi per il periodo di preavviso suddetto.

379. Durante la migrazione, agli operatori che si impegnano a migrare le proprie linee nel periodo suddetto, Telecom Italia propone la fornitura di servizi VULA a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle regolamentate a livello nazionale.

380. In via subordinata, e in alternativa a quanto sopra, l'Autorità potrà prevedere un periodo di preavviso di 5 anni, riducibile a 3 anni nel caso in cui per i due anni successivi Telecom continui a fornire (così come nei tre anni precedenti) il servizio VULA a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle regolamentate.

Domanda D6 della delibera Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Domanda 3.2 della delibera n. 42/15/CONS: Si condividono le altre valutazioni dell'Autorità relative alla migrazione tecnologica e agli obblighi simmetrici?

Domanda 3.3 della delibera n. 42/15/CONS: Si condividono le valutazioni dell'Autorità in relazione all'intervento di soggetti terzi nel *provisioning* e nell'*assurance* della rete di accesso e alle relative modalità?

Le valutazioni dell'Autorità alla luce degli esiti della consultazione pubblica nazionale riportati negli allegati A e B alla presente delibera

381. Si fa riferimento alle osservazioni degli operatori riportate negli allegati A e B al presente provvedimento e alle valutazioni puntuali dell'Autorità riportate nei rispettivi capitoli 5 e 3 degli stessi allegati. Nel rimandare agli allegati per maggiori dettagli, si osserva, sulle questioni principali, quanto segue.

Considerazioni generali

382. In merito alle considerazioni di Telecom Italia circa l'appropriatezza dei rimedi al contesto concorrenziale, l'Autorità conferma l'impianto regolamentare proposto consistente nell'imposizione in capo a Telecom Italia di obblighi di accesso sia locale sia centrale alle reti in rame e in fibra in quanto, considerato il contesto infrastrutturale e concorrenziale italiano, la combinazione di rimedi prevista risulta appropriata e proporzionata ai fini della risoluzione delle problematiche competitive individuate nei



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mercati rilevanti e risulta inoltre coerente con il quadro regolamentare europeo. Nello specifico, per quanto riguarda l'appropriatezza dell'imposizione dei singoli obblighi si rimanda alle valutazioni riportate ai punti successivi.

383. Si ritiene che gli obblighi di realizzazione di alloggiamenti per gli apparati VDSL di operatori terzi e di installazione del PTE (Punto di Terminazione di Edificio) per conto di operatori terzi anche nel caso in cui l'edificio non sia cablato da Telecom Italia siano appropriati in quanto funzionali alla fornitura dell'accesso al segmento di terminazione in rame, obbligo imposto in capo a Telecom Italia già con la delibera n. 1/12/CONS, e che siano proporzionati in quanto i servizi sono forniti solo su un'esplicita impegnativa da parte dell'operatore che intende usufruire del servizio di accesso. Si precisa, inoltre, che il costo di installazione del ripartitore di Telecom Italia è remunerato sulla base dei costi sottostanti. Al fine di meglio precisare le suddette condizioni, si integra quanto previsto all'Art. 28 dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione nazionale con delibera n. 238/13/CONS.

384. Per quanto concerne l'osservazione di alcuni operatori circa la possibilità di definire mercati o rimedi differenziati per tipologia di clientela (affari e residenziale), si precisa *in primis* che le analisi di sostituibilità effettuate dall'Autorità non hanno evidenziato condizioni tali da giustificare l'identificazione di mercati rilevanti separati per le due tipologie di clientela. In merito, si evidenzia che un operatore che si rivolge ad una clientela di tipo *business* può comunque già offrire un servizio differenziato ai propri clienti richiedendo all'operatore *incumbent* condizioni di fornitura differenti (ad esempio, richiedendo i cosiddetti SLA *premium*).

Servizio bitstream e VULA

385. Con riferimento all'osservazione di Telecom Italia circa l'opportunità di rimuovere l'obbligo di fornitura del servizio *bitstream* offerto su rete in rame nelle aree ULL, anche a seguito dell'aggiornamento dell'analisi di mercato con dati relativi al periodo 2012-2014, si ritiene, avendo l'Autorità ritenuto di adottare lo scenario di continuità e per le ragioni indicate nel paragrafo 5.3 del presente provvedimento, che al momento non sussistano nel mercato condizioni di concorrenza tali da giustificare la rimozione di tale obbligo.

386. L'Autorità considera opportuno non accogliere, per il momento, la richiesta di Telecom Italia di inserire il VULA nel mercato n. 3a, poiché tale servizio – in quanto servizio di tipo attivo – trova una collocazione più che adeguata nel mercato n. 3b dei servizi di accesso centrale all'ingrosso e, inoltre, si ritiene che nella fase attuale di adozione iniziale del servizio VULA non si abbiano elementi sufficienti a consentire di valutarne la piena sostituibilità con il servizio di *unbundling*. Si rimanda, a tale proposito, all'analisi di sostituibilità svolta nel paragrafo 1.2.1 dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS e richiamata al paragrafo 2.6 del presente provvedimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio WLR

387. In merito all'osservazione di Telecom Italia circa l'effettiva necessità dell'obbligo di fornitura del servizio WLR, l'Autorità conferma il proprio orientamento anche in considerazione dei volumi venduti che sembrano confermare l'interesse degli OAO nei confronti di tale servizio. Si precisa inoltre che l'obbligo di fornitura del servizio WLR è stato introdotto – con la delibera n. 33/06/CONS – nelle aree non coperte dal servizio di *unbundling* al fine di assicurare agli operatori alternativi la possibilità di presentare offerte agli utenti finali che siano competitive con quelle di Telecom Italia su tutto il territorio nazionale e, quindi, di garantire a tutti i consumatori finali – e non solo a coloro che risiedono nelle aree aperte all'*unbundling* – la possibilità di scegliere tra più fornitori di servizi di accesso. Alla luce di quanto detto, non si ritiene necessario estendere l'obbligo di fornitura del servizio WLR all'intero territorio nazionale. Si richiama infine che la presenza di tale obbligo è stato ritenuto quale elemento essenziale per il mancato superamento del triplo test in relazione al mercato al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica fissa.

Ripristino dell'obbligo di SLU

388. L'Autorità con delibera n. 42/15/CONS ha già preso atto delle preoccupazioni manifestate da numerosi operatori in merito alla proposta di rimuovere parzialmente l'obbligo di fornitura del servizio di SLU in quanto tale servizio, in un contesto di realizzazione di reti in architettura FTTC (anche come *step* intermedio verso la realizzazione di reti FTTB/H), rappresenta, come sottolineano gli operatori, uno strumento essenziale per garantire lo sviluppo di una reale concorrenza infrastrutturale. Si prende atto, inoltre, delle proposte avanzate da alcuni operatori di prevedere soluzioni di co-investimento, al fine di consentire l'accesso e la co-locazione presso gli armadi di strada di Telecom Italia, e di definire modalità di implementazione del *vectoring* che consentano a tutti gli operatori di usufruire dei benefici di tale tecnica.

389. In ragione delle considerazioni suesposte e dell'importanza che tale servizio rivestirà nell'immediato futuro, l'Autorità conferma anche in tale provvedimento che non è opportuno rimuovere l'obbligo di fornitura del servizio di SLU e modifica in tal senso l'articolato dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS. Per ciò che concerne la definizione delle modalità implementative del *vectoring*, si rimanda ai punti successivi.

390. In merito alle difficoltà riscontrate da diversi operatori – evidenziate anche nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia – di ottenere accesso agli attuali armadi di strada della rete in rame, si fa presente che l'Autorità ha introdotto, con le delibere n. 747/13/CONS e n. 155/14/CONS e 135/15/CONS, apposite previsioni tecniche e procedurali concernenti la fornitura del servizio di SLU e, in particolare, le modalità di accesso e co-locazione presso gli armadi di strada ed ha istituito un'apposita unità di monitoraggio al fine di affrontare le questioni di carattere prettamente tecnico. A tal riguardo si evidenzia, in particolare, che nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di co-locazione 2014 è stato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

affrontato, oltre al tema delle condizioni economiche del *Multioperator Cabinet*, anche il tema dell'allacciamento alla rete elettrica per i *cabinet multioperatore*. Si richiama, infine, la previsione inerente all'incremento della capacità produttiva in termini di numero massimo di studi di fattibilità di collocazione al *cabinet*.

Implementazione del vectoring ed evoluzioni tecnologiche

391. Come precedentemente esposto, in seguito alle osservazioni formulate dalla maggioranza degli operatori, l'Autorità ha già ritenuto opportuno mantenere l'imposizione dell'obbligo di fornitura del servizio di SLU su tutto il territorio nazionale.

392. Di conseguenza, al fine di non impedire la diffusione della tecnica di *vectoring*, l'Autorità ha già introdotto alcune misure per l'adozione, da parte del mercato di un approccio cosiddetto *Multioperator Vectoring*. Si rimanda, a tale riguardo, a quanto previsto nelle delibere n. 747/13/CONS e a quanto sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 135/14/CIR in relazione alla disciplina del MOV.

393. L'Autorità ritiene, pertanto, di imporre l'adozione delle specifiche tecniche del MOV da parte di tutti gli operatori, una volta definite e rese pubbliche. L'Autorità si riserva di definire, una volta stabilizzate le specifiche tecniche del MOV, una specifica procedura di annuncio per il *vectoring* in analogia a quella prevista, nella delibera n. 155/14/CONS, per l'installazione dei *cabinet*.

394. Va detto che le tecnologie trasmissive sulla coppia in rame si sono evolute negli anni, grazie alla crescente capacità elaborativa e velocità dei componenti elettronici, passando dai sistemi ADSL/ADSL2/ADSL2+ ai sistemi VDSL2 (incluso il Vplus che estende la banda di utilizzo sul doppino in rame del VDSL2 da 17 MHz a 30 MHz mantenendo la compatibilità tra i due).

395. L'ultimo passaggio evolutivo sta ora consolidando il FAST (*Fast Access to Subscriber Terminals*), la nuova tecnologia in fase di standardizzazione con la definizione delle raccomandazioni ITU-T G.9700 e G.9701, originate dal *draft* iniziale denominato G.fast.

396. Tenuto conto delle distanze dalla sede del cliente, mentre i sistemi come ADSL, ADSL2 e ADSL2+ sono ottimizzati per il dispiegamento da centrale (*Fiber To The Exchange* – FTTE) e possono offrire al massimo velocità dell'ordine dei 20Mbit/s download, il VDSL2 trova la sua collocazione ottimale su linee nel range 200-1000m (*Fiber To The Cabinet* - FTTCab), con velocità massime dell'ordine dei 100Mbit/s downstream mentre il FAST è stato definito con l'obiettivo di avere le prestazioni massime per distanze fino a circa 100m con velocità aggregate (download ed upload) comprese tra 500Mbit/s e 1Gbit/s.

397. Il FAST trova quindi la sua collocazione ottimale in architetture FTTdP (*Fiber To The distribution Point*), cioè sull'ultima tratta in rame, dal box di distribuzione di edificio (*Distribution Box*) fino a casa del cliente. Queste architetture, sfruttando i cablaggi in rame esistenti, possono consentire in diversi casi di ridurre tempi e costi di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

deployment rispetto ad un'architettura FTTH (*Fiber To The Home*) completamente in fibra ottica, pur mantenendo le prestazioni a livelli confrontabili.

398. A livello spettrale, il FAST può utilizzare frequenze comprese tra 2MHz e 106MHz, ma sono già previste, in future evoluzioni dello standard, ulteriori estensioni che permetteranno l'utilizzo di frequenze fino a 212MHz. Per garantire la coesistenza nello stesso ambiente cavo con sistemi DSL legacy, quali il VDSL2 dispiegato da cabinet, la frequenza da cui il FAST è abilitato a trasmettere può essere opportunamente configurata.

399. Ciò premesso l'Autorità intende avviare, nell'ambito del tavolo tecnico sullo *spectrum management*, un approfondimento in relazione all'uso di tali tecnologia nella rete di accesso in rame. L'utilizzo di bande superiori a quella del VDSL2 potrebbe, infatti, aprire nuovi scenari di utilizzo condiviso dello spettro in rame (anche su base non interferente) da parte di più operatori infrastrutturati che intendono utilizzare la vigente normativa in tema di accesso alla sottorete locale.

Servizio VULA al cabinet

400. Si ritiene opportuno non imporre in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornitura del servizio VULA presso l'armadio di strada, considerati i numerosi dubbi espressi dai partecipanti alla consultazione pubblica e tenuto conto della circostanza che l'introduzione di tale servizio, quale servizio sostitutivo, non risulta più necessaria considerata la conferma dell'obbligo di fornitura del servizio di SLU su tutto il territorio nazionale. Analogamente, non si ritiene più necessario che i contratti di fornitura del servizio di SLU prevedano che, in caso di implementazione della tecnica di *vectoring*, l'OAQ acquirente il servizio debba fornire un servizio di VULA presso l'armadio di strada. In virtù di quanto detto, si apportano le necessarie modifiche all'articolato.

Interferenze in area cavo

401. In merito all'eventuale impatto di sistemi xDSL sulle linee in *vectoring* e viceversa si rimanda all'approfondimento tecnologico previsto dalla delibera n. 747/13/CONS.

Possibilità di disaggregazione/esternalizzazione delle attività di manutenzione correttiva e di provisioning in regime di concorrenza

402. Il tema principale sollevato dagli operatori, nell'ambito della disciplina degli obblighi di accesso ed in risposta a quanto sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 42/15/CONS, oltre che nelle relative attività preistruttorie, è quello della "qualità" dei servizi di *provisioning* e di *assurance* offerti da Telecom Italia. Per "qualità" è da intendersi il raggiungimento di determinati valori dei "parametri" di fornitura *wholesale* introdotti dall'Autorità con la delibera n. 309/14/CONS (tasso di KO, di rimodulazione della DAC, *backlog*, *SLA di assurance*) che possono essere ritenuti dai concorrenti accettabili tenuto conto delle esigenze del cliente finale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

403. In esito alla suddetta consultazione pubblica si è rilevato, al momento, uno scarso interesse per la definizione di parametri di fornitura “interni” che possano essere confrontati con quelli di cui sopra ai fini della verifica del rispetto della parità di trattamento. Ciò per due ragioni:

- non si ritiene che tali parametri “interni” siano, allo stato, facilmente identificabili, attesa la diversità dei processi esterni e interni di Telecom Italia;
- anche laddove venisse verificata la parità di trattamento di tali parametri, gli operatori sono comunque maggiormente interessati al raggiungimento di obiettivi di qualità accettabili, possibilmente anche migliori di quelli che Telecom Italia garantisce alle proprie divisioni interne.

404. Gli strumenti che gli operatori individuano ai fini della soluzione del problema della “qualità” e della non discriminazione sono essenzialmente due:

- completamento del quadro degli SLA e delle penali applicabili con inasprimento di quelli esistenti, in modo da incentivare Telecom Italia a porre in essere quegli adeguamenti di sistema tali da fornire i servizi in oggetto secondo criteri di efficienza ed efficacia;
- l'adozione di un modello di disaggregazione/esternalizzazione dei servizi accessori di attivazione (*provisioning*) e manutenzione (*assurance*) eventualmente, da un punto di vista tecnico, analogo a quello oggi in uso che, come noto, si basa parzialmente sul coinvolgimento delle aziende c.d. di “System Unico”, selezionate e contrattualizzate da Telecom Italia. Nello specifico gli operatori chiedono, sostanzialmente, la possibilità di selezionare il System che essi stessi intendono utilizzare per le attività di *provisioning ed assurance* sulle proprie linee in ULL e SLU, nonché di negoziare, con un certo grado di autonomia, le relative condizioni contrattuali.

405. Al riguardo si osserva che, ad oggi, il ricorso alle aziende esterne a Telecom Italia (cosiddetto *System Unico*) è volontariamente previsto, da Telecom Italia, principalmente con riferimento alle attività di *assurance* di tipo impulsivo (e in alcuni casi del *provisioning*) del servizio di *unbundling*. Inoltre, il ricorso al *System Unico*, piuttosto che alla manodopera sociale di Telecom Italia, è una scelta effettuata solo da quest'ultima, di volta in volta, a seconda del guasto che necessita dell'intervento. In aggiunta, gli operatori alternativi non hanno attualmente la possibilità di selezionare il fornitore e di intervenire, in una qualche misura, nella negoziazione dei termini di fornitura delle prestazioni svolte dal System.

406. Alla luce degli esiti della consultazione pubblica, si ritiene che l'introduzione della previsione, nell'ambito degli obblighi di accesso in capo a Telecom Italia, di un obbligo di disaggregazione dei suddetti servizi accessori, tramite l'affidamento di parte delle attività sottostanti agli stessi alle imprese terze selezionate da Telecom Italia e delle quali la stessa risulta avvelarsi, ove disponibili nel territorio interessato, possa effettivamente incentivare l'*incumbent* ad una maggiore efficienza (*yardstick competition*), riducendo al contempo il rischio di discriminazione degli operatori



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alternativi, e garantire un livello soddisfacente di qualità dei servizi di accesso all'ingrosso. Ciò dovrebbe avvenire sulla base di una specifica scelta organizzativa. A tal fine si possono individuare due modelli organizzativi. Il primo fa riferimento all'estensione, a livello nazionale, dell'attuale modalità di gestione delle attività di *provisioning* e di *assurance* dei servizi SLU e ULL, cosiddetto *System Unico*, nel quale Telecom Italia riveste il ruolo centrale nel processo tecnico e nella fase contrattuale con il *System* stesso. Il secondo si basa su un più profondo livello di disaggregazione tecnica del processo, con rapporti contrattuali diretti tra *System* e OAO, come meglio descritto in seguito.

407. Al riguardo, si ritiene opportuno che gli operatori alternativi possano intervenire, seppur con diverso grado di autonomia a seconda del modello scelto tra i due modelli sopra indicati, nella fase di selezione del fornitore e, ove applicabile, di negoziazione con quest'ultimo per la definizione delle condizioni economiche e tecniche, al fine di eliminare i rischi che possono derivare dall'intermediazione esclusiva di Telecom Italia e consentire la definizione di SLA e penali in concorrenza con le prestazioni offerte da quest'ultima, fatta salva la necessità di garantire l'idoneità dell'azienda *System* proposta ad accedere alla rete di Telecom Italia. Ciò consentirebbe anche di garantire una maggiore diversificazione nei livelli di qualità del servizio fornito, a seconda delle esigenze specifiche dell'operatore. Si ritiene opportuno, a tale proposito, che Telecom Italia collabori con l'Autorità per la definizione delle modalità implementative di tale obbligo.

408. In tal senso, le imprese terze, selezionabili a tal fine anche su segnalazione dell'operatore alternativo, sono quelle accreditate ogni anno da Telecom Italia per una durata di tre anni, rinnovabile. L'accreditamento delle imprese terze, inserite in un apposito albo pubblicato nel sito di Telecom Italia, viene effettuato sulla base di procedure trasparenti in regime di concorrenza e di precisi requisiti verificabili di affidabilità, esperienza e qualità delle prestazioni. Il ricorso ad imprese terze e le procedure per l'accesso alla rete fissa devono comunque garantire sempre la sicurezza e l'integrità della rete, nonché la continuità del servizio.

409. Ciò premesso, si evidenzia che, ad oggi, né gli operatori alternativi né Telecom Italia hanno fornito indicazioni concrete e dettagliate sulle modalità attuative, sulle relative tempistiche, sull'analisi costi-benefici di modelli alternativi di "esternalizzazione" quali quelli su indicati. D'altra parte, si fa presente che le misure di "esternalizzazione" – comunque declinate – si confrontano per loro natura con un *trade-off* pervasivo: da un lato esse migliorano la concorrenza e rafforzano l'indipendenza degli operatori rispetto all'operatore dominante titolare della risorsa di rete essenziale; dall'altra incidono sull'autonomia organizzativa dell'*incumbent*, sulle economie di scala e scopo derivanti dalla integrazione verticale dei processi e sui costi di coordinamento in genere.

410. Appare pertanto opportuno approfondire ulteriormente tale tematica, individuando dettagliate soluzioni operative (modelli) alternative, caratterizzate da un



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

diverso grado di apertura ed “esternalizzazione”, tra le quali poter individuare il modello più efficace ed efficiente da adottare.

411. Pertanto l’Autorità, con il presente provvedimento di analisi di mercato intende definire chiare linee guida per l’implementazione della disaggregazione o esternalizzazione dei servizi accessori di *provisioning* ed *assurance* per l’ULL e lo SLU, nell’ambito di due modelli organizzativi delle attività operative sottostanti. Telecom Italia dovrà, sulla base di dette linee guida, sottoporre all’Autorità, entro sessanta giorni dall’adozione del provvedimento di analisi di mercato, due proposte alternative.

412. In maggior dettaglio, si riportano le linee guida relative alle due proposte.

413. Le due proposte sono distinte rispetto alle modalità di disaggregazione dei servizi che l’operatore alternativo può richiedere in merito alle attività di *provisioning* e manutenzione correttiva, nonché rispetto al grado di autonomia contrattuale che caratterizza i rapporti tra gli operatori e le imprese terze attive nella fornitura di detti servizi. Entrambe le proposte individuano, i criteri di qualificazione di imprese terze (i *System*) da utilizzare per le attività di *provisioning* e di manutenzione correttiva dei servizi di ULL e SLU, le modalità di selezione del *System* e le diverse modalità di interazione, tecnica e contrattuale, che intercorrono tra Telecom Italia, gli operatori alternativi e il *System*.

414. Le proposte di cui sopra individuano, inoltre, le modalità con cui i *System* accedono alle infrastrutture di rete (permutatore in centrale locale e armadio di distribuzione) ed ai *database* di rete e toponomastici necessari per lo svolgimento delle attività alle stesse affidate, le modalità di interazione con i *System* per lo scambio di tutte le notifiche relative ai vari stati di lavorazione e gestione dell’ordine, le modalità di applicazione di SLA, penali e condizioni economiche tra tutte le parti interessate. Le proposte dovranno riportare un’analisi d’impatto con riferimento ai costi complessivi diretti e indiretti di implementazione e gestione, incluso i costi di *provisioning* e manutenzione correttiva, nonché una precisa tempistica di realizzazione.

415. La prima proposta prevede l’estensione dell’attuale sistema (cosiddetto *System Unico*) a tutto il territorio nazionale e ai servizi di *provisioning*, in quanto già basato sull’utilizzo, da parte di Telecom Italia, anche del *System Unico* per la fornitura dei servizi di manutenzione correttiva delle linee di accesso in ULL e SLU. Tale proposta dovrà prevedere la modalità di partecipazione degli operatori alternativi alle attività di selezione dell’impresa *System* e alla definizione degli aspetti contrattuali che riguardano le attività oggetto di disaggregazione e fornite da quest’ultima, mantenendo tuttavia in capo a Telecom Italia il ruolo di coordinamento generale nonché, ove applicabile, il ruolo di intermediazione tra operatori alternativi e *System*. In particolare, la proposta si basa sulle seguenti linee guida:

- a. l’OAO può richiedere l’utilizzo dei *System*, tra quelli accreditati, o Telecom Italia stessa, per ciascuna area territoriale indicando le attività, tra quelle previste



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nell'ambito del *provisioning* e/o dell'*assurance* dei servizi SLU e ULL (sia su linea attiva che su linea non attiva), di cui richiede la fornitura disaggregata;

- b. i *System* accreditati da Telecom Italia sono inseriti, anche su segnalazione dell'OAO, in un apposito albo per zona territoriale, pubblicato da Telecom Italia sul proprio portale *wholesale*.
- c. l'OAO invia l'ordine di *provisioning* o la segnalazione del guasto a Telecom Italia;
- d. Telecom Italia inoltra la segnalazione al *System* selezionato, fornendo a quest'ultimo tutte le informazioni di rete necessarie per lo svolgimento dell'attività;
- e. Telecom Italia disaggrega tutti i costi imputabili alle diverse attività, distinguendo tra attività proprie e quelle svolte dal *System*. Sono, in ogni caso, riconosciuti a Telecom Italia tutti i costi relativi alle attività d'intermediazione, di controllo, di gestione e di tracciabilità delle attività dei *System*, nonché i costi relativi alle attività di coordinamento e di monitoraggio del sistema complessivo sul territorio nazionale. Per le attività relative alla parte di servizi esclusivamente svolti dal *System* per l'OAO, fermo restando il ruolo centrale di intermediazione di Telecom Italia, quest'ultima individua, nella proposta, opportune forme di contrattazione tra Telecom Italia, i *System* e l'OAO, indicando i possibili ambiti di autonomia negoziale tra il *System* selezionato e l'OAO.

416. La seconda proposta si caratterizza, rispetto alla prima, per la esplicita previsione di rapporti diretti tra OAO e *System*, ove gli operatori scelgano di ricorrervi in via esclusiva e non intermediata da Telecom Italia. Questa proposta prevede, quindi, un graduale passaggio dalla disaggregazione di cui al punto precedente, basata su una estensione a livello nazionale del modello attualmente operato da TI in alcuni ambiti, ad una modalità di esternalizzazione piena dei servizi di attivazione e manutenzione correttiva delle linee di accesso in ULL e SLU, sulla base delle seguenti linee guida:

- a) l'OAO può richiedere l'utilizzo dei *System*, tra quelli accreditati, o Telecom Italia stessa, per ciascuna area territoriale indicando le attività, tra quelle previste nell'ambito del *provisioning* e/o dell'*assurance* dei servizi SLU e ULL (sia su linea attiva che su linea non attiva), di cui richiede la fornitura disaggregata;
- b) i *System* accreditati da Telecom Italia sono inseriti, anche su segnalazione dell'OAO, in un apposito albo per zona territoriale, pubblicato da Telecom Italia sul proprio portale *wholesale*.
- c) l'OAO può negoziare direttamente con il *System* selezionato, al di fuori della relazione contrattuale con Telecom Italia, le condizioni economiche e contrattuali, oltre SLA e penali, per le attività di competenza del *System*.
- d) l'OAO invia gli ordini relativi al *provisioning* ed alla manutenzione correttiva al *System* selezionato, o ad una specifica divisione di Telecom Italia stessa (Telecom *System*);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- e) il *System* selezionato scambia con Telecom Italia le notifiche necessarie allo svolgimento dell'attività richiesta;
- f) il *System* selezionato invia all'OAO richiedente le notifiche previste dalle procedure di attivazione e manutenzione correttiva;
- g) Telecom Italia disaggrega tutti i costi imputabili alle diverse attività, distinguendo tra attività proprie e quelle svolte dal *System*. Sono riconosciuti, per quanto applicabile, a Telecom Italia tutti i costi relativi alle attività d'intermediazione, di controllo, di gestione e di tracciabilità delle attività dei *System*, nonché quelle di coordinamento e di monitoraggio del sistema complessivo sul territorio nazionale. Telecom Italia fornisce – nella proposta presentata all'Autorità – evidenza dei costi imputabili alle diverse attività, separando le attività di diretta pertinenza dei *System* rispetto alle attività interne a Telecom Italia, ivi incluse le attività, per quanto applicabile, di coordinamento e gestione centralizzata del sistema sul territorio nazionale.

417. In generale, in entrambi i modelli, Telecom Italia consente ai *System* di accedere ai propri *database* di rete inclusa la possibilità di aggiornare, eventualmente per il tramite di Telecom Italia stessa, il *database* nel caso in cui l'informazione utilizzata si rivelasse non esatta.

418. Si ritiene, inoltre, che Telecom Italia debba pubblicare la procedura per ottenere la certificazione di un'impresa per lo svolgimento di attività di *provisioning* ed *assurance* sui servizi SLU e ULL, sulla base di precisi requisiti di esperienza ed affidabilità, anche finanziaria, predisposti da Telecom Italia e approvati dall'Autorità. Telecom Italia potrà decidere l'esclusione dall'albo delle imprese accreditate, purché comunichi tale intenzione all'Autorità, con almeno 12 mesi di anticipo e con adeguata motivazione.

419. Telecom Italia dovrà corredare le due proposte con informazioni, dati e ogni elemento utile a evidenziare i costi di implementazione, organizzativi e di gestione sottostanti.

420. L'Autorità valuterà le due proposte presentate da Telecom Italia in un procedimento *ad hoc* volto a completare il quadro degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso all'ingrosso e ai servizi correlati.

Obblighi simmetrici

421. In relazione alle osservazioni degli operatori inerenti alla possibilità di imporre la realizzazione del punto di accesso al segmento di terminazione al di fuori dell'edificio, proposto con delibera n. 42/15/CONS (si veda il capitolo 3 dell'Allegato B al presente provvedimento), si rappresenta quanto segue.

422. Al riguardo, l'Autorità prende atto delle perplessità sollevate dagli operatori in relazione alla possibilità di imporre la realizzazione del punto di accesso al segmento di terminazione al di fuori dell'edificio, proposto con delibera n. 42/15/CONS. Sul tema si ritiene, pertanto, opportuno un maggior approfondimento con il mercato. Si ritiene,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

quindi, per il momento di confermare gli attuali obblighi di cui alla delibera n. 538/13/CONS e di avviare uno specifico procedimento di aggiornamento della stessa in modo da approfondire tale questione e valutare l'opportunità di estendere gli obblighi simmetrici anche ai segmenti di rete orizzontali, che costituiscono un *bottleneck*.

423. Infatti, tenuto conto del diverso contesto regolamentare in cui si colloca il presente provvedimento, volto ad aggiornare la regolamentazione asimmetrica dei mercati oggetto di analisi, si ritiene opportuno affrontare la possibilità di imporre una regolamentazione simmetrica per i servizi di accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta, attualmente limitata al segmento di terminazione in fibra ottica, in un procedimento istruttorio separato.

Migrazione tecnologica e relativi contributi una tantum

Sconti a volume

424. L'Autorità intende ribadire che gli sconti a volume, sui contributi di disattivazione e di attivazione, sono funzionali a favorire la migrazione tecnologica. Si richiama che l'Autorità, sin dalla delibera di approvazione dell'offerta di riferimento *bitstream* 2011 (delibera n. 158/11/CIR), ha introdotto sconti a volume da applicare nel periodo di migrazione da ATM a *Ethernet*. Con il presente provvedimento si prevede che gli sconti a volume siano applicati ai contributi di attivazione/disattivazione funzionali al passaggio dai servizi ULL ai servizi offerti su rete in fibra ottica. L'Autorità ha pertanto introdotto, in questo provvedimento, specifiche valorizzazioni di tali contributi. Resta fermo il massimo interesse dell'Autorità in relazione al tema dell'incentivazione del mercato alla transizione dall'ATM all'*Ethernet* che potrà essere affrontata negli specifici procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento.

425. Si propongono pertanto alcune rivalutazioni (sconti a volume) dei contributi di attivazione e disattivazione, da applicare in caso di migrazione massiva di linee *legacy* verso linee NGA, quando questa avviene su iniziativa dell'operatore interconnesso. A tal riguardo, si rimanda all'allegato B al presente provvedimento (capitolo 3) e in particolare alla tabella 6 ivi riportata.

Switch-off della rete in rame

426. Come emerso anche nell'ambito della consultazione pubblica (si veda il capitolo 3 dell'Allegato B al presente provvedimento), il tema dello *switch off* della rete in rame costituisce un tema cruciale dal punto di vista regolamentare, che ha impatti significativi sul processo di crescita della domanda dei servizi di nuova generazione, nonché sugli investimenti degli operatori. Per tale ragione, si ritiene opportuno – come suggerito da alcuni operatori e fermo restando i principi sopra stabiliti – affrontare il tema nell'ambito di un apposito procedimento istruttorio da avviare a conclusione dell'analisi di mercato. In particolare, il procedimento avrà lo scopo di definire le procedure per la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dismissione delle centrali in rame, per la migrazione dei servizi di accesso dalla rete *legacy* alla rete NGA e i costi di migrazione tecnologica.

427.L'Autorità ritiene comunque opportuno che, nelle more delle risultanze del procedimento istruttorio di cui al punto precedente, il termine per l'annuncio della dismissione di una centrale di accesso aperte ai servizi di *unbundling* su rame, che Telecom Italia deve rispettare, sia pari a 5 anni, in linea con le indicazioni della Raccomandazione NGA.

428.In continuità con la delibera n. 1/12/CONS, inoltre, il periodo di preavviso può essere ridotto a tre anni unicamente nel caso in cui Telecom Italia garantisca agli operatori alternativi collocati, per i due anni successivi alla dismissione o riconversione della centrale locale, la fornitura di un servizio di accesso all'ingrosso su rete in fibra a condizioni tecniche pienamente equivalenti al servizio di *unbundling* precedentemente fornito su rete in rame.

429.L'Autorità ritiene che quest'ultimo servizio all'ingrosso venga fornito su rete in fibra sotto forma di VULA; in particolare, si tratta di un servizio VULA NGA caratterizzato da una velocità massima di *download* pari a 20 Mbps. Per quanto riguarda il prezzo di tale servizio, si rimanda al capitolo 4 del presente allegato.

430.Inoltre, l'Autorità ritiene opportuno, atteso che trattasi di iniziativa dell'operatore SMP, che, in caso di *switch off* di una centrale in rame da parte di Telecom Italia, non siano previsti contributi di disattivazione dei servizi *wholesale* su rete *legacy* e attivazione su rete NGA nel momento in cui il servizio *wholesale* viene migrato da un servizio legacy a un servizio su rete NGA.

5.3.2. Obbligo di trasparenza

431.L'Autorità, con la delibera n. 238/13/CONS ha ritenuto di mantenere in capo a Telecom Italia l'obbligo di trasparenza nella fornitura di ciascuno dei servizi di accesso all'ingrosso in rame e in fibra descritti nel paragrafo 5.3.2 del presente provvedimento. La delibera n. 238/13/CONS proponeva, ai par. 374-384 dell'allegato B, l'obbligo per Telecom Italia di pubblicare su base annuale un'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame⁹¹ e un'Offerta di Riferimento annuale per i servizi di accesso alla propria rete in fibra⁹². La delibera n. 238/13/CONS prevedeva inoltre che

⁹¹ I servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame si riferiscono a, i) accesso completamente disaggregato alla rete locale (*Full unbundling*); ii) accesso disaggregato alla sottorete locale (*Sub-loop unbundling*); iii) accesso condiviso (*Shared Access*); iv) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso fisico; v) *bitstream* – incluso il servizio VULA all'armadio di strada della sottorete locale in rame – e relativi servizi accessori; vi) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori.

⁹² I servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra si riferiscono a: i) accesso alle infrastrutture di posa; ii) accesso alla fibra spenta; iii) accesso disaggregato alla rete in fibra a livello di centrale locale laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile iv) servizio *end-to-end*; v) accesso al segmento di terminazione; vi) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso fisico; e vii) *bitstream* e relativi servizi accessori.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ciascuna Offerta di Riferimento fornisca una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle modalità di fornitura del servizio, sufficientemente dettagliate e disaggregate, garantite da adeguate penali.

432. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, per ciascuno dei suddetti servizi, è previsto che Telecom Italia predisponga *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

433. La suddetta delibera prevede, inoltre, che in caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, Telecom Italia possa introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi in questione, che devono essere soggette ad approvazione da parte dell'Autorità, secondo le modalità previste al paragrafo 380 della delibera 238/13/CONS.

434. L'Autorità ha ritenuto opportuno che Telecom Italia fornisca un'adeguata informazione circa le attività programmate sia per il miglioramento della propria rete di accesso, sia per gli sviluppi tecnologici ed architetturali della rete stessa.

435. Con riferimento alla validità ed ai termini per la pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, la delibera 238/13/CONS stabilisce che l'OR, di validità annuale (con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento), dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità e pubblicata sul proprio sito *web* entro il 31 luglio di ciascun anno. Per l'anno 2014, la summenzionata delibera prevede che Telecom Italia pubblichi l'offerta entro due mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.

436. L'Autorità ha ritenuto opportuno confermare in capo a Telecom Italia l'obbligo, previsto dall'articolo 21 della delibera n. 1/12/CONS, di pubblicare sul proprio portale *wholesale*, dandone contestuale comunicazione all'Autorità, un annuncio relativo alla realizzazione di nuove infrastrutture di accesso in fibra al fine di consentire ai soggetti interessati di manifestare anticipatamente la propria volontà di acquistare i servizi di accesso fisico all'ingrosso, come specificato al paragrafo 383 della delibera n. 238/13/CONS.

437. Infine, l'Autorità ha ritenuto necessario che Telecom Italia pubblichi sul proprio portale *wholesale* e comunichi all'Autorità, anche tramite i propri Piani Tecnici per lo sviluppo della Rete Fissa di Accesso, la lista delle aree di armadio, nonché delle relative aree di centrale, presso le quali prevede di implementare il *vectoring* con almeno sei mesi di anticipo rispetto all'effettiva implementazione.

438. La delibera n. 42/15/CONS ha poi declinato l'obbligo di trasparenza nello scenario di continuità e nello scenario evolutivo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

439. Nello scenario di continuità, l'Autorità conferma in capo a Telecom Italia l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento, anticipandone la pubblicazione dal 31 ottobre al 30 giugno dell'anno precedente a quello di vigenza dell'offerta.

440. Nello scenario evolutivo, l'Autorità, considerato il notevole aumento dei servizi intermedi, ha ritenuto opportuna una semplificazione regolamentare nel processo di verifica dei prezzi pubblicati nelle offerte di riferimento. Per quanto possibile si è ritenuto che anche le condizioni economiche dei servizi accessori e dei contributi *una tantum* dovrebbero essere determinate a priori e stabili per un arco di tempo non inferiore a tre anni senza effetti derivanti dall'inflazione, dall'appartenenza a panieri di servizi e da effetti di cambio dei volumi tipici dei meccanismi di *network cap*.

441. A tale riguardo nella delibera n. 42/15/CONS l'Autorità ha rilevato che le condizioni economiche oggi trattate nell'ambito delle offerte di riferimento riguardano i contributi *una tantum* di molte tipologie di attività tra cui quelle per attivazione, disattivazione, trasloco, ecc. Tali valutazioni sono svolte in modalità *bottom up* sulla base delle tempistiche richieste dal servizio e del costo della manodopera. Ciò viene svolto annualmente nell'ambito del processo di verifica dell'OR. L'Autorità ha ritenuto che, fatti salvi i contributi di nuova introduzione, le condizioni economiche dei contributi già definiti dovrebbero essere determinabili a priori con modelli che siano stabili per un arco di tempo ragionevole (ad esempio 3 anni). A tale riguardo l'Autorità ha già ritenuto che la definizione di tabelle che esemplifichino il processo sottostante consenta, da una parte, di garantire la trasparenza del contributo e, dall'altra, la prevedibilità del costo le cui variazioni sono, se non cambiano le attività sottostanti, dipendenti dal costo della manodopera. L'Autorità ha chiesto al mercato se ritiene tale approccio soddisfacente o di fornire indicazioni su modalità che possano semplificare l'attuale processo.

442. Tale semplificazione potrebbe ottenersi, a titolo di esempio, definendo, eventualmente nell'analisi di mercato, un *trend* del costo della manodopera e di alcuni CAPEX o OPEX, per un periodo di tre anni. Nel ciclo successivo il contributo potrebbe essere rivisto verificando il livello di efficienza raggiunto da Telecom Italia (CAPEX, OPEX) ed effettuando una verifica del reale costo della manodopera. L'Autorità ha chiesto di indicare se tale processo sia in grado di fornire maggiori garanzie rispetto a una verifica annuale in ambito OR, o se si preferisce l'attuale modalità, con verifica annuale. Resta fermo il fatto che in ambito OR sono definiti tutti i contributi nuovi, relativi a servizi emergenti, come pure le eliminazioni di prestazioni non più necessarie. Al fine della valutazione e verifica dei costi dei contributi *una tantum* l'Autorità ha rappresentato che un confronto internazionale, laddove pertinente, possa essere utile.

443. Sempre in un'ottica di semplificazione della regolamentazione nella delibera n. 42/15/CONS, l'Autorità ha rappresentato quanto segue. Oggi l'Autorità svolge, ogni anno, otto procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento. Il processo attuale prevede che, nel corso di un'attività pre-istruttoria (svolta nel corso dell'anno e comunque dopo la pubblicazione dell'OR), gli Uffici acquisiscono dagli operatori le istanze su problemi di carattere tecnico e economico. Tali istanze (e solo queste), per ciascuna OR,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sono collezionate, valutate preventivamente dall'Ufficio, e sottoposte a consultazione. Le questioni non sollevate dagli operatori alternativi di fatto non sono oggetto di discussione fatta salva una verifica d'ufficio. L'Autorità ha chiesto al mercato se trovano tale processo soddisfacente o se individuano delle semplificazioni, ad esempio in termini di accorpamento delle offerte (ad esempio due o quattro offerte per servizi passivi e attivi o comunque un diverso accorpamento), in modo da ridurre il numero di procedimenti oppure svolgendo un procedimento di approvazione (sempre solo sui temi sollevati dal mercato) con periodicità biennale o triennale.

Domanda D7 della delibera n. 238/13/CONS e domanda 3.2 della delibera n. 42/15/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di trasparenza attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte

Le valutazioni dell'Autorità alla luce degli esiti della consultazione pubblica nazionale riportati negli allegati A e B alla presente delibera

444. Con riferimento all'obbligo di trasparenza così come declinato nella delibera n. 238/13/CONS ed alla luce di quanto proposto con la delibera n. 42/15/CONS si rimanda alle osservazioni del mercato ed alle considerazioni dell'Autorità riportate negli allegati A e B alla presente delibera (rispettivamente nei capitoli 6 e 3). Ci si limita, nel seguito, a fornire le considerazioni conclusive in relazione alle questioni ritenute di maggiore rilevanza.

445. Si ritiene che, anche alla luce delle osservazioni pervenute dal mercato, l'attuale meccanismo (a livello procedimentale) di approvazione delle offerte di riferimento soddisfi le esigenze del mercato in quanto efficace e tenuto conto dalla rapida evoluzione dei servizi di accesso che, ovviamente, non può essere colta interamente dai procedimenti di analisi di mercato.

446. Tuttavia, allo scopo di anticipare le tempistiche di approvazione delle Offerte di Riferimento, si propone di confermare un anticipo della pubblicazione dell'OR, da parte di Telecom Italia, al 31 luglio dell'anno precedente quello di vigenza della stessa.

447. L'Autorità ritiene, tuttavia, di dover porre in essere delle misure di semplificazione dell'azione amministrativa. Tali misure sono volte a ottimizzare l'intervento dell'Autorità limitandolo alle questioni di effettivo rilievo tecnico o economico, non ritornando annualmente su rivalutazioni di tematiche acquisite. L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno definire un *trend* di costo dei contributi che sono funzioni del costo della manodopera le cui tempistiche delle attività sottostanti sono state confermate nel 2014. A tale riguardo tale *trend* può essere ottenuto estrapolando dal 2015



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

al 2017 l'andamento del costo della manodopera approvato dal 2012 al 2014. Parimenti, alla luce dell'andamento ormai stabile da anni dei costi di collocazione (apparati di alimentazione, di condizionamento, costi di vendita, spazi, *security*, ecc.), l'Autorità ritiene di confermare tali costi, come approvati nel 2014, per il periodo 2015-2017. Il costo dell'energia sarà, invece, verificato annualmente sulla base delle fatture, di Telenergia, presentate da Telecom Italia. Tale approccio consentirà di fornire al mercato maggiore certezza dei costi da sostenere nel prossimo triennio, di evitare inutili ritardi dell'azione amministrativa e i conseguenti effetti negativi della retroattività delle misure, come spesso raccomandato dalla Commissione Europea. Inoltre, come già fatto nei recenti procedimenti avviati, si procederà ad un accorpamento delle offerte di riferimento in modo da ridurre sensibilmente il numero di procedimenti annuali.

448. Circa le preoccupazioni degli operatori alternativi in merito alla facoltà di Telecom Italia di introdurre modifiche alle OR, l'Autorità ritiene opportuno confermare tale previsione sottolineando che la modifica dell'Offerta di Riferimento può avvenire solo in presenza di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione della stessa, come ad esempio, nel caso di lancio di nuovi servizi al dettaglio per i quali non esiste un corrispondente servizio all'ingrosso nell'Offerta di Riferimento già approvata o nel caso di introduzione di nuovi profili di accesso. Tali modifiche dovranno essere comunicate all'Autorità e valutate dall'Ufficio competente. In ogni caso, l'Autorità evidenzia che, nell'adempimento dei propri compiti di vigilanza sulle suddette modifiche, si terranno nella dovuta considerazione – ai fini dell'approvazione o del rigetto delle stesse – gli effetti che tali variazioni potranno avere sul mercato.

449. Le eventuali modifiche introdotte, e approvate dall'Autorità, non avranno effetto retroattivo. Si ritiene, inoltre, che i tempi per l'entrata in vigore delle modifiche, previsti dalla delibera n. 238/13/CONS a partire dalla loro pubblicazione sul sito di Telecom Italia una volta approvate (30 o 90 giorni a seconda che le modifiche riguardino gli aspetti economici o tecnici dell'offerta), siano più che sufficienti a consentire agli operatori alternativi di adeguarsi alle variazioni. In tal senso, si dettaglia ulteriormente l'articolo prevedendo che la modifica delle condizioni tecniche di fornitura, una volta approvata dall'Autorità, deve essere comunicata da Telecom Italia sul proprio sito *web* almeno tre mesi prima dalla data di entrata in vigore. In caso di nuovi profili di accesso o di nuovi servizi, Telecom Italia potrà utilizzare gli stessi per la fornitura di servizi di accesso al dettaglio non prima di tre mesi dalla loro comunicazione sul proprio sito *web* e, comunque, non prima di un mese dalla loro effettiva utilizzabilità da parte degli operatori alternativi. Le variazioni che riguardano le sole condizioni economiche sono comunicate entro trenta giorni dalla loro applicazione.

450. In merito alle proposte di diversi operatori concernenti l'individuazione degli SLA e delle relative penali, l'Autorità, anche alla luce delle osservazioni del mercato in esito alla consultazione di cui alla delibera n. 42/15/CONS, ritiene di accogliere le osservazioni degli operatori alternativi. L'Autorità, pertanto, ritiene di rivedere, già nell'ambito del presente procedimento, gli SLA e le penali dei principali servizi di accesso. A tale riguardo l'Autorità ritiene opportuno allineare le penali per ritardata



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

attivazione o ripristino tra i diversi servizi di accesso, svincolandole dal valore specifico del canone mensile del servizio *wholesale*. Parimenti l'Autorità intende estendere tutti gli SLA al 100% e introdurre gli SLA mancanti, con particolare riferimento allo SLU. L'Autorità, inoltre, intende rivedere gli SLA e le penali relative ai degradi dei servizi di accesso fisico e *bitstream* ritenendo che comunque un degrado sia un evento in grado di compromettere la fruibilità di un servizio da parte del cliente finale, con particolare riguardo ai clienti *business*. Si rimanda, a tale riguardo, all'Allegato B al presente provvedimento. L'Autorità ritiene, comunque, opportuno avviare un procedimento volto, sulla base dei principi introdotti nella presente analisi di mercato, a porre in essere un'ulteriore semplificazione e armonizzazione dell'insieme degli SLA ed SLG di tutti i servizi di accesso, in accordo ai principi di semplificazione, non contraddittorietà ed uniformità.

5.3.3. Obbligo di non discriminazione

451. Nella delibera n. 238/13/CONS l'Autorità, in considerazione dei problemi competitivi identificati, ha proposto di confermare l'impianto regolamentare esistente che prevede un complesso sistema di regole volte ad assicurare la fornitura da parte dell'*incumbent* dei servizi di accesso all'ingrosso su basi non discriminatorie e in una forma di *equivalence of output* (EoO).

452. In particolare, l'Autorità ha ritenuto di imporre in capo a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, l'obbligo di non discriminazione con riferimento alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso in rame ed in fibra (accesso fisico, virtuale e WLR), consistente nell'applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, nonché nel fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che Telecom Italia fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle società collegate o controllate.

Il sistema di equivalence

453. Riguardo alle condizioni di *equivalence*, l'Autorità ha confermato la scelta dell'*equivalence of output*, chiarendo che l'imposizione di vincoli più stringenti in capo a Telecom Italia, basati su una forma di *equivalence of input* (EoI) potrebbe risultare sproporzionata considerati i costi ed i tempi necessari alla relativa implementazione, fermo restando le eventuali valutazioni sul regime regolamentare che potrebbero conseguire ad una implementazione volontaria della EoI da parte dell'*incumbent*.

454. Inoltre, con la delibera n. 238/13/CONS, al fine di poter garantire il pieno rispetto del principio di non discriminazione nella fornitura dei servizi di accesso appartenenti ai mercati dell'accesso all'ingrosso, l'Autorità ha proposto di confermare le disposizioni contenute nella delibera n. 731/09/CONS volte a consentire la verifica della replicabilità di tutte le offerte al dettaglio di Telecom Italia relative ai servizi di accesso voce e dati e, in particolare, l'obbligo di comunicazione preventiva delle condizioni di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

offerta, come proposto agli articoli 65 e 69. Per un maggiore dettaglio si rimanda al paragrafo 4.3.3 della delibera n. 238/13/CONS, allegato B, punti 385-391.

455. Successivamente l'Autorità, con delibera n. 42/15/CONS, alla luce della Raccomandazione del 2013, ha proceduto ad una valutazione più approfondita della proporzionalità dell'obbligo di EoI, al fine di definire il modello di *equivalence* più idoneo per il periodo regolamentare di riferimento.

456. In base alle considerazioni svolte nel paragrafo 7.2 dell'allegato B della delibera n. 42/15/CONS, a cui si rimanda, l'Autorità ha concluso che l'applicazione del principio di EoI comporterebbe: (i) costi e tempi di implementazione significativi, a fronte di benefici effettivi solo nel medio-lungo termine; (ii) costi e tempi di adattamento non compatibili con l'esigenza di garantire certezza al mercato, per sostenere gli investimenti e la diffusione di servizi NGA, anche tenuto conto degli obiettivi dell'agenda digitale europea; (iii) una piena parità di accesso, ma un livello di qualità incerto; (iv) una sostanziale invarianza degli oneri in capo al regolatore.

457. Pertanto, l'Autorità ha rilevato che l'applicazione del principio di EoI non risulta proporzionata né per i servizi su rete in rame né per i servizi su rete NGA. Per i servizi su rete in rame, i costi di adattamento e i tempi di implementazione sarebbero troppo elevati rispetto ai benefici conseguibili, tenendo conto della progressiva sostituzione di tali servizi con quelli forniti su reti NGA. Per i servizi su reti NGA, pur in assenza di costi di adattamento significativi (dati i volumi ancora marginali), l'implementazione dell'EoI risulta non proporzionata, poiché si ritiene che l'applicazione di un modello di EoO rafforzato ed aggiornato, nonché lo sviluppo di offerte *wholesale* alternative, saranno sufficienti per contrastare comportamenti discriminatori da parte di Telecom Italia.

458. Coerentemente con il punto 9 della Raccomandazione, avendo riscontrato la non proporzionalità del principio di EoI, l'Autorità ha confermato l'applicazione del principio di EoO attualmente in vigore, in linea con la posizione espressa dal mercato nei mesi precedenti.⁹³

459. Al riguardo, si fa presente che Telecom Italia ha rivisto il suo progetto di separazione della rete di accesso, comunicato all'Autorità, ai sensi dell'art. 50-ter del Codice, nel maggio 2013, che prevedeva l'applicazione del principio di EoI ad alcuni servizi *wholesale*. Tale progetto non ha avuto per ora seguito. Quindi, allo stato attuale, non sussistono impegni formali da parte dell'*incumbent* per l'implementazione dell'EoI.

⁹³ Nei contributi inviati nel mese di marzo 2014 in risposta alla delibera n. 65/14/CONS, gli operatori hanno modificato il loro orientamento iniziale (espresso nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS in cui richiedevano l'applicazione del principio di EoI), segnalando che l'implementazione dell'EoI richiederebbe tempi lunghi e non compatibili con il periodo regolamentare di riferimento dell'analisi di mercato. Secondo gli operatori alternativi, la parità di trattamento può essere ottenuta, a minor costo, attraverso il rafforzamento del modello di EoO vigente e l'esternalizzazione dei servizi accessori di *provisioning* e di *assurance*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

460. Tuttavia, nel corso dell'istruttoria e nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS e della successiva integrazione di cui alla delibera n. 65/14/CONS, gli operatori hanno posto in evidenza anche le criticità dell'attuale modello di EoO.

461. L'Autorità dunque, con la delibera n. 42/15/CONS, ha proposto di confermare l'attuale regolazione in materia di non discriminazione e parità di trattamento, ma al contempo di procedere all'aggiornamento e al potenziamento dell'attuale modello di EoO al fine di rafforzare le garanzie di non discriminazione e di tenere conto di quanto previsto dalla Raccomandazione.

462. Al fine di aggiornare e potenziare l'attuale modello di EoO, l'Autorità ha proposto di intervenire sui seguenti aspetti: (i) *key performance indicators* (KPI) (ii) basi di dati a disposizione degli operatori alternativi; (iii) *governance* dell'*equivalence of output*; (iv) SLA e penali.

463. In sintesi, l'Autorità ha proposto di procedere *in primis* ad una semplificazione e razionalizzazione del sistema di KPI attualmente in vigore in accordo ai principi di semplificazione, non contraddittorietà ed uniformità ed in linea con le previsioni contenute nella Raccomandazione.⁹⁴

464. Attualmente, il paniere degli indicatori di *performance* copre il processo di *delivery*, il processo di *assurance*, la disponibilità dei servizi e l'indisponibilità dei sistemi *wholesale*, mostrandosi quindi coerente con quanto previsto dalla Raccomandazione.

465. Tuttavia, per rendere più efficace il sistema di monitoraggio delle *performance*, l'Autorità ha proposto di sostituire l'attuale paniere di KPI con gli indicatori definiti nell'ambito del GMI e con gli indicatori di qualità definiti dalla diffida a Telecom Italia, di cui alla delibera n. 309/14/CONS.⁹⁵ Per il dettaglio dei KPI relativi ai processi di *provisioning*, di *assurance* e di quelli relativi ai sistemi e *database* si rimanda a quanto

⁹⁴ Secondo la Raccomandazione le ANR dovrebbero misurare le prestazioni almeno in relazione a: i) il processo di ordinazione; ii) la fornitura del servizio; iii) la qualità del servizio, compresi i guasti; iv) i tempi di riparazione dei guasti; v) la migrazione tra diversi servizi all'ingrosso regolamentati.

⁹⁵ La delibera diffida TI: 1) a utilizzare causali di scarto, degli ordini degli operatori alternativi, coerenti, come da disposizioni regolamentari e da accordi tra le parti, con la causa che le ha generate. È fatto divieto a Telecom Italia di utilizzare causali di scarto non previste dalla vigente normativa; 2) a rispettare tutti gli obblighi di comunicazione al *recipient* relativi alla DAC (notifica della rimodulazione della DAC, conferma della DAC ed espletamento a DAC) di cui all'articolo 2 della delibera n. 274/07/CONS, nella parte in cui modifica l'articolo 18, comma 2, lett. d) e g) della delibera n. 4/06/CONS, e di cui alla Circolare del 9 aprile 2008 (Allegato 1 alle specifiche tecniche) e all'Accordo Quadro del 14 giugno 2008; c) a rimodulare la DAC di ordini di operatori alternativi solo per circostanze eccezionali da documentare adeguatamente agli stessi; d) a ripristinare, con la massima urgenza il corretto funzionamento dei propri sistemi di *provisioning*, incluso il proprio CRM; 5) a smaltire in tempi congrui il *backlog* (ordini con DAC o SLA scaduto); 6) a comunicare all'Autorità e agli operatori alternativi, settimanalmente, i dati sulla qualità e sulle prestazioni del *provisioning* e dell'*assurance* della rete di accesso nelle modalità indicate.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

descritto nel paragrafo 7.3 lettera A dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS (pag. 136-138).

466. Per un'efficace misurazione e valutazione della non discriminazione, l'Autorità ha altresì proposto l'introduzione di *Key performance objectives* (KPO), che indichino un *range* di valori-soglia oltre il quale gli scostamenti tra il segmento *wholesale* e il segmento *retail* sono da ritenersi significativi e indicativi di una violazione della parità di trattamento.

467. Per la definizione dei KPO, degli indicatori di funzionamento e delle procedure di calcolo dei KPI, l'Autorità ha proposto di istituire un Tavolo tecnico, con la partecipazione di Telecom Italia e degli operatori interessati, che prosegua l'attività finora svolta dal Gruppo Monitoraggio Impegni e dal Tavolo Tecnico sul monitoraggio della qualità dell'accesso alla rete, con la partecipazione dell'OdV in qualità di osservatore.

468. Al fine di consentire un efficace monitoraggio della parità di accesso da parte dell'Autorità e dell'OdV, inoltre, l'Autorità ha proposto di integrare la disposizioni attuative degli obblighi di non discriminazione con specifiche misure in capo a Telecom Italia.⁹⁶

469. Per quanto invece concerne il potenziamento dell'*equivalence* nell'accesso alle informazioni (*equivalence of information*), l'Autorità ha specificato che è necessario che, oltre ai servizi di accesso *wholesale* e alle relative prestazioni accessorie, Telecom Italia fornisca agli operatori alternativi le basi di dati necessarie per le operazioni sulla rete di accesso. Tali dati riguardano, a titolo puramente esemplificativo, la topologia di rete e la disponibilità di risorse di rete, informazioni fondamentali per la fornitura di servizi *retail* e per la corretta immissione degli ordini di attivazione/migrazione, ma anche per la progettazione e il *roll-out* di infrastrutture NGA alternative.

470. In qualità di operatore verticalmente integrato, l'*incumbent* può sfruttare a proprio vantaggio le asimmetrie informative esistenti e così discriminare i propri concorrenti nel mercato *retail*. L'Autorità quindi ha proposto di rafforzare l'attuale modello di EoO con alcune misure specifiche volte a garantire la non discriminazione anche nell'accesso alle informazioni di rete.

⁹⁶ Si tratta dei seguenti obblighi: (i) obbligo di rendere disponibile all'Autorità la descrizione dettagliata e aggiornata dei processi di *delivery* e *assurance* per i clienti *retail* e *wholesale*; (ii) obbligo di rendere disponibili all'Autorità i dati elementari su cui vengono calcolati i KPI e i KPO, necessari per verificare la correttezza e la completezza dei rapporti trasmessi periodicamente; (iii) obbligo di comunicare con cadenza settimanale i dati sulla qualità e sulle prestazioni dei processi di *delivery* e *assurance* della rete di accesso nelle modalità indicate ai paragrafi 36, 37 e 38 della delibera n. 309/14/Cons; (iv) obbligo di assicurare adeguata trasparenza al processo di definizione e attuazione dei Piani tecnici di qualità della rete di accesso, comunicando all'Autorità ogni informazione utile alla verifica dell'impatto delle attività previste nei Piani sui principali indicatori di qualità della rete, con particolare riferimento al miglioramento dei tassi di guasto e di ripetitività.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

471. A tal fine, si è proposto di integrare le condizioni attuative degli obblighi di non discriminazione, introducendo le seguenti misure in capo a Telecom Italia:

- (i) Obbligo di non discriminare tra la propria divisione *retail* e gli operatori alternativi nell'accesso a tutte le informazioni necessarie per la definizione del *mix* ottimale di risorse di rete da utilizzare per la predisposizione di offerte commerciali;
- (ii) Obbligo di garantire elevati *standard* di qualità delle basi di dati messe a disposizione degli operatori alternativi a supporto dei processi di *delivery* e *assurance*;
- (iii) Obbligo di introdurre, attraverso opportune attività di test concordate con gli operatori interessati, un pre-esercizio dei rilasci informatici che coinvolgono i processi di *delivery* e *assurance*, idoneo a compiere le opportune verifiche secondo un protocollo di azioni predefinite e propedeutiche ad ogni singolo rilascio *software*.

472. Si è proposto di demandare ad un Tavolo Tecnico l'implementazione delle disposizioni per la definizione delle procedure e dei *test* che garantiscano un'effettiva *equivalence of information*.

473. Per quanto concerne la *governance dell'equivalence of output*, l'attuale modello prevede un Organo di Vigilanza (ODV) indipendente, ma interno a Telecom Italia, incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione degli Impegni di cui alla delibera n. 718/08/CONS e di verificare la rispondenza delle rilevazioni dei KPI ai principi di parità di trattamento ed agli obiettivi di qualità dei servizi di accesso alla rete fissa. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'ODV supporta l'Autorità nelle attività di vigilanza ed *enforcement* del principio di *equivalence of output*.⁹⁷

474. Con la delibera n. 42/15/CONS, l'Autorità ha proposto di confermare l'OdV come misura regolamentare, accessoria all'obbligo di non discriminazione. Inoltre, l'Autorità ha proposto di integrarne le funzioni al fine di potenziare la *governance* del modello di EoO. In particolare, l'Autorità ha proposto di avvalersi della collaborazione dell'ODV nelle seguenti attività (i) conduzione di attività pre-istruttorie in materia di accertamento e verifica del rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, (ii) attività "conciliativa" inerente alla risoluzione delle controversie tra

⁹⁷ L'istituzione di un organismo indipendente che monitori il rispetto degli obblighi di non discriminazione all'interno dell'operatore notificato è una delle misure attuative della separazione funzionale indicate dal BEREC nel documento *BEREC Guidance on functional separation under Articles 13a and 13b of the revised Access Directive and national experiences*, febbraio 2011.

Tale strumento di *governance* è peraltro comune ai due modelli di *equivalence*, infatti la *Strategic Review of Telecommunications* di Ofcom (2005) ha previsto, nell'ambito del modello di EoI, l'istituzione dell'*Equivalence of Access Board* (EAB), un organismo composto da tre membri indipendenti e due membri interni a *British Telecom*, con il compito di supervisionare sulla compliance regolamentare, di pubblicare i KPI, di monitorare sulle misure comportamentali previste e di gestire le segnalazioni degli operatori.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

operatori di carattere tecnico-operativo relative ai servizi di accesso alla rete, finalizzata a prevenire, su base volontaria, l'insorgere di controversie formali, (iii) implementazione degli obblighi di non discriminazione definiti nell'ambito di un Tavolo Tecnico.

475. Inoltre, l'Autorità ha proposto di modificare alcune disposizioni relative al funzionamento e all'organizzazione dell'ODV⁹⁸ e di valutare anche la possibilità di prolungare la durata dell'incarico dei Componenti dell'ODV, entro e non oltre il mandato del Consiglio dell'Autorità che ne ha designato la maggioranza. Infine nell'esercizio delle sue funzioni, l'ODV sarà tenuto ad assicurare un costante coordinamento della propria azione con quella dell'Autorità e adeguate garanzie di contraddittorio e partecipazione agli operatori alternativi nei propri procedimenti istruttori e di vigilanza.

476. In ultimo, nell'ambito della revisione degli obblighi di non discriminazione e del modello di *equivalence of output*, l'Autorità ha proposto, nella delibera n. 42/15/CONS, di aggiornare, rafforzandolo, anche l'attuale regolazione in materia di SLA e service level guarantees (SLG) e delle relative penali, da applicare nelle aree competitive, in linea con quanto prevede la *Raccomandazione* per i servizi non orientati al costo.⁹⁹

477. L'Autorità ha proposto di rimandare la definizione puntuale dei valori ad un apposito procedimento e che gli SLA e le relative penali venissero definiti ed aggiornati nell'ambito delle Offerte di Riferimento. Per il dettaglio della proposta si rimanda al paragrafo 7.3 lett. D dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS (p. 141-143).

478. In generale, per un'analisi più dettagliata dell'intera proposta di revisione del modello di EoO, relativamente a tutti i suoi aspetti – KPI, *equivalence of information*, *governance* dell'EoI e SLA e penali – si rimanda al paragrafo 7.3 della delibera n. 42/15/CONS.

479. Infine, la delibera n. 42/15/CONS, al paragrafo 7.4 dell'allegato B, nell'ambito dello scenario evolutivo prevedeva anche una proposta di ulteriore rafforzamento delle garanzie di non discriminazione con riferimento unicamente alle cosiddette "aree competitive" (Aree B) ed ai servizi non orientati al costo (tale scenario non è stato poi confermato dall'Autorità nel presente schema di provvedimento). In sintesi, l'Autorità proponeva la definizione di SLA e penali specifici, in quanto in tali aree Telecom Italia è in grado di realizzare economie di scala e di apprendimento tali da consentire un livello di *performance* maggiore e giustificare SLA migliorativi.

⁹⁸ In particolare, si propone di: (i) imporre a Telecom l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'Autorità alcune modifiche al regolamento dell'OdV e (ii) garantire piena autonomia del *budget* annuale assegnato all'OdV, in termini di utilizzo delle risorse economiche, gestione e incentivazione del personale.

⁹⁹ La Raccomandazione conferma l'opportunità di applicare SLA e *service level guarantees* (SLG), insieme a KPI e KPO. L'imposizione di SLA garantisce la fornitura di una qualità concordata del servizio, mentre con le SLG si scoraggiano comportamenti discriminatori. Si raccomanda, in particolare, che l'ammontare delle sanzioni sia sufficientemente dissuasivo e che i pagamenti nell'ambito delle SLG siano effettuati senza indebiti ritardi e seguendo una procedura di liquidazione e fatturazione prestabilita.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

480. Infine, per i casi in cui nelle aree B non venissero rispettati gli obblighi di non discriminazione e garantiti livelli di qualità del servizio coerenti con la regolamentazione in materia, l'Autorità proponeva di imporre a Telecom Italia di applicare le condizioni economiche e regolamentari previste nelle aree A, per un periodo minimo di un anno e finché non sarebbe stata ristabilita una corretta dinamica concorrenziale, nel rispetto degli obblighi e degli standard qualitativi previsti dalla regolamentazione.

Sconti a volume e test di prezzo

481. Con riferimento agli sconti a volume, previsti per i servizi VULA e, in generale, nell'ambito di migrazioni massive verso i servizi NGA, l'Autorità ha specificato che la previsione di sconti all'operatore richiedente l'accesso o di prezzi più bassi a fronte di accordi a lungo termine con garanzie sui volumi deve necessariamente tradursi in un rafforzamento delle condizioni di replicabilità tecnica ed economica delle offerte al dettaglio. A rafforzamento delle garanzie di non discriminazione previste nei punti e nei paragrafi precedenti, l'Autorità ha proposto di introdurre alcune misure per prevenire l'applicazione di sconti che risultino discriminatori, quali (i) l'obbligo in capo a Telecom Italia di pubblicare in Offerta di Riferimento sconti a volume o a tempo, che siano ragionevoli, non discriminatori e replicabili oppure, (ii) l'obbligo di sottoporre le offerte *wholesale* ad un test di replicabilità *ex ante*, per accertare la non predatorialità degli sconti proposti. Come anticipato, nella delibera n. 238/13/CONS l'Autorità ha proposto di confermare le disposizioni contenute nella delibera n. 731/09/CONS volte a consentire la verifica della replicabilità di tutte le offerte al dettaglio di Telecom Italia relative ai servizi di accesso e, in particolare, l'obbligo di comunicazione preventiva delle condizioni di offerta, come proposto all'articolo 65 dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS. Per un maggiore dettaglio si rimanda al paragrafo 4.3.3 della delibera n. 238/13/CONS, allegato B, punti 385-391.

482. Nella delibera n. 42/15/CONS, tenuto conto di quanto previsto dalla Raccomandazione sui costi e la non discriminazione e del nuovo scenario di mercato, l'Autorità ha ritenuto opportuno valutare l'ipotesi di un processo secondo cui gli obblighi di non discriminazione potrebbero prevedere, per i servizi *wholesale* oggetto di regolamentazione, che il *test* di replicabilità delle offerte sia applicato *ex-post* e che riguardi anche le offerte all'ingrosso, quali per esempio i servizi VULA di Telecom Italia offerti in concorrenza con altri operatori, ad esempio nel caso di applicazioni di sconti a volume o contratti di periodo. Si è previsto altresì un rafforzamento del *test* di prezzo sui servizi NGA non soggetti ad obblighi di orientamento al costo.

483. A tale riguardo, nella delibera n. 42/15/CONS è stato proposto quanto segue. Al fine di fornire certezza al mercato, l'applicazione *ex-post* del *test* di prezzo potrebbe essere basata su una valutazione della replicabilità delle offerte nell'ambito di procedure temporali ristrette, non superiori a 120 giorni. A titolo esemplificativo l'avvio della procedura potrebbe avvenire d'ufficio oppure su segnalazione dei soggetti interessati, comunque non oltre 2 mesi dalla data di lancio dell'offerta commerciale di Telecom Italia oggetto di presunta violazione del principio di non discriminazione. L'Autorità ritiene



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

possibile prevedere l'applicazione di pre-definiti algoritmi di calcolo del rapporto tra prezzi finali e costi all'ingrosso per i test di prezzo. Laddove Telecom disponga di tali algoritmi di calcolo delle soglie di replicabilità, l'Autorità potrà prevedere delle procedure abbreviate al fine di accertare e, se del caso, contestare le violazioni delle quadro regolamentare vigente.

Domanda 3.2 della delibera n. 42/15/CONS: Si condividono le altre valutazioni dell'Autorità relative ai test di prezzo, agli SLA di *provisioning* e *assurance*?

Domanda 7.1 della delibera n. 42/15/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla non proporzionalità del principio di *equivalence of input* e alla conferma del modello di *equivalence of output*?

Domanda 7.2 della delibera n. 42/15/CONS: Si ritiene che il modello EoO debba essere esteso a tutti i servizi di accesso su rete in rame e rete in fibra?

Domanda 7.3 della delibera n. 42/15/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla revisione e integrazione dei KPI e dei KPO esistenti secondo la procedura indicata?

Domanda 7.4 della delibera n. 42/15/CONS: Ci sono ulteriori elementi di cui occorre tener conto nell'aggiornamento degli Indicatori di funzionamento o nella disponibilità delle informazioni necessarie al monitoraggio?

Domanda 7.5 della delibera n. 42/15/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al potenziamento dell'*equivalence of information*?

Domanda 7.6 della delibera n. 42/15/CONS: Si condividono le misure proposte dall'Autorità per rafforzare l'indipendenza dell'ODV? Quali altre misure si ritiene possano essere implementate per una *governance* più efficace dell'*equality of output*?

Domanda 7.7 della delibera n. 42/15/CONS: Si condivide la proposta dell'Autorità di aggiornare SLA e penali? Quali altre misure si ritiene possano essere introdotte per garantire un livello di qualità del servizio adeguato alle esigenze del mercato?

Domanda 7.8 della delibera n. 42/15/CONS: Si condividono le misure di non discriminazione specifiche per le aree B? Quali altre misure si ritiene possano essere introdotte per garantire non discriminazione in tali aree?



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le valutazioni dell'Autorità alla luce degli esiti della consultazione pubblica nazionale riportati nell'allegato B alla presente delibera

484. Con riferimento all'obbligo di non discriminazione così come declinato nella delibera n. 238/13/CONS ed alla luce di quanto proposto con la delibera n. 42/15/CONS si rimanda alle osservazioni dei soggetti intervenuti ed alle considerazioni dell'Autorità riportate nell'allegato B alla presente delibera (capitolo 5). Ci si limita, nel seguito, a fornire una sintesi delle considerazioni conclusive in relazione alle questioni ritenute di maggiore rilevanza. Con riferimento agli sconti a volume si rimanda alle valutazioni relative all'obbligo di controllo di prezzo.

Modello di equivalence

485. Considerate le osservazioni degli operatori in merito al modello di *equivalence*, si ritiene innanzitutto opportuno confermare quanto proposto in consultazione con la delibera n. 42/15/CONS, ossia un rafforzamento del vigente modello di EoO.

486. A tale riguardo si ritiene opportuno un richiamo agli esiti del procedimento AGCM A428 ed alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7371/2014 relativa al ricorso in appello promosso da Telecom Italia avverso il provvedimento finale dell'AGCM. Il Consiglio di Stato, condividendo la valutazione dell'AGCM, ha affermato che il modello che consente di assicurare l'effettiva parità di trattamento sia quello in cui gli ordini relativi ai clienti di Telecom Italia e degli operatori alternativi seguano gli stessi processi. Tale argomentazione appare condivisibile atteso che in teoria il modello di EoI ha la capacità di assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto della non discriminazione. Va tuttavia rilevato che l'imposizione di tale modello richiede una valutazione di proporzionalità oltre che il favore del mercato.

487. Circa la valutazione della proporzionalità dell'EoI, l'Autorità ribadisce che l'imposizione di tale modello potrebbe risultare sproporzionata considerati i costi ed i tempi necessari alla relativa implementazione. Dunque, coerentemente con il punto 9 della Raccomandazione, avendo riscontrato la non proporzionalità del principio di EoI, l'Autorità conferma l'applicazione del principio di EoO ma, alla luce delle criticità sollevate dagli operatori circa l'attuale sistema di *equivalence* posto in essere da Telecom Italia, ritiene di doverlo rafforzare.

488. Parimenti il mercato appare essere maggiormente interessato a un rafforzamento dell'attuale modello di *equivalence*, con particolare riferimento al miglioramento degli SLA e delle relative penali, alla semplificazione dei processi, alla definizione di obiettivi di qualità (KPO), alla disaggregazione dei servizi accessori. Infatti, considerato quanto emerso nell'ambito della consultazione di cui alle delibere n. 238/13/CONS e n. 42/15/CONS, il mercato, pur riconoscendo nell'EoI lo strumento principe per garantire la parità di trattamento interna-esterna, ha ritenuto di poter avallare un modello EoO rafforzato con adeguate garanzie, quali rinnovati SLA e penali e un modello di disaggregazione/esternalizzazione dei servizi accessori.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

489. In conclusione, alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene percorribile la strada di un rafforzamento dell'attuale modello di EoO, tenuto conto dei correttivi indicati dal mercato.

490. Al fine di aggiornare e potenziare l'attuale modello di EoO, l'Autorità conferma l'opportunità di intervenire sui seguenti aspetti: (i) *key performance indicators* (KPI) e obiettivi di qualità (KPO) (ii) basi di dati a disposizione degli operatori alternativi; (iii) *governance dell'equivalence of output*; (iv) SLA e penali; (v) disaggregazione dei servizi accessori.

491. Circa le maggiori garanzie relative ai livelli di qualità del servizio e la definizione di opportuni indicatori di qualità (KPI-QoS), punto (i), l'Autorità evidenzia di avere già diffidato Telecom Italia, con delibera n. 309/14/CONS, a rispettare gli obblighi di fornitura dei servizi di accesso *wholesale* di cui alle delibere n. 731/09/CONS, e le procedure di cui alle delibere n. 274/07/CONS, n. 41/09/CIR, n. 35/10/CIR¹⁰⁰, oltre ad aver definito, nella stessa delibera, un set di KPI-QoS (si rimanda anche a quanto riportato nella sezione 4 dell'Allegato A). Si richiede in tale diffida, altresì, a Telecom Italia la produzione di dati settimanali di monitoraggio sulle prestazioni di *provisioning* e *assurance*. L'Autorità ha, successivamente alla diffida di cui sopra, avviato una intensa attività di monitoraggio e le conseguenti attività procedimentali.

492. In relazione alle misure di cui al punto (ii) si rimanda a quanto ampiamente argomentato nella sezione che segue.

493. In relazione alle misure di cui al punto (iv) e (v) si rimanda a quanto diffusamente argomentato nella sezione 4 dell'Allegato A oltre che alla sezione seguente.

494. Inoltre, anche tenuto conto degli esiti delle attività del Gruppo di lavoro istituito con determina 22/SG/14, al fine di rafforzare ulteriormente l'*equivalence* nei processi sottostanti gli ordini di attivazione si ritiene opportuno che Telecom Italia comunichi all'Autorità, per la relativa approvazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una proposta finalizzata a rafforzare le garanzie di parità di trattamento con particolare riferimento a: i) gestione commerciale degli ordini, da parte della funzione *National Wholesale*; ii) semplificazione delle causali di scarto; iii) rimozione delle asimmetrie tra le basi di dati; iv) riduzione delle differenze nel *workflow* degli ordini; v) razionalizzazione delle modalità di gestione degli ordini e delle giacenze.

Organo di Vigilanza - ODV

495. In merito alle osservazioni circa la possibilità dell'Autorità di avvalersi della collaborazione dell'ODV nelle attività di vigilanza ed *enforcement* degli obblighi di non

¹⁰⁰ Telecom Italia è stata diffidata a porre pronto rimedio alle criticità, presenti da diversi mesi e segnalate da più operatori alternativi, nei propri sistemi di provisioning ed assurance, ivi inclusi i problemi relativi al funzionamento del CRM.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

discriminazione basati sul modello di *equivalence of output*, l'Autorità ribadisce quanto affermato nella precedente analisi di mercato di cui alla delibera n. 731/09/CONS, ossia che l'ODV costituisce una misura di sostegno per la verifica della non discriminazione. Si ribadisce, inoltre, anche alla luce delle altre critiche e osservazioni espresse da alcuni partecipanti alla consultazione, che l'ODV è un organismo di ausilio nell'attività di *governance* degli Impegni e che i poteri di tale organismo non devono interferire in alcun modo con l'esercizio dei poteri dell'Autorità, come risulta peraltro dalle competenze indicate nel Regolamento dell'Organo di Vigilanza.

496. Alla luce degli esiti della consultazione pubblica, si ritiene opportuno confermare, nell'ambito delle attività di vigilanza sugli obblighi di non discriminazione, il ruolo di supporto offerto dall'ODV e sancito dall'articolo 55 comma 9 della delibera n. 731/09/CONS. A tal fine l'ODV procede, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, alla verifica di eventuali violazioni da parte di Telecom Italia comunicando le stesse all'Autorità che eserciterà i propri poteri di vigilanza e sanzionatori.

497. L'Autorità, al fine di rafforzare l'autonomia e l'efficacia del modello di *governance* dell'ODV, ritiene opportuno che Telecom Italia sottoponga al vaglio dell'Autorità una proposta di modifica del Regolamento dell'ODV, che tenga conto delle seguenti linee guida: (i) assicurare garanzie di terzietà dei membri dell'ODV eventualmente anche tramite un opportuno meccanismo di nomina; (ii) assicurare garanzie di sufficiente indipendenza del personale dell'Ufficio di Vigilanza di cui all'Impegno 7.18 e (iii) prevedere opportune misure di partecipazione degli operatori alternativi alle attività dell'ODV in materia di parità di trattamento.

SLA e Penali

498. Tenuto conto delle preoccupazioni manifestate nell'ambito della consultazione circa le tempistiche necessarie per procedere ad un aggiornamento degli SLA attraverso un procedimento *ad hoc*, l'Autorità ritiene, nelle more della conclusione di tale procedimento, di ridefinire, con decorrenza dalla pubblicazione degli esiti della presente analisi di mercato, il sistema dei principali SLA e penali (per i restanti si rimanda al procedimento suddetto) attualmente in vigore procedendo, laddove opportuno, a completare gli stessi e ad inasprire alcuni dei valori delle penali, tenuto conto delle osservazioni degli operatori nonché delle risultanze degli approfondimenti compiuti nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 309/14/CONS. L'Autorità ritiene, in particolare, di apportare gli interventi sulla base delle linee guida di seguito descritte:

- Allineamento degli SLA di *provisioning* per SLU e ULL;
- SLA di *provisioning* sempre al 100% e tempi di fornitura più stringenti, rispetto a quelli vigenti, per i servizi *bitstream* in rame e fibra ottica;
- Penali di *provisioning* progressive al variare del numero dei giorni di ritardo e allineate per i vari servizi di accesso *wholesale*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Armonizzazione delle penali per errati KO, per errate e ritardate notifiche di Telecom Italia (es. relativamente alle attivazioni oppure ai KO), per rimodulazioni (con qualsiasi causale diversa da causa cliente e causa OLO), con le penali relative al *provisioning*;
- SLA di *assurance* estesi al 100% dei casi ed allineati per i vari servizi di accesso *wholesale*;
- SLA per degrading sull'accesso più stringenti rispetto a quelli vigenti (coprono il 100% dei casi) ed allineati per i vari servizi di accesso *wholesale*;
- Penali di *assurance* progressive al variare del numero dei giorni di ritardo e allineate per i vari servizi di accesso *wholesale*;
- Introduzione di una penale “secca” (25 €) per disservizi/degradi ripetuti;
- Pagamenti delle penali su base trimestrale e su singola linea, nel caso di SLA al 100%.

499. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto nell'Allegato G relativo agli SLA e le Penali di *provisioning* e *assurance*. In Allegato H è inoltre riportato il sistema dei KPO e delle relative penali, aggiuntive a quelle precedenti, che si introducono per la prima volta a livello regolamentare e che, pertanto, costituiscono una rilevante novità ai fini di una maggiore garanzia della EoO.

Definizione dei KPI

500. Alla luce di quanto emerso nell'ambito della consultazione pubblica l'Autorità ritiene di confermare quanto previsto nello schema di provvedimento. In tal senso, l'Autorità precisa che individuerà separatamente un duplice set di KPI aventi, rispettivamente, l'obiettivo di:

- i) misurare la *performance* relativa delle prestazioni di *delivery*, *assurance*, disponibilità di sistemi informativi per la fornitura di servizi sia alle divisioni commerciali di Telecom Italia sia agli operatori alternativi (“KPI *equivalence* – KPI-ND”);
- ii) misurare la *performance* assoluta dei processi *wholesale* di fornitura e ripristino agli operatori alternativi, da parte di Telecom Italia, degli *input* intermedi essenziali (“KPI qualità processi *wholesale*” – KPI-QoS).

501. Limitatamente alla definizione dei KPI rispondenti alle finalità di cui al punto i), l'Autorità ritiene che la definizione dei nuovi indicatori debba rispondere all'esigenza di:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a. misurare le *performance* relative dell'intero processo di fornitura ovvero delle attività fondamentali del ciclo di fornitura, sia per il rame che per la fibra;¹⁰¹
- b. ottenere misurazioni confrontabili e statisticamente significative.

In tal senso, si ritiene opportuno:

- I. confermare quanto già previsto nello schema di provvedimento¹⁰² in merito all'imposizione a Telecom Italia dell'obbligo di:
 - a. rendere disponibile all'Autorità la descrizione dettagliata e aggiornata dei processi di *delivery* e *assurance* per i clienti *retail* e *wholesale*;
 - b. rendere disponibile all'Autorità i dati elementari su cui vengono calcolati i KPI e i KPO, necessari per verificare la correttezza e la completezza dei rapporti trasmessi periodicamente;
 - c. assicurare adeguata trasparenza al processo di definizione e attuazione dei Piani tecnici di qualità della rete di accesso, comunicando all'Autorità ogni informazione utile alla verifica dell'impatto delle attività previste nei Piani sui principali indicatori di qualità della rete, con particolare riferimento al miglioramento dei tassi di guasto e di ripetitività;
- II. che il set di KPI venga individuato in via definitiva nell'ambito di un'attività istruttoria successiva, assicurando il contraddittorio tra le parti mediante lo strumento della consultazione pubblica.

502. In riferimento alla definizione dei KPI di qualità della rete di accesso (KPI-QoS) di cui al punto ii), appaiono invece adeguati gli strumenti individuati già con la delibera n. 309/14/CONS ed in uso nell'ambito delle attività di vigilanza sulla qualità dei processi *wholesale*. L'Autorità ritiene, a tale riguardo, necessario definire i corrispondenti *Key Performance Outputs* (KPO), e le relative penali, al fine di incentivare Telecom Italia a porre in essere i necessari adeguamenti di sistema, finalizzati al rispetto delle soglie indicate. A tale riguardo l'Autorità ritiene opportuno definire dei valori di soglia, ispirati ai criteri di ragionevolezza e tenuto conto di quanto stabilito in precedenti provvedimenti (quali ad esempio la delibera n. 15/14/CIR), in relazione al tasso di rimodulazione della DAC, alla sua ripetitività, al tasso di *backlog*, ai tempi di risposta alle segnalazioni degli operatori, alle notifiche, alla correttezza dei KO. Si rimanda, a tal fine, a quanto previsto in Allegato H.

Data base di rete e toponomastici

503. La maggior parte degli operatori ha sostanzialmente condiviso quanto proposto dall'Autorità nella delibera n. 42/15/CONS. Si rileva, inoltre, che le attività del gruppo di

¹⁰¹ *Supra*.

¹⁰² Punto 467, Allegato B, delibera n. 42/15/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

lavoro dell'Autorità sui processi di migrazione e attivazione (determina 22/SG/14) hanno messo in evidenza che la maggior parte dei rifiuti di attivazione sono in qualche modo connessi all'utilizzo dei *data base* di rete e toponomastici.

504. Alla luce di quanto premesso, si conferma quanto previsto nello schema di provvedimento circa l'obbligo in capo a Telecom Italia a fornire agli operatori alternativi o alle imprese terze di cui all'articolo 7, comma 14, informazioni sulla rete di accesso e toponomastiche, necessarie per l'effettuazione degli ordini di attivazione, con lo stesso livello di aggiornamento e completezza fornito alle proprie divisioni interne.

505. A fronte della remunerazione dei costi sostenuti, Telecom Italia dovrà garantire adeguati *standard* di qualità delle basi dati messe a disposizione degli operatori alternativi a supporto dei processi di *delivery* e *assurance*.

506. L'Autorità, infine, precisa che i rilasci informatici a supporto dei processi di *delivery* e *assurance* dovranno essere preceduti da adeguate attività di *test* con gli operatori alternativi interessati.

Test di prezzo

507. Tutti gli operatori, ad eccezione di Telecom Italia, hanno, in esito alla consultazione di cui alla delibera n. 42/15/CONS, addotto argomentazioni contrarie all'adozione di un approccio *ex-post* (ossia di un *test* svolto dopo il lancio commerciale dell'offerta *retail*), non ultimo rilevando che un intervento di tipo *ex-post* rientrerebbe principalmente nella sfera di competenza della AGCM. L'applicazione di un *test* di tipo *ex-post* potrebbe, secondo gli stessi, portare a decisioni contrastanti tra AGCOM e AGCM. Gli operatori alternativi ritengono che un meccanismo di blocco precauzionale dell'offerta *retail* e di verifica *ex ante* (ossia prima del lancio commerciale dell'offerta *retail*) sia necessario per evitare/prevenire condotte abusive prima che si esplicino effetti anti-competitivi sul mercato. Inoltre, gli operatori alternativi rilevano che un intervento successivo al lancio commerciale dell'offerta potrebbe risultare inutile – anche laddove si sanzionasse un eventuale comportamento abusivo di Telecom Italia – ed intempestivo essendosi già realizzati gli effetti di *pre-emption* del mercato. Parimenti gli operatori alternativi sottolineano la non correttezza di un'azione retroattiva sui prezzi all'ingrosso, quale correttivo a prezzi *retail* non replicabili, cosa che sarebbe fonte di incertezza regolamentare, non predicibilità e illegittimità dell'azione amministrativa. Gli operatori alternativi rilevano, infine, che non esistono ad oggi offerte all'ingrosso alternative a quelle dell'*incumbent*.

508. Ciò premesso, l'Autorità prende atto delle osservazioni dei soggetti intervenuti e precisa quanto segue.

509. Si rileva che l'implementazione di un *test* di prezzo *ex-post* secondo quanto indicato nello schema di provvedimento in consultazione rientra comunque nelle competenze di vigilanza del regolatore nazionale e mira a verificare la corretta attuazione da parte dell'operatore SMP dell'obbligo di non discriminazione tecnico-economica



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

relativo alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso. La sostanziale differenza tra l'attuale test *ex-ante*, ai sensi della delibera n. 499/10/CONS e della delibera n. 604/13/CONS, e il test di tipo *ex-post* di cui allo schema di provvedimento in consultazione attiene ai tempi di svolgimento della verifica. Difatti, un *test* di tipo *ex-ante* prevede la verifica di replicabilità tecnico-economica prima del lancio commerciale dell'offerta al dettaglio, mentre un *test* di tipo *ex-post* prevede che il regolatore svolga le opportune verifiche dopo il lancio commerciale dell'offerta stessa. Inoltre, si rileva che la stessa Raccomandazione del 2013 (al considerata 63) riporta che “*Tale test (n.d.r. di tipo ex-post) lascia impregiudicati i test di compressione dei margini (margin squeeze test) ex post effettuati in applicazione della normativa sulla concorrenza dalla Commissione e/o dalle autorità nazionali competenti*”. Appare dunque evidente che, anche con tale tipologia di verifica, permangono in capo al regolatore nazionale le competenze relative alle verifiche circa la corretta implementazione degli obblighi regolamentari imposti all'operatore SMP nell'ambito delle analisi di mercato, secondo quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare nazionale e comunitario.

510. Tuttavia l'Autorità riscontra che la quasi totalità dei soggetti intervenuti (ad eccezione di Telecom Italia) lamenta che l'introduzione di un test di tipo *ex-post* non garantirebbe le medesime tutele regolamentari di un test di tipo *ex-ante*, in quanto non risulterebbe efficace per la prevenzione di comportamenti discriminatori da parte dell'operatore SMP.

511. Pertanto, anche tenuto conto anche delle conclusioni circa l'opportunità di rimuovere con il presente provvedimento la vigente regolamentazione *ex ante* sul mercato dell'accesso al dettaglio, l'Autorità ritiene che il mantenimento di un *test* di replicabilità che consenta di verificare la non discriminazione tecnico-economica prima del lancio dell'offerta al dettaglio costituisca uno strumento di verifica più forte in mano al regolatore per vigilare sulle eventuali discriminazioni connesse alla fornitura dei servizi essenziali all'ingrosso e dunque per assicurare un adeguato *level playing field* tra gli operatori che concorrono sul mercato al dettaglio. Di conseguenza, l'Autorità modifica la proposta in consultazione e prevede che le verifiche di replicabilità delle offerte commerciali dell'operatore SMP siano svolte prima del lancio commerciale delle stesse. In tal senso, le offerte al dettaglio di Telecom Italia continueranno ad essere soggette all'obbligo di comunicazione preventiva di almeno 30 giorni antecedenti il lancio dell'offerta.

512. Inoltre, l'Autorità rileva l'esigenza di prevedere delle misure che consentano – tenuto conto dei tempi di una verifica di tipo *ex-ante* – una certa flessibilità ed un congruo “*time to market*” per il lancio di nuove offerte.

513. Eventuali modifiche delle offerte di riferimento *wholesale* relative ai servizi intermedi essenziali alla replicabilità tecnico-economica dell'offerta al dettaglio entrano in vigore secondo le tempistiche indicate nell'ambito degli obblighi di trasparenza (trenta o novanta giorni, a seconda che le modifiche riguardino gli aspetti economici o tecnici dell'offerta).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

514. Inoltre, in coerenza alla vigente prassi regolamentare, l'Autorità ritiene di confermare che la valorizzazione dei costi sottesi alle verifiche di replicabilità continuino ad essere svolte mediante l'impiego di un *mix* dei servizi all'ingrosso regolati (c.d. *mix* produttivo). Difatti, l'Autorità ritiene che la ponderazione dei servizi all'ingrosso fondata sull'utilizzo dei medesimi da parte degli operatori alternativi sia opportuna al fine di incentivare lo sviluppo infrastrutturale degli operatori. I pesi del *mix*, insieme alle modalità attuative del test di prezzo e le relative procedure, saranno definiti in fase attuativa nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 537/13/CONS.

515. Atteso che l'Autorità ha adottato un modello regolamentare di continuità, si ritiene che l'imposizione di obblighi di controllo di prezzo sui servizi *wholesale* e la verifica, mediante test di prezzo *ex-ante*, di assenza di compressione dei margini renda non necessario lo svolgimento di alcun test di prezzo applicato ai servizi all'ingrosso offerti in concorrenza con gli altri operatori (come, ad esempio, nel caso dei test di replicabilità al VULA). Cionondimeno, ai fini della verifica di replicabilità delle offerte commerciali dell'operatore SMP, la valorizzazione dei costi all'ingrosso connessi al VULA non terrà conto dell'eventuale applicazione di sconti a volume, bensì del prezzo di cui all'offerta di riferimento.

5.3.4. Obbligo di separazione contabile

516. Di seguito si riporta l'orientamento dell'Autorità sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 238/13/CONS. Si rammenta che la numerazione dei mercati e la relativa terminologia adottate nella delibera n. 238/13/CONS sono coerenti con la precedente Raccomandazione. Alla luce della nuova Raccomandazione del 2014 e della conseguente definizione dei mercati di cui al presente provvedimento, la numerazione dei mercati e la relativa terminologia riportate nella delibera n. 238/13/CONS sono aggiornate di conseguenza.

517. Con la delibera n. 238/13/CONS l'Autorità ha ritenuto che gli effetti anti competitivi derivanti dall'integrazione verticale di Telecom Italia potrebbero essere efficacemente prevenuti attraverso, *inter alia*, la redazione di scritture contabili separate per ogni mercato dei servizi di accesso alla rete fissa appartenente ai diversi livelli della catena produttiva, e per ogni servizio ad esso appartenente, nei quali la stessa Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato.

518. Come illustrato al punto 39 dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS e ribadito al paragrafo 2.2 del presente provvedimento, i servizi appartenenti ai mercati oggetto della presente analisi ed al mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio sono legati da una relazione di tipo verticale in quanto presenti nella medesima catena del valore. Pertanto – in continuità con quanto stabilito dalle delibere n. 731/09/CONS e n. 1/12/CONS – l'Autorità, ai sensi dell'art. 48 del Codice, ha ritenuto opportuno imporre a Telecom Italia, per i mercati rilevanti individuati in cui detiene SMP, e per ciascun servizio ad essi appartenente, l'obbligo di separazione contabile. Nel rispetto di tale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

obbligo, Telecom Italia deve rendere trasparenti i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso venduti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*), ossia applicati per la fornitura alle proprie divisioni commerciali di servizi equivalenti ai servizi regolamentati venduti agli altri operatori.

519. L'obbligo di separazione contabile permette la verifica del rispetto da parte dell'operatore notificato dell'obbligo di non discriminazione e, contemporaneamente, dell'assenza di sussidi incrociati tra i servizi.

520. L'attuazione dell'obbligo di separazione contabile presuppone, in primo luogo, la definizione del perimetro impiantistico di ciascun mercato e di ciascun servizio ad esso appartenente. Ciò consente di individuare gli elementi tecnici utilizzati per la produzione di ciascun servizio venduto all'esterno o fornito internamente e di calcolare i relativi costi di rete. A questi ultimi, per ottenere il costo totale del singolo servizio, vanno aggiunti gli ammortamenti, i costi del personale e tutti gli altri costi riconducibili al servizio, compreso il costo del capitale (*weighted average cost of capital* - WACC).

521. A tali costi corrispondono, nel Conto Economico, i ricavi derivanti dalla vendita o dalla fornitura interna del servizio e, nello Stato Patrimoniale, le attività e le passività pertinenti.

522. Per quanto riguarda i servizi venduti ad altri operatori, l'Autorità ha ritenuto opportuno che Telecom Italia, nel Conto Economico di ciascun mercato e di ciascun servizio ad esso appartenente in rame ed in fibra, dia evidenza dei ricavi generati e dei costi sostenuti per la produzione dei seguenti servizi in rame ed in fibra: *i*) servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (mercato n. 3a corrispondente al mercato n. 4/2007) e relativi servizi accessori, tra cui i servizi di co-locazione; *ii*) servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (mercato n. 3b corrispondente al mercato n. 5/2007) e relativi servizi accessori; *iii*) servizi WLR, prestazioni associate e relativi servizi accessori.

523. Per quanto riguarda i servizi forniti internamente, in base all'obbligo di separazione contabile, l'Autorità ha ritenuto opportuno che Telecom Italia, nel Conto Economico di ciascun mercato e di ciascun servizio ad esso appartenente, continui a dare evidenza dei trasferimenti interni attraverso l'iscrizione in contabilità di poste figurative (*transfer charge*). Tali poste rappresentano i ricavi figurativi generati ed i costi figurativi sostenuti per la fornitura interna (o autoproduzione) di ciascun servizio, in rame ed in fibra, appartenente ai mercati nn. 3a e 3b, in linea con le relazioni contabili individuate nella delibera n. 678/11/CONS, come illustrati di seguito.

a. Servizi di accesso locale (mercato n. 3a), e relativi servizi accessori, forniti da Telecom Italia alle proprie divisioni interne. Dal momento che – in linea con quanto stabilito nelle delibere n. 731/09/CONS e n. 678/11/CONS – i servizi appartenenti al mercato n. 3a sono funzionali alla produzione interna dei servizi di accesso a banda larga e del servizio WLR, dal punto di vista contabile la fornitura di tali



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizi rappresenta un ricavo per i servizi appartenenti al mercato n. 3a – cui corrisponde un costo (*transfer charge*) per:

a.1. i servizi WLR – generato dall’acquisizione interna dei servizi di accesso fisico, che fungono da *input* per la vendita agli operatori alternativi dei servizi WLR;

a.2. i servizi appartenenti al mercato n. 3b – generato dall’acquisizione interna dei servizi di accesso fisico, che fungono da *input* per la vendita agli operatori alternativi dei servizi di accesso a banda larga all’ingrosso.

b. Servizi di accesso virtuale all’ingrosso (mercato n. 3b) e relativi servizi accessori, forniti alle proprie divisioni interne. Si osserva che i servizi appartenenti al mercato n. 3b, nelle relazioni contabili di cui alla delibera n. 678/11/CONS, sono situati a monte dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio (non regolamentati). Pertanto, dal punto di vista contabile, la fornitura di tali servizi rappresenta un ricavo per il mercato n. 3b, cui corrisponde un costo (*transfer charge*) per i servizi appartenenti al mercato della banda larga al dettaglio, generato dall’acquisizione interna dei servizi di accesso virtuale che fungono da *input* per la vendita dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio.

c. Servizio WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori forniti da Telecom Italia alle proprie divisioni interne. Dal momento che il servizio WLR, nella catena del valore, è situato a monte dei servizi appartenenti ai mercati nn. 1a ed 1b, dal punto di vista contabile ed in linea con le relazioni contabili di cui alla delibera n. 678/11/CONS, la fornitura del servizio WLR rappresenta un ricavo per i servizi appartenenti al mercato n. 3a – cui corrisponde un costo (*transfer charge*) per:

c.1. i servizi appartenenti al mercato n. 1a – generato dall’acquisizione interna dei servizi di accesso, che fungono da *input* per la vendita ai clienti finali dei servizi di accesso al dettaglio;

c.2. i servizi appartenenti al mercato n. 1b – generato dall’acquisizione interna dei servizi di accesso, che fungono da *input* per la vendita ai clienti finali dei servizi di accesso al dettaglio.

524.L’Autorità, inoltre, ha ritenuto opportuno che Telecom Italia dia evidenza delle quantità scambiate, sia per i servizi forniti internamente che per quelli venduti all’esterno, al fine di garantire il rispetto dell’obbligo di non discriminazione. A tal riguardo si osserva che le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti venduti all’esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall’Offerta di Riferimento.

525.L’Autorità ha ritenuto, altresì, necessario che Telecom Italia continui a predisporre una sezione di confronto tra ciascun servizio presente nell’Offerta di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Riferimento e l'equivalente servizio fornito internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e attività differenti per la vendita esterna e per la fornitura interna.

526. Inoltre, l'Autorità ha ritenuto necessario che Telecom Italia – conformemente alle modalità indicate dalle Linee Guida in materia di contabilità regolatoria di rete fissa e contratti di servizio di cui alla delibera n. 678/11/CONS – predisponga, e sottoponga all'approvazione dell'Autorità, all'interno di appositi contratti di servizio, le condizioni economiche di cessione interna corrispondenti ai servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento forniti dalla funzione *Open Access* o da qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso – alle funzioni commerciali di Telecom Italia.

527. Analogamente, l'Autorità ha ritenuto che Telecom Italia debba predisporre, all'interno della contabilità regolatoria e sottoporre all'approvazione dell'Autorità, evidenza contabile separata relativa ad *Open Access* o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento.

Domanda D9 della delibera n. 238/13/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di separazione contabile attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

Le valutazioni dell'Autorità alla luce degli esiti della consultazione pubblica nazionale riportati nell'allegato A alla presente delibera

528. Con riferimento all'obbligo di separazione contabile così come declinato nella delibera n. 238/13/CONS si rimanda alle osservazioni del mercato e alle considerazioni dell'Autorità riportate in allegato A alla presente delibera (capitolo 7). Ci si limita, nel seguito, a fornire le considerazioni conclusive in relazione alle questioni ritenute di maggiore rilevanza.

529. Con riguardo all'osservazione espressa da BT Italia circa la pubblicità della contabilità regolatoria di Telecom Italia, nonché in merito all'esigenza di condivisione di elementi essenziali, quali i criteri di attribuzione dei costi ai vari servizi, l'Autorità ribadisce quanto già espresso in merito nelle Linee Guida di cui alla delibera n. 678/11/CONS. In tale sede non è stata rilevata l'opportunità di individuare i *driver* di allocazione nell'ambito di un procedimento soggetto a consultazione pubblica in quanto l'Autorità ha ritenuto che le disposizioni delle citate Linee Guida già contenessero misure idonee volte a rafforzare le esigenze di trasparenza e di non discriminazione. Si rinvia, per maggiori dettagli, a quanto già argomentato dall'Autorità ai punti D2.26-D2.29 e D2.37 dell'Allegato B alla delibera n. 678/11/CONS. Con riferimento ai contratti di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizio, l'Autorità condivide le osservazioni di BT Italia e fa osservare di aver già fatto espresso rinvio alle relative modalità di predisposizione indicate dalle Linee Guida di cui alla delibera n. 678/11/CONS. Al riguardo, l'Autorità precisa che il contenuto dei contratti di servizio deve essere conforme a quanto disposto nelle citate Linee Guida e, pertanto, dettaglia ulteriormente l'articolato.

530. L'Autorità, inoltre, nel condividere l'esigenza espressa da alcuni operatori di definire, in maniera organica, il sistema di contabilità regolatoria per poter disporre di informazioni funzionali alle proprie attività di *price setting* e *price control*, fa presente di aver avviato, con delibera n. 143/14/CONS, un apposito procedimento istruttorio volto all'aggiornamento delle disposizioni in materia di contabilità regolatoria dei servizi di rete fissa e mobile, finalizzato alla razionalizzazione della reportistica contabile e alla definizione di un sistema strutturato di contabilità. Tuttavia, nelle more della conclusione del suddetto provvedimento, si osserva quanto segue.

531. In merito alla richiesta, avanzata da AIIP e da Cloudditalia, di integrare i formati contabili prevedendo l'indicazione dei volumi e dei costi con riferimento a tutte le classi di servizio attualmente disponibili nell'Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream*, l'Autorità ritiene opportuno accogliere tale istanza. L'allegato M della delibera n. 238/13/CONS – corrispondente all'allegato I del presente provvedimento – è modificato di conseguenza riportando nelle Tabelle 5 e 7 anche le informazioni contabili relative alle classi di servizio 3, 5 e 6.

532. Sulla base delle osservazioni pervenute dagli operatori nel corso della consultazione pubblica in merito alla necessità di intervenire sull'insieme delle informazioni contabili che l'operatore notificato è tenuto a trasmettere all'Autorità e di procedere alla definizione delle relazioni esistenti fra ciascun servizio *retail* ed *wholesale*, si fa presente che si è provveduto a specificare le relazioni dei trasferimenti interni e ad apportare alcuni aggiornamenti ai prospetti contabili di cui all'Allegato M della delibera n. 238/13/CONS (all'allegato I del presente provvedimento), come richiamato al punto precedente.

533. Tenuto conto di quanto emerso dalla consultazione pubblica l'Autorità conferma quanto proposto in consultazione pubblica salvo le modifiche illustrate precedentemente e in maniera più dettagliata nell'allegato A del presente provvedimento (capitolo 7). Considerati i tempi di adozione del presente provvedimento e quelli necessari all'operatore notificato per implementare le disposizioni in tema di contabilità regolatoria, si ritiene che tali modifiche alle disposizioni relative all'obbligo di separazione contabile siano applicate a partire dall'esercizio contabile relativo all'anno 2016.

5.3.5. Obbligo di controllo dei prezzi

534. Lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 238/13/CONS stabilisce i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso offerti da Telecom



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Italia per il triennio 2014-2016, sulla base dell'applicazione della metodologia di costo di tipo *bottom up Long Run Incremental Cost* (BU-LRIC).

535. Nella delibera n. 42/15/CONS l'Autorità ha ritenuto opportuno modificare l'orizzonte temporale oggetto di analisi di mercato e di definizione degli obblighi. Ciò al fine di fornire un orizzonte di certezza regolamentare più ampio di quello inizialmente previsto nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 238/13/CONS. Infatti, considerata la progressiva realizzazione delle reti di nuova generazione da parte degli operatori e, dunque, la necessità di garantire le condizioni regolamentari affinché gli investimenti avviati possano proseguire in futuro, si considera necessario stabilire, nel provvedimento di analisi di mercato, i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso forniti dall'operatore avente significativo potere di mercato (SMP) per un arco temporale sufficientemente ampio, in modo da avvicinare, per quanto possibile, il periodo regolamentare a quello di recupero degli investimenti. Pertanto, si è ritenuto opportuno estendere al 2017 il periodo regolamentare di applicazione dell'obbligo di controllo dei prezzi e degli altri rimedi.

536. Tenuto conto di ciò, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare la metodologia proposta nella delibera di consultazione pubblica, ossia che i prezzi per l'anno 2017 siano calcolati attraverso l'applicazione del modello di costo di cui alle delibere n. 747/13/CONS e n. 238/13/CONS (tenendo conto anche di quanto svolto nelle delibere di approvazione delle offerte di riferimento NGA 2012 e 2013) – aggiornato tenendo anche conto delle indicazioni della *Raccomandazione* dell'11 settembre 2013. Analogamente, l'Autorità ha ritenuto opportuno che i prezzi degli anni intermedi siano stabiliti in coerenza con quanto proposto nella precedente consultazione pubblica, ossia attraverso l'interpolazione lineare tra i prezzi stabiliti per il 2013 ed i prezzi stabiliti per il 2017.

537. Con riferimento all'anno 2014, dato il ritardo maturato, si pone un problema relativo alla retroattività dei prezzi a fronte dei numerosi richiami effettuati all'Autorità dalla Commissione Europea. Pertanto, relativamente all'anno 2014 e solo limitatamente ai canoni mensili (prezzi alimentati dal modello BU LRIC+) l'Autorità ha sottoposto in consultazione l'opportunità di applicare i prezzi calcolati dal modello in modo retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2014, o confermare i prezzi 2013.

538. Al riguardo, al fine di consentire ai soggetti interessati di poter compiutamente formulare le proprie osservazioni in merito alla modifica delle modalità di implementazione dell'obbligo di controllo dei prezzi, l'Autorità ha ritenuto opportuno sottoporre a consultazione pubblica la nuova proposta di attuazione dell'obbligo di controllo dei prezzi che, oltre ad includere le modifiche sopra descritte, tiene comunque conto degli esiti della consultazione pubblica nazionale di cui alle delibere n. 238/13/CONS e n. 65/14/CONS.

539. Nella delibera n. 42/15/CONS (paragrafi 2.5, 3.1, 3.2 e 4.4) l'Autorità, nel richiamare alcune previsioni di cui alla delibera n. 238/13/CONS (paragrafi 2.7 e 4.3.5),



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ha differenziato l'obbligo di controllo dei prezzi nei due scenari di continuità ed evolutivo.

Scenario di continuità

540. Tutti i servizi di accesso sono sottoposti all'obbligo di controllo dei prezzi, senza differenziazione su base geografica. I canoni dei servizi di accesso *wholesale* sono orientati al costo e determinati sulla base dei modelli BU-LRIC di cui alle delibere nn. 578/10/CONS (per i servizi *legacy*) e 238/13/CONS (per i servizi NGA), come integrati e aggiornati dalle delibere di approvazione delle Offerte di riferimento di accesso alla rete in rame e alle infrastrutture NGA per il 2013.

541. La metodologia di determinazione dei canoni *wholesale* su reti di accesso in rame è coerente con la metodologia di cui alla delibera n. 747/13/CONS e con le delibere di approvazione delle offerte di riferimento WLR e *bitstream* 2013.

542. La metodologia di valutazione dei canoni di accesso alla rete in fibra, con riferimento al VULA-FTTC e VULA-FTTH, è allineata al modello DCF di periodo a 15 anni utilizzato nelle delibere di approvazione delle offerte di riferimento 2012 e 2013. Per una descrizione approfondita della valutazione delle condizioni economiche dei canoni *wholesale* si rimanda al capitolo 4 dell'Allegato B alla delibera n. 42/15/CONS.

543. A livello generale, per i prezzi dei servizi NGA si ritiene, inoltre, opportuno consentire a Telecom Italia di praticare sconti a volume o stipulare contratti di periodo, purché comunicati e approvati dall'Autorità.

544. Sono soggetti a obblighi di controllo di prezzo, ai sensi della normativa vigente, anche i servizi di accesso alle reti NGA realizzate nell'ambito di finanziamenti pubblici. L'Autorità ne definisce le condizioni economiche sulla base di quanto previsto dall'analisi di mercato, tenendo conto della quota sovvenzionata da fondi pubblici.

Scenario evolutivo

Servizi passivi e attivi su rete in rame

545. Nelle **aree A** i servizi *bitstream*, WLR ed ULL sono soggetti agli obblighi di controllo dei prezzi in quanto l'*incumbent*, a causa dell'assenza di pressione competitiva, è in grado di sfruttare il proprio potere di mercato agendo indipendentemente dagli altri soggetti presenti dal lato dell'offerta e della domanda.

546. Nelle **aree B**, in considerazione del fatto che più operatori stanno investendo in reti FTTC, l'Autorità ha proposto, sia per i servizi ULL sia per i servizi *bitstream*, un alleggerimento degli obblighi di controllo dei prezzi. In particolare, i servizi *bitstream* non sono soggetti ad obblighi di controllo di prezzo. Al fine di incentivare l'infrastrutturazione in fibra ottica nella rete di accesso e al tempo stesso tutelare la concorrenza nel mercato *retail*, il prezzo del servizio ULL, nelle Aree B, non è orientato al costo, ma è mantenuto stabile, nel periodo regolatorio, all'interno dell'intervallo tra 8



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

– 10 euro/linea/mese previsto dalla *Raccomandazione* sulla non discriminazione del 2013. In particolare si propone, al 2017, un *cap* pari a 9,40 euro/mese.

Servizi passivi di accesso NGA

547. L'elenco dei servizi di accesso passivi NGA attualmente soggetti ad obblighi include:

Servizi intermedi passivi in fibra per NGA

- ✓ Fibre spente in primaria e secondaria
- ✓ Servizio *end-to-end*
- ✓ Infrastrutture di posa di nuova realizzazione
- ✓ Infrastrutture di posa esistenti
- ✓ Segmento terminale in fibra

Servizi intermedi passivi in rame per NGA

- ✓ SLU
- ✓ Accesso al *Cabinet*
- ✓ Segmento terminale in rame

548. Nelle **Aree A** l'Autorità ha proposto che tutti i servizi di cui sopra debbano essere soggetti ad obbligo di controllo dei prezzi in quanto l'*incumbent*, a causa dell'assenza di pressione competitiva, è in grado di sfruttare il proprio potere di mercato agendo indipendentemente dagli altri soggetti presenti dal lato dell'offerta e della domanda.

549. Nelle **Aree B** l'Autorità ha proposto che restino soggette ad obbligo di controllo di prezzo i servizi di **Accesso al segmento di terminazione in fibra, accesso al Segmento di terminazione in rame, Accesso al sub-loop, Accesso al cabinet**, trattandosi di elementi di rete la cui fornitura sarà ancora soggetta al potere di mercato di Telecom Italia attraverso il quale la stessa potrebbe praticare prezzi eccessivi e discriminatori.

550. L'Autorità ha ritenuto che, nelle **Aree B**, gli operatori FTTX non ricorrano all'uso di fibre spente di Telecom Italia in quanto realizzano *ex-novo*, in proprio o in modo condiviso, le reti utilizzando i cavidotti nuovi o esistenti. Ha pertanto proposto una rimozione dell'obbligo di controllo di prezzo **del servizio end-to-end e della fibra spenta** nella rete primaria e nella rete secondaria, a meno che in tali tratte le infrastrutture di posa siano sature. Ciò al fine di non spiazzare gli investimenti esistenti e a non disincentivare quelli futuri.

551. Nelle **Aree B** viene, inoltre, proposto di non sottoporre a obbligo di controllo di prezzo, al fine di incentivare gli investimenti, le infrastrutture di posa di nuova realizzazione (**Accesso ai cavidotti**). Gli obblighi di orientamento al costo potrebbero



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

spiazzare gli investimenti anche nel caso di un riconoscimento per il premio sul maggior rischio di mercato rispetto ai servizi *legacy*. La possibilità per un concorrente di accedere, con prezzi orientati al costo, direttamente alle infrastrutture di posa potrebbe ridurre notevolmente la redditività dei servizi all'ingrosso offerti sia da Telecom Italia, sia da altri operatori che dispongono di reti FTTX. Al contrario, **le infrastrutture di posa esistenti** e quelle acquisite a titolo non oneroso, da enti pubblici o aziende ad essi riconducibili, dovrebbero essere soggette a controllo dei prezzi, soprattutto per evitare che la preclusione all'uso di tali risorse possa disincentivare gli investimenti di tutti gli operatori.

Ulteriori valutazioni per le Aree A e Aree B

552. Proprio alla luce dell'ipotesi di segmentazione geografica dei rimedi, al fine di tener conto delle diverse realtà territoriali, l'applicazione di un prezzo unico su scala nazionale per i servizi infrastrutturali di tipo passivo (minitubi, fibra, etc.), che prescinde dalle effettive condizioni di investimento presenti nell'area territoriale di interesse, potrebbe non favorire l'infrastrutturazione efficiente degli operatori alternativi.

553. A tal fine, nel rispetto del principio dell'orientamento al costo, il *pricing* potrebbe tenere conto della variabilità geografica dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione delle infrastrutture per lo sviluppo della rete NGA. A tale riguardo si evidenzia che per i servizi di accesso alle Infrastrutture di Posa Locali, nelle varie realtà territoriali le opere infrastrutturali possono essere eseguite con tecniche di scavo/*no-dig* tradizionali, più onerose, o con tecniche alternative quali minitrincea/*no-dig* leggero, più economiche in funzione delle esigenze progettuali.

554. Inoltre, la posa di un cavo in fibra ottica all'interno di un minitubo in un'area suburbana (bassa densità di popolazione) costa circa il 50% in più rispetto alla stessa posa in un'area urbana (alta densità di popolazione).

555. A ciò si aggiunga che i costi di realizzazione delle infrastrutture di posa sono tanto più elevati quanto maggiore è la distanza che separa un *cabinet* dall'altro e dalla centrale (si fa, a titolo di esempio, riferimento alla realizzazione di nuovi tracciati, pozzetti e ripristino stradale, alle attività di bonifica delle infrastrutture esistenti per renderle utilizzabili ai fini NGA, alla sotto-tubazione dei tracciati per tutta la loro lunghezza).

556. Viste le suddette potenziali differenze nei costi di sviluppo della fibra ottica e delle infrastrutture di posa in base alla tipologia di area interessata agli investimenti, si potrebbero prevedere dei *cluster* sia per le infrastrutture di posa che per la posa delle fibre, in modo da definire dei prezzi che riflettano con maggiore accuratezza i costi sostenuti nelle situazioni reali che si potranno presentare sul territorio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizi attivi su rete NGA

Aree A

557. In assenza di una rete di accesso NGA alternativa a quella dell'*incumbent*, gli operatori alternativi possono competere sul mercato *retail* NGA solo tramite i servizi di accesso dell'*incumbent* (*Sub-loop*, accesso alle infrastrutture NGA, segmento di terminazione e VULA¹⁰³). L'eventuale assenza di un controllo di prezzo sul VULA costringerebbe, in caso di prezzi eccessivi, gli operatori alternativi a realizzare reti FTTX (usando i servizi di accesso alle infrastrutture passive di Telecom) che, comunque, richiedono rilevanti investimenti, non sempre sostenibili (come dimostrato dal fatto che l'Area è di tipo A).

558. In aggiunta a quanto sopra, nel caso in cui Telecom Italia dovesse decidere di riconvertire o dismettere alcune centrali locali e cessare la fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame, gli operatori concorrenti infrastrutturati si troverebbero di fronte a due sole soluzioni di accesso riconducibili al SLU e al VULA, offerti solo da Telecom Italia. L'assenza di un controllo di prezzo sul VULA (orientamento al costo), anche in presenza di obblighi di non discriminazione, potrebbe non consentire un corretto assetto competitivo. Gli operatori infrastrutturati, allora, potrebbero prevenire la pratica di prezzi eccessivi sui servizi VULA migrando verso soluzioni maggiormente infrastrutturate a livello di SLU, che tuttavia richiedono rilevanti investimenti i quali, per quanto detto, non appaiono sostenibili in tali aree con le sole iniziative private.

559. In base ai su menzionati potenziali problemi competitivi, l'Autorità ha ritenuto che l'offerta del servizio VULA di Telecom Italia dovrebbe essere soggetta agli obblighi di controllo dei prezzi.

560. Al fine di tutelare sia i soggetti presenti dal lato della domanda, sia di consentire maggiori economie di scala, Telecom Italia dovrebbe poter praticare contratti di periodo o sconti a volume sul prezzo del servizio VULA (contributi e canoni), senza che ciò costituisca una discriminazione di prezzo anticompetitiva. Telecom Italia dovrebbe pubblicare gli sconti per livelli di volumi e durata contrattuale e comunicarli ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità.

¹⁰³ In linea teorica una specifica analisi è richiesta in relazione all'opportunità di prevedere il controllo di prezzo dei servizi VULA quando Telecom Italia è il solo operatore presente dal lato dell'offerta. In tali aree il controllo dei prezzi sul VULA potrebbe costituire un disincentivo agli investimenti in quanto ne riduce la redditività rispetto a quella che sarebbe generata dal mercato. Conseguentemente, i servizi VULA, in quanto servizi emergenti, potrebbero non essere soggetti ad obbligo di controllo dei prezzi, bensì ad obblighi di non discriminazione, anche attraverso l'applicazione del test di prezzo di replicabilità delle offerte *retail* a banda ultra larga. I test di replicabilità delle offerte commerciali dovrebbero tener conto degli sconti a volume e delle durate minime contrattuali.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Aree B

561. Nel caso delle aree B anche altri operatori potrebbero offrire servizi VULA. Tuttavia, in assenza di controllo di prezzo, l'*incumbent* potrebbe ridurre notevolmente i prezzi VULA discriminando operatori infrastrutturati con reti NGA che intendono offrire servizi *wholesale* a banda ultra-larga. Da un altro punto di vista va considerato che, quantomeno nella fase iniziale di *roll out* della fibra ottica, la copertura NGA degli operatori concorrenti potrebbe non essere adeguata al fine di fornire un'offerta realmente competitiva e sostituibile a quella di Telecom Italia su tutto il territorio nazionale. In tal caso Telecom Italia potrebbe aumentare comunque i prezzi del VULA laddove (e fino a quando) l'offerta *wholesale* dei concorrenti non fosse comunque sostituibile alla propria. In questo secondo scenario si ripropone, pertanto, lo stesso problema competitivo delle aree A (applicazione di prezzi eccessivi e indipendenti dalle condizioni di mercato).

562. In base ai su menzionati potenziali problemi competitivi, l'Autorità ha ritenuto che l'offerta del servizio VULA di Telecom Italia dovrebbe essere soggetta agli obblighi di controllo dei prezzi.

563. Al fine di tutelare sia i soggetti presenti dal lato della domanda, sia di consentire maggiori economie di scala, Telecom Italia dovrebbe poter praticare contratti di periodo e sconti a volume sul prezzo del servizio VULA (contributi e canoni), a condizione che ciò non costituisca una discriminazione di prezzo anticompetitiva. Telecom Italia dovrebbe comunicare gli sconti per livelli di volumi e durata contrattuale ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità.

Costi di migrazione tecnologica nelle aree A e B

564. L'ipotetica cessazione dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame a seguito della chiusura o riconversione di una centrale locale, potrebbe porre una seria barriera all'ingresso nei mercati dell'accesso *wholesale* e finale a banda ultra-larga, in quanto i concorrenti potrebbero trovarsi a dover sostenere ingenti costi di migrazione verso le reti NGA (migrazione tecnologica).

565. L'Autorità ha ritenuto, pertanto, necessario fissare, nel plausibile processo di migrazione dall'ULL e *bitstream* a servizi SLU e VULA, che verosimilmente si avvierà nel corso del presente periodo regolatorio, regole certe sulla migrazione.

566. Nello specifico l'Autorità ha ritenuto che Telecom Italia debba pubblicare, nell'offerta di riferimento, uno sconto sui costi di migrazione applicabile nel caso in cui un operatore si impegni a migrare tutte le linee in rame attestate in una centrale locale verso SLU, VULA e *bitstream* fibra prima del tempo previsto per la chiusura della centrale, una volta annunciata tale intenzione da Telecom Italia (secondo quanto previsto in merito alla tematica della migrazione dai servizi di accesso su rame a quelli su fibra al paragrafo 223 dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS). Inoltre, sempre al fine di contenere al minimo i costi di migrazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno che i prezzi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di disattivazione delle linee LLU non siano applicati nel caso in cui la chiusura della centrale locale avvenga per libera scelta da Telecom Italia.

567. Parimenti, nell'ambito di tale processo di migrazione dai servizi *wholesale legacy* verso servizi NGA, i prezzi di attivazione delle linee SLU, VULA o *bitstream* su fibra praticati da Telecom Italia dovrebbero essere ridotti rispetto a quanto oggi previsto, in considerazione del fatto che si tratterebbe di attività che gestiscono importanti volumi e sulle quali sono conseguibili importanti efficienze rispetto agli attuali costi di attivazione/disattivazione.

Indicazioni metodologiche di carattere generale, di cui alla delibera n. 42/15/CONS, sul pricing nello scenario di continuità

568. Avendo l'Autorità ritenuto di adottare lo scenario di continuità per le ragioni indicate ai punti 177-180 della sezione relativa alla definizione dei mercati rilevanti geografici al dettaglio ed all'ingrosso (paragrafo 2.7 del presente provvedimento), si richiamano, nel seguito, le note metodologiche relative alla determinazione dei prezzi sottoposti a consultazione pubblica solo in relazione a tale scenario. Si rimanda all'Allegato B alla delibera n. 42/15/CONS per le specifiche valutazioni inerenti ai prezzi dello scenario evolutivo.

569. I canoni dei servizi di accesso *wholesale* sono orientati al costo e determinati sulla base dei modelli BU-LRIC di cui alle delibere nn. 578/10/CONS (per i servizi *legacy*) e 238/13/CONS (per i servizi NGA), come integrati e aggiornati dalle delibere di approvazione delle Offerte di riferimento di accesso alla rete in rame e alle infrastrutture NGA per il 2013.

570. I modelli di costo utilizzati determinano le tariffe dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame e su rete NGA, attraverso un approccio LRAIC+ (*Long Run Average Incremental Cost*) sulla base di un approccio "*scorched node*" per rappresentare la rete di accesso dell'operatore efficiente ipotetico. L'Autorità ha, inoltre, reso coerenti con le delibere di approvazione delle offerte di riferimento i valori dei costi unitari degli *asset* di rete utilizzati nella precedente applicazione del modello.

571. L'Autorità ha inoltre ritenuto opportuno adottare la metodologia di valutazione degli *asset* civili proposta in consultazione (di cui alla delibera n. 238/13/CONS) con riferimento al c.d. primo scenario. In tal modo, peraltro, la metodologia è in linea con il principio, introdotto dalla Raccomandazione, secondo cui nella valutazione degli *asset* si dovrebbe tener conto che certe infrastrutture civili non saranno replicate nel processo competitivo (punto 40 della Raccomandazione).

572. Tenuto conto delle osservazioni degli operatori, acquisite nella fase di consultazione pubblica, sull'opportunità di rendere coerenti le assunzioni dei due modelli usati dall'Autorità per i prezzi del rame, *annuity*, e per la fibra, *straight line*, l'Autorità ha ritenuto, anche al fine di garantire la stabilità dei prezzi determinati nel 2013, di utilizzare



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

il modello della *annuity* in relazione ai costi dei servizi di accesso da centrale locale sia in rame che in fibra.

573. La metodologia di determinazione dei canoni *wholesale* su reti di accesso in rame è coerente con la metodologia di cui alla delibera n. 747/13/CONS e con le delibere di approvazione delle offerte di riferimento WLR e *bitstream* 2013.

574. La metodologia di valutazione dei canoni di accesso alla rete in fibra, con riferimento al VULA, è allineata al modello DCF di periodo a 15 anni, prezzo medio di periodo, in continuità con quanto previsto in sede di approvazione delle Offerte di riferimento 2012 e 2013 e con quanto raccomandato dalla Commissione Europea in termini di coerenza e predicibilità dei prezzi, in particolare per i servizi VULA.

575. Nella proposta in consultazione, si è proceduto ad aggiornare opportunamente gli *input* che sono influenzati dall'evoluzione delle condizioni di mercato ed a rivalutare la congruità di tutti gli ulteriori elementi che incidono sul livello di efficienza con cui possono essere prodotti i servizi di accesso oggetto di valutazione. Nell'aggiornare i modelli di costo, inoltre, l'Autorità ha tenuto conto della pubblicazione della versione finale della Raccomandazione sugli obblighi di non-discriminazione e sulle metodologie di costo dell'11 settembre 2013.

576. Nel processo di aggiornamento di modelli, l'Autorità ha ritenuto opportuno rivedere, rispetto alla precedente versione, i seguenti *input*: i) volumi di domanda attuali e prospettici dei servizi, tenuto conto anche dello sviluppo dei servizi di accesso di nuova generazione; ii) livello dei costi operativi di manutenzione correttiva e dei costi di commercializzazione; iii) costi di rete; iv) valore del WACC.

577. Per quanto riguarda la domanda dei servizi, i volumi prospettici sono stati determinati estrapolando il *trend* storico dei volumi dei vari servizi che sono stati rilevati a partire dal secondo trimestre 2010. Le rilevazioni effettuate hanno evidenziato, nell'orizzonte considerato, una tendenziale decrescita dei volumi nel loro complesso. Tuttavia l'Autorità ha ritenuto che l'introduzione dei servizi di accesso su rete NGA dovrebbe determinare, nel medesimo periodo di riferimento, una variazione non trascurabile al *trend* rilevato. In particolare, lo sviluppo di reti NGA di tipo FTTC determinerà un significativo sviluppo del servizio di *sub-loop unbundling* (SLU) e FTTC *retail*, nonché un maggiore utilizzo dei cavidotti in rete primaria al fine di sviluppare la nuova rete in fibra ottica. In Tabella 16, si riportano le stime dell'Autorità in termini di armadi di strada raggiunti da reti FTTC e pronti alla commercializzazione di servizi NGA retail.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 16 - Numero di *cabinet* coperti da reti NGA (stima Agcom)

Anno	Numero armadi (piano Telecom)	Numero armadi (stima AGCOM)
2014	23.967	27.000
2015	39.970	45.000
2016	55.780	62.800
2017	-	80.000

578. Quanto alla penetrazione dei servizi su reti FTTC, a consuntivo nel 2014 risultano circa 450.000 linee attivate in FTTC (dall'*incumbent* e dagli operatori alternativi), che corrisponde al 8% circa di penetrazione complessiva rispetto al numero di linee di accesso coperte nello stesso anno. Sulla base dei dati a disposizione l'Autorità ha stimato una penetrazione dei servizi su reti FTTC al 2017 di circa il 34% (Tabella 17).

Tabella 17 - Penetrazione delle reti FTTC

Anno	Numero armadi	Linee di accesso coperte mediamente	Numero di clienti attivi su reti FTTC	Penetrazione (TI + OLO)
2013	10.600	2.120.000		
2014	27.000	5.400.000	450.712	8%
2015	45.000	9.000.000	1.126.780	13%
2016	62.000	12.400.000	2.253.560	18%
2017	80.000	16.000.000	5.408.544	34%

*Si ipotizza, in via conservativa, che le reti degli operatori alternativi siano sovrapposte a quelle dell'*incumbent*.

579. Tenuto conto delle stime in termini di armadi di strada raggiunti da reti FTTC e pronti alla commercializzazione di servizi NGA *retail*, nella proposta in consultazione l'Autorità ha stimato un numero di linee FTTC attive (Telecom + operatori alternativi) al 2017 pari a circa 5,4 milioni che includono sia le linee degli operatori alternativi in SLU, sia le linee degli operatori alternativi in VULA- FTTC. Per la stima dei volumi complessivi dei servizi si è tenuto conto che, da un lato, è ragionevole prevedere un fenomeno di migrazione dei clienti dai servizi offerti sulla rete in rame a quelli offerti sulla rete in fibra, dall'altro, è presumibile un aumento del numero di clienti su rete fissa come effetto dello sviluppo dei servizi a banda ultra-larga. L'approccio seguito ha l'effetto di attenuare l'impatto della riduzione dei volumi complessivi dei servizi erogati sulla rete di accesso in rame sul livello dei prezzi dei servizi stessi. In particolare, il numero di linee totali assunto nella delibera n. 42/15/CONS si approssima ai valori 2011 (circa 22,5 milioni di linee), ipotizzando quindi un recupero di clienti che avevano cessato i servizi su rete fissa (tabella 10 a pag. 95 dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

580. Nella proposta in consultazione il valore del WACC è stato aggiornato utilizzando la metodologia di cui alla delibera n. 747/13/CONS, pervenendo ad un valore di 9,18%. Per tutti gli elementi di costo associati alla fornitura dei soli servizi NGA, il modello di costo ha previsto l'applicazione, oltre al WACC, di un premio di rischio, differenziato a seconda che lo specifico *asset* venga utilizzato per la fornitura di servizi su rete FTTC o su rete FTTH, pari rispettivamente a 1,2% ed a 3,2%.

581. Per la stima dei costi di manutenzione e di commercializzazione del LLU, la proposta in consultazione ha mantenuto l'approccio metodologico di cui alle delibere n. 747/13/CONS e n. 746/13/CONS. Nel fissare un valore obiettivo da raggiungere prospetticamente per il livello dei costi di manutenzione correttiva, si è tenuto conto che è opportuno incentivare il raggiungimento di maggiori livelli di qualità nella gestione della rete, che si traducono nella riduzione dei tassi di guasto. Tenuto conto di ciò e dell'andamento negli anni recenti dei tassi di intervento della rete di Telecom Italia, per i servizi di *unbundling* è stato proposto un tasso di intervento pari circa all'11%, stimato sulla base di un efficientamento dei tassi di intervento rilevati nel 2013.

582. La valutazione della manutenzione impulsiva è stata svolta sulla base del costo orario della manodopera definito nella delibera n. 747/13/CONS (ultimo valore approvato) pari a 46,88 euro/ora. I costi di bonifica evolutiva, invece, sono stati fissati pari a 0,30 €/linea/mese, in aumento rispetto al 2013 come conseguenza del progressivo svuotamento della rete primaria cui corrisponde un costo unitario di intervento maggiore. Quanto alla componente per guasti NP, è stata stimata stabile nel tempo a 0,01 €/linea/mese. In conclusione, il costo della manutenzione correttiva proposto in consultazione è pari a 1,43 €/linea/mese.

583. Con riferimento ai costi di commercializzazione, l'Autorità ha proposto un valore del *mark-up* unico per tutti i servizi all'ingrosso legacy pari al 3,5%, in riduzione rispetto al valore del 4% utilizzato nelle delibere di approvazione delle Offerte di Riferimento per i servizi di accesso relative al 2013.

584. I costi di manutenzione correttiva del servizio SLU sono valutati utilizzando lo stesso approccio adottato per il servizio ULL, facendo le seguenti assunzioni: tasso di intervento prospettico al 12,5% per tener conto di un utilizzo della rete secondaria solo per accessi dati; tempistiche dell'intervento sono stimate pari a 100 minuti; componente di manutenzione evolutiva e quella per i guasti NP non imputate allo SLU, tenendo conto che i relativi costi sono recuperati dalla vendita dei servizi ULL e che la bonifica evolutiva interessa i guasti cavo relativi, principalmente, alla rete primaria. Ne deriva un costo complessivo di 0,80 euro/mese/linea proposto per il servizio SLU.

585. Per il servizio SLU, il modello di costo ha inoltre ipotizzato un allungamento della vita utile della rete secondaria rispetto alla rete primaria (la vita utile varia tra 20 e 25 anni in primaria e tra 40 e 45 anni nella secondaria a secondo del cespite). I costi indiretti sono stati proporzionalmente ripartiti con il servizio LLU.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

586. Per il calcolo dei canoni del VULA FTTC, il *transfer charge* dal mercato 3a è stato calcolato come media pesata delle linee attestata al cabinet (valorizzate al prezzo del SLU) e delle linee attestata allo stadio di linea (valorizzate al prezzo del LLU), le c.d. linee della rete rigida (2,8% del totale). Rispetto al modello utilizzato in sede di approvazione delle OR 2012 e 2013, è stata inoltre rivista l'ipotesi sul riempimento medio di una ONU tenendo conto dell'utilizzo, in quota parte, di apparati da 196 accessi. Il valore di riempimento utilizzato per la determinazione dei costi è stato fissato pari a circa 28 (anziché 24 usato nelle OR 2012 e 2013) tale da consentire, alla fine del periodo, il recupero degli investimenti.

587. Sulla base della metodologia e delle variabili descritte ai punti precedenti, si è proceduto a determinare i prezzi dei servizi di accesso alla rete in rame e in fibra di Telecom Italia, riportati nella tabella che segue.

Tabella 18 – Prezzi dei servizi di accesso alla rete in rame e in fibra di Telecom Italia oggetto della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 42/15/CONS

Canoni 2017 (€/linea/mese)	42/15/CONS (scenario alfa)
ULL	8,69
SLU	5,45
Shared access	0,73
Bitstream <i>naked</i>	14,53
Bitstream <i>shared</i>	6,28
WLR POTS	11,15
WLR ISDN	13,79
VULA FTTC (<i>shared</i>)	11,33
VULA FTTC (<i>naked</i>)	16,87

Domanda 2.9 della delibera n. 42/15/CONS: Si ritiene che, con riferimento all'anno 2014, si debba applicare la retroattività dei prezzi calcolati dal modello BU LRIC+, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione?



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Domanda 2.10 della delibera n. 42/15/CONS: Fermo restando quanto previsto dalle consultazioni pubbliche relative alle offerte di riferimento 2014, si ritiene che per il periodo 2015 – 2017 l'analisi di mercato debba valutare i prezzi di tutti i prodotti e servizi (inclusi i contributi una tantum) o limitarsi a quelli determinati dal modello BU LRIC+, rimandando la determinazione degli altri prezzi, sulla base dell'orientamento al costo (CoRe o modelli), alle valutazioni delle offerte di riferimento corrispondenti?

Domanda 4.1 della delibera n. 42/15/CONS: Si forniscano valutazioni di dettaglio sui modelli di costo adottati.

Domanda 4.2 della delibera n. 42/15/CONS: Si condivide l'utilizzo della metodologia di ammortamento straight line nel caso dello scenario Beta ai fini della determinazione di costi di accesso al sub-loop, differente dall'annuity usata per il LLU e il sub-loop nello scenario Alfa?

Domanda 4.3 della delibera n. 42/15/CONS: Si forniscano valutazioni di dettaglio sulle ipotesi relative ai volumi.

Le valutazioni dell'Autorità alla luce degli esiti della consultazione pubblica nazionale riportati nell'allegato B alla presente delibera

588. Con riferimento all'obbligo di controllo di prezzo così come declinato e integrato nella delibera n. 42/15/CONS si rimanda alle osservazioni del mercato e alle considerazioni dell'Autorità riportate in allegato B alla presente delibera. Ci si limita nel seguito a riportare le principali valutazioni e modifiche che l'Autorità ha ritenuto, alla luce degli esiti della consultazione, apportare rispetto a quanto proposto.

Retroattività dei prezzi con riferimento all'anno 2014

589. Tenuto conto di quanto rappresentato dal mercato, si propone di confermare l'orientamento sottoposto a consultazione pubblica per le stesse ragioni ivi indicate.

590. La conferma dei canoni 2013 per il 2014 consentirà, infatti, di limitare l'effetto retroattivo negli scambi tra operatori e, tra l'altro, di agevolare il completamento dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2014 per i servizi di accesso alla rete in rame e fibra.

Prezzi dei canoni, dei contributi una-tantum e servizi accessori

591. L'Autorità richiama che l'approccio, proposto in consultazione, di calcolare i canoni per gli anni 2015 e 2016 attraverso l'applicazione di un *trend* lineare di variazione, a partire dai prezzi 2014 (che sono pari ai prezzi approvati per il 2013) fino ai prezzi 2017



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(come risultanti dall'applicazione dei modelli di costo), era finalizzato a evitare brusche variazioni, in particolare, per i prezzi dei servizi che cambiano in maniera più significativa.

592. L'Autorità ritiene tuttavia ragionevole la considerazione secondo cui, in assenza di n cambiamento metodologico, i prezzi degli anni intermedi, 2015 e 2016, possano essere valutati direttamente come *output* del modello, tenendo conto della dinamica dei volumi e delle efficienze previste per il periodo oggetto della presente analisi di mercato. Infatti tale approccio consente a tutti gli attori del mercato di remunerare l'operatore *incumbent* per gli effettivi costi sostenuti. L'Autorità ritiene, pertanto, di valutare i prezzi 2015-2016 per tutti i servizi di accesso, tenendo conto:

- della riduzione dei volumi in rete primaria e del *take-up* dei servizi NGA;
- della riduzione dei tassi di guasto e del costo della manodopera;
- della riduzione degli *opex*;
- dell'incremento della copertura Ethernet a discapito della copertura ATM.

593. Dall'analisi condotta, si osserva che la modifica annuale di tali parametri di fatto determina un *glide path* naturale, giustificato dall'andamento dei costi unitari. In generale, si osserva una minore gradualità tra il 2014 e il 2015, conseguente al fatto che i prezzi 2014 sono stati congelati ai valori 2013. La variazione dei prezzi nel caso del servizio VULA FTTC è invece più significativa, in quanto il prezzo di periodo viene modificato bruscamente a causa di una radicale modifica della curva della domanda, conseguente al rapido *take-up* dei servizi NGA avutosi nel 2014-2015 ed ai rinnovati piani di investimento degli operatori. Tuttavia, tale andamento dei prezzi non risulta problematico atteso che il prezzo, di periodo, consente comunque il recupero degli investimenti. La tabella alla fine di questa sezione elenca i prezzi di tutti i servizi di accesso all'ingrosso per gli anni 2014-2017.

594. Per quanto riguarda i prezzi dei contributi *una-tantum*, si ritiene opportuno che, per l'anno 2014, i contributi *una tantum* siano valutati nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, ciò in coerenza con l'azione amministrativa già intrapresa ed al fine di cogliere le maggiori efficienze conseguite dall'operatore SMP. Come noto, infatti, sono state avviate le consultazioni pubbliche relative a tutte le offerte di riferimento in cui sono già stati valutati tutti i contributi *una tantum* per l'anno 2014, oltre il costo della manodopera per l'anno 2014. L'Autorità ritiene, tuttavia, ragionevole, ai fini di una maggiore prevedibilità regolamentare e di una semplificazione amministrativa nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, determinare un *trend* lineare di variazione di tutti i contributi *una tantum* per il 2015-2017 nell'ambito della presente analisi di mercato.

595. A tale fine, atteso che la rideterminazione dei contributi *una tantum* viene svolta nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle OR 2014 tenuto conto delle maggiori efficienze, l'Autorità ritiene che la determinazione del *trend* di costo possa



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

essere svolta sulla base dell'andamento del costo della manodopera tra il 2015 e il 2017. Quest'ultimo viene stimato interpolando l'andamento avutosi negli ultimi anni. Per gli anni 2015-2017, i contributi *una tantum* sono, pertanto, valutati nell'ambito della presente analisi di mercato sulla base del *trend* del costo della manodopera negli ultimi anni. I valori di partenza sono quelli approvati nel 2014 (è fatta eccezione per i contributi di cessazione ULL, e per i contributi da essi dipendenti¹⁰⁴, per i quali per l'anno 2015 è stato già prospettato un diverso impianto regolamentare che verrà definitivamente stabilito agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 135/14/CIR). A tal riguardo, il *trend* del costo della manodopera, riportato in Figura 1 dell'allegato B, determina un valore per il 2017 pari a 44,29 euro/ora.

596. Per i servizi accessori si conferma il generale principio dell'orientamento al costo. Tuttavia, come anticipato, l'Autorità intende introdurre delle misure di semplificazione amministrativa. Si richiama che i costi di co-locazione relativi ai servizi di alimentazione e condizionamento includono:

- i costi degli impianti
- il costo dell'energia
- i costi di commercializzazione OLO.

597. Per quanto riguarda i costi degli impianti e i costi di commercializzazione, l'Autorità, nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento per gli anni 2011-2013, ha confermato, sulla base dei dati di cui alle Contabilità Regolatorie, gli stessi costi unitari. Anche per il 2014, tali costi sono stati confermati nell'ambito della delibera di consultazione pubblica n. 135/14/CIR.

598. Tenuto conto della stabilità determinatasi negli ultimi anni dei costi unitari degli impianti e dei costi di commercializzazione, al fine di garantire certezza regolamentare per i prossimi anni e nell'ottica della semplificazione amministrativa dei procedimenti di approvazione delle OR, con la presente analisi di mercato si ritiene opportuno confermare i costi degli impianti e di commercializzazione che verranno approvati nel procedimento OR 2014 anche per gli anni 2015-2017. In altri termini si ritiene che, svolta la verifica dei costi impiantistici e di commercializzazione sottostanti l'energia e il condizionamento nel procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2014, la successiva verifica sulla base dei costi di contabilità regolatoria possa effettuarsi al termine del presente ciclo di analisi di mercato, nel procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2018. Tale approccio di semplificazione si pone in linea con quanto già proposto per i contributi *una tantum*.

599. Per quanto riguarda la componente energia che fa parte del prezzo complessivo dei servizi di alimentazione e condizionamento, che Telecom Italia acquista dalla società controllata Telenergia, attesa la variabilità dei prezzi dovuta a fattori esogeni e

¹⁰⁴ Quali il contributo di attivazione ULL (linea attiva e non attiva), cessazione WLR e *Bitstream*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

difficilmente prevedibili in analisi di mercato, si conferma l'attuale meccanismo di verifica annuale, nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento, delle fatture presentate da Telecom Italia e relative all'anno precedente a quello di vigenza dell'OR. In altri termini, nell'ambito del procedimento di approvazione dell'OR dei servizi ULL annuale, l'Autorità verificherà che i costi di alimentazione e condizionamento siano fissati in linea con i costi sostenuti, per la componente energia, nei confronti di Telenergia.

600. Sempre con riferimento ai servizi di co-locazione, considerato l'andamento sostanzialmente stabile negli ultimi anni dei costi degli spazi, *facility, management e security*, si ritiene che anch'essi siano mantenuti stabili per il triennio 2015-2017, a partire dai valori che verranno approvati per il 2014.

601. Tutti i servizi accessori e contributi non valutati nel presente provvedimento sono determinati nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento annuali.

I modelli di costo ed i prezzi dei servizi di accesso *wholesale*

Introduzione

602. Nella fase di consultazione è emerso che il servizio ULL su rete in rame assume per il mercato ancora un ruolo fondamentale al fine di esercitare un'efficace competizione nel mercato al dettaglio dei servizi di accesso, anche in ottica prospettica quale *step* intermedio per una successiva migrazione degli operatori verso l'acquisto dei servizi SLU. Parimenti risultano ancora oggetto di forte attenzione il canone del *bitstream* su rete in rame e il WLR. Richieste di intervento hanno riguardato, infine, i canoni del VULA e dello SLU.

603. Sulla base delle osservazioni e degli elementi di novità acquisiti, sono state quindi modificate alcune assunzioni dei modelli di costo, che hanno portato all'aggiornamento dei prezzi dei servizi *wholesale*, come di seguito rappresentato. Le principali modifiche ai modelli di costo riguardano: i) il valore del WACC, ii) la domanda dei servizi *legacy* ed NGA, iii) i costi di manutenzione correttiva dei servizi ULL e SLU, iv) il costo della componente DSLAM dei servizi *bitstream* su rame, v) i prezzi dei servizi di accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta.

I costi di manutenzione correttiva dei servizi ULL e SLU

604. Diversi operatori hanno evidenziato la necessità di ridurre il livello dei costi di manutenzione correttiva del servizio ULL, intervenendo sui tassi di intervento, sulle tempistiche degli interventi, sul costo orario della manodopera e sul costo di un singolo intervento di bonifica evolutiva.

605. In merito alla metodologia di stima di tali costi, si ritiene opportuno confermare quanto proposto in consultazione, in linea con l'approccio metodologico di cui alla delibera n. 747/13/CONS, che è, peraltro, coerente con i livelli di costo desumibili



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dai contratti *System* citati dagli operatori nelle relative osservazioni, tenuto conto delle caratteristiche di tali contratti e della loro applicazione ad una parte limitata del territorio nazionale.

606.L'Autorità, tuttavia, osserva che il costo complessivo della manutenzione correttiva deve remunerare l'intero processo *end-to-end* di gestione dell'attività di ripristino della rete in rame, che non si esaurisce nell'intervento tecnico *on field*, ma prevede ulteriori attività di "*front end*" e di "*back office*" volte a rendere più "efficiente ed efficace" il processo di *assurance* sull'intero territorio nazionale sia verso i clienti *retail* che i clienti *wholesale*. Tenuto conto di ciò, l'Autorità, pur confermando la modalità di calcolo della manutenzione correttiva proposta in consultazione, al fine di una rappresentazione più dettagliata del processo, ha modificato la tabella a pag. 109 della delibera n. 747/13/CONS relativa alle tempistiche degli interventi di manutenzione, nelle modalità descritte nell'allegato B (capitolo 4).

607.Per quanto riguarda il tasso medio di intervento, si ritiene ragionevole applicare una riduzione ulteriore ai tassi rilevati sulla rete di Telecom Italia, al fine di spingere la stessa al raggiungimento di un livello maggiore di efficienza entro il 2017. Si assume quindi che, ragionevolmente, il tasso medio di intervento previsto per il 2017 raggiunga un livello pari a 10,0%, più basso del valore di 10,99% proposto in consultazione pubblica. In tal modo, si assume che prospetticamente il tasso di intervento medio si allineerà a quello dei tassi dei servizi più efficienti forniti sulla rete *legacy* di Telecom Italia, che risultano dell'ordine del 10% (come nel caso delle linee ULL).

608.In merito al costo orario della manodopera, invece, si ritiene opportuno confermare la metodologia fin qui adottata dall'Autorità in quanto basata sui costi diretti desumibili dal bilancio di Telecom Italia e di un *mark-up* su questi ultimi, con garanzia di trasparenza metodologica e indipendenza dai dati contabili; come premesso ai punti precedenti, ai fini della determinazione dei prezzi per l'anno 2017, si ritiene ragionevole tenere conto del *trend* di riduzione del costo pieno della manodopera nei prossimi anni ed utilizzare quindi un valore di 44,29 euro/ora per il 2017 (rispetto al valore di 46,88 €/ora approvato per il 2013).

609. Alcuni operatori hanno richiesto la riduzione del costo di un intervento di bonifica evolutiva, che nella delibera n. 42/15/CONS è stato fissato ad un valore superiore a quello approvato per il 2013. L'Autorità ritiene ragionevole accogliere tale richiesta, tenuto conto che il valore di 495 € già si posiziona, come osservato da un operatore, vicino all'estremo superiore dell'intervallo di costo identificato dall'Autorità nella delibera n. 747/13/CONS.

610.Sulla base delle modifiche esposte, il costo di manutenzione correttiva per il servizio ULL è pari a 1,19 €/linea, in riduzione rispetto al valore di 1,43 € proposto in consultazione.

611.In merito ai costi di manutenzione correttiva del servizio SLU, i dati forniti da Fastweb indicano che, dopo una fase iniziale di avvio caratterizzata da una maggiore



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

guastabilità, i tassi di intervento si sono assestati su valori significativamente più bassi rispetto a quelli del servizio ULL. Gli elevati tassi di intervento iniziali si giustificano quindi solo per la fase iniziale di attivazione dei servizi, ma non rappresentano il valore effettivo che presumibilmente si raggiungerà nel 2017, quando il servizio sarà maturo.

612. L'Autorità ha comunque aggiornato i dati in merito alla guastabilità del servizio SLU acquisendo da Telecom Italia informazioni circa i tassi di guasto e di intervento relativi alle linee *sub-loop unbundling* per l'anno 2014 e 2015 fino ai dati più recenti disponibili. Analoga richiesta è stata fatta a Fastweb per le proprie linee, essendo l'unico operatore che, ad oggi, utilizza estensivamente questo servizio.

613. Si rileva una notevole differenza tra i dati allegati da Fastweb e da Telecom Italia. In particolare, Fastweb riporta un tasso di guasto massimo del 7,5%, Telecom Italia invece del 10,5% (con tasso di intervento dell'11,5%). Al riguardo, si evidenzia che se si considera il *trend* di riduzione dei tassi di intervento registrati da Telecom Italia, è possibile assumere, anche in via conservativa, che alla fine del 2017 si avrà un tasso di intervento pari al valore registrato per il 2014 (12,1%), ridotto annualmente di circa l'1,4% per i successivi tre anni. Infatti, la riduzione avutasi da dicembre 2014 a maggio 2015 è pari allo 0,6%; estrapolando tale tasso di riduzione su un periodo di un anno, si ha un valore di circa -1,4% di variazione annua del tasso medio. Sulla base di tale stima, alla fine del 2017 si avrebbe un tasso di intervento per il servizio SLU pari a **7,9%** (rispetto al valore del 12,5% proposto in consultazione). Si ritiene, pertanto, che tale ultimo valore corrisponda ad una ragionevole assunzione prospettica del valore del tasso di intervento per il servizio SLU al 2017.

614. Tenuto inoltre conto che il livello ipotizzato in consultazione dei tempi di intervento per guasti relativi allo SLU è ragionevolmente proporzionato a quello previsto per interventi sui guasti ULL ed è già sufficientemente efficiente, si ritiene opportuno confermare le tempistiche di intervento per l'assurance di tali servizi. Infine, aggiornando il costo orario della manodopera al valore previsto per il 2017, come già fatto per i servizi ULL, si ottiene un valore dei costi di manutenzione correttiva per servizi SLU pari a 0,49 €/linea (anziché 0,8 €/linea come proposto in consultazione).

615. I prezzi al 2017 tengono conto quindi dei suddetti tassi di intervento per ULL (10%) e SLU (7,9%).

Il costo della componente DSLAM dei servizi bitstream su rame

616. Come osservato da diversi operatori alternativi, è ragionevole ipotizzare che la migrazione dei servizi *broadband* (*retail* e *wholesale*) dalla piattaforma ATM a quella *ethernet* sarà ad un livello già avanzato nel 2017, sia per i clienti *retail* sia per i clienti *wholesale* di Telecom Italia; ciò anche alla luce della diffusione dei servizi *broadband* su rete NGA, che sono attivati esclusivamente in tecnologia *ethernet*.

617. Ai fini del calcolo del canone del servizio *bitstream naked*, quindi, in ottica prospettica l'Autorità ritiene opportuno considerare, al 2017, l'utilizzo esclusivo di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

apparati DSLAM di tipo *ethernet* – in luogo dei più costosi apparati ATM – rispetto a quanto ipotizzato nella delibera di consultazione (percentuale *ethernet* pari al 50%).

618. Per quanto riguarda la tipologia di apparati DSLAM *ethernet*, nella proposta in consultazione sono stati considerati apparati con schede a 48 porte (apparati ALCATEL di cui all'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per i servizi *bitstream* su rame). Tuttavia, nell'offerta di riferimento *bitstream* di Telecom Italia è disponibile anche una seconda tipologia di apparato che dispone di schede con 64 porte (apparati HUAWEI). A tal riguardo, si ritiene opportuno assumere, come un ulteriore fattore di efficientamento per il calcolo dei canoni dei servizi *bitstream* su rame, l'utilizzo di apparati DSLAM *ethernet* con schede a 64 porte.

619. Ai fini della valutazione dei volumi sottostanti ai costi *bitstream* l'Autorità ha tenuto conto, ai fini di una complessiva coerenza del modello incrementale considerato, del fatto che alle ipotesi di *take up* dei servizi NGA corrisponde uno svuotamento dei DSLAM ADSL. Ciò avviene per effetto della migrazione sia dei clienti *retail* di Telecom Italia che degli operatori alternativi. Ovviamente alla riduzione dei volumi corrisponde una parallela riduzione del numero di telai e schede da utilizzare nelle centrali locali. Tale riduzione, pertanto, non incide sostanzialmente sul riempimento medio dei DSLAM. Nello specifico, ipotizzando che al 2017 si avranno 5,4 milioni di accessi NGA si assume che, approssimativamente, il 55% derivano dalla migrazione di clienti serviti attraverso la rete di Telecom Italia (*retail* e *bitstream*). L'effetto della migrazione verso NGA dovrebbe comportare, al 2017, lo *switch off* di circa 2,97 milioni di linee, che si assumono concentrati in misura maggiore nelle aree ULL. Alla luce della riduzione dei volumi al 2017, inoltre, sono stati ridimensionati i componenti comuni al sub-telaio DSLAM, quali le interfacce gigabit *ethernet*.

620. In merito al riempimento massimo dei DSLAM ed al livello di *spare capacity* considerato nel modello di costo, si fa presente che il valore adottato dall'Autorità è pari all'85% (fattore di riempimento di una scheda da 64 accessi), che si ritiene un livello ragionevole ed in linea con i valori suggeriti in consultazione da alcuni operatori. Il valore del riempimento medio effettivo, diverso da quello massimo di cui sopra, è funzione nel numero medio di linee per centrale ULL e non ULL (nello specifico pari al rapporto tra tale numero e il numero massimo di accessi allocabili dato il numero di schede minimo necessario). Tale valore è inferiore all'85% per effetto della presenza di una *spare capacity* determinata dal valore puntuale, nell'anno di riferimento, del numero medio di accessi per centrale. Il riempimento effettivo, in sostanza, non è un parametro del modello di costo ma è un risultato del dimensionamento della rete, funzione delle assunzioni circa la *spare capacity* degli apparati DSLAM e del livello di domanda dei servizi a banda larga.

621. Apportando le due modifiche proposte, il costo mensile per linea del DSLAM, pari a 3,74 €/mese nella proposta in consultazione, si riduce ad un valore pari a 1,53 €/mese, inclusivo del costo di manutenzione correttiva specifica per l'apparato. La riduzione rispetto al valore sottoposto a consultazione pubblica deriva dall'utilizzo di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

apparati *ethernet* maggiormente efficienti e dall'ipotesi di sostituzione, al 2017 in modo progressivo, dei DSLAM *ethernet* con DSLAM ATM.

Il prezzo dei servizi di accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta

622. La maggior parte degli operatori ha chiesto di uniformare maggiormente le assunzioni alla base del modello di costo BU-LRIC utilizzato per stabilire i prezzi dei servizi su rete NGA (in particolare dei servizi di accesso ai cavidotti e alla fibra spenta) nella delibera n. 238/13/CONS (c.d. "Modello NERA") e la metodologia adottata per l'approvazione delle offerte di riferimento per gli anni 2012 e 2013.

623. A tal proposito, si osserva che le assunzioni del modello di costo BU-LRIC che richiedono una modifica nel senso sopra evidenziato sono quelle relative al calcolo dei prezzi dei servizi di accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta.¹⁰⁵

624. L'Autorità ha, a tale riguardo, allineato le ipotesi del modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 238/13/CONS alle ipotesi di cui alle delibere di approvazione delle OR 2013. Si rimanda, per dettagli, all'Allegato C al presente provvedimento. Sinteticamente, l'allineamento del modello BU-LRIC ha riguardato:

- i costi unitari di scavo (modificati anche tenuto conto delle osservazioni degli operatori);
- la quota percentuale di riuso delle infrastrutture esistenti (le infrastrutture riutilizzabili sono valutate, nell'ambito dei prezzi della rete in rame, coerentemente con le indicazioni della Raccomandazione del 2013 sulla RAB. Si veda a tale riguardo anche l'Allegato C);
- il numero medio di linee in fibra per armadio posate nella rete primaria;
- il numero medio di linee in fibra attivate per armadio nella rete primaria;
- il numero medio di linee in fibra posate, per armadio, nella rete secondaria;
- il numero medio di linee in fibra attivate, per armadio, nella rete secondaria;
- le ipotesi di *take up* nelle città FTTH ai fini della determinazione dei costi del segmento terminale in fibra ottica (anche questo determinato in ottica DCF);
- il numero medio di minitubi posati in rete primaria e secondaria.

625. Va, a tale riguardo, chiarito che il modello *bottom up* utilizzato ai fini dell'approvazione delle OR 2012-2013 schematizza un modello di area di centrale NGAN tipica dei Comuni che erano stati oggetto di infrastrutturazione nel periodo iniziale di *roll-out* (2012-2013). Il modello BU-LRIC NERA consente di tener conto delle caratteristiche di tutte le centrali presenti nel territorio italiano. A tale proposito, l'Autorità ha ritenuto

¹⁰⁵ Per maggiori dettagli circa le assunzioni del modello di costo, si rimanda all'allegato C al presente provvedimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

opportuno includere, ai fini del calcolo dei prezzi dei servizi di accesso alle infrastrutture passive (fibra spenta e cavidotti), solo una parte dei Comuni che saranno prevedibilmente oggetto di infrastrutturazione entro il 2017, che corrispondono ai circa 900 Comuni su cui si stima siano distribuiti gli 80.000 *cabinet* di cui alla Tabella 16. Più in dettaglio, si ritiene opportuno considerare, ai fini del *pricing*, solo i circa 500 comuni (dei 900) che i) rientrano nelle aree ULL, ii) corrispondono, sulla base dei piani ad oggi noti, sostanzialmente ai Comuni dove si concentrano gli investimenti degli operatori privati come comunicati dagli stessi operatori, iii) ricadono sostanzialmente nei cluster A e B1 di cui all'allegato B della delibera n. 42/15/CONS. L'utilizzo di Comuni a minore densità abitativa comporta, rispetto ai Comuni modellati ai fini dei prezzi 2013 (sensibilmente meno dei 500 di cui alla presente analisi) e a parità di altre condizioni, una variazione in aumento dei costi unitari di realizzazione a causa della minore densità di linea.¹⁰⁶ Va parimenti detto che i costi delle infrastrutture passive (in particolare della fibra spenta) risentono, ai fini della presente analisi, delle riviste ipotesi di *take up* rispetto alle iniziali assunzioni svolte ai fini dei prezzi 2012 e 2013, con un effetto di riduzione dei costi della fibra spenta in primaria.

626. Si rileva inoltre che il modello NERA non applica il premio di rischio per il calcolo dei prezzi dei cavidotti, a differenza della metodologia adottata per il 2012 ed il 2013; si ritiene opportuno quindi adottare anche per il modello NERA la medesima assunzione.

I costi di commercializzazione dei servizi di accesso all'ingrosso

627. L'Autorità ritiene ragionevole confermare il *mark-up* unico per il calcolo dei costi di commercializzazione, valido per tutti i servizi di accesso all'ingrosso, pari al 3,5%. Si ritiene, infatti, che, dopo la marcata riduzione approvata per il 2013, in cui il *mark-up* è stato portato al 4%, tali costi possano raggiungere un ragionevole livello di efficienza nel 2017 assestandosi sul valore del 3,5%.

La metodologia di annualizzazione

628. La maggior parte degli operatori concorda con la proposta di considerare lo stesso metodo di ammortamento (basato sull'*annuity*) per i modelli rame ed NGA, al fine di garantirne la necessaria coerenza metodologica. Al tempo stesso, alcuni operatori non concordano con l'utilizzo di un differente metodo di annualizzazione per il canone del servizio SLU, anche in questo caso al fine di rendere coerenti le assunzioni. Per tali ragioni e tenuto conto dell'adozione dello scenario di continuità, l'Autorità ritiene opportuno che per il calcolo dei prezzi di tutti i servizi di accesso all'ingrosso, incluso il servizio SLU, si adotti la metodologia della *tilted annuity*.

¹⁰⁶ La "densità di linea", già introdotta nella delibera n. 578/10/CONS, è pari al rapporto tra metri lineari di scavo e palificazione in un'area di centrale rispetto al numero di linee uscenti dal *Main Distribution Frame*. Un valore di densità di linea elevato indica una maggiore dispersione degli utenti intorno alla centrale e quindi maggiori costi di dispiegamento attraverso proprie infrastrutture civili.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La domanda dei servizi legacy ed NGA

629. Tenuto conto di quanto emerso dalla consultazione, si ritiene opportuno rivedere le ipotesi sui volumi per l'anno 2017 considerate nella proposta in consultazione pubblica ai fini del calcolo del costo dei servizi ULL, SLU e VULA-FTTC.

630. L'Autorità ritiene opportuno confermare il valore proposto in consultazione (pari a circa 5,4 milioni di linee) circa l'adozione dei servizi FTTC (*retail* e *wholesale*), anche alla luce delle osservazioni ricevute in consultazione e dei tassi di adozione *retail* dei servizi di nuova generazione su rete FTTC, osservati anche nei primi mesi del 2015.

631. Diversamente, alla luce delle osservazioni ricevute, in particolare da Telecom Italia, si rende necessario ridurre il numero di linee su rete *legacy* previste per il 2017. L'Autorità ha acquisito dati aggiornati sui volumi dei servizi che mostrano che, in realtà, il *trend* di riduzione delle linee di accesso continua ad essere sostenuto come negli scorsi anni. Al I° trimestre 2015, in particolare, si contano 20,832 milioni accessi, in diminuzione di circa 0,2 milioni rispetto al dato più aggiornato rilevato con la delibera n. 42/15/CONS, alla fine del 2014, pari a circa 21 milioni di accessi.

632. L'Autorità ritiene, quindi, maggiormente realistico fissare il valore dei volumi su rete fissa al 2017 comunque in riduzione rispetto al 2014, ipotizzando che l'effetto di diffusione dei servizi FTTC sarà ragionevolmente in grado solo di rallentare l'effetto della riduzione dei volumi per l'effetto sostituzione verso il mobile.

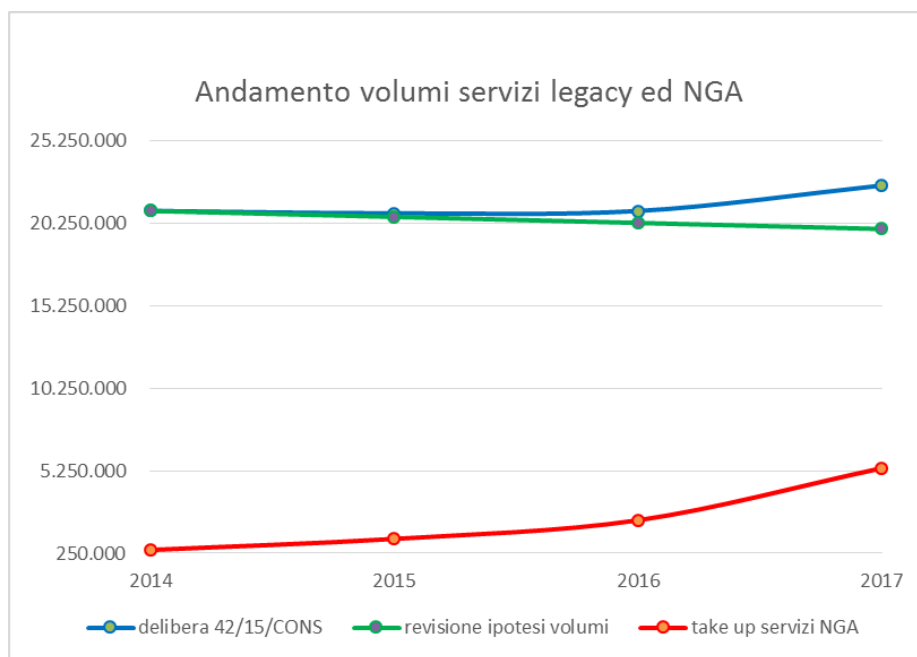
633. I volumi sono stati quindi rimodulati, riducendo il numero di linee dei servizi *legacy* previsti per il 2017 (tabella 10 dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS) da circa 17 milioni a circa 14,5 milioni, in maniera che il numero totale dei servizi previsto per il 2017, offerti su rete *legacy* e su rete NGA, sia pari a circa 20 milioni, valore che rimane inferiore al numero di linee attive registrate nel primo trimestre del 2015 (circa 20,8 milioni). L'effetto di tale modifica è quello di aumentare leggermente i costi di rete del servizio ULL relativamente alla sezione primaria e del *sub-loop*. Si osserva che, comunque, l'effetto sui costi dei servizi di accesso dovuto allo svuotamento della rete primaria è diminuito dalla contestuale allocazione sui servizi NGA dei costi dei cavidotti che vengono riutilizzati per la fornitura di questi ultimi servizi. Parimenti viene utilizzata la RAB per i cavidotti, allocati sui costi della rete in rame, ma riutilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica. Tale approccio è, peraltro, coerente con le indicazioni della Raccomandazione del settembre 2013.

634. Nella Figura 3 sono poste a confronto le ipotesi sull'andamento dei volumi di cui alla delibera n. 42/15/CONS e le nuove ipotesi adottate.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Figura 3: andamento dei volumi dei servizi *legacy* e su rete NGA



Il livello di domanda dei servizi VULA FTTC

635. Ai fini del calcolo dei prezzi dei servizi VULA FTTC, molti operatori hanno osservato che il riempimento medio dei *cabinet* stradali considerato dall'Autorità è troppo basso, tenuto conto delle ipotesi dei *take-up* fatte per il servizio SLU. Tale valore andrebbe in sostanza aumentato per tener conto del numero effettivo di clienti per *cabinet* che attiveranno il servizio entro il 2017. A tal riguardo, il valore di riempimento proposto in consultazione, pari a 28, è stato aumentato a 34,7, tenuto conto dell'andamento del numero di linee NGA ad oggi registrato, della dinamica di crescita della copertura FTTC e sulla base delle considerazioni che seguono.

636. Per calcolare il valore di 34,7 si è tenuto conto di una curva di domanda su rete FTTC che traguarda l'obiettivo di *switch-off* di un'area *cabinet* FTTC della rete in rame nell'ultimo anno del periodo di investimento considerato (2026). Sulla base dei dati disponibili nel modello BU-LRIC si è stimato che il numero medio di linee coperte da un'area *cabinet* FTTC (al netto delle città che saranno presumibilmente coperte con reti FTTH) è pari a circa 175 linee attive. Assumendo che nel 2026 tutte le 175 linee saranno migrate alla rete FTTC e che di queste linee il 55% sia gestito da Telecom Italia – percentuale determinata alla luce dell'attuale numero di linee *retail* e *wholesale broadband* di Telecom Italia sul totale delle linee *broadband* attive nel Paese – si stima che nel 2026 il riempimento massimo del *cabinet/DSLAM* gestito da Telecom Italia sarà pari a circa 96 linee attive (pari al 55% di 175).

637. Sulla base di quanto detto, la nuova curva di domanda, partendo dai dati di *take-up* disponibili fino al 2015, ipotizza, per gli anni successivi un *trend* lineare, a tratti,

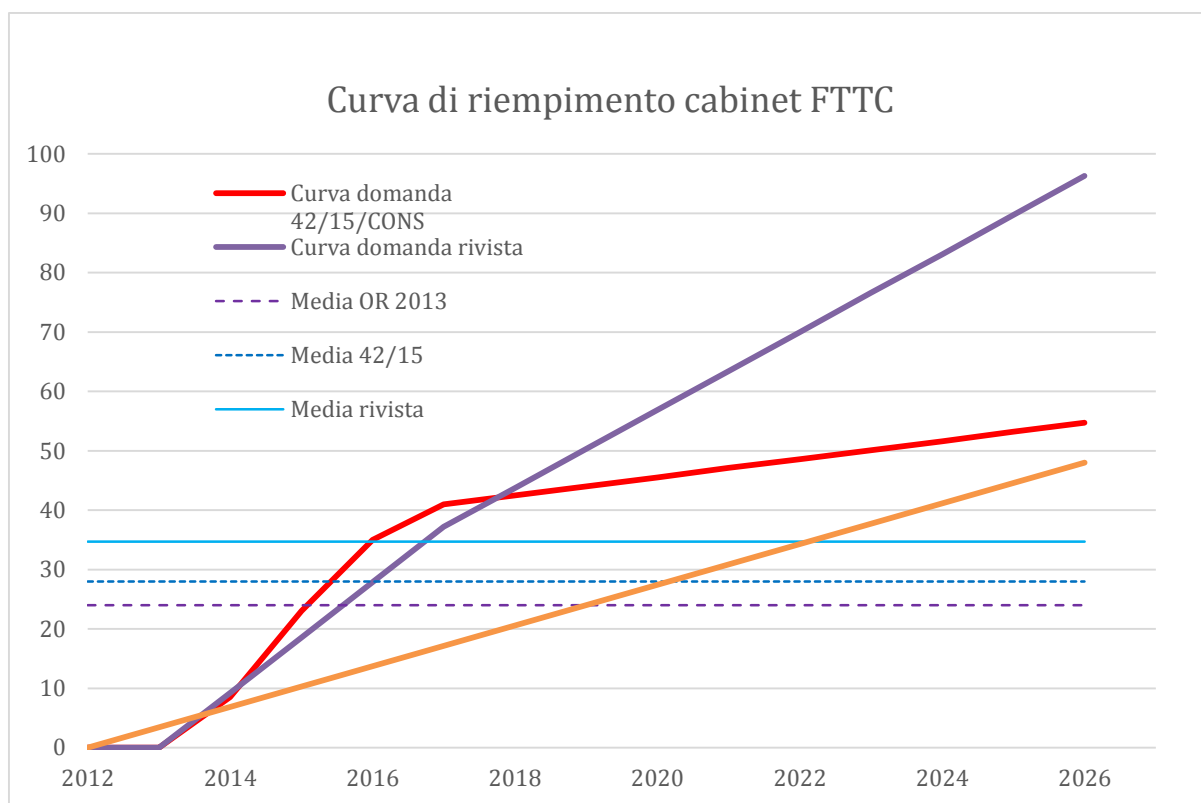


Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di crescita della domanda fino al raggiungimento del riempimento massimo ipotizzato (96). Utilizzando la nuova curva di domanda, il valore del *take-up* medio che consente il recupero pieno dell'investimento effettuato da Telecom Italia nell'arco del periodo considerato di 15 anni è pari, come anticipato, a 34,7.

638. La figura seguente riporta il confronto tra la curva di riempimento dei *cabinet* ipotizzata per l'approvazione dei prezzi 2013, la curva ipotizzata nella delibera n. 42/15/CONS e la nuova curva di riempimento; sono anche rappresentati il valore medio del riempimento dei *cabinet* adottato per l'approvazione dei prezzi 2013, il valore medio proposto in consultazione ed il nuovo valore proposto.

Figura 4: curva di riempimento dei *cabinet* FTTC



L'aggiornamento del valore del WACC

639. Nella delibera in consultazione il WACC è stato calcolato usando i dati relativi ai BTP decennali e al costo del debito aggiornati al mese di marzo del 2014. Tenuto conto che tali parametri hanno subito riduzioni nel corso del 2014 (in particolare il tasso di interesse dei BTP e il costo del debito di Telecom Italia), gli operatori hanno richiesto una riduzione del WACC. L'Autorità ritiene a tale riguardo, atteso che il WACC è funzionale alla determinazione dei prezzi 2015-2017 (essendo i prezzi 2014 posti pari a quelli 2013), che i parametri di riferimento siano aggiornati a tutto il 2014.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

640. Il valore del WACC utilizzato nella delibera n. 42/15/CONS, pari a 9,18%, è stato quindi aggiornato sulla base dei dati relativi alla fine del 2014, mantenendo la medesima metodologia di calcolo proposta in consultazione e coerente con la delibera n. 747/13/CONS, che si ritiene ancora valida soprattutto alla luce delle osservazioni degli operatori svolte nella presente consultazione pubblica. In particolare, il tasso di rendimento dei BTP decennali (*risk-free rate*) calcolato come media nel periodo gennaio 2010 – dicembre 2014 risulta pari a 4,44% (anziché 4,64% come sottoposto a consultazione pubblica). Il costo del debito di Telecom Italia, aggiornato prendendo in considerazione tutte le obbligazioni a tasso fisso emesse da Telecom Italia e non ancora scadute alla fine del 2014, risulta pari a 5,64% (anziché 5,74% sottoposto a consultazione pubblica).

641. Con riferimento al parametro *Equity Risk Premium* (ERP) incluso nella definizione del costo del capitale (WACC), si richiama che per la valorizzazione di tale parametro, sulla base della metodologia adottata dall'Autorità, viene preso a riferimento il Report di *Elroy Dimson, Paul Marsh, e Mike Staunton* che viene aggiornato ogni anno per ogni paese. In particolare, nello schema in consultazione di cui alla delibera n. 42/15/CONS, l'Autorità ha utilizzato il valore aggiornato al 2013. L'Autorità ha rilevato che il report "*Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook 2015*" degli autori sopracitati, che rappresenta il documento ufficiale aggiornato al 2014, fornisce un valore dell'*Equity Risk Premium*, in termini di media geometrica, di 3,1%, in riduzione dal 3,4% relativo al 2013 (valore utilizzato dall'Autorità nello schema di provvedimento dell'analisi di mercato).

642. Con riferimento a quanto osservato da un operatore secondo cui il valore dell'*Equity Beta* di 0,85 troppo è elevato e alla proposta di un valore pari a 0,57, in virtù della struttura di monopolista nei servizi *wholesale* di Telecom Italia, che le garantisce una certa riduzione del rischio, per rappresentare quanto segue. Come noto, secondo la metodologia di cui alla delibera n. 747/13/CONS, l'Autorità ha proceduto a calcolare dapprima i singoli valori degli *equity beta* dei *comparables* e, successivamente, ne ha determinato il valore medio ponderato. Tale media è stata assunta come *proxy* del beta dell'operatore efficiente di rete fissa sul territorio italiano. Si richiama che i beta stimati (*equity beta*) tengono conto del livello effettivo di debito e del rischio di *default* di ciascuna impresa. Pertanto, prima di procedere al calcolo della media ponderata viene effettuata una "correzione" dei beta, per ciascun *comparable*, attraverso la seguente formula che determina l'*asset beta* tenuto conto del *gearing* specifico: $asset\ beta = equity\ beta * (1 - g)$. Si è successivamente stimato l'*asset beta* medio (0,44). Il valore corretto dell'*equity beta* medio (corretto per il rapporto di indebitamento ottimale), è ottenuto rapportando l'*asset beta* medio di cui sopra alla differenza $(1 - gt)$, dove *gt* è il *gearing* nozionale (49%). Nel caso di Telecom Italia si aveva un *gearing* del 74% e un *equity beta* pari a 1,19, cui corrisponde un *asset beta* pari a 0,31. L'Autorità ha verificato che l'aggiornamento di tali parametri al 2014 fornisce lo stesso *asset beta*, 0,31, per cui non è necessaria alcuna modifica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

643. Tenuto conto di questi aggiornamenti, il nuovo valore del WACC che sarà applicato per il calcolo dei costi dei servizi di accesso *wholesale* oggetto del presente provvedimento, è pari a 8,77% (per dettagli si rimanda a quanto riportato in Allegato D).

644. In merito ai valori del *risk-premium* per reti FTTC ed FTTH, non si ritiene vi siano elementi di novità rispetto alla valutazione riportata in consultazione pubblica che giustificano una modifica dei valori proposti. L'Autorità ritiene che tali valori siano in grado di riflettere i maggiori rischi di investimento connessi allo sviluppo di reti NGA rispetto alla fornitura dei servizi su rete *legacy*, tenuto conto della peculiare realtà infrastrutturale italiana.

Le condizioni economiche dei servizi wholesale alla luce delle valutazioni dell'Autorità in merito ai modelli di costo ed ai valori del WACC e del risk-premium

645. Alla luce delle considerazioni suesposte e delle relative modifiche apportate ai modelli di costo, si riportano di seguito i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete di Telecom Italia. Per tutti gli elementi per i quali non sono state apportate modifiche, si intendono confermate le assunzioni descritte nelle delibere di consultazione pubblica (nn. 238/13/CONS e 42/15/CONS).

Le condizioni economiche dei servizi di ULL, SA e SLU

646. Per quanto riguarda i prezzi dei servizi ULL e SLU le modifiche che hanno un impatto diretto sulla stima dei costi sono quelle relative ai volumi, al WACC ed al livello dei costi di manutenzione correttiva. I costi di commercializzazione sono stati ricalcolati sulla base dei costi di rete e di manutenzione aggiornati (nella quota del 3,5%). Il canone del servizio *shared access* viene confermato al valore proposto in consultazione (0,73 €/linea). La tabella che segue fornisce i dettagli dei canoni ULL, SLU e SA per il 2017, nonché un confronto con i prezzi in consultazione (scenario alfa).

Tabella 19 – Canoni ULL, SLU e SA per il 2017

	42/15/CONS (scenario alfa)			Valori finali (2017)		
	SA	SLU	LLU	SA	SLU	LLU
€/linea/mese	0,73	5,45	8,69	0,73	5,30	8,61

Le condizioni economiche del segmento di terminazione in rame

647. La presente analisi di mercato conferma l'obbligo per Telecom Italia, già previsto dalla delibera n. 1/12/CONS, di accesso al segmento terminale in rame per la fornitura di servizi FTTB e di controllo dei prezzi sulla base dell'orientamento al costo, in coerenza con le metodologie contabili utilizzate per l'individuazione dei costi di tutti gli altri servizi di accesso all'ingrosso. L'Autorità, in particolare, tenuto conto della possibile diffusione di tale servizio nei prossimi anni, ha ritenuto di determinare, sulla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

base della catena impiantistica sottostante, il canone mensile di terminazione in rame applicabile nel 2017 (per i dettagli si rimanda all'allegato C). Per gli anni 2015-2016 l'Autorità ritiene opportuno individuare un *glide path* coerente con l'andamento dei relativi costi sottostanti. In particolare, il *trend* di riduzione (dal 2015 al 2017) del canone è determinato da:

- un andamento decrescente delle linee complessive attive in rame (ciò a causa del fenomeno di sostituzione fisso-mobile che, sebbene rallentato dall'avvio dei servizi NGA, si assume comunque esistere). Il numero di linee attive è approssimato pari a quelle della rete secondaria utilizzato per il servizio sub-loop. L'andamento decrescente comporta un aumento dei costi unitari dal 2015 al 2017;
- una riduzione progressiva del tasso di intervento di manutenzione correttiva, assumendo un periodo di apprendimento da parte del personale di rete che consente una maggiore efficienza dei processi; l'andamento (decrescente) dei costi della manutenzione correttiva è, pertanto, coerente con l'andamento ipotizzato per i servizi di *sub loop unbundling*.

Le condizioni economiche dei servizi WLR e bitstream

648. I canoni dei servizi WLR si riducono per l'effetto della riduzione del canone ULL e del nuovo valore del WACC; il nuovo canone WLR POTS risulta pari a 11,06 €/linea (rispetto al valore consultato di 11,15 €/linea), il canone WLR ISDN risulta invece pari a 13,67 €/linea (rispetto al valore consultato di 13,79 €/linea).

649. Per quanto riguarda il canone *bitstream naked* per il 2017, apportando le modifiche suesposte, il canone per il 2017 risulta pari a 12,46 €/linea (inferiore al valore proposto in consultazione di 14,53 €/linea); il canone *bitstream shared* per il 2017 passa invece dal valore di 6,28 €/linea proposto in consultazione al valore di 4,29 €/linea.

650. Al fine di svolgere le valutazioni in merito ai costi del *bitstream* simmetrico si richiama quanto indicato nell'ambito della delibera n. 13/09/CIR (approvazione OR bitstream 2008) circa la catena impiantistica con cui sono offerti i suddetti servizi di accesso all'ingrosso. Si richiama, in particolare, che le soluzioni possibili per la realizzazione di un accesso simmetrico a 2 Mbps utilizzano:

- le risorse della rete di distribuzione in rame (1 o 2 coppie);
- DSLAM e relative porte SHDSL;
- eventuale prolungamento trasmissivo dallo Stadio di Linea, cui è attestato il cliente, fino ad altro Stadio di linea dotato di DSLAM con porte SHDSL.

651. Nel caso in cui sia disponibile un DSLAM con porte SHDSL nello Stadio di Linea presso cui è attestato il cliente, la catena impiantistica comprende un modem



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

SHDSL in centrale, una o due coppie in rame installate dal modem a casa del cliente fino al modem in centrale, un DSLAM con porte SHDSL in centrale.

652. Nel caso in cui occorra un “rilancio” la catena impiantistica comprende un modem SHDSL nello Stadio di Linea cui è attestato il cliente, una o due coppie in rame installate dal modem a casa del cliente fino al modem in centrale, un ADM di moltiplicazione del flusso dati a 2 Mbps, demodulato dal modem SHDSL in centrale, su rete trasmissiva SDH per il trasporto fino alla centrale dotata di DSLAM con porte SHDSL, un ADM, per l'estrazione del tributario a 2 Mbps, con ripartitore (RAF), modem SHDSL, un raccordo dal ripartitore al permutatore cui è attestato il DSLAM con porte SHDSL.

653. Con delibera n. 71/09/CIR l'Autorità, facendo seguito ad alcune richieste degli operatori, ha ritenuto opportuno definire per gli accessi *bitstream* simmetrici un prezzo medio (ottenuto cioè considerando una media dei costi degli accessi “con e senza rilanci”). Tale approccio è stato confermato anche per gli anni successivi (nel 2013 si ha un canone dell'accesso *bitstream* simmetrico a 2Mbps pari a 30,79 €/mese).

654. Nell'ambito dello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 238/13/CONS, l'Autorità ha valutato i costi dei servizi di accesso simmetrico non includendo la componente di rilancio che, come premesso, si verifica in differenti circostanze: i) assenza di DSLAM SHDSL nelle centrali di attestazione del cliente finale; ii) problematiche di attenuazione in rete di distribuzione. In tale sede l'Autorità aveva prospettato un canone mensile tra 20,03 e 20,99 €/mese.

655. Ciò premesso, l'Autorità, in continuità con la metodologia adottata nell'ambito delle approvazioni delle offerte di riferimento e nel rispetto del principio di orientamento al costo, ritiene opportuno rivedere i costi sottostanti al canone *bitstream* simmetrico riportato nell'ambito della delibera n. 238/13/CONS tenendo conto anche della componente di costo relativa ai rilanci.

656. A tal fine considerato che nel circa 51% dei casi (fonte CoRe 2011) si utilizza una doppia coppia, e tenuto conto che il rilancio risulta necessario nel circa 10% dei casi, si ottiene un costo medio del canone *bitstream* simmetrico a 2 Mbps pari a 23,98 €/mese. La media pesata tiene conto dei costi mensili di rilancio.

Le condizioni economiche dei servizi di accesso alle infrastrutture passive su rete NGA

657. Tenuto conto delle modiche sopra descritte, applicate al fine di allineare la metodologia del modello di costo BU-LRIC di cui alla delibera n. 238/13/CONS alla metodologia utilizzata per l'approvazione dei prezzi 2012 e 2013, sono stati ricalcolati i prezzi dei servizi di accesso ai caviddotti di nuova e vecchia realizzazione, nonché i prezzi dei servizi di accesso alla fibra spenta in primaria ed in secondaria, validi per l'anno 2017. I valori calcolati sono riportati nella tabella seguente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 20 – Prezzi per l’anno 2017 delle infrastrutture NGAN (minitubi, fibra spenta, tratta di adduzione)

Infrastrutture NGAN	Valori finali (2017)
Minitubi vecchie infrastrutture (IRU 15 anni euro/minitubo/metro)	6,21
Minitubi nuove infrastrutture (IRU 15 anni euro/minitubo/metro)	9,11
Fibra spenta in primaria (IRU 15 anni per tratta) ¹⁰⁷	3.119,20
Fibra spenta in secondaria (IRU 15 anni per tratta) ¹⁰⁸	1.690,13
Accesso alla tratta di adduzione (IRU 15 anni per tratta)	377,19

Le condizioni economiche del servizio di accesso al segmento di terminazione in fibra ottica

658. Le condizioni economiche del servizio di accesso al segmento di terminazione sono modificate rispetto a quanto proposto nella delibera n. 238/13/CONS in funzione della riduzione del valore del WACC, oltre che avendo allineato il valore del *take-up* a quanto utilizzato ai fini dell’approvazione dei prezzi dei servizi NGA FTTH per l’anno 2013. Ne segue un prezzo per l’anno 2017 pari a 5,60 €/mese.

Le condizioni economiche dei servizi VULA-FTTC

659. Il valore del canone del servizio VULA FTTC è funzione del WACC, del valore del prezzo della fibra ottica spenta in primaria, del valore proposto del riempimento medio dei *cabinet* e del valore del canone SLU. Sulla base delle ipotesi suddette, si ottiene

¹⁰⁷ Il costo della fibra spenta in rete primaria è stato ottenuto includendo i costi sostenuti per la posa, per la sotto tubazione e per il cablaggio nello scenario di copertura dei circa 500 comuni presi a riferimento ed ipotizzando un fattore di riempimento dei *cabinet* in rete primaria pari a 1,7 fibre per *cabinet* che si ipotizza possa essere un fattore di riempimento adeguato per la fornitura interna ed esterna dei servizi a banda ultra larga, sia in uno scenario FTTC che FTTH/ GPON. Sono inclusi anche i costi operativi per un ammontare dell’1% ed un *mark up* per i costi commerciali di 3,5% in coerenza con quanto effettuato per gli altri servizi e la delibera di approvazione dell’OR.

¹⁰⁸ Per ciò che riguarda la tratta di fibra ottica in rete secondaria i costi sono stati ottenuti includendo i costi di posa, sottotubazione e cablaggio sostenuti nelle centrali oggetto di investimento FTTH come sopra indicato. Per ciò che riguarda i fattori di riempimento è stato ipotizzato in coerenza con quanto previsto nell’ambito dell’OR un numero di fibre necessario a rilegare ogni ROE con 1,18 fibre nell’ipotesi di impiegare una rete GPON con fattore di *splitting* 1:8 alla base dell’edificio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

un costo medio del servizio VULA FTTC *naked* per il 2017 pari a 14,32 €/linea ed un valore del costo medio VULA FTTC *shared* per il 2017 pari a 8,93 €/linea (si rimanda all'allegato C sui modelli di costo per i dettagli).

660.I valori suddetti rappresentano il costo medio della catena impiantistica indipendentemente dalla velocità di accesso. Telecom Italia ha recentemente introdotto, oltre al profilo di accesso VULA a 30 Mbps, anche il profilo a 50 Mbps. Non si esclude, a breve, l'introduzione di ulteriori profili anche alla luce dell'introduzione di apparati MOV. In particolare, Telecom Italia ha introdotto il profilo *wholesale* VULA FTTC con velocità di download a 50 Mbps nell'OR 2015 e ha lanciato offerte *retail* corrispondenti ad un prezzo maggiorato di 5 euro/mese rispetto al profilo 30 Mbps. È opportuno, quindi, definire i prezzi VULA FTTC per entrambi i profili di velocità a 30 e 50 Mbps.

661.Ciò può essere fatto, a partire dal costo medio/linea della catena trasmissiva, determinando il prezzo dell'accesso VULA in funzione della velocità trasmissiva di accesso in modo analogo a quanto svolto con gli accessi VULA-FTTH, i cui canoni mensili sono crescenti in funzione della velocità di linea. Pertanto, al fine di differenziare il prezzo degli accessi VULA in funzione della velocità trasmissiva, si ritiene opportuno allocare le risorse di rete condivise, nell'ambito della catena trasmissiva VULA-FTTC, in funzione della loro intensità di utilizzo, proporzionalmente alla velocità massima trasmissiva del singolo accesso.

662.In particolare, le risorse condivise sono quelle corrispondenti alla componentistica attiva del *cabinet*, alla fibra ottica in primaria e all'apparato attivo in centrale locale (OLT). I dettagli della valutazione sono riportati nell'allegato B; secondo le indicazioni ed i parametri riportati e tenuto conto del prezzo medio del VULA FTTC *naked* di 14,32 €/mese, si ottengono i seguenti prezzi dei servizi VULA FTTC:

- canone VULA FTTC *naked* (30/3 Mbps) pari a 13,27 €/mese;
- canone VULA FTTC *naked* (50/10 Mbps) pari a 15,02 €/mese.

663.L'Autorità ritiene che il principio di calcolo applicato nella presente analisi di mercato per stabilire i prezzi dei servizi VULA FTTC in funzione della velocità di *download* del profilo, descritto in dettaglio nell'allegato B, possa essere applicato in futuro anche laddove Telecom Italia dovesse introdurre un ulteriore profilo di accesso a 100 Mbps (o superiore), basato ad esempio su FTTC *vectoring* o GFAST; in tal caso, il relativo prezzo potrà essere determinato nell'ambito del procedimento di approvazione della relativa offerta di riferimento, o in fase di approvazione del nuovo profilo, estendendo il principio introdotto per il calcolo dei prezzi dei profili a 30 e 50 Mbps. Analogo ragionamento potrà essere applicato anche nel caso fossero resi disponibili da Telecom Italia nuovi profili di accesso basati su rete FTTH. Ai fini di un confronto con i prezzi in altri Paesi del contesto EU, nell'allegato B si riporta inoltre un *benchmark*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

europeo dei prezzi applicati per il VULA in Austria, Danimarca, Grecia, Spagna, UK e Norvegia.

664. Per quanto riguarda il prezzo del servizio VULA NGA con velocità massima di *download* pari a 20 Mbps, fornito eventualmente da Telecom Italia nel caso la stessa intenda ridurre a 3 anni il periodo di preavviso per la riconversione di una centrale di accesso aperta ai servizi di *unbundling*, si rimanda alle relative valutazioni riportate nell'allegato B. Sulla base di tali valutazioni, il prezzo stabilito per tale servizio è pari a 10,64 €/mese.

Le condizioni economiche dei servizi VULA-FTTH

665. Le condizioni economiche del servizio VULA-FTTH dipendono dal WACC, dai costi della fibra spenta in rete primaria, secondaria, dal segmento di terminazione. La tabella che segue riporta il dettaglio del canone VULA FTTH nel 2017, nonché la relativa differenziazione in funzione della velocità di accesso.

Tabella 21 – Prezzi 2017 degli accessi VULA FTTH

VULA FTTH	AGCOM finale (2017) (€/linea/mese)
FTTH 100/10 Mbps	€ 22,12
FTTH 40/40 Mbps	€ 30,65
FTTH 100/100 Mbps	€ 77,77

Le condizioni economiche dei servizi end-to-end

666. Il prezzo al servizio *end-to-end* dipende dalle modifiche sui costi della fibra spenta e del segmento di terminazione. Ne segue un prezzo per l'anno 2017 pari a 54,39 €/mese.

Conclusioni: tabella riepilogativa dei prezzi dei servizi di accesso per il 2017

667. Nella Tabella 22 si riportano i prezzi dei servizi di accesso *wholesale* per gli anni 2014-2017, calcolati alla luce di tutte le modifiche descritte (i prezzi degli anni 2015 e 2016 sono determinati alla luce del *trend* dei costi risultanti dal modello BU-LRAIC).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 22 – prezzi dei servizi di accesso per gli anni 2014-2017

Servizio	2013 -2014	2015	2016	2017
ULL (€/mese/linea)	8,68	8,61	8,61	8,61
SLU (€/mese/linea)	5,79	5,57	5,43	5,3
SA (€/mese/linea)	0,86	0,73	0,73	0,73
Segmento di terminazione in rame (€/mese/linea)	-	1,74	1,62	1,46
WLR POTS (€/mese/linea)	11,14	11,06	11,06	11,06
WLR ISDN (€/mese/linea)	13,78	13,67	13,67	13,67
Bitstream shared (€/mese/linea)	6,74	4,96	4,63	4,29
Bitstream naked (€/mese/linea)	15,14	13,59	12,8	12,46
Bitstream simmetrico (€/mese/linea)	30,79	25,11	24,32	23,98
Minitubi vecchie infrastrutture (IRU 15 anni €/minitubo/metro)	6,44	6,36	6,29	6,21
Minitubi nuove infrastrutture (IRU 15 anni €/minitubo/metro)	10,6	10,1	9,61	9,11
Fibra spenta in primaria (IRU 15 anni per tratta)	3.900,35	3.639,97	3.379,58	3.119,20
Fibra spenta in secondaria (IRU 15 anni per tratta)	1.700,91	1.697,32	1.693,72	1.690,13
Accesso alla tratta di adduzione (IRU 15 anni €/minitubo/tratta)	385,46	382,70	379,95	377,19
Accesso al segmento di terminazione (€/mese)	5,96	5,84	5,72	5,6
Servizio end-to-end (€/mese/linea)	65,1	61,53	57,96	54,39
VULA FTTC condiviso (30 Mbps)	13,94	7,92	7,90	7,88
VULA FTTC condiviso (50 Mbps)		9,73	9,68	9,63
VULA FTTC naked (30 Mbps)	20,63	13,58	13,42	13,27
VULA FTTC naked (50 Mbps)		15,38	15,2	15,02
VULA FTTH (100 Mbits/10 Mbits) (€/mese/linea)	24,9	23,15	22,64	22,12
VULA FTTH (40 Mbits/40 Mbits) (€/mese/linea)	34,53	32,08	31,36	30,65
VULA FTTH (100 Mbits/100 Mbits) (€/mese/linea)	86,49	81,37	79,57	77,77



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Applicazione di sconti e contratti di periodo per il servizio VULA

668. Con riferimento al tema degli sconti per il servizio VULA, l'Autorità intende confermare il proprio orientamento espresso nell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS, ossia di consentire a Telecom Italia di prevedere sconti a volume o contratti di periodo per tale servizio. L'Autorità è infatti favorevole a tali strumenti laddove costituiscono un modo per ripartire i rischi di investimento con il risultato di incrementare, per gli operatori, gli incentivi al *roll-out* della fibra ottica oltre che per favorire il processo di migrazione dai servizi *legacy* in rame ai servizi a banda ultra-larga. Telecom Italia dovrà comunque sottoporre le condizioni economiche del contratto all'attenzione dell'Autorità per le valutazioni di competenza.

669. In relazione alle preoccupazioni manifestate da alcuni operatori alternativi in merito a tale previsione in quanto suscettibile di pregiudicare gli operatori alternativi di piccole dimensioni, si evidenzia innanzitutto che l'uso della scontistica non si traduce necessariamente in uno sconto a volume in senso stretto ma nella possibilità di introdurre maggiore flessibilità nella struttura di prezzo al fine di favorire la condivisione del rischio di investimento tra più operatori. In ogni caso, si precisa che lo sconto deve essere applicato dall'incumbent purché garantisca un margine sufficiente ad assicurare una competizione sostenibile. A tal fine, Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità gli sconti che intende praticare per il servizio VULA ai fini delle verifiche indicate nell'Allegato II della Raccomandazione sui costi e la non discriminazione del 2013¹⁰⁹.

670. Inoltre, tenuto conto che l'approccio regolamentare proposto nella presente delibera non prevede la differenziazione dei rimedi su base geografica, si sottolinea che la possibilità di applicare sconti o contratti a tempo sul servizio VULA vale su tutto il territorio nazionale tenuto conto dell'effettiva disponibilità del servizio.

Modalità tariffaria dei servizi di co-locazione

671. L'Autorità ha provveduto ad effettuare un'analisi dei costi di co-locazione sostenuti dagli operatori alternativi, quali i costi non ricorrenti, relativi all'allestimento del sito e, ricorrenti, relativi agli spazi in centrale, all'alimentazione e condizionamento degli apparati. Ciò sia nelle grandi/medie centrali che in quelle più piccole. In particolare, nella tabella che segue sono riportati:

¹⁰⁹ Nell'Allegato si fa presente che "Nell'identificare il prezzo all'ingrosso di riferimento, le ANR dovrebbero prendere in considerazione il prezzo di accesso che l'operatore SMP applica effettivamente ai terzi richiedenti l'accesso per l'input all'ingrosso regolamentato corrispondente. Tali prezzi di accesso all'ingrosso dovrebbero essere equivalenti ai prezzi che l'operatore SMP pratica internamente alla propria divisione retail. In particolare, per assicurare il corretto equilibrio, nella specifica situazione nazionale, tra l'incentivazione di strategie di fissazione dei prezzi all'ingrosso efficienti e flessibili e la creazione di condizioni che garantiscano ai richiedenti l'accesso un margine sufficiente a mantenere una concorrenza sostenibile, le ANR dovrebbero attribuire il giusto peso alla presenza di sconti sui volumi e/o accordi a lungo termine sui prezzi di accesso tra l'operatore SMP e i richiedenti l'accesso."



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- nella colonna “A”, i costi mediamente sostenuti dagli operatori alternativi nelle centrali ULL di grandi/medie dimensioni, ovvero nelle centrali dove attualmente sono già co-locati i principali OLO (si stimano circa 870 linee per singolo operatore alternativo), pari a circa **1,10 €/mese/linea**;
- nella colonna “B”, i costi che attualmente dovrebbero sostenere gli operatori alternativi qualora decidessero di co-locarsi nelle centrali più piccole (dove si stima che il numero complessivo di linee attivabili sia al più pari a 400 per singolo operatore alternativo), pari a circa **2,31 €/mese/linea**.

672. Si rileva, pertanto, un raddoppio dei costi di co-locazione che l'operatore alternativo dovrebbe sopportare qualora decidesse di ampliare i propri siti in ULL andando a coprire, ad esempio, le aree più rurali, tale da rappresentare un forte disincentivo ad un maggiore infrastrutturazione.

673. Ciò premesso, si evidenzia che alcune voci di costo quali quelle relative alla i) predisposizione degli impianti, lavori edili e *security*, etc.; ii) studi di fattibilità; iii) attività di coordinamento in tema di *safety* e tutela dell'ambiente, sono strettamente dipendenti dalla dimensione della centrale. Per cui è plausibile che tali costi, nel caso di centrali più piccole, subiscano sensibili riduzioni.

674. Si evidenzia, in particolare, che qualora si apportasse una riduzione del 50% alle suddette voci di costo, unitamente alla possibilità di prevedere che gli operatori alternativi possano acquistare in un sito anche il singolo modulo N35 (attualmente è previsto che gli operatori alternativi debbano acquistare almeno 2 moduli N3 per sito) si avrebbe (vedasi colonna “C” della tabella che segue) un costo medio mensile per linea praticamente pari a quello attualmente sostenuto nelle grandi/medie centrali (circa 1,10 €/mese/linea).

675. Si ritiene che le riduzioni riportate nella colonna C della tabella seguente, in conclusione, siano le modifiche economiche che Telecom Italia deve applicare nelle prossime offerte di riferimento ULL per le centrali di piccole dimensioni.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 23 – costi di co-locazione

superficie da imputare a ciascun modulo standard (mq)	2,10	2,10	2,10
numero minimo moduli N3 per sito	2	2	1
linee medie per sito per OLO	874	400	400
anni ammortamento	10	10	10

COLOCAZIONE - COSTI NON RICORRENTI PER ALLESTIMENTO SITO			Costo medio attualmente sostenuto dagli OLO per grandi centrali	Costo medio attualmente sostenuto dagli OLO per piccole centrali	Ipotesi di riduzione per centrali di piccole dimensioni
Predisposizione impianto di Alimentazione Predisposizione impianto Elettrico Predisposizione impianto di Climatizzazione Predisposizione impianto di Struttura di Fila per installazione telai Lavori Edili Lavori di Security	valore investimento per 1 spazio modulo N3 std (600x300x2.200 mm)	8.962	17.924	17.924	4.481
Raccordo passivo con cavo a coppie per collegamenti b.f. per ULL (tracciato da locale OLO a locale PU)	valore investimento per raccordo BF per ULL	528	7.696	3.522	3.522
Studio di fattibilità	amministrativo	610	3.052	3.052	1.526
	edile	916			
	rete	1.526			
Attività di coordinamento in tema di Safety e di Tutela dell'Ambiente (aggiornamento documento di Valutazione del rischio per l'edificio, aggiornamento del Piano di emergenza, comunicazione degli Standard e degli obiettivi, analisi infortuni, ecc.)	per coordinamento	738	738	738	369
totale			29.410	25.237	9.898
equivalente annuo per linea (allestimento sito)			3,37	6,31	2,47

COLOCAZIONE - COSTI RICORRENTI PER SPAZI-ALIMENTAZIONE E CONDIZIONAMENTO			Costo medio attualmente sostenuto dagli OLO per grandi centrali	Costo medio attualmente sostenuto dagli OLO per piccole centrali	Ipotesi di riduzione per centrali di piccole dimensioni
Locazione spazi	canone annuo per mq	121	507	507	254
Facility management - Manutenzione (impianti tecnologici, impianti elevatori, estintori); Pulizia ordinaria della sala, smaltimento rifiuti e prestazioni accessorie (disinfestazione / derattizzazione, sgombero neve, manutenzione aree verdi)	canone annuo per mq	22	91	91	45
Vigilanza - Servizi di Security					
Presidio	canone annuo per mq	3,47	14,57	14,57	7,29
Reception	canone annuo per mq	1,84	7,73	7,73	3,86
Servizio di "alimentazione in corrente continua forfetaria" all'interno dell'edificio di centrale (fornitura con impianti di Telecom Italia)	Canone annuo per modulo standard N3	2670	5340	5340	2670
Servizio di "climatizzazione" all'interno dell'edificio di centrale	Canone annuo per modulo standard N3	1306	2611	2611	1306
equivalente annuo per linea (costi ricorrenti)			9,81	21,43	10,71
Costo complessivo co-locazione (€/mese/linea)			1,10	2,31	1,10



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5.3.6. Obbligo di contabilità dei costi

676. Con la delibera n. 238/13/CONS (paragrafo 3.8.6 dell'allegato B) l'Autorità, per verificare il rispetto da parte di Telecom Italia degli obblighi di controllo dei prezzi imposti nei mercati n. 3a e n. 3b (corrispondenti ai mercati n. 4 e n. 5 della delibera n. 238/13/CONS), deve avere evidenza dei costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura di ciascun servizio ad essi appartenente. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 50 del Codice, imporre a Telecom Italia l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per ogni singolo servizio appartenente ai mercati esaminati, fornito internamente o venduto esternamente.

677. Una contabilità di questo tipo consente di evitare che si verifichino doppie attribuzioni di costi a servizi diversi, dal momento che alcuni di questi servizi utilizzano gli stessi elementi di rete e, al contempo, consente all'Autorità di avere informazioni sul tasso di sostituzione delle attività, sul livello di manutenzione della rete e, quindi, sulla qualità dei servizi offerti.

678. Il calcolo del costo dei servizi è effettuato attribuendo a ciascuno di essi in primo luogo i costi direttamente causati dalla loro fornitura e quei costi per cui tale attribuzione è possibile, in via indiretta attraverso, un *driver* di costo. Al costo unitario così determinato viene poi applicata una maggiorazione (*mark-up*) attraverso la quale il servizio partecipa al recupero dei costi comuni, intendendo per tali quei costi che non possono essere messi in relazione diretta o indiretta (attraverso un *driver* di costo) al servizio considerato. Infatti, in un'ottica di efficienza economica, tutti i servizi forniti da un operatore multi-prodotto sono chiamati a contribuire al recupero dei costi comuni.

679. In continuità con quanto stabilito con le delibere n. 731/09/CONS e n. 1/12/CONS, l'Autorità, con la delibera n. 238/13/CONS, ha ritenuto che per i servizi di accesso fisico all'ingrosso (mercato n. 4/2007), corrispondenti ai servizi di accesso locale di cui al mercato n. 3a/2014, la contabilità dei costi debba essere predisposta utilizzando i costi storici (HCA) e con la metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs*). Viceversa, l'Autorità ha ritenuto che la contabilità relativa ai servizi (*bitstream*) di accesso virtuale all'ingrosso (mercato n. 5/2007), corrispondenti ai servizi di accesso centrale di cui al mercato n. 3b/2014, debba essere predisposta utilizzando i costi correnti (CCA) e sempre con la metodologia FDC.

680. Inoltre, secondo l'Autorità, in base all'obbligo di contabilità dei costi, il Conto Economico di ciascun servizio dovrebbe evidenziare: per i servizi venduti agli operatori alternativi, i ricavi conseguiti dalla vendita esterna del servizio; per i servizi forniti internamente, i ricavi figurativi (*transfer charge*) derivanti dalla cessione interna dei servizi; i costi sostenuti per la produzione di ciascun servizio. Questi ultimi dovrebbero essere distinti in ammortamenti, personale e costi esterni (con l'indicazione delle quote eventualmente versate ad altri operatori). I conti economici dovrebbero riportare tra gli ammortamenti il dettaglio separato degli aggiustamenti CCA, ove tale modalità di valutazione dei costi sia prevista.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

681. Con riferimento alla voce di costo relativa all'attività di manutenzione correttiva, a seguito dei risultati di un'attività di vigilanza svolta dai competenti Uffici dell'Autorità, è emersa l'opportunità di rendere più trasparente il meccanismo di formazione dei costi delle prestazioni di manutenzione correttiva che concorrono alla determinazione dei canoni dei servizi di accesso all'ingrosso. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto opportuno che Telecom Italia fornisca chiara evidenza all'interno dei prospetti contabili dei costi sostenuti per le specifiche attività che compongono il processo di manutenzione correttiva includendo esclusivamente i costi attribuibili alle attività di *back office* svolte centralmente ed i costi attribuibili alle attività svolte sul territorio, tra cui quelle per la gestione "tecnica ed operativa" della forza lavoro, per la risoluzione dei guasti singoli ("bonifica impulsiva") e per la risoluzione dei guasti complessi "bonifica evolutiva".

682. Per quanto riguarda gli Stati Patrimoniali, l'Autorità ha ritenuto che essi debbano riportare il totale delle attività relative a ciascun servizio, suddivise in attività correnti ed attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti) ed il totale delle passività relative a ciascun servizio, suddivise in passività correnti e passività non correnti. Inoltre, lo Stato Patrimoniale di ciascun servizio dovrebbe indicare la redditività del capitale e i relativi aggiustamenti CCA, ove tale modalità di valutazione dei costi sia prevista.

683. L'Autorità ha ritenuto, infine, che Telecom Italia debba presentare, congiuntamente alle scritture contabili, dei prospetti di dettaglio che documentino la formazione dei costi unitari di ciascun servizio, sulla base dei costi pertinenti e delle quantità prodotte. A tal fine, Telecom Italia dovrebbe individuare i centri di costo e le attività elementari necessari alla produzione dei servizi venduti esternamente o forniti internamente. Successivamente, attraverso opportune matrici di coefficienti di utilizzo, Telecom Italia dovrebbe procedere al calcolo dei prezzi unitari dei servizi forniti internamente e venduti esternamente. Nei casi in cui il medesimo centro di costo/attività elementare concorre alla fornitura di servizi i cui prezzi sono fissati con modalità differenti (per esempio in modalità *flat* ed in modalità a consumo) si è proposto che Telecom Italia debba fornire, per ciascun centro di costo/unità elementare, tutte le informazioni necessarie alla valorizzazione del servizio nelle sue diverse modalità di offerta. Le informazioni contabili da rendere disponibili al pubblico a valle del processo di revisione sono individuate dall'Autorità.

Domanda D11 della delibera n. 238/13/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di contabilità dei costi attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le valutazioni dell'Autorità alla luce degli esiti della consultazione pubblica nazionale riportati nell'allegato A alla presente delibera

684. Con riferimento all'obbligo di contabilità dei costi così come declinato nella delibera n. 238/13/CONS si rimanda alle osservazioni del mercato e alle considerazioni dell'Autorità riportate in allegato A alla presente delibera (capitolo 8).

685. Tenuto conto di quanto emerso dalla consultazione pubblica l'Autorità conferma quanto proposto a consultazione pubblica salvo modificare quanto segue.

686. Si riconosce l'opportunità che all'Autorità sia data evidenza anche della scomposizione dei costi relativi all'attività di manutenzione correttiva, distinguendo i costi sostenuti da Telecom Italia mediante l'utilizzo di manodopera interna e quelli sostenuti ricorrendo ad imprese terze. Di conseguenza è modificato l'articolo 72 della delibera n. 238/11/CONS ed è richiesta un'integrazione dei dati da riportare nelle Tabelle 2 e 13 dell'Allegato M alla delibera n. 238/13/CONS (allegato I del presente provvedimento).

687. Inoltre, al fine di evitare duplicazioni di informazioni e di appesantire il sistema di contabilità dei costi, l'Autorità ritiene necessario apportare alcuni aggiornamenti in merito ai costi unitari di ciascun servizio di accesso fisico alla rete in rame o in fibra che Telecom Italia deve rendere evidenti nel rispetto delle condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi. In particolare, si modificano le disposizioni di cui all'Art. 72, comma 2, della delibera n. 238/11/CONS così come segue. La trasparenza dei costi di manutenzione correttiva riportati alla lettera d è assicurata mediante il rispetto di quanto enunciato al medesimo comma 2, lettere a, b e c, di conseguenza la lettera d è soppressa. Inoltre l'Autorità ritiene sufficiente che Telecom Italia dia evidenza dei costi di manutenzione correttiva relativi alle coppie xDSL ed alla tecnologia POTS per cui le lettere f e g del medesimo comma sono state modificate.

688. In relazione alla richiesta di Telecom Italia di un sistema di regole organiche e certe, stabili nel tempo, come peraltro già rappresentato dall'Autorità nell'ambito delle proprie valutazioni effettuate sul tema della separazione contabile, l'Autorità riconosce la necessità di consolidare l'omogeneità delle disposizioni contabili e, pertanto, condivide l'opportunità di procedere ad una razionalizzazione del sistema di contabilità regolatoria, basata su regole certe e condivise, attraverso un aggiornamento dei prospetti contabili.

689. Come noto, con delibera n. 143/14/CONS, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione di un sistema contabile organico e funzionale alle attività di *price setting* e *price control*. Pertanto, nelle more della conclusione del procedimento avviato con delibera n. 143/14/CONS, con il presente provvedimento l'Autorità ha ritenuto opportuno dettagliare le relazioni dei trasferimenti interni (tra servizi/mercati) ed apportare variazioni all'elenco dei Conti Economici e Rendiconti di Capitale Impiegato che Telecom Italia deve predisporre annualmente, nonché alcuni aggiornamenti ai prospetti contabili di cui all'Allegato M della delibera n. 238/13/CONS (allegato I al presente provvedimento).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

690. In risposta all'esigenza manifestata da Telecom Italia di posticipare la scadenza per la presentazione della Contabilità Regolatoria, ritenendo inadeguata la previsione di 60 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico, l'Autorità ritiene di poter estendere di 30 giorni tale scadenza. Gli Uffici dell'Autorità si riservano comunque la facoltà, a partire dall'esercizio contabile 2016, di chiedere a Telecom Italia la presentazione della contabilità regolatoria, nella versione già certificata dal Revisore, entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico.

691. Con riferimento all'auspicio di Telecom Italia circa l'adozione di una base di costo unica per tutti i mercati/servizi soggetti all'obbligo di contabilità dei costi, l'Autorità ritiene di non poter dare seguito a quanto rappresentato. Al riguardo l'Autorità riconosce l'opportunità che la contabilità dei costi di alcuni servizi appartenenti ai mercati esaminati sia predisposta utilizzando la base di costo HCA al fine di avere evidenza della spesa realmente sostenuta. Nella predisposizione della Contabilità Regolatoria a costi storici, difatti, i valori rappresentati sono gli stessi impiegati per la redazione del bilancio d'esercizio della società.

692. Con riferimento alle osservazioni formulate da Telecom Italia circa i formati contabili di cui all'Allegato M della delibera n. 238/13/CONS, l'Autorità, come peraltro già espresso nell'ambito delle proprie valutazioni relative all'obbligo di separazione contabile, ha apportato alcune variazioni ai formati contabili e ribadisce che l'aggiornamento dell'intero sistema di contabilità regolatoria è, invece, oggetto dell'apposito procedimento istruttorio avviato con delibera n. 143/14/CONS.

693. Da ultimo, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, nel riportare in un apposito prospetto della Contabilità Regolatoria i conti di riconciliazione con il bilancio civilistico, fornisca evidenza separata circa la riconciliazione dei Ricavi, dei Costi e del Capitale Impiegato.

694. Alla luce delle considerazioni sopra esposte ed ai fini di una maggiore chiarezza, l'Autorità ha modificato il testo degli articoli 15, 69, 72 e 78 della delibera n. 238/13/CONS.

695. Analogamente a quanto già previsto in merito all'obbligo di separazione contabile, si ritiene che le modifiche alle disposizioni relative all'obbligo di contabilità dei costi introdotte con il presente provvedimento siano applicate a partire dall'esercizio contabile relativo all'anno 2016.

6. REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

696. Come illustrato nel Capitolo 3, l'Autorità non ha riscontrato la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso nei mercati rilevanti dei servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (di cui al paragrafo 2.5.1 del presente provvedimento). Tali mercati non risultano, dunque, più suscettibili di regolamentazione *ex-ante*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

697. Per queste ragioni, l'Autorità revoca gli obblighi regolamentari attualmente vigenti in capo a Telecom Italia ai sensi della delibera n. 731/09/CONS (Art. 15, 16 e 17), relativamente alla fornitura dei servizi di accesso al dettaglio per servizi telefonici per clienti residenziali e non residenziali. Si tratta degli obblighi di contabilità dei costi, di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali e di non accorpare in modo indebito i servizi offerti.

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) pervenuto in data 1° luglio 2013 relativo allo schema di provvedimento concernente “Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (Mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)” adottato dall'Autorità in data 21 marzo 2013 e trasmesso all'AGCM in data 4 aprile 2013;

CONSIDERATO che, con riferimento al mercato n. 1, l'AGCM concorda con l'Autorità circa l'individuazione di due distinti mercati rilevanti – di dimensioni nazionali – con riferimento alla clientela residenziale e non residenziale nonché circa la mancanza delle condizioni per includere i servizi di accesso alla rete fissa ed alla rete mobile nel medesimo mercato;

CONSIDERATO inoltre che con riferimento alla definizione dei mercati n. 4 e n. 5, l'AGCM condivide l'analisi dell'Autorità dal punto di vista merceologico; in particolare, l'AGCM sottolinea l'esistenza di una sostituibilità tra le varie tecnologie di accesso all'ingrosso (incluse WLL e fibra ottica) anche in considerazione dello sviluppo di reti di accesso di nuova generazione;

CONSIDERATO che l'AGCM condivide altresì la posizione dell'Autorità in merito all'estensione geografica (nazionale) dei suddetti mercati e sottolinea che “*non sembrano [...] esserci condizioni di disomogeneità nelle condizioni concorrenziali a livello subnazionale e le condizioni di prezzo non sono differenziate per aree geografiche*”, rilevando al riguardo che “*Lo sviluppo di reti di accesso di nuova generazione non appare allo stato in grado di condizionare tale definizione*” e che relativamente al mercato n. 5, “*una definizione del perimetro diverso da quello nazionale potrà essere adottata solamente quando lo sviluppo delle nuove reti in fibra ottica fornirà un'effettiva alternativa per gli operatori all'offerta dell'incumbent*”.

CONSIDERATO inoltre che, relativamente all'individuazione delle condizioni di concorrenzialità sui mercati, l'AGCM condivide le conclusioni dell'Autorità circa la sussistenza di un significativo potere di mercato in capo a Telecom Italia;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO altresì che, in merito all'imposizione degli obblighi regolamentari in capo a Telecom Italia, l'AGCM condivide l'impostazione generale dello schema di provvedimento, pur esprimendo alcuni specifici commenti in merito a singole misure;

CONSIDERATO, in particolare, che, con riferimento ai rimedi imposti nel mercato n. 5, l'AGCM – rilevando l'“*assenza di elementi sufficienti a supportare la presenza di un'elevata competizione sul mercato dei servizi di accesso all'ingrosso*” – invita l'Autorità “*a riconsiderare l'opportunità di rimuovere l'obbligo di orientamento al costo nei comuni 'contendibili'*”, sostenendo che “*questa decisione implicherebbe la necessità per gli operatori di negoziare con Telecom a condizioni commerciali l'accesso bitstream*” e paventando l'eventualità di un mancato approvvigionamento del servizio da parte degli operatori alternativi in caso di disaccordo sulle condizioni di fornitura;

CONSIDERATO, inoltre, che l'AGCM evidenzia che la rimozione dell'obbligo di orientamento al costo nei comuni contendibili “*si fonda peraltro su un'estensione a livello di comuni dei risultati dell'analisi di concorrenzialità, svolta invece a livello di centrale*” e che “*Tale estensione potrebbe in taluni casi condurre ad una sovrastima del livello effettivo di concorrenza presente in un determinato comune*”;

CONSIDERATO altresì, relativamente ai rimedi imposti nel mercato n. 4, che l'AGCM invita l'Autorità a “*considerare con attenzione l'opportunità di rimuovere l'obbligo di accesso al SLU*”, rilevando, in particolare, che la rimozione dell'obbligo di accesso al SLU “*non avverrebbe a seguito del riconoscimento di un grado più elevato di concorrenza sul mercato n. 4, bensì solamente a causa di un vincolo di carattere tecnologico*” ed evidenziando l'opportunità di valutare “*l'effettiva possibilità di sviluppo di tecnologie in grado di superare il limite dell'attuale vectoring, contemperando i tempi di sviluppo delle stesse con i tempi previsti per il debutto sul mercato delle offerte a banda ultralarga che il vectoring permetterebbe di ottenere*”;

CONSIDERATO inoltre che l'AGCM, sempre in merito alla disciplina del vectoring, sottolinea che il servizio di VULA all'armadio “*non può essere considerato alla stregua di un servizio disaggregato fisico*” ed esprime perplessità circa l'effettiva “*implementazione coordinata della tecnica di vectoring*” tra Telecom Italia e l'operatore alternativo a seguito dell'annuncio di Telecom Italia e della richiesta di SLU dell'operatore alternativo, rilevando al riguardo che “*tale previsione potrebbe determinare in molti casi una situazione di stallo difficilmente risolvibile, posto che un utilizzo congiunto del vectoring, come riconosciuto nello schema di provvedimento, non sembra attualmente possibile*”;

CONSIDERATO che, con riferimento alle procedure previste per la realizzazione del vectoring e la rimozione dell'obbligo di SLU (periodo di un anno entro cui Telecom Italia può implementare la tecnica), l'AGCM rileva che “*tale meccanismo possa non essere in grado di fornire i corretti incentivi all'operatore incumbent*”, e sostiene dunque “*che possa essere utilmente valutata la possibilità o di ridurre sensibilmente il termine di realizzazione del vectoring una volta annunciato, obbligando dunque Telecom ad effettuare le scelte e/o l'implementazione in maniera tempestiva [...], o di prevedere*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

meccanismi di penalizzazione per scelte che a posteriori manifestino un inutile effetto di blocco dell'accesso per i concorrenti. Parimenti potrebbe essere concesso agli operatori alternativi un termine più ampio dei trenta giorni prospettati, al fine di manifestare il proprio interesse ad attivare il servizio SLU nelle aree armadio sulle quali Telecom ha indicato l'intenzione di introdurre il vectoring";

CONSIDERATO che, in merito al servizio di manutenzione correttiva, l'AGCM auspica che l'Autorità, in vista di una risoluzione della procedura di infrazione n. 2012/2138, *"valuti con particolare attenzione la possibilità di imporre a Telecom un obbligo di dare accesso alla sua rete ed a fornire le informazioni rilevanti ai soggetti a ciò abilitati, affinché questi ultimi possano erogare il servizio [di manutenzione] agli altri operatori"*, svolgendo, a tal fine, *"un'attenta valutazione dell'effettivo peso, nell'ambito della manutenzione correttiva, delle attività che devono necessariamente essere svolte da Telecom Italia in modo da garantirne una corretta remunerazione"*;

CONSIDERATO, infine, che l'AGCM, in merito alla separazione volontaria della rete annunciata da Telecom Italia – e richiamando quanto previsto nell'Art. 50-ter, comma 2, del Codice nonché la procedura di cui all'articolo 19 del Codice – rileva la necessità per l'Autorità *"o di procedere alla richiesta di un nuovo parere sulle delibere attinenti a valutazioni in merito agli effetti del progetto di separazione societaria annunciato da Telecom Italia sui mercati e sugli obblighi normativi vigenti, qualora la procedura di cui al presente parere sia portata a termine; oppure di reiterare la richiesta di parere a questa Autorità sull'analisi dei Mercati nn. 1, 4 e 5, qualora le valutazioni legate allo scorporo venissero effettuate nell'ambito della presente analisi e il testo oggi sottoposto a consultazione ne risultasse sostanzialmente modificato"*;

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) pervenuto in data 18 maggio 2015 relativo allo schema di provvedimento concernente *"Integrazione della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS concernente l'identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa"* adottato dall'Autorità in data 29 gennaio 2015 e trasmesso all'AGCM in data 22 aprile 2015;

CONSIDERATO che l'AGCM concorda con l'Autorità nel ritenere che, anche alla luce della nuova Raccomandazione sui mercati rilevanti, i servizi di accesso fisico locale, quali l'ULL, inclusi nel mercato 3a, ed il servizio di accesso virtuale VULA non possono ancora essere considerati come sostituibili e che parimenti non possono considerarsi sostituibili i servizi di accesso a banda larga, quali il *bitstream* NGA, ed i servizi di fornitura di segmenti di linee affittate;

CONSIDERATO che l'AGCM concorda con l'esito del test dei tre criteri compiuto dall'Autorità alla luce della nuova Raccomandazione sui mercati rilevanti con riferimento al mercato di accesso al dettaglio, concludendo per il superamento del triplo test e dunque per la non suscettibilità di tale mercato di essere sottoposto a regolamentazione ex ante, pur rilevando con preoccupazione la sussistenza di elevate quote di mercato di Telecom Italia;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'AGCM, in merito ai servizi accessori di *provisioning* e di *assurance*, concorda con l'orientamento dell'Autorità di inserire un apposito set di misure nell'ambito degli obblighi regolamentari volti a garantire l'accesso alla propria rete ai terzi che vogliano offrire i suddetti servizi, sottolineando che tale linea di intervento è totalmente coerente con il quadro comunitario e che non risulta necessario accertare la sussistenza delle condizioni previste dal test dei tre criteri al fine di individuare un nuovo mercato suscettibile o meno di regolamentazione ex ante;

CONSIDERATO che l'AGCM, sempre in merito agli obblighi regolamentari di accesso alle imprese esterne per l'offerta di servizi accessori, auspica un'estensione dell'ambito di applicazione attualmente limitato al solo *sub loop unbundling* anche al *local loop unbundling* e che il costo dell'utilizzo delle imprese terze da parte degli operatori alternativi non sia computato nel canone di accesso dovuto all'*incumbent*;

CONSIDERATO infine che l'AGCM, in relazione alla possibilità di adottare uno scenario evolutivo che preveda la differenziazione geografica di alcuni rimedi, auspica che la regolamentazione attuale sia confermata (scenario continuativo) anche per il prossimo ciclo di analisi di mercato, considerato che, al momento, non si riscontra un'apprezzabile pressione concorrenziale nell'offerta di servizi *wholesale*, diffusi sul territorio nazionale e comparabili a quelli di Telecom Italia.

RITENUTO che le scelte dell'Autorità sono totalmente in linea con l'ultimo parere reso dall'AGCM sull'ultima proposta sottoposta a consultazione con delibera n. 42/15/CONS;

RITENUTO, in particolare, opportuno, alla luce dell'ultima consultazione pubblica nazionale, di adottare lo "scenario di continuità" e confermare dunque l'imposizione degli obblighi di controllo di prezzo su tutto il territorio nazionale, non essendo state riscontrate differenze significative, anche non stabili, tra le condizioni di infrastrutturazione e competitive delle diverse aree di centrale; gli operatori, dunque, non devono negoziare con Telecom Italia a condizioni commerciali l'acquisto del servizio accesso *bitstream* e, conseguentemente, non può verificarsi "*un mancato approvvigionamento del servizio da parte degli operatori alternativi in caso di disaccordo sulle condizioni di fornitura*", come paventato dall'AGCM nel primo parere;

RITENUTO che, alla luce degli esiti della consultazione pubblica nazionale, si intende confermare in capo a Telecom Italia l'imposizione dell'obbligo di fornitura del servizio di SLU su tutto il territorio nazionale e, di conseguenza, non si reputa più necessaria l'imposizione dell'obbligo di fornitura del servizio VULA a livello di armadio di strada;

RITENUTO, con riferimento all'osservazione dell'AGCM in merito all'implementazione coordinata del *vectoring*, che in uno scenario quale quello che attualmente si sta sviluppando in Italia – in cui più operatori stanno realizzando o sono in procinto di realizzare reti in architettura FTTC – l'implementazione congiunta della tecnica di *vectoring* possa rappresentare una soluzione adottabile al fine di consentire a



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

più operatori di usufruire dei benefici di tale tecnica e di competere efficacemente nei mercati al dettaglio ed, in particolare, che debba essere promosso uno scenario multi-operatore, in cui gli operatori alternativi sono intenzionati a realizzare reti FTTC basate sull'utilizzo del servizio di SLU offerto da Telecom Italia e potrebbero, quindi, essere spinti a coordinarsi al fine di poter fornire più celermente servizi a banda larga ed ultralarga ai clienti finali;

CONSIDERATO che, alla luce del mantenimento dell'obbligo di fornitura del servizio di SLU su tutto il territorio nazionale, l'Autorità ha già introdotto, al fine di non impedire la diffusione della tecnica di *vectoring*, alcune misure per l'adozione, da parte del mercato, di un approccio cosiddetto approccio multi-operatore riservandosi di rafforzarne la disciplina nel prossimo futuro;

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso dalle istruttorie dell'Autorità e anche dell'AGCM, nonché in considerazione del parere dell'AGCM, l'Autorità ritiene necessario garantire agli operatori alternativi la possibilità di rivolgersi a soggetti terzi (in alternativa a Telecom Italia) per le prestazioni di *provisioning* e *assurance* relative ai servizi di *sub-loop unbundling* e *local-loop unbundling* al fine di promuovere l'efficientamento dei processi di *provisioning* e di *assurance*, la riduzione dei costi del servizio di SLU e ULL, la differenziazione degli SLA in funzione delle esigenze della domanda, una riduzione del rischio di pratiche discriminatorie e un incentivo all'incremento generalizzato della qualità di rete;

RITENUTO pertanto di sottoporre Telecom Italia all'obbligo di dare accesso alla propria rete con il fine di consentire a soggetti terzi di fornire, agli operatori alternativi, le attività di *provisioning* e *assurance*, per i servizi di SLU e ULL, alle condizioni tecniche ed economiche negoziate dagli operatori in concorrenza con Telecom Italia;

RITENUTO necessario monitorare il funzionamento del sistema di fornitura dei servizi di *provisioning* e *assurance* al fine di valutare l'efficacia degli obblighi che garantiscono l'esternalizzazione di tali servizi per volontà degli operatori alternativi;

VISTA la lettera della Commissione C (2015) 6884 del 5 ottobre 2015, relativa allo schema di provvedimento concernente l'identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b della Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE e n. 1 della Raccomandazione n. 2007/879/CE), notificato alla Commissione europea ed agli Stati membri in data 4 settembre 2015;

CONSIDERATO che la Commissione, sulla base dei documenti notificati e delle informazioni aggiuntive fornite dall'Autorità in data 16 e 17 settembre 2015 in risposta alla propria richiesta di informazioni dell'11 settembre 2015, ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento finale ed ha formulato specifiche osservazioni in merito: i) all'inclusione del servizio VULA nel mercato n. 3b/2014; ii) all'evoluzione delle condizioni competitive nelle diverse aree geografiche del territorio nazionale ed iii) all'implementazione del *vectoring* multioperatore (MOV);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la Commissione osserva che le definizioni dei mercati rilevanti dei prodotti sono coerenti con la raccomandazione sui mercati rilevanti, ad eccezione della proposta di includere il servizio VULA nel mercato n. 3b/2014 anziché nel mercato n. 3a/2014;

CONSIDERATO, in particolare, che la Commissione prende atto dell'osservazione dell'Autorità secondo cui, viste le misure proposte, l'esito a livello regolamentare sarebbe identico se il servizio VULA fosse incluso nel mercato n. 3a/2014;

CONSIDERATO che la Commissione, tuttavia, solleva alcune perplessità in merito all'inclusione di tale servizio nel mercato n. 3b/2014 piuttosto che nel mercato n. 3a/2014, sottolineando che il VULA – essendo un servizio disponibile solo nelle aree in cui Telecom Italia ha realizzato infrastrutture NGA ed in cui l'accesso fisico locale disaggregato all'ingrosso alle infrastrutture NGA di Telecom Italia non è attualmente possibile – costituirebbe “*il migliore equivalente*” dei servizi ULL/SLU, per cui la mancata accettazione da parte dei richiedenti l'accesso di tali sostituti appare per la Commissione solo teorica;

RITENUTO opportuno evidenziare, a tale riguardo, che nelle aree in cui Telecom Italia ha realizzato infrastrutture NGA, sebbene non sia ancora disponibile l'*unbundling* della fibra, è disponibile l'accesso alla fibra spenta, ai cavidotti, e il servizio *end-to-end*;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione osserva che una più ampia diffusione, in futuro, dell'accesso VULA alla rete NGA di Telecom Italia potrebbe tradursi nello sviluppo di un'autoproduzione più significativa del servizio *bitstream* e di relative offerte competitive all'ingrosso, con possibili conseguenze regolamentari sul mercato n. 3b/2014 che potrebbero non emergere se lo stesso servizio VULA fosse inserito in tale mercato;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, la Commissione invita l'Autorità a proseguire nella realizzazione di un servizio VULA a *standard* elevati per conseguire funzionalità pari a quelle garantite dal servizio ULL, al fine di contribuire allo sviluppo del mercato n. 3a/2014, evidenziando che le eventuali future modifiche degli obblighi imposti al mercato n. 3b/2014 dovrebbero tenere conto di tali dinamiche;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra e nel confermare l'obbligo per Telecom Italia di fornire un servizio VULA con le caratteristiche tecnico-funzionali richieste dalla raccomandazione sui mercati rilevanti, che l'Autorità continui il proprio monitoraggio sullo sviluppo e la diffusione di tale servizio, nonché sul comportamento dei richiedenti l'accesso, in particolare rispetto alla sostituibilità tra il servizio VULA ed i servizi ULL/SLU, al fine di valutare l'inclusione del servizio VULA nel mercato n. 3a/2014 e le possibili modifiche degli obblighi regolamentari imposti nel mercato n. 3b/2014;

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento all'evoluzione delle condizioni competitive nelle diverse aree geografiche del territorio nazionale, la Commissione riconosce che la diffusione delle reti NGA in Italia si trova in un momento delicato e che,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pertanto, è necessario un bilanciamento accurato degli incentivi sia agli operatori aventi un significativo potere di mercato sia agli interessati all'accesso;

CONSIDERATO, al riguardo, che la Commissione invita l'Autorità a monitorare gli sviluppi del mercato, in particolare in relazione all'ulteriore diffusione delle reti FttX da parte di operatori alternativi ed al miglioramento nell'accesso all'ingrosso alle reti NGA attraverso la diffusione del servizio VULA, da considerare in futuro come prodotto *upstream* pertinente al mercato n. 3a.

CONSIDERATO che la Commissione invita di conseguenza l'Autorità a valutare l'opportunità, nella prossima analisi di mercato, di riesaminare la definizione geografica del mercato o la necessità di una differenziazione geografica delle misure correttive, almeno nel mercato 3b;

RITENUTO, pertanto, opportuno proseguire in una costante attività di monitoraggio degli investimenti in reti FttX da parte di tutti gli attori del mercato, al fine di poter adeguatamente valutare, nell'ambito della prossima analisi di mercato, la necessità di definire mercati geografici subnazionali o di differenziare geograficamente i rimedi;

CONSIDERATO infine che la Commissione accoglie favorevolmente l'intenzione dell'Autorità di innovare nel settore del *vectoring* attraverso l'elaborazione di un processo inteso a diffondere il MOV in Italia, basato sui requisiti tecnici approvati dall'Autorità, ed osserva che gli eventuali obblighi simmetrici che ne derivano devono essere conformi all'articolo 5 della direttiva accesso;

CONSIDERATO pertanto che la Commissione chiede all'Autorità di rispettare tale disposizione nell'elaborare i futuri accordi per la realizzazione del MOV in Italia, il cui ambito d'applicazione, secondo la Commissione, deve essere notificato a norma dell'articolo 7 della direttiva quadro;

CONSIDERATO inoltre che la Commissione invita l'Autorità a garantire che il processo di diffusione del MOV non subisca ritardi oltre i tempi necessari alla sua realizzazione efficace e che la produzione della tecnologia MOV si caratterizzi per condizioni sufficientemente competitive fra i venditori di apparati, onde garantire scelta, qualità e prezzi ragionevoli;

CONSIDERATO altresì che la Commissione esorta l'Autorità, qualora non sia disponibile una soluzione MOV tecnicamente ed economicamente praticabile, a trovare una soluzione alternativa al fine di non ritardare inutilmente l'ammodernamento della rete, tenendo conto delle esperienze positive nel settore del *vectoring* in altri Stati membri dell'UE;

CONSIDERATO infine che, poiché l'uso della tecnologia MOV costituirebbe una novità a livello europeo, la Commissione invita l'Autorità a condividere nei dibattiti in seno al BEREC gli esiti del processo che porterà alla realizzazione del MOV, onde



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

promuovere lo scambio con gli altri regolatori nazionali e prendere in considerazione approcci comuni ove le condizioni siano comparabili;

RITENUTO opportuno notificare alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro, le prossime ulteriori misure regolamentari inerenti al MOV e che i conseguenti obblighi simmetrici siano conformi all'articolo 5 della direttiva accesso;

RITENUTO opportuno che, nelle more del completamento del processo di definizione delle specifiche tecniche del MOV, l'Autorità agevoli l'uso efficiente della rete di distribuzione tramite le più moderne tecnologie standardizzate, al fine di non ritardare il processo di ammodernamento della rete;

RITENUTO opportuno condividere le misure di cui sopra con le altre Autorità nazionali di regolamentazione nei dibattiti in seno al BEREC;

CONSIDERATO che lo schema di provvedimento notificato alla Commissione europea prevede l'avvio di un procedimento di revisione del sistema degli SLA e delle penali dei servizi all'ingrosso, da avviare a conclusione dell'analisi di mercato;

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione di detto procedimento, l'Autorità aveva comunque previsto, per i principali servizi di *provisioning* e *assurance*, una revisione degli SLA e delle relative penali (Allegato G dello schema di provvedimento notificato) finalizzata a incentivare, come indicato nella sezione motiva, l'operatore notificato a migliorare la qualità dei servizi intermedi forniti;

RILEVATO, tuttavia, che la modifica degli SLA, di cui al citato Allegato G notificato, per la sua complessità meglio sarà realizzata se svolta, nell'ambito di una revisione complessiva del sistema di SLA e Penali nonché del sistema di KPI-nd, in uno specifico procedimento cui potranno partecipare tutti gli operatori;

RITENUTO pertanto opportuno, ferme restando le penali proposte e gli SLA di nuova introduzione indicati nell'Allegato G (ossia non previsti nella regolamentazione previgente), riconfermare gli SLA vigenti, nelle more del procedimento di revisione di SLA e penali sopra citato che garantirà l'individuazione, tramite il coinvolgimento delle parti interessate, della soluzione tecnica più equilibrata, in attuazione degli obiettivi generali della presente analisi di mercato di miglioramento della qualità dei processi di fornitura e ripristino dei servizi intermedi;

CONSIDERATA la necessità di concedere un tempo ragionevole, al mercato, per l'adeguamento dei sistemi al regime di SLA di nuova introduzione e di penali di cui all'Allegato G, e di KPOs di cui all'Allegato H;

RITENUTO pertanto opportuno fissare l'entrata in vigore del regime di SLA di nuova introduzione, di penali e di KPOs, di cui agli Allegati G e H, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera; si applicano pertanto, nelle more, gli SLA e le penali vigenti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la predisposizione di un'offerta di riferimento relativa al servizio di *backhaul* fino alla centrale locale di Telecom Italia tramite infrastrutture di tipo passivo assume nel presente contesto di mercato particolare rilievo per due ragioni. In primo luogo al fine di agevolare l'infrastrutturazione degli operatori alternativi per l'acquisto di servizi all'ingrosso in rame o su rete NGA di Telecom Italia, con collocazione presso la centrale locale della stessa. In secondo luogo, come servizio necessario a completare le infrastrutture metropolitane in fibra ottica finanziate con gli Aiuti di Stato. Tale completamento consente all'operatore di comunicazione elettronica, da un lato, di raggiungere la centrale locale di Telecom Italia ed acquisire il servizio di collocazione regolamentato, dall'altro, di utilizzare le infrastrutture di accesso in fibra ottica finanziate con fondi pubblici e, ove applicabile, attestate presso o in prossimità, di detta centrale.

RILEVATO che la delibera n. 1/12/CONS definisce:

“servizio di accesso alla fibra spenta”: il servizio consistente nella fornitura e nella manutenzione di tratte continue di fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete **metropolitana di backhauling**; il servizio include l'uso delle infrastrutture civili correlate per l'accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta e non comprende gli apparati trasmissivi;”.

“infrastrutture di posa”: le infrastrutture civili per la realizzazione di canali **trasmissivi di backhauling** basati su portanti fisiche nonché di reti di accesso in fibra, quali cavidotti (cunicoli, tubazioni), pozzetti, camerette, pali, tralicci, recinti per shelter, etc.;”.

Il comma 2, dell'articolo 3 della stessa delibera (*Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – livelli di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete*) prevede che Telecom Italia è soggetta all'obbligo di garantire l'accesso disaggregato alle proprie infrastrutture fisiche di rete agli operatori alternativi, al fine di consentire loro la realizzazione di proprie reti di accesso per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica alla clientela finale. **Telecom Italia deve altresì offrire l'accesso alla propria fibra spenta;**

CONSIDERATO che lo schema di provvedimento notificato prevede all'articolo 28, in continuità con la delibera n.1/12/CONS e con la delibera n. 731/09/CONS, l'obbligo di fornitura di tale servizio. Il comma 2 di tale articolo prevede in particolare che: “[...]”

Telecom Italia offre, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di backhaul, l'accesso ai seguenti elementi di rete:

- a. *cavidotti (cunicoli, tubazioni, etc.), pozzetti, camerette, pali, etc., per la realizzazione di collegamenti trasmissivi di backhaul basati su portanti fisici e per la realizzazione di reti di accesso in fibra;*
- b. *pali, tralicci, recinti per shelter, etc., per la realizzazione di collegamenti trasmissivi di backhaul basati su portanti radio e reti di accesso wireless.*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

[...].”;

RITENUTO che, vista la situazione di mercato che emerge dalla presente analisi, l’implementazione di tale misura costituisca un elemento essenziale ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’agenda digitale;

RITENUTO pertanto necessario che Telecom Italia predisponga, nell’ambito dell’offerta di riferimento di accesso alle infrastrutture passive in fibra ottica per il 2016, anche le condizioni tecniche ed economiche del servizio di accesso alla fibra spenta e ai cavidotti di *backhaul*, con relativi SLA. Gli operatori potranno richiedere tale servizio anche in caso di utilizzo di infrastrutture di accesso finanziate con fondi pubblici e attestate presso la centrale locale di Telecom Italia;

CONSIDERATO che l’articolo 65 dello schema di provvedimento notificato alla CE (*Replicabilità dei servizi al dettaglio di accesso alla rete fissa*) prevede, ai commi 2 e 3, che l’Autorità effettua la verifica della replicabilità economica e tecnica delle offerte *retail* di Telecom Italia mediante i *test* definiti ai sensi della delibera n. 499/10/CONS, da aggiornare nel procedimento di cui alla delibera n. 537/13/CONS sulla base del principio di una verifica *ex-ante* e dell’impiego di un *mix* dei servizi all’ingrosso regolati (c.d. *mix* produttivo). Nelle more della conclusione di tale procedimento si applicano le disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO che il comma 4 prevede che, “*al fine di consentire lo svolgimento dei test di prezzo di cui ai commi precedenti, Telecom Italia comunica all’Autorità le nuove condizioni di offerta dei servizi di accesso al dettaglio, nonché le modifiche alle condizioni di offerta preesistenti, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione* [...]”;

CONSIDERATO che lo schema di decisione notificato prevede inoltre, al comma 5, che *Contestualmente alla comunicazione preventiva delle condizioni di offerta, che riporta tutti i dettagli contenuti nell’offerta medesima, compresi gli eventuali sconti che si intendono praticare ai clienti finali, Telecom Italia trasmette all’Autorità tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell’offerta, tra cui i profili di consumo della clientela di riferimento*;

CONSIDERATO che nella delibera n. 731/09/CONS, all’articolo 68, comma 4, oltre che nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 238/13/CONS (articolo 68, comma 4), è previsto che “*Fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e/o documenti, l’Autorità si esprime in ordine alla conformità della proposta sottoposta al test di prezzo nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. La commercializzazione delle offerte potrà avere luogo a seguito dell’avviso di conformità dell’Autorità ovvero al termine del periodo previsto per le verifiche dell’Autorità sulla base del principio del silenzio assenso.*”;

RITENUTO opportuno, in coerenza con la sezione motiva del presente provvedimento (paragrafi 509, 511, e punto 70 dell’Allegato B) e al fine di evitare ambiguità interpretative, inserire tale comma che stabilisce il necessario assenso



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'Autorità, alla proposta di Telecom Italia (assenso esplicito o con “silenzio”), prima della commercializzazione dell'offerta;

RITENUTO pertanto opportuno chiarire che *l'Autorità si esprime in ordine alla conformità della proposta sottoposta al test di prezzo nel termine di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, fatta salva eventuale proroga o sospensione di tale termine. La commercializzazione delle offerte potrà avere luogo a seguito dell'avviso di conformità da parte dell'Ufficio competente dell'Autorità, ovvero al termine del periodo previsto per le verifiche sulla base del principio del silenzio assenso.* Gli aspetti di carattere procedurale, inclusi i casi di sospensione o proroga dei termini procedurali, saranno definiti in esito al procedimento di cui alla delibera n. 537/13/CONS.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Nicita e Antonio Preto, relatori ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

TITOLO I – DEFINIZIONE DEI MERCATI RILEVANTI E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a. “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’Art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b. “Codice”: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” adottato con Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;
- c. “operatore notificato”: l’operatore identificato, ai sensi dell’Art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
- d. “operatore alternativo”: un’impresa, diversa dall’operatore notificato (*Other Authorised Operators* o OAOs), autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, o una risorsa correlata;
- e. “clienti residenziali”: le persone fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano i servizi per finalità diverse da quelle imprenditoriali o professionali e che riportano il proprio codice fiscale sul contratto;
- f. “clienti non residenziali”: le persone giuridiche che acquistano i servizi per finalità di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA;
- g. “servizi correlati”: i servizi associati alla funzione d’uso dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, ovvero quella di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche;
- h. “rete locale”: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete (tipicamente presso il domicilio dell’abbonato) al permutatore o ad un impianto equivalente nella centrale locale della rete pubblica di comunicazioni elettroniche;
- i. “sottorete locale”: una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete (tipicamente nella sede dell’abbonato) ad un punto di concentrazione o ad un determinato punto di accesso intermedio della rete pubblica locale di comunicazioni elettroniche (tipicamente di giunzione tra rete primaria e secondaria);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- j. “punto di concentrazione”: un punto della rete equipaggiato per l’attestazione di collegamenti fisici e per l’installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
- k. “servizio di accesso disaggregato alla rete locale in rame”: l’insieme dei servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di accesso condiviso alla rete locale in rame e di accesso alla sottorete in rame, di servizio di accesso disaggregato virtuale, di servizio di *unbundling* dati, di servizio di *unbundling* virtuale;
- l. “servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale” (c.d. *full unbundling* o ULL): fornitura dell’accesso alla rete locale dell’operatore di accesso con l’uso dell’intero spettro delle frequenze disponibile;
- m. “servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale” (c.d. *sub-loop unbundling* o SLU): il servizio consistente nella fornitura dell’accesso alla sottorete locale in rame dell’operatore di accesso con l’uso dell’intero spettro delle frequenze disponibile;
- n. “servizio di accesso disaggregato virtuale (c.d. VULA)”: il servizio consistente nella fornitura dell’accesso virtuale alla rete locale che comprende la fornitura della capacità trasmissiva dalla sede dell’abbonato alla centrale locale della rete in fibra, per mezzo di un apparato attivo, con interfaccia di consegna Ethernet;
- o. “servizio di accesso condiviso (c.d. *shared access*): fornitura dell’accesso alla porzione superiore dello spettro disponibile sulla rete locale dell’operatore di accesso; la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura di servizi di fonia vocale;
- p. “servizio di *unbundling* dati”: fornitura dell’accesso alla porzione superiore dello spettro disponibile sulla rete locale dell’operatore di accesso. In questo caso la porzione inferiore dello spettro non viene utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi di fonia vocale;
- q. “servizio di *unbundling* virtuale” (c.d. VULL): servizio di gestione commerciale temporanea di un cliente finale, che continua a rimanere fisicamente attestato alla rete dell’operatore di accesso; il servizio è offerto nel caso in cui l’operatore alternativo formula una richiesta di accesso disaggregato che non può essere evasa per una temporanea mancanza di risorse fisiche;
- r. “servizio di co-locazione”: il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi, presso le centrali dell’operatore notificato e presso i punti di concentrazione;
- s. “servizio di prolungamento dell’accesso in fibra ottica”: il servizio che consiste nella fornitura e nella manutenzione da parte dell’operatore notificato di un cavo in fibra ottica tra una centrale locale dell’operatore di accesso ed un centro di commutazione e trasmissione di livello gerarchico immediatamente superiore oppure tra una centrale locale ed un’altra centrale locale verso cui esistono portanti e cavidotti diretti, qualora non sia possibile offrire il servizio di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

prolungamento dell'accesso presso il centro di commutazione e trasmissione di livello gerarchico immediatamente superiore di pertinenza della prima centrale locale;

- t. “servizio di accesso alla fibra spenta”: il servizio di fornitura e manutenzione di tratte continue di fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di *backhauling*; il servizio include l'uso delle infrastrutture civili correlate per l'accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta e non comprende gli apparati trasmissivi;
- u. “servizi accessori all'accesso disaggregato alla rete locale”: comprendono i servizi di co-locazione (con fornitura di energia e condizionamento), di prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
- v. “servizio di manutenzione correttiva”: le attività di intervento per la risoluzione di problemi tecnici richieste attraverso una segnalazione di “guasto” da parte del cliente finale (attività di *assurance*);
- w. “stadio di linea aperto ai servizi di accesso disaggregato”: stadio di linea della rete di Telecom Italia per il quale almeno un operatore ha firmato il verbale di consegna dello stadio di linea e sono attive almeno 50 linee in modalità *unbundling/shared access* ai clienti finali;
- x. “*Wholesale Line Rental*” (di seguito WLR): il servizio di vendita del canone all'ingrosso;
- y. “servizio *bitstream* (o di flusso numerico)”: il servizio consistente nella fornitura da parte dell'operatore di accesso alla rete di comunicazione elettronica pubblica fissa della capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o *Internet Service Provider* (ISP) che vuole offrire il servizio a banda larga all'utente finale;
- z. “*bitstream* asimmetrico su linea condivisa”: servizio *bitstream* su linea fisica sulla quale il cliente finale fruisce, mediante utilizzo della porzione inferiore dello spettro della coppia in rame anche del servizio telefonico su tecnologia PSTN (POTS/ISDN);
- aa. “*bitstream* asimmetrico su linea dedicata (*naked bitstream*)”: servizio *bitstream* fornito su linea fisica sulla quale il cliente finale non usufruisce, mediante utilizzo della porzione inferiore della coppia in rame, del servizio telefonico su tecnologia PSTN. Tale servizio è offerto su linea non attiva o su linea attiva sulla quale il servizio telefonico è stato cessato dall'utente finale in seguito all'attivazione del servizio *bitstream*;
- bb. “servizi accessori al *bitstream* ed al WLR”: i servizi connessi alla commercializzazione degli stessi;
- cc. “DSLAM”: l'apparato dedicato alla terminazione di accessi in tecnologia xDSL e alla multiplazione dei flussi dati dei singoli clienti ad esso attestati;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- dd. “*Optical Distribution Frame*” (ODF): l’apparato di permutazione per le fibre ottiche posto nella centrale locale della rete in fibra ottica;
- ee. “*Optical Line Termination*” (OLT): l’apparato di moltiplicazione generalmente collocato nella centrale locale della rete in fibra ottica;
- ff. “area di raccolta”: l’area afferente all’insieme degli apparati di moltiplicazione (DSLAM, OLT) direttamente attestati ad uno stesso Punto di Consegna (PdC);
- gg. “area di raccolta ATM”: ciascuna delle trenta aree in cui è suddiviso il territorio nazionale per la fornitura del servizio *bitstream* su rete ATM sulla base dell’architettura di rete di Telecom Italia, e nella quale è presente almeno un punto di interconnessione (nodo *parent* ATM) per la consegna del traffico proveniente da un apparato di moltiplicazione (DSLAM) situato nella stessa Area di Raccolta; il nodo *distant* ATM raccoglie il traffico da altre aree di raccolta ATM tramite il servizio aggiuntivo di trasporto ATM tra aree di raccolta ATM;
- hh. “area di raccolta Ethernet”: l’area afferente all’insieme degli apparati di moltiplicazione (DSLAM, OLT) direttamente attestati ad uno stesso Punto di Consegna (PdC) Ethernet (nodo *feeder parent*);
- ii. “macroarea di raccolta Ethernet”: ciascuna delle trenta aree in cui è suddiviso il territorio nazionale per la fornitura del servizio *bitstream* Ethernet, anche su rete NGA, e nella quale è presente almeno un punto di interconnessione (nodo *feeder distant*) per la consegna del traffico proveniente dalle aree di raccolta Ethernet appartenenti alla stessa macroarea;
- jj. “nodi *feeder*”: i *feeder* Ethernet che rappresentano gli elementi di commutazione dati utilizzati come Punti di Consegna (PdC); tali *feeder* assumono, a seconda dei casi, funzionalità di nodo Ethernet di tipo *parent* o *distant*;
- kk. “*feeder* Ethernet con funzionalità di nodo *parent*” (di primo livello): il nodo *feeder* Ethernet deputato alla raccolta del traffico originato dagli utenti connessi agli OLT/DSLAM attestati direttamente allo stesso;
- ll. “*feeder* Ethernet con funzionalità di tipo *distant*” (di secondo livello): il *feeder* Ethernet deputato alla raccolta del traffico originato dagli utenti connessi agli altri nodi *feeder* Ethernet contenuti nella stessa macroarea;
- mm. “*Virtual Circuit* (VC)”: circuito virtuale della rete ATM caratterizzato da una classe di servizio (UBR, ABR senza congestione, VBR-rt e CBR) e da parametri di configurazione di banda massima, minima e dichiarata (PCR, MCR, SBR);
- nn. “*Virtual Path* (VP)”: percorso virtuale della rete ATM che racchiude un certo numero di VC caratterizzati dai medesimi parametri tecnici;
- oo. “servizio di trasporto o *backhauling* ”: il servizio di trasporto dati, a livello di area di raccolta, costituito dalla fornitura dei collegamenti tra gli apparati di moltiplicazione (DSLAM) ubicati nella centrale locale ed il nodo cui sono direttamente attestati;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- pp. “servizio di trasporto Ethernet di primo livello o *backhauling*”: il servizio di trasporto dati, a livello di area di raccolta, costituito dalla fornitura dei collegamenti tra gli apparati di moltiplicazione (DSLAM) ubicati nella centrale locale ed il nodo *feeder* di primo livello cui sono direttamente attestati;
- qq. “servizio di trasporto Ethernet di secondo livello”: il servizio di trasporto dati costituito dai collegamenti tra i nodi *feeder* appartenenti a distinte aree di raccolta all'interno della stessa macroarea;
- rr. “servizio di trasporto *long distance*”: il servizio consistente nel trasporto tra aree di raccolta ATM o tra macroaree Ethernet;
- ss. “reti di accesso di nuova generazione” (NGAN): le reti di accesso cablate costituite in tutto o in parte da elementi ottici ed in grado di fornire servizi d'accesso a banda larga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione) rispetto a quelle fornite tramite le reti in rame esistenti;
- tt. “infrastrutture di posa”: le infrastrutture civili per la posa di portanti fisici per la realizzazione di reti di *backhauling* o di accesso in rame o fibra ottica, quali cavidotti (cunicoli, tubazioni), pozzetti, camerette, pali, tralicci, recinti per *shelter*, etc.;
- uu. “condotto”: la conduttura o il tubo sotterraneo utilizzato per alloggiare fibre ottiche, cavi in rame di reti di *backhauling* o di accesso;
- vv. “pozzetti”: le aperture, generalmente dotate di una copertura, attraverso le quali è possibile accedere ad uno spazio sotterraneo utilizzato come punto di accesso per effettuare collegamenti incrociati o lavori di manutenzione su cavi sotterranei di comunicazione elettronica;
- ww. “segmento di terminazione”: il segmento di rete che collega la borchia localizzata all'interno dell'abitazione dell'utente finale al primo punto di distribuzione; tale segmento di terminazione comprende il cablaggio verticale all'interno dell'edificio ed, eventualmente, il cablaggio orizzontale fino a un punto di terminazione o divisore ubicato nel seminterrato dell'edificio o in un pozzetto in prossimità dello stesso, posizionato all'interno o all'esterno della proprietà privata;
- xx. “rete ottica primaria”: la porzione di rete che si estende dalla centrale locale di accesso, esclusa la tratta di accesso alla centrale, fino al primo punto di giunzione (punto di giunzione intermedio);
- yy. “rete ottica secondaria”: la porzione di rete che collega, a partire dal punto di giunzione intermedio, la rete ottica primaria alla tratta di adduzione;
- zz. “tratta di adduzione”: la porzione di infrastruttura di posa (costituita da pozzetti, e cunicoli) che ospita i cavi di raccordo tra la rete di distribuzione ottica secondaria ed il punto dove comincia il cablaggio verticale del palazzo;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- aaa. “punto di terminazione di edificio” (PTE): il punto di distribuzione generalmente posto alla base dell’edificio, o appena al di fuori dello stesso, da cui inizia il segmento di terminazione;
- bbb. “cameretta”: un pozzetto atto al raccordo di tratte di cavi in tubazione;
- ccc. “cameretta zero”: la prima cameretta posta all’uscita della centrale locale che raccorda tutti i cavi che fuoriescono dalla centrale;
- ddd. “tratta di accesso alla centrale”: la porzione di infrastruttura di posa che si estende dalla centrale locale alla rete ottica primaria che include la cameretta zero situata alla base delle centrali, i pozzetti che si incontrano immediatamente dopo la cameretta zero ed i cunicoli tra queste due infrastrutture;
- eee. “rete FTTH (*Fiber To The Home*)”: una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica per tutta l’estensione della tratta che va dall’ODF alla borchia di utente; tale rete FTTH può essere realizzata secondo una architettura *Point-to-Point* (PtP) oppure punto-multipunto (GPON);
- fff. “rete FTTB (*Fiber To The Building*)”: una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall’ODF fino alla base dell’edificio o nelle sue immediate vicinanze; il rilegamento dell’utente finale, a valle dell’ultimo distributore della rete di accesso in rame, è realizzato attraverso l’impiego di portanti trasmissivi in rame;
- ggg. “rete FTTN (*Fiber To The Node*)”: una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall’ODF sino ad un nodo intermedio e portanti trasmissivi in rame per rilegare tale nodo e l’utente finale; il nodo intermedio può coincidere con l’armadio ripartilinea della rete di accesso in rame (in tal caso si parla di rete FTTC – *Fiber To The Cabinet*) oppure può essere ubicato in un punto più a valle, comunque non oltre l’ultimo distributore secondario della attuale rete di accesso in rame;
- hhh. “linea attiva”: la linea della rete di accesso di Telecom Italia in uso, al momento della richiesta di attivazione o di migrazione, da parte di un cliente finale della stessa Telecom Italia o di un altro operatore;
- iii. “linea non attiva”: la linea della rete di accesso di Telecom Italia non utilizzata da alcun cliente finale al momento della richiesta di attivazione e per la cui attivazione si rendono necessari uno o più interventi tecnici presso la rete di accesso, che possono riguardare anche la tratta verticale di edificio;
- jjj. “kit di consegna”: l’insieme degli apparati e dei collegamenti necessari alla consegna dei servizi intermedi acquistati dagli operatori presso il nodo *parent/distant* della rete di Telecom Italia; tale *kit* di consegna rappresenta un servizio accessorio per la fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso;
- kkk. “*vectoring*”: la tecnica di elaborazione dei segnali applicabile nell’ambito delle reti di nuova generazione in architettura FTTC alle tecnologie VDSL e VDSL2 volta a ridurre le interferenze che si determinano con la trasmissione di segnali elettrici attraverso cavi in rame;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- III. “Wireless Local Loop (WLL)”: rete di accesso realizzata mediante collegamenti radio tra la sede di utente ed il primo nodo di rete dell’operatore;
- mmm. “Impegni”: gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 ed approvati dall’Autorità con delibera n. 718/08/CONS.

Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’Art. 1 del Codice.

Art. 2

Identificazione dei mercati rilevanti

1. Sono identificati i seguenti quattro mercati rilevanti: i) mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali (mercato n. 1a); ii) mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali (mercato n. 1b); iii) mercato dei servizi di accesso locale all’ingrosso in postazione fissa (mercato n. 3a); iv) mercato dei servizi di accesso centrale all’ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (mercato n. 3b).
2. I mercati dei servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, di cui ai punti i. e ii. del comma 1, sono definiti come la domanda e l’offerta, rispettivamente rivolta ai clienti residenziali e non residenziali, di una connessione o di un accesso (in postazione fissa o indirizzo fisso) alla rete telefonica pubblica (in rame, fibra ottica e WLL) allo scopo di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche ed accedere ai servizi correlati.
3. Il mercato dei servizi di accesso locale all’ingrosso in postazione fissa, di cui al punto iii. del comma 1, è definito come la domanda e l’offerta dei servizi di accesso locale all’ingrosso in postazione fissa, forniti mediante l’utilizzo delle tecnologie su rame, su fibra ottica e WLL.
4. Il mercato dei servizi di accesso centrale all’ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo, di cui al punto iv. del comma 1, è definito come la domanda e l’offerta dei servizi all’ingrosso di accesso centrale alla rete fissa, forniti mediante l’utilizzo delle tecnologie su rame, su fibra ottica e WLL.
5. I mercati rilevanti, di cui al comma 1, hanno tutti dimensione geografica nazionale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 3

Suscettibilità dei mercati dei servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa alla regolamentazione *ex ante*

1. Il mercato dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali di cui all'Art. 2, comma 1, punto *i.*, non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*.
2. Il mercato dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali di cui all'Art. 2, comma 1, punto *ii.*, non è suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

Art. 4

Identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato

1. Nei mercati di cui all'Art. 2, comma 1, punti *iii.* e *iv.* non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
2. Telecom Italia è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato nei mercati di cui all'Art. 2, comma 1, punti *iii.* e *iv.* della presente delibera.

TITOLO II – REVOKA DEGLI OBBLIGHI

Art. 5

Revoca degli obblighi regolamentari nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali

1. Nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, di cui all'Art. 2, comma 1, punti *i.* e *ii.*, sono revocati gli obblighi imposti in capo a Telecom Italia dalla delibera n. 731/09/CONS, con gli articoli nn. 15, 16 e 17.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

TITOLO III - OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6

Obblighi in carico all'operatore notificato quale avente Significativo Potere di Mercato

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a Telecom Italia, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nei mercati rilevanti di cui all'Art. 2, comma 1, punti *iii.* e *iv.* della presente delibera, gli obblighi di cui al presente Titolo.
2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Titolo III sono descritte nel Titolo IV.

Capo II – Obblighi relativi ai mercati dell'accesso all'ingrosso

Art. 7

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso locale all'ingrosso

1. Ai sensi dell'Art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete di accesso locale in rame ed in fibra ottica, ivi inclusi i servizi accessori, come specificato nei commi successivi.
2. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso locale alla propria rete in rame: *i)* servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale (ULL); *ii)* servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (SLU) e *iii)* servizio di accesso condiviso (SA).
3. Nel caso di installazione di una rete di tipo FTTN, Telecom Italia è tenuta a fornire il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale in rame, anche nel caso in cui il punto di concentrazione sia differente dall'armadio di distribuzione della rete in rame esistente.
4. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso locale alla propria rete locale in fibra ottica: *i)* accesso alle infrastrutture di posa; *ii)* accesso alla fibra spenta; *iii)* accesso al segmento di terminazione, *iv)* accesso disaggregato alla rete in fibra a livello di centrale locale laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile e *v)* servizio *end-to-end*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. Telecom Italia deve assicurare l'accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra spenta nelle tratte primaria e secondaria nonché nelle tratte di adduzione e di accesso alla centrale, secondo le modalità indicate nei commi seguenti.
6. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire accesso al segmento di terminazione in fibra, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTH, ed in rame, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTB. Nel caso in cui Telecom Italia non abbia installato né una rete FTTH né una rete FTTB, l'operatore alternativo può comunque richiedere l'accesso al segmento di terminazione in rame, il quale è concesso, previo studio di fattibilità, salvo il caso di oggettivi ostacoli tecnici debitamente documentati.
7. Al fine di consentire più livelli di disaggregazione della rete di accesso in fibra di Telecom Italia, quest'ultima offre i seguenti servizi di:
 - a. accesso ai cavidotti e alla fibra spenta situati nella tratta di accesso alla centrale;
 - b. accesso ai cavidotti e alla fibra spenta situati nelle tratte di rete primaria e secondaria;
 - c. giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio;
 - d. accesso ai cavidotti situati nella tratta di adduzione fino al punto di terminazione di edificio;
 - e. accesso al segmento di terminazione;
 - f. co-locazione ed altri servizi accessori.
8. Telecom Italia pone in essere tutte le procedure necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori, coerentemente con l'architettura di rete ed i livelli di disaggregazione di cui al comma precedente.
9. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di predisporre una soluzione di accesso disaggregato alla propria rete in fibra a livello di centrale locale, ove tecnicamente possibile.
10. Telecom Italia ha l'obbligo di offrire un servizio di accesso *end to end* alla propria rete passiva, consistente nella fornitura congiunta ed unitaria dei servizi di cui al precedente comma 7, necessario a consentire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale. A tal fine predispone tutte le attività di *provisioning* ed *assurance* necessarie
11. Il servizio *end to end* di cui al comma precedente rappresenta, al momento, una modalità di fornitura dell'accesso disaggregato alla rete locale in fibra a livello di centrale locale su linea attiva e su linea non attiva. L'Autorità si riserva di rivedere l'obbligo di fornitura del servizio *end to end* alla luce dell'evoluzione della rete di Telecom Italia e dell'effettiva disponibilità di soluzioni alternative di *unbundling*, quali quelle basate sulle tecnologie WDM.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

12. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura dei servizi accessori di co-locazione presso le centrali locali della propria rete di accesso e presso i punti di concentrazione e del servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra ottica.
13. Telecom Italia fornisce i servizi di accesso locale all'ingrosso su rete in rame ed in fibra ottica indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente sia su linee attive che su linee non attive.
14. Telecom Italia, viste le scelte organizzative già in essere, fornisce l'accesso all'ingrosso alla rete fissa ed ai relativi servizi accessori di attivazione (*provisioning*) e di manutenzione correttiva (*assurance*) delle linee ULL e SLU anche tramite il ricorso ad imprese terze. Al fine di migliorare la trasparenza e il confronto concorrenziale, gli operatori alternativi possono richiedere la disaggregazione dei suddetti servizi accessori tramite affidamento da parte di Telecom Italia ad imprese terze specificamente selezionate, ove disponibili nel territorio interessato e per la parte di servizio da esse svolta.
15. Le imprese terze selezionabili, a tal fine, anche su segnalazione dell'operatore alternativo, sono quelle accreditate ogni anno da Telecom Italia per una durata di tre anni, rinnovabile. L'accreditamento delle imprese terze, inserite in un apposito albo pubblicato nel sito *wholesale* di Telecom Italia, viene effettuato sulla base di procedure trasparenti in regime di concorrenza e di precisi requisiti verificabili di affidabilità, esperienza e qualità delle prestazioni.
16. Il ricorso ad imprese terze e le relative procedure per l'accesso alla rete fissa di cui al comma 14 sono realizzate con modalità che garantiscono la sicurezza e l'integrità della rete nonché la continuità del servizio.

Art. 8

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso centrale all'ingrosso

1. Ai sensi dell'Art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire i servizi di accesso *bitstream*, anche in modalità *naked*, su rete in rame e in fibra ottica indipendentemente dall'architettura di rete (FTTH, FTTB, FTTN) nonché i relativi servizi accessori.
2. Telecom Italia fornisce i servizi di accesso *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica – compresi i relativi servizi accessori – con interconnessione ai nodi di commutazione della rete di trasporto (nodo *parent*, nodo *distant*, nodo remoto *IP level*) secondo le modalità indicate nei successivi commi.
3. Telecom Italia fornisce i servizi di accesso *bitstream* su rete in rame con interconnessione agli apparati di multiplazione (DSLAM), limitatamente ai siti non aperti ai servizi di accesso disaggregato e comunque per le tutte linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali ultimi servizi. Quest'ultima disposizione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

non trova applicazione qualora le cause tecniche che rendono impossibile la fornitura di servizi di accesso disaggregato derivino da problemi legati alla continuità elettrica sulla coppia in rame. Ai fini della fornitura del servizio di accesso bitstream su rete in rame con interconnessione al DSLAM fa fede la lista degli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato di cui all'Art. 50 del presente provvedimento.

4. Telecom Italia fornisce il servizio *bitstream* su rete in rame indipendentemente dalla tecnologia impiegata (ATM o Ethernet/IP), salvo che presso le centrali servite anche da DSLAM Ethernet dove, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 94/12/CIR, i nuovi clienti sono attivati in Ethernet. Il servizio *bitstream* offerto su rete in rame include sia componenti della rete di accesso sia componenti della rete di trasporto (*backhaul*) fino al nodo di consegna.
5. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso *bitstream* ATM a livello di area di raccolta (consegna al *parent switch* ATM), compresi i relativi servizi accessori, garantendo la copertura del territorio nazionale mediante trenta "aree di raccolta ATM", incluso il servizio di trasporto tra "aree di raccolta ATM".
6. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso *bitstream* Ethernet su rete di accesso in rame e in fibra ottica NGAN a livello di "area di raccolta Ethernet" (consegna al nodo *feeder parent*) e "macroarea di raccolta Ethernet" (consegna al nodo *feeder distant*), compresi i relativi servizi accessori, garantendo la copertura del territorio nazionale mediante trenta "macroaree di raccolta Ethernet", incluso il servizio di trasporto tra "macroaree di raccolta Ethernet". Tale servizio include sia componenti della rete di accesso, sia componenti della rete di trasporto (*backhaul*) fino al nodo di consegna.
7. Telecom Italia fornisce un servizio di accesso *bitstream* Ethernet su rete in fibra ottica di tipo GEA (*Generic Ethernet Access*) a livello di centrale locale, ossia un servizio di accesso disaggregato di tipo VULA (su rete NGAN) ed i relativi servizi accessori. Tale servizio consiste nella fornitura dell'accesso alla rete in fibra a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo con interfaccia di consegna Ethernet. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: i) l'accesso avviene a livello di centrale locale e non include componenti di *backhaul*; ii) la fornitura dell'accesso è indipendente dal servizio fornito e garantisce sufficiente libertà di scelta della CPE (*Customer Premises Equipment*) fatte salve le esigenze di sicurezza ed integrità della rete ed i necessari requisiti circa l'utilizzo di apparati conformi alla normativa internazionale; iii) il flusso trasmissivo Ethernet è consegnato all'operatore alternativo in modalità a capacità dedicata al singolo cliente (*un-contended connection*); iv) il servizio consente un sufficiente controllo da parte dell'operatore alternativo, anche da remoto, della linea di accesso al cliente.
8. Telecom Italia consente agli operatori che si interconnettono ad uno qualunque dei nodi *feeder* Ethernet all'interno della macroarea di raccolta di poter raccogliere contemporaneamente il traffico proveniente: i) dall'area di raccolta di competenza del *feeder* a cui l'operatore è interconnesso acquistando il trasporto (*backhaul*) di primo livello; ii) dalle aree di raccolta di tutti gli altri *feeder* appartenenti alla stessa



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

macroarea sostenendo, in tal caso, il costo del trasporto di primo livello cui si aggiunge il costo del trasporto di secondo livello dagli altri nodi *feeder* appartenenti alla stessa macroarea da cui si chiede la raccolta del traffico dati.

9. Telecom Italia fornisce un servizio di trasporto di tipo *long distance* per la raccolta del traffico da nodi *feeder* Ethernet appartenenti a macroaree di raccolta differenti.
10. Telecom Italia offre il servizio *bitstream* di cui ai commi precedenti garantendo agli operatori la possibilità di definire la Classe di Servizio (CoS) di trasporto secondo quanto definito al Titolo III, Capo I del presente provvedimento.
11. Telecom Italia fornisce altresì un servizio di accesso *bitstream* (su rete in rame e fibra ottica, indipendentemente dalla tecnologia trasmissiva sottostante) con consegna a livello IP.
12. Le indicazioni in merito alla disponibilità di risorse per i servizi *bitstream* sono fornite da Telecom Italia attraverso il sistema informatizzato di cui all'Art. 50 del presente provvedimento.
13. Telecom Italia, nella fornitura dei servizi di *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica, garantisce l'accesso a tutte le modalità tecniche consentite dai propri apparati di rete e a tutte le funzionalità di configurazione, velocità di trasmissione, sistemi di gestione ed interfacce di interconnessione possibili sui propri apparati di rete e, in ogni caso, almeno a quelle impiegate per la fornitura dei propri servizi ai clienti finali.
14. Telecom Italia fornisce i servizi di accesso *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente sia su linee attive che su linee non attive.

Art. 9

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – *Wholesale Line Rental*

1. Ai sensi dell'Art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura del servizio WLR, delle prestazioni associate e dei relativi servizi accessori, per le linee di accesso in rame, attive e non attive, afferenti agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato e comunque per tutte le linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali servizi. Telecom Italia fornisce il servizio WLR, le prestazioni associate ed i servizi accessori indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente.
2. Ai fini della fornitura del servizio WLR, fa fede la lista degli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato di cui all'Art. 50 del presente provvedimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 10

Obblighi di trasparenza

1. Ai sensi dell'Art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta di ciascun servizio che è tenuta a fornire ai sensi dell'Art. 7, Art. 8 ed Art. 9 del presente provvedimento.
2. Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame: i) accesso completamente disaggregato alla rete locale (*Full unbundling*); ii) accesso disaggregato alla sottorete locale (*Sub-loop unbundling*); iii) accesso condiviso (*Shared Access*); iv) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale; v) *bitstream* e relativi servizi accessori; vi) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori.
3. Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra ottica: i) accesso alle infrastrutture di posa, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul*; ii) accesso alla fibra spenta, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul*; iii) accesso disaggregato alla rete in fibra a livello di centrale locale laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile; iv) servizio *end-to-end*; v) accesso al segmento di terminazione; vi) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale; vii) *bitstream* e relativi servizi accessori.
4. Telecom Italia pubblica su base annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, le Offerte di Riferimento per i servizi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo relative all'anno successivo, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.
5. Per l'anno 2016 Telecom Italia pubblica le Offerte di Riferimento per i servizi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, inclusi i servizi di accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra spenta relativi alla rete di *backhaul*, entro due mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
6. Ciascuna Offerta di Riferimento predisposta ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, contiene una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle modalità di fornitura e ripristino dei servizi oggetto dell'Offerta di Riferimento, sufficientemente dettagliate e disaggregate, garantite da adeguate penali.
7. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, per ciascuno dei servizi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, Telecom Italia predispone idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

8. In caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, Telecom Italia ha facoltà di introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo e dei relativi servizi accessori, incluso nuovi profili di accesso. In tale caso Telecom Italia è tenuta a comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché le giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa. La variazione dell'offerta è soggetta ad approvazione con eventuali modifiche da parte dell'Autorità. La modifica di condizioni tecniche di fornitura deve essere comunicata da Telecom Italia sul proprio sito web almeno tre mesi prima dalla data di entrata in vigore. In caso di nuovi profili di accesso o di nuovi servizi, Telecom Italia potrà utilizzare gli stessi per la fornitura di servizi di accesso al dettaglio non prima di tre mesi dalla loro comunicazione sul proprio sito web e, comunque, non prima di un mese dalla loro effettiva utilizzabilità da parte degli operatori alternativi. Le variazioni che riguardano le sole condizioni economiche sono comunicate entro trenta giorni dalla loro applicazione.

Art. 11

Obblighi di non discriminazione

1. Ai sensi dell'Art. 47 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura di ciascun servizio di accesso all'ingrosso alla rete in rame ed in fibra ottica di cui all'Art. 7, Art. 8 ed Art. 9 del presente provvedimento.
2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.
3. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi di cui al comma 1, Telecom Italia applica i medesimi prezzi sia agli operatori alternativi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti.
4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di cui al comma 1, Telecom Italia fornisce i servizi mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali e alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. Telecom Italia garantisce agli operatori alternativi tempi di *provisioning* e *assurance* almeno equivalenti rispetto a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
6. Telecom Italia – ai sensi dell’Art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell’Art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 – garantisce adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi di cui al comma 1, volte a garantire il rispetto dell’obbligo di non discriminazione.
7. Tutte le offerte di Telecom Italia di servizi di accesso al dettaglio (inclusi i *bundle*) devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente e, pertanto, sono sottoposte ad un *test* di replicabilità, in modalità *ex ante* ossia prima del lancio commerciale, da parte dell’Autorità.

Art. 12

Obblighi di separazione contabile

1. Ai sensi dell’Art. 48 del Codice, Telecom Italia è soggetta all’obbligo di separazione contabile per i mercati n. 3a, n. 3b, per il servizio WLR e per tutti i servizi ad essi appartenenti e le relative prestazioni accessorie.
2. Telecom Italia, per ciascuno dei mercati e dei servizi ad essi appartenenti forniti su rete in rame, in fibra ottica e su rete mista (FTTC/FTTB), indicati al comma 1, predispone scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all’ingrosso forniti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*).
3. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso locale all’ingrosso (mercato n. 3a), e relativi servizi accessori, riportano:
 - a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;
 - b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi di accesso locale (indicando separatamente i *transfer charge* da WLR per i servizi di accesso locale in rame, i *transfer charge* da servizi di accesso centrale all’ingrosso distintamente su rete in rame e su rete in fibra ottica, i *transfer charge* dai servizi di segmenti terminali di linee affittate distintamente su rete in rame e su rete in fibra ottica, i *transfer charge* dal servizio di *Surcharge* da telefonia pubblica ed eventuali ulteriori *transfer charge* da altri servizi *retail*, esclusi quelli da servizi a banda larga *retail* e dai servizi appartenenti ai mercati nn. 1a e 1b);
 - c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
 - d. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
4. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti al mercato n. 3a, elencati al comma 4 dell'Art. 14.

5. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso centrale all'ingrosso (mercato n. 3b) su reti in rame, in fibra ottica e su rete mista (FTTC/FTTB), nonché dei relativi servizi accessori, riportano:
 - a. i ricavi generati dalla vendita dei servizi ad altri operatori;
 - b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi di accesso centrale all'ingrosso (evidenziando separatamente i *transfer charge* relativi al *naked bitstream*, distintamente per i servizi in rame e per quelli in fibra ottica, da quelli relativi al *bitstream* su linea condivisa, distintamente per i servizi in rame e per quelli in fibra ottica ove disponibili);
 - c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
 - d. i costi figurativi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso locale all'ingrosso, distintamente per quelli in rame e per quelli in fibra ottica (mercato n. 3a) e relative prestazioni accessorie, che fungono da *input* per i servizi a banda larga all'ingrosso;
 - e. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
6. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti al mercato n. 3b, elencati al comma 4 dell'Art. 15.
7. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi WLR, prestazioni associate e servizi accessori, riportano:
 - a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;
 - b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi WLR (indicando separatamente i *transfer charge* dal mercato 1a e quelli dal mercato n. 1b);
 - c. costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
 - d. i costi figurativi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso disaggregato (mercato n. 3a) e relative prestazioni accessorie, che fungono da *input* per i servizi WLR;
 - e. il capitale impiegato per la produzione del servizio.
8. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi WLR, elencati al comma 4 dell'Art. 16.
9. Le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente presentano lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento così come disciplinato al successivo Art. 74.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 13

Obblighi di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'Art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti ai mercati n. 3a e n. 3b, per i servizi WLR e per le relative prestazioni accessorie, come disposto nel presente articolo.
2. L'obbligo di controllo dei prezzi di cui al comma precedente è declinato come segue:
 - a. I canoni mensili, per l'anno 2014, dei servizi di accesso locale e centrale alla rete in rame e in fibra ottica e del servizio WLR sono fissati pari ai valori approvati per il 2013;
 - b. i canoni mensili, per gli anni 2015-2017, dei servizi di accesso locale e centrale alla rete in rame (fatto salvo quanto disposto alla lettera *d* del presente comma) e del servizio WLR sono orientati al costo e fissati sulla base di una metodologia *Long Run Incremental Cost* (LRIC) di tipo *bottom up*;
 - c. i canoni mensili, per gli anni 2015-2017, dei servizi di accesso locale e centrale alla rete in fibra ottica sono orientati al costo e fissati sulla base di una metodologia *Long Run Incremental Cost* (LRIC) di tipo *bottom up*;
 - d. i prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei servizi di accesso centrale (*bitstream*) ATM con interconnessione al nodo *distant*, dei servizi con consegna al nodo IP e dei servizi di trasporto *long distance* sono determinati mediante negoziazione commerciale;
 - e. i prezzi (canoni) dei servizi di trasporto *bitstream* su rete ATM, al nodo *parent* ATM, e del servizio di trasporto Ethernet di primo e di secondo livello ai nodi *feeder parent* e *distant*, sono determinati sulla base dei costi sostenuti ed approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento presentate da Telecom Italia ai sensi dell'Art. 10;
 - f. il costo della manodopera per gli anni 2015, 2016 e 2017 è pari, rispettivamente a: 45,55 euro/ora, 44,92 euro/ora, 44,29 euro/ora.
 - g. i contributi *una tantum* relativi ai servizi di accesso locale e centrale alla rete in rame ed in fibra ottica, salvo quanto disposto alla lettera *d* del presente comma, e del servizio WLR:
 - i. per l'anno 2014, sono determinati sulla base dei costi sostenuti ed approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento presentate da Telecom Italia per l'anno 2014;
 - ii. per gli anni 2015-2017, fatti salvi i contributi di attivazione e cessazione oggetto di revisione nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle OR per il 2015, sono valutati sulla base del *trend* del costo orario della manodopera di cui alla lettera f), per gli anni 2015, 2016 e 2017, tenuto conto delle attività sottostanti come approvate dall'Autorità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- iii. i contributi di attivazione e cessazione, e i contributi da essi dipendenti, rivalutati per l'anno 2015 nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, sono rivalutati sulla base del costo della manodopera di cui alla lettera f), applicato per gli anni 2016 e 2017;
- iv. i contributi *una tantum*, nel caso di migrazione tecnologica massiva da servizi wholesale legacy a servizi NGA, sono valutati nei procedimenti di approvazione delle relative offerte di riferimento, tenuto conto del vigente costo della manodopera;
- h. i prezzi dei servizi accessori e delle prestazioni associate dei servizi di accesso locale e centrale alla rete in rame ed in fibra ottica e del servizio WLR, non fissati nell'ambito del presente provvedimento, sono determinati sulla base dei costi sostenuti ed approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento presentate da Telecom Italia ai sensi dell'Art. 10, tenuto conto di quanto previsto ai successivi punti i), j) e k);
- i. i costi dei servizi di collocazione nel caso di centrali di piccole dimensione sono determinati secondo quanto riportato nella Tabella 5 dell'Allegato B;
- j. la componente relativa agli impianti dei costi di collocazione (alimentazione e condizionamento) dei servizi di cui alle tabelle 3-6 dell'offerta di riferimento di collocazione 2014 e i relativi costi di commercializzazione per gli anni 2015, 2016 e 2017 sono pari a quelli approvati nell'ambito del procedimento di approvazione della relativa offerta di riferimento 2014; l'Autorità approva, nell'ambito del procedimento di valutazione della relativa offerta di riferimento, la componente relativa all'energia elettrica dei costi di cui sopra sulla base delle fatture di Telenergia a Telecom Italia;
- k. i costi relativi agli spazi, ai servizi di *facility management e security* di cui alla tabella 1 dell'offerta di riferimento di collocazione 2014 sono pari, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai valori approvati nell'ambito del procedimento di valutazione della corrispondente offerta di riferimento 2014;
- l. il valore del WACC per il triennio 2015-2017 è pari a 8,77% ed il valore del *risk premium*, per contratti fino a un anno e senza anticipi, è pari a 3,2%, per investimenti in reti FTTH, e a 1,2%, per investimenti in reti FTTC;
- m. i canoni mensili LLU e SLU, nel caso di attuazione della modalità di fornitura di cui al comma 14 dell'articolo 7, sono determinati al netto della quota afferente ai costi della manutenzione correttiva, affidata ad imprese terze, di cui al presente provvedimento per l'anno di competenza.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 14

Obbligo di contabilità dei costi – accesso locale all'ingrosso

1. Ai sensi dell'Art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di accesso locale alla rete in rame ed alla rete in fibra ottica, e relativi servizi accessori, venduti esternamente e forniti internamente.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi di accesso locale all'ingrosso è costituito dagli elementi passivi della rete locale di accesso compreso il segmento di terminazione in rame ed in fibra, utilizzati per la vendita esterna e per la fornitura interna, con l'esclusione degli elementi pertinenti al primo apparato di moltiplicazione e della successiva catena impiantistica; in particolare, rientrano nel perimetro le infrastrutture civili (cavidotti) e la fibra spenta, comprese le infrastrutture di manovra (pozzetti e camerette) e la palificazione, presenti: i) nella tratta di accesso alla centrale; ii) nella tratta primaria e secondaria di rete; iii) nella tratta di adduzione.
3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi storici (HCA – *Historical Cost Accounting*) e tutte le informazioni (*routing factor* e volumi) necessarie all'applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs*), anche in conformità con quanto disposto sull'argomento dalla delibera n. 678/11/CONS.
4. Telecom Italia predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato che riportano le voci di cui al precedente Art. 12, comma 3, distinti per ciascuno dei seguenti servizi ed i relativi servizi accessori forniti su rete in rame ed in fibra ottica:
 - i. servizio di *full unbundling*;
 - ii. servizio di *unbundling* dati;
 - iii. servizio di *virtual unbundling*;
 - iv. servizio di *sub-loop unbundling*;
 - v. servizio di *shared access*;
 - vi. servizio di accesso ai cavidotti;
 - vii. servizio di accesso alla fibra spenta;
 - viii. servizio di accesso al segmento di terminazione in rame ed in fibra;
 - ix. servizio di accesso *end to end*;
 - x. servizio di co-locazione;
 - xi. altri servizi accessori (prolungamento dell'accesso con portante in fibra).
5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nelle condizioni attuative (Art. 71), i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma 4.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 15

Obbligo contabilità dei costi – servizi di accesso centrale all'ingrosso

1. Ai sensi dell'Art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di accesso centrale all'ingrosso offerti su rete in rame e su rete in fibra ottica, ed i relativi servizi accessori, venduti esternamente e forniti internamente.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi di accesso centrale all'ingrosso è costituito da:
i) gli elementi della rete di commutazione (ATM e GBE/IP); *ii)* il primo apparato di moltiplicazione (DSLAM, OLT, ADM o WDM); *iii)* gli elementi della successiva catena impiantistica trasmissiva (portanti e apparati trasmissivi ed elementi passivi); *iv)* gli apparati dedicati e le porte di interconnessione (per i servizi forniti esternamente) e la catena impiantistica di interconnessione al *Broadband Remote Access Server* - BRAS (per i servizi forniti internamente); *v)* nel caso di accessi simmetrici, gli apparati collocati nei punti terminali di rete.
3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi correnti (CCA – *Current Cost Accounting*) e tutte le informazioni (*routing factor* e volumi) necessarie all'applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs*), anche in conformità con quanto disposto sull'argomento dalla delibera n. 678/11/CONS.
4. Telecom Italia predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato, che riportano le voci di cui all'Art. 12, comma 5, distinti per ciascuno dei seguenti servizi di accesso centrale all'ingrosso, ed i relativi servizi accessori forniti su rete in rame ed in fibra:
 - i. servizio di accesso *bitstream* in rame al nodo DSLAM su tutte le tecnologie di trasporto (ATM ed GBE/IP) e su tutte le tipologie di accesso (asimmetrico su linea condivisa e linea dedicata, simmetrico in HDSL, in SHDSL, simmetrico a 34 e 155 Mbit/s);
 - ii. servizio di accesso *bitstream* in rame al nodo *Parent* su tutte le tecnologie di trasporto (ATM ed GBE/IP), su tutte le tipologie di accesso (asimmetrico su linea condivisa e linea dedicata, simmetrico in HDSL, in SHDSL, simmetrico a 34 e 155 Mbit/s), su tutte le classi di servizio (incluso il *multicast* IP);
 - iii. servizio di accesso *bitstream* in fibra ottica a livello di centrale locale (modalità VULA);
 - iv. servizio di accesso *bitstream* in fibra ottica a livello di area di raccolta, disaggregando la componente relativa alla rete di accesso (che include l'OLT) dalla componente di *backhaul* di primo livello, per tutte le tipologie di accesso e per tutte le classi di servizio;
 - v. servizio di accesso *bitstream* in fibra ottica a livello di macroarea di raccolta, disaggregando la componente relativa alla rete di accesso (che include l'OLT)



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dalla componente di *backhaul* di primo livello e dalla componente di trasporto di secondo livello, per tutte le tipologie di accesso e per tutte le classi di servizio; vi. servizi accessori (*kit* di consegna).

5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nelle condizioni attuative (Art. 72), i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma 4.

Art. 16

Obbligo di contabilità dei costi – *Wholesale Line Rental*

1. Ai sensi dell'Art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi WLR, prestazioni associate e relativi servizi accessori, venduti esternamente.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi WLR è costituito dalla cartolina d'utente compresi gli elementi passivi presso la centrale (raccordi e ripartitore di centrale), nonché dagli elementi impiantistici che coincidono con quelli relativi ai servizi di accesso disaggregato che costituiscono oggetto di transazione interna (*transfer charge*).
3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi storici (HCA – *Historical Cost Accounting*) e tutte le informazioni (*routing factor* e volumi) necessarie all'applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – *Fully Distributed Costs*), anche in conformità con quanto disposto sull'argomento dalla delibera n. 678/11/CONS.
4. Telecom Italia predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato, che riportano le voci di cui al precedente Art. 12, comma 7, e prospetti di dettaglio distinti per ciascuno dei seguenti servizi WLR, prestazioni associate e relativi servizi accessori:
 - i. servizi WLR venduti a clienti residenziali (distinti per tipologia di accesso, POTS e ISDN BRA);
 - ii. servizi WLR venduti a clienti non residenziali (distinti per tipologia di accesso, POTS, ISDN BRA e ISDN PRA).
5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nelle condizioni attuative (Art. 73), i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma 4.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 17

Presentazione e verifica della Contabilità Regolatoria

1. Telecom Italia invia annualmente all'Autorità, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico, le scritture contabili (Contabilità Regolatoria), di cui agli articoli precedenti, corredate dai prospetti di dettaglio specificati nelle condizioni attuative. A partire dall'esercizio contabile 2016, l'Autorità si riserva la facoltà di chiedere a Telecom Italia la trasmissione delle scritture contabili entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico, purché nella versione già certificata dal Revisore, di cui al comma successivo. L'invio avviene in formato elettronico via posta elettronica certificata (PEC).
2. La conformità della Contabilità Regolatoria a quanto previsto dalla normativa vigente è verificata da un organismo indipendente (Revisore), incaricato dall'Autorità.
3. La Contabilità Regolatoria riporta in un apposito prospetto i conti di riconciliazione con il bilancio civilistico, fornendo evidenza separata circa la riconciliazione dei Ricavi, dei Costi e del Capitale Impiegato.
4. A valle della verifica da parte del Revisore, i prospetti contabili indicati nell'Allegato I – Tabella 11, nonché la relazione nella quale Telecom Italia riporta i criteri adottati per la separazione contabile e la metodologia utilizzata per la predisposizione della contabilità dei costi, saranno resi pubblici dall'Autorità, secondo le modalità indicate al paragrafo 5.2. dell'Allegato A alla delibera n. 678/11/CONS (ivi inclusa la relazione dei *driver* di cui al punto 83 del medesimo Allegato).

TITOLO IV - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP

Capo I - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI MERCATI DELL'ACCESSO ALL'INGROSSO

Sezione I

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO – ACCESSO LOCALE ALL'INGROSSO

Art. 18

Servizi di accesso disaggregato alla rete e sottorete locale in rame

1. Il servizio di accesso completamente disaggregato (*full unbundling*) alla rete in rame consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale di Telecom Italia che autorizza l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

metallica; il servizio consente l'uso esclusivo della coppia elicoidale metallica per la trasmissione di segnali mediante gli apparati numerici previsti.

2. Il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (*sub-loop unbundling*) consiste nella fornitura dell'accesso alla sottorete locale di Telecom Italia che autorizza l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica.
3. Il servizio di accesso condiviso (*shared access*) consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale dell'operatore notificato che autorizza l'uso della porzione di spettro superiore a 32 kHz disponibile sulla coppia elicoidale metallica. La porzione inferiore dello spettro del doppino in rame continua ad essere utilizzata da Telecom Italia per la fornitura al pubblico di servizi in banda fonica. Telecom Italia provvede alla fornitura dello *splitter* in centrale e delle componenti di rete dal permutatore principale al ripartitore di confine.
4. L'accesso condiviso è realizzato in due modalità:
 - a. trasmissione di servizi xDSL in condivisione con servizi POTS (c.d. xDSL su POTS);
 - b. trasmissione di servizi xDSL in condivisione con servizi ISDN (c.d. xDSL su ISDN). In questo caso la fornitura del servizio xDSL avviene per mezzo di una seconda linea di accesso.
5. Ai fini della fornitura del servizio di accesso condiviso, gli operatori concordano modalità gestionali congiunte per le attività di riparazione dei guasti della linea di fonìa e/o della banda dati che richiedono la temporanea disattivazione della linea.
6. Ai fini della fornitura del servizio di accesso alla sottorete locale, Telecom Italia mette a disposizione del soggetto richiedente, secondo modalità ragionevoli, le risorse necessarie per connettere le proprie apparecchiature attive e passive alla sottorete locale in rame. Le modalità di accesso e co-locazione presso gli armadi di strada rispettano le previsioni tecniche e procedurali di cui alle delibere n. 747/13/CONS e n. 155/14/CONS.
7. Telecom Italia verifica, sulla base di criteri dalla stessa resi noti, la continuità elettrica e la qualità delle linee al momento della loro richiesta da parte di un operatore alternativo.
8. Telecom Italia è responsabile del rispetto dei livelli di qualità garantiti per i parametri fisici della linea, inclusa la continuità elettrica, tra il punto terminale del raccordo di utente ed il permutatore di confine.
9. Telecom Italia fornisce un servizio di accesso disaggregato "dedicato" per la gestione dei soli servizi xDSL (*unbundling* dati) utilizzando, presso il proprio permutatore, i medesimi spazi impiegati nel servizio di accesso disaggregato. Telecom Italia implementa la procedura di passaggio del cliente da *unbundling* dati a *full unbundling* con lo stesso operatore alternativo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

10. Telecom Italia fornisce i servizi di accesso disaggregato indipendentemente dalla tipologia di cliente ivi attestato e dall'utilizzo per cui vengono richiesti dall'operatore alternativo. Nel rispetto dei limiti delle risorse di rete esistenti e pianificate, nonché delle pertinenti norme tecniche e delle condizioni di corretto funzionamento della rete, i servizi di accesso disaggregato possono essere utilizzati anche per la produzione di segmenti terminali di linee affittate.
11. Nel caso in cui i servizi di accesso disaggregato sono impiegati da un generico operatore A per la fornitura di servizi intermedi rivolti ad un operatore terzo B, l'operatore B potrà avvalersi sia delle posizioni al permutatore a lui riservate dall'operatore A (ossia su blocchetti già predisposti per l'operatore A), sia di blocchetti propri, acquistati direttamente da Telecom Italia e configurati per raggiungere, ove necessario, gli apparati dell'operatore A. L'acquisto di spazi e risorse al permutatore comune è pertanto consentito agli operatori che hanno stipulato accordi di acquisto di servizi intermedi con operatori co-locati.
12. L'eventuale rifiuto da parte di Telecom Italia di fornire servizi di accesso disaggregato alla rete locale è giustificato, previa presentazione all'operatore richiedente di adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto, esclusivamente nei casi in cui:
 - a. non vi sia disponibilità di risorse di rete per la fornitura del servizio;
 - b. sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio.
13. Telecom Italia garantisce l'attivazione sincronizzata dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale tra tutte le sedi del cliente e la gestione unificata dei guasti e della fatturazione ai clienti anche nel caso di clienti multi-sede interessati ad una sola tecnologia.

Art. 19

Tecnologie trasmissive per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale in rame

1. Le tecnologie trasmissive di accesso e le tipologie di collegamento ammissibili sono almeno le seguenti: POTS, ISDN, xDSL simmetriche ed asimmetriche, rispondenti agli *standard* internazionali ammessi.
2. Ferme restando le tecnologie trasmissive di accesso e le tipologie di collegamento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale attualmente ammesse e previste nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia in vigore, in caso sia richiesta l'introduzione di tecnologie trasmissive con caratteristiche spettrali diverse, l'Autorità riesamina i criteri di *spectrum management* congiuntamente con gli operatori.
3. Non vi sono limitazioni alla tipologia di apparati trasmissivi che gli operatori installano sulle coppie richieste purché questi siano certificati e rispondano agli standard internazionali ammessi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 20

Disposizioni inerenti al *vectoring* per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale in rame

1. A far data dalla pubblicazione delle specifiche tecniche inerenti al MOV di cui alla delibera n. 747/13/CONS, Telecom Italia e gli operatori che intendono adottare sistemi di trasmissione *vectoring* si conformano alle prescrizioni tecniche e procedurali nelle stesse contenute.

Art. 21

Gestione degli ordinativi per servizi di accesso disaggregato alla rete locale in rame

1. La richiesta di un servizio di accesso disaggregato da parte di un operatore deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. la tipologia ed il livello qualitativo del servizio di accesso disaggregato richiesto, con indicazione del sistema trasmissivo che l'operatore alternativo intende utilizzare;
 - b. la data attesa di consegna;
 - c. l'eventuale sincronizzazione con la richiesta di portabilità del numero;
 - d. l'eventuale sincronizzazione con altre richieste di servizi di accesso disaggregato presso la stessa sede cliente o altre sedi cliente;
 - e. l'anagrafica del servizio richiesto.L'ordine è formalmente valido quando contiene l'insieme minimo di dati indicati dall'Autorità.
2. Telecom Italia garantisce che gli operatori che acquistano servizi di accesso disaggregato da un operatore intermedio possano attivare e disattivare direttamente le linee attraverso le procedure *standard* di gestione previste per l'*unbundling*.
3. Per quanto concerne la documentazione relativa al contratto stipulato con il cliente finale, si applicano le previsioni regolamentari sulla gestione di contratti a distanza di cui alla delibera n. 664/06/CONS e s.m.i..
4. Nel caso in cui la prestazione di portabilità del numero venga richiesta contestualmente alla fornitura del servizio di accesso disaggregato, Telecom Italia gestisce tali richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche ed alle modalità di attivazione dei servizi. L'ordinativo inviato all'operatore notificato indica l'operatore titolare del contratto con il cliente finale come operatore *recipient*.
5. Telecom Italia comunica all'operatore alternativo, con almeno 5 giorni di anticipo, la data e l'ora di attivazione del servizio di accesso disaggregato e, ove richiesto, del servizio di portabilità del numero.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

6. Telecom Italia adotta un sistema automatizzato di amministrazione delle attività di *provisioning* ed *assurance* che permetta agli operatori acquirenti dei servizi di accesso disaggregato e dei servizi accessori di seguire l'esecuzione degli ordini nelle loro diverse fasi fino al completamento degli stessi. Tale sistema garantisce peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti 1.8.-1.13.
7. Telecom Italia e l'operatore alternativo si impegnano a realizzare congiuntamente le verifiche tecniche necessarie a garantire la salvaguardia dell'integrità della rete e ne concordano il calendario. Le attività di verifica da parte dell'operatore che richiede il servizio sono certificate dall'operatore notificato. Tali attività non possono in alcun modo determinare indebiti ritardi nella fornitura del servizio di accesso richiesto.
8. Telecom Italia si attiene a quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS e dalle successive modifiche ed integrazioni per tutto quanto concerne le modalità di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale ed alla connessa richiesta portabilità del numero. .

Art. 22

Disaggregazione ed esternalizzazione dei servizi connessi alle attività di *provisioning* e *assurance*

1. Ai sensi e per gli effetti degli obblighi di cui al comma 14 dell'articolo 7 Telecom Italia, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, sottopone all'Autorità due proposte alternative, eventualmente caratterizzabili anche come complementari in uno scenario evolutivo. Le due proposte sono distinte rispetto alle modalità di disaggregazione dei servizi che l'operatore alternativo può richiedere in merito alle attività di *provisioning* e manutenzione correttiva (anche *assurance*), nonché rispetto al grado di autonomia contrattuale che caratterizza i rapporti tra gli operatori e le imprese terze attive nella fornitura di detti servizi. Entrambe le proposte individuano, conformemente alle linee guida indicate nei successivi commi 3 e 4, i criteri di qualificazione di imprese terze (nel seguito "System") da utilizzare per le attività di *provisioning* e di manutenzione correttiva dei servizi di ULL e SLU, le modalità di selezione del System e le diverse modalità di interazione, tecnica e contrattuale, che intercorrono tra Telecom Italia, gli operatori alternativi e il System.
2. Le proposte di cui sopra individuano, inoltre, le modalità con cui i System accedono alle infrastrutture di rete (permutatore in centrale locale e armadio di distribuzione) ed ai *data base* di rete e toponomastici necessari per lo svolgimento delle attività alle stesse affidate, le modalità di interazione con i System per lo scambio di tutte le notifiche relative ai vari stati di lavorazione e gestione dell'ordine, le modalità di applicazione di SLA, penali e condizioni economiche tra tutte le parti interessate. Le proposte dovranno riportare un'analisi d'impatto con riferimento ai costi complessivi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

diretti e indiretti di implementazione e gestione, incluso i costi di *provisioning* e manutenzione correttiva, nonché una precisa tempistica di realizzazione.

3. La prima proposta costituisce un'estensione dell'attuale sistema (cosiddetto *System Unico*) a tutto il territorio nazionale e ai servizi di *provisioning*, in quanto già basato sull'utilizzo, da parte di Telecom Italia, anche del *System Unico* per la fornitura dei servizi di manutenzione correttiva delle linee di accesso in ULL e SLU. Tale proposta dovrà prevedere la modalità di partecipazione degli operatori alternativi alle attività di selezione dell'impresa *System* e alla definizione degli aspetti contrattuali che riguardano le attività oggetto di disaggregazione e fornite da quest'ultima, mantenendo tuttavia in capo a Telecom Italia il ruolo di coordinamento generale nonché, in quanto applicabile, il ruolo di intermediazione tra operatori alternativi e *System*. In particolare, la proposta si basa sulle seguenti linee guida:
 - a. l'OAO può richiedere l'utilizzo dei *System* indicando le attività, tra quelle previste nell'ambito del *provisioning* e/o dell'*assurance* dei servizi SLU e ULL (sia su linea attiva che su linea non attiva), di cui richiede la fornitura disaggregata;
 - b. i *System* accreditati, anche su segnalazione dell'OAO, da Telecom Italia sono inseriti, anche su segnalazione dell'OAO, in un apposito albo per zona territoriale, pubblicato da Telecom Italia sul proprio portale *wholesale*. Telecom Italia pubblica la procedura per ottenere la certificazione di un'impresa per lo svolgimento di attività di *provisioning* ed *assurance* di cui al comma precedente sui servizi SLU e ULL, sulla base di precisi requisiti di esperienza ed affidabilità, anche finanziaria, predisposti da Telecom Italia e approvati dall'Autorità. L'esclusione dall'albo delle imprese accreditate è tempestivamente comunicata all'Autorità. L'intenzione da parte di Telecom Italia di non continuare ad avvalersi di una o più imprese terze, ancorché accreditate, per i servizi di cui al comma 14 dell'articolo 7, è comunicata all'Autorità con almeno 12 mesi di anticipo, con adeguata motivazione.
 - c. ogni OAO può indicare, per ciascuna area territoriale, il *System* o i *System* selezionati, tra quelli accreditati, ovvero la scelta di ricorrere alla stessa Telecom Italia, nonché le rispettive attività di *provisioning* e di manutenzione correttiva affidate;
 - d. l'OAO invia l'ordine di *provisioning* o la segnalazione del guasto a Telecom Italia;
 - e. Telecom Italia inoltra la segnalazione al *System* selezionato, fornendo a quest'ultimo tutte le informazioni di rete necessarie per lo svolgimento dell'attività;
 - f. Telecom Italia disaggrega tutti i costi imputabili alle diverse attività, distinguendo tra attività proprie e quelle svolte dal *System*. Sono, in ogni caso, riconosciuti a Telecom Italia tutti i costi relativi alle attività d'intermediazione, di controllo, di gestione e di tracciabilità delle attività dei *System*, nonché i costi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

relativi alle attività di coordinamento e di monitoraggio del sistema complessivo sul territorio nazionale. Per le attività relative alla parte di servizi esclusivamente svolti dal *System* per l'OAO, Telecom Italia prevede, nella proposta, possibili modalità di autonomia contrattuale tra il *System* selezionato e l'OAO, garantendo in ogni caso che non vi siano oneri ingiustificati in capo all'OAO nella fruizione dei suddetti servizi.

4. La seconda proposta prevede un graduale passaggio dalla disaggregazione di cui al comma precedente ad una modalità di esternalizzazione dei servizi di attivazione e manutenzione delle linee di accesso in ULL e SLU, e si distingue dalla proposta di cui al comma 3, in quanto caratterizzata da rapporti contrattuali e tecnici diretti tra OAO e *System*, nel caso in cui gli operatori scelgano di ricorrervi in via esclusiva e non intermediata da Telecom Italia, sulla base delle seguenti linee guida:
 - a. l'OAO può richiedere l'utilizzo dei *System* indicando le attività, tra quelle previste nell'ambito del *provisioning* e/o dell'*assurance* dei servizi SLU e ULL (sia su linea attiva che su linea non attiva), di cui richiede la fornitura disaggregata su tutto il territorio nel quale gli stessi operano;
 - b. i *System* accreditati da Telecom Italia sono inseriti in un apposito albo, anche su segnalazione dell'OAO, per zona territoriale, pubblicato da Telecom Italia sul proprio portale *wholesale*. Telecom Italia pubblica la procedura per ottenere la certificazione di un'impresa per lo svolgimento di attività di *provisioning* ed *assurance* di cui al comma precedente sui servizi SLU e ULL, sulla base di precisi requisiti di esperienza ed affidabilità, anche finanziaria, predisposti da Telecom Italia e approvati dall'Autorità. L'esclusione dall'albo delle imprese accreditate è tempestivamente comunicata all'Autorità. L'intenzione da parte di Telecom Italia di non continuare ad avvalersi di una o più imprese terze, ancorché accreditate, per i servizi di cui al comma 14 dell'articolo 7, è comunicata all'Autorità con almeno 12 mesi di anticipo, con adeguata motivazione.
 - c. ogni OAO può indicare, per ciascuna area territoriale, il *System* o i *System* selezionati, tra quelli accreditati, ovvero la scelta di ricorrere alla stessa Telecom Italia, per le attività di *provisioning* e di manutenzione correttiva;
 - d. l'OAO può negoziare direttamente con il *System* selezionato, al di fuori della relazione contrattuale con Telecom Italia, le condizioni economiche e contrattuali, oltre a SLA e penali, per le attività di competenza del *System*.
 - e. l'OAO invia gli ordini relativi al *provisioning* ed alla manutenzione correttiva al *System* selezionato, o ad una specifica divisione di Telecom Italia stessa (Telecom *System*);
 - f. il *System* selezionato scambia con Telecom Italia le notifiche necessarie allo svolgimento dell'attività richiesta;
 - g. Il *System* selezionato invia all'OAO richiedente le notifiche previste dalle procedure di attivazione e manutenzione correttiva;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- h. Telecom Italia disaggrega tutti i costi imputabili alle diverse attività, distinguendo tra attività proprie e quelle svolte dal *System*. Sono riconosciuti, per quanto applicabile, a Telecom Italia tutti i costi relativi alle attività d'intermediazione, di controllo, di gestione e di tracciabilità delle attività dei *System*, nonché quelle di coordinamento e di monitoraggio del sistema complessivo sul territorio nazionale dalla stessa svolti. Telecom Italia garantisce che non vi siano oneri ingiustificati in capo all'OAO nella fruizione dei suddetti servizi. A tal fine Telecom Italia fornisce – nella proposta presentata all'Autorità – evidenza dei costi imputabili alle diverse attività, separando le attività di diretta pertinenza dei *System* rispetto alle attività interne a Telecom Italia, ivi incluse le attività, per quanto applicabile, di coordinamento e gestione centralizzata del sistema sul territorio nazionale.
5. Ai fini di cui al presente articolo Telecom Italia consente ai *System* di accedere ai propri *data base* di rete inclusa la possibilità di aggiornare, eventualmente per il tramite di Telecom Italia stessa, il *data base* nel caso in cui l'informazione utilizzata si rivelasse non esatta.
6. Telecom Italia corredo le due proposte con informazioni, dati e ogni elemento utile a evidenziare i costi di implementazione, organizzativi e di gestione sottostanti.
7. L'Autorità valuta le due proposte presentate da Telecom Italia in un procedimento *ad hoc* volto a completare il quadro degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso all'ingrosso e ai servizi correlati.

Art. 23

Capacità di evasione giornaliera minima degli ordinativi per i servizi di accesso disaggregato

1. La capacità di evasione minima degli ordinativi dei servizi di accesso disaggregato è pari ad almeno 10.000 unità per giorno lavorativo. Tale capacità minima è da intendersi riferita anche alle richieste di prestazioni di *Number Portability* associate e contestuali alla richiesta di servizi di accesso disaggregato.
2. L'Autorità si riserva di rivedere il numero minimo di attivazioni giornaliere ogni tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sulla base delle esigenze del mercato.

Art. 24

Garanzie per l'offerta di servizi di accesso *wholesale* da parte di operatori alternativi

1. Telecom Italia fornisce i servizi di accesso disaggregato alla rete locale indipendentemente dall'uso che ne fa l'operatore alternativo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. In caso di richiesta di portabilità del numero contestuale alla richiesta di accesso disaggregato, l'ordinativo inviato all'operatore notificato indica l'operatore titolare del contratto con il cliente finale come operatore *recipient*.

Art. 25

Qualificazione xDSL: vincoli sulla velocità

1. Il servizio di qualificazione (completa/ridotta) per coppia singola per uso xDSL per servizi ULL, SA o SLU, consiste nella certificazione della velocità xDSL per la coppia fornita nei servizi di accesso disaggregato, e nella contestuale indicazione, su richiesta, della massima velocità garantita con la tecnologia indicata dall'operatore.
2. Gli operatori che effettuano autonomamente la qualificazione della linea comunicano, in fase di attivazione, a Telecom Italia la tecnologia xDSL attivata ai fini dell'aggiornamento dei *database*.
3. Qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato xDSL con velocità superiore a quella (eventualmente) certificata in fase di attivazione da Telecom Italia, è tenuto a comunicare, all'operatore notificato, la velocità effettivamente impiegata solo in fase di richiesta di ripristino guasti, ai fini delle attività di *assurance* sulla linea.
4. I sistemi di gestione degli ordini dei servizi di *unbundling* prevedono che, in fase di richiesta di attivazione con qualificazione del doppino, sia possibile richiedere la massima velocità garantita dalla coppia. I costi relativi alla gestione dei *database* ed alla verifica dei *mix* di riferimento (qualificazione ridotta) sono inclusi nei canoni mensili delle coppie in rame sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno. Diversamente, il calcolo della velocità massima supportata, in quanto attività operativa svolta a richiesta dell'operatore alternativo, è ripagato da un contributo *una tantum* orientato al costo e pubblicato in Offerta di Riferimento.
5. L'Autorità verifica la completezza e l'aggiornamento dei *database* relativi alla rete di accesso anche con specifico riferimento alla possibilità da parte degli operatori alternativi di effettuare autonomamente la qualificazione completa. Qualora ad esito delle predette verifiche si riscontrasse l'impossibilità di effettuare le qualificazioni da parte degli operatori alternativi a partire dai *database* forniti, le attività di certificazione di Telecom Italia (calcolo della velocità massima supportata) sono fornite a titolo non oneroso.

Art. 26

Servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra

1. Il servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra consiste nella fornitura di un cavo in fibra ottica tra una centrale locale dell'operatore di accesso



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ed il centro di commutazione e trasmissione di livello gerarchico immediatamente superiore di competenza oppure tra una centrale locale ed un'altra centrale locale verso cui esistono portanti e cavidotti diretti, qualora non sia possibile offrire il servizio di prolungamento dell'accesso presso il centro di commutazione e trasmissione di livello gerarchico immediatamente superiore di pertinenza della prima centrale locale.

2. In caso di comprovata indisponibilità del servizio di cui al comma precedente, per assenza di risorse di rete, Telecom Italia fornisce un servizio di co-locazione sui propri siti per l'installazione degli apparati di trasmissione dell'operatore alternativo al fine di consentire a quest'ultimo la realizzazione del prolungamento attraverso l'utilizzo di portanti fisici o di portanti radio.

Art. 27

Virtual Unbundling

1. In caso di richiesta di predisposizione di un nuovo sito di co-locazione o di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di *shared access*, *unbundling* dati e *full unbundling*, Telecom Italia garantisce all'operatore richiedente, per tutto il periodo intercorrente tra la richiesta e l'effettiva consegna degli spazi, la possibilità di acquisire immediatamente la gestione commerciale dei clienti finali attestati allo stadio di linea corrispondente tramite il servizio di *virtual unbundling* – VULL. Dall'acquisizione del cliente in VULL fino alla presa di consegna del sito, Telecom Italia garantisce, per quanto possibile, la continuità dei servizi all'utente finale.
2. Telecom Italia garantisce all'operatore alternativo l'attivazione di non più di 2000 linee in VULL per modulo, fino al momento in cui le risorse richieste non saranno state rese disponibili. Fino alla consegna degli spazi, i prezzi dei servizi di accesso VULL sono equiparati a quelli dei corrispondenti servizi di accesso disaggregato; i prezzi dei servizi a traffico, vocale e dati, sono quelli previsti dalla regolamentazione vigente.
3. Telecom Italia accetta le richieste di VULL fino al trentesimo giorno successivo alla data di prima convocazione per la consegna del sito.
4. Le modalità di attivazione ed *assurance* per il VULL garantiscono la gestione congiunta delle componenti voce e dati del servizio.
5. L'offerta del servizio di VULL termina dopo 90 giorni dal momento in cui tutte le risorse di co-locazione necessarie al passaggio all'*unbundling* fisico richieste dall'operatore alternativo sono rese disponibili.
6. Decorso il termine di cui al comma precedente, Telecom Italia continua a garantire il servizio di VULL, ma può applicare ragionevoli penali progressive in capo all'operatore alternativo che non sia passato all'*unbundling* fisico. Le penali per il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ritardo di migrazione da VULL ad *unbundling* non possono essere differenziate per tipologia di cliente finale (residenziale o non residenziale) ed essere superiori al 75 % del canone mensile del servizio di VULL per ogni mese di ritardo.

Art. 28

Servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta e servizio di accesso *end to end*

1. Telecom Italia offre il servizio di condivisione delle proprie infrastrutture per la posa di portanti trasmissivi e l'installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore autorizzato, nonché il servizio di accesso alla fibra spenta. La fornitura di tali servizi avviene limitando, ove possibile, la duplicazione inefficiente delle opere di scavo, quali ad esempio la realizzazione di infrastrutture di manovra. Nel caso in cui si riscontri la necessità di duplicare tali infrastrutture, Telecom Italia si rende disponibile a realizzarle, su richiesta dell'operatore, a condizioni economiche orientate al costo. Telecom Italia, nella realizzazione di nuove infrastrutture di manovra, adotta soluzioni che garantiscano la massima accessibilità a terzi.
2. In particolare Telecom Italia offre, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul*, l'accesso ai seguenti elementi di rete:
 - c. cavidotti (cunicoli, tubazioni, etc.), pozzetti, camerette, pali, etc., per la realizzazione di collegamenti trasmissivi di *backhaul* basati su portanti fisici e per la realizzazione di reti di accesso in fibra;
 - d. pali, tralicci, recinti per *shelter*, etc., per la realizzazione di collegamenti trasmissivi di *backhaul* basati su portanti radio e reti di accesso *wireless*.
3. Telecom Italia adotta ogni misura possibile al fine di "decongestionare" i cavidotti attualmente in uso per garantire l'accesso efficiente agli altri operatori, nel rispetto del principio di non discriminazione.
4. Telecom Italia offre il servizio di accesso ai cavidotti anche attraverso la cessione di minitubi/tubi di differenti dimensioni a partire da 10/12 mm in tutte le tratte di accesso (primaria, secondaria, adduzione e accesso alla centrale).
5. Telecom Italia offre il servizio di accesso alla fibra spenta, consistente nella fornitura e manutenzione di tratte continue in fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di *backhaul*. Tale servizio include l'uso delle infrastrutture civili correlate all'accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso alla fibra spenta indipendentemente dall'utilizzo per cui è richiesto e dalla possibilità di fornire l'accesso alle infrastrutture di posa.
6. Telecom Italia offre il servizio di accesso alla fibra spenta in rete di accesso, fornendo segmenti di fibra spenta continua che originano da o terminano presso: i)



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la centrale; ii) il punto di demarcazione tra rete ottica primaria e rete ottica secondaria; iii) il punto di terminazione di edificio. Modalità differenti di fornitura possono essere considerate, previo studio di fattibilità, così come disciplinato al successivo Art. 36.

7. Telecom Italia offre, su richiesta dell'operatore, fibre spente preconnettorizzate direttamente utilizzabili per il cablaggio. La fibra spenta deve poter essere giuntata presso una muffola di terminazione contenente un giunto di terminazione dedicato all'operatore che ne faccia richiesta nonché dimensionato opportunamente rispetto al numero di fibre richiesto ed in base alla disponibilità di fibra spenta.
8. Nel caso in cui l'operatore acquirente richieda tratte contigue di fibra spenta in rete primaria e secondaria, Telecom Italia fornisce il servizio di giunzione tra le due tratte di fibra spenta per mezzo di un cavetto preconnettorizzato, i cui costi sono a carico dell'operatore richiedente, posto all'interno del punto di raccolta stradale che ospita sia il giunto di terminazione della tratta primaria, sia il giunto di consegna per l'accesso alla tratta secondaria assegnati all'operatore.
9. In caso di motivata ed accertata indisponibilità di fibra spenta, anche per la fornitura del servizio di accesso *end to end*, Telecom Italia si impegna comunque a fornire la fibra spenta necessaria a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell'operatore, previo studio di fattibilità, in cui sono specificate le condizioni economiche e la tempistica di realizzazione dell'infrastruttura, così come disciplinato al successivo Art. 36.

Art. 29

Servizi di accesso al segmento di terminazione

1. Ai fini della fornitura dei servizi di accesso al segmento di terminazione, Telecom Italia, nel realizzare una rete di tipo FTTH o di tipo FTTB, installa un idoneo ripartitore nel punto di terminazione di edificio (PTE), remunerato sulla base dei costi sostenuti.
2. Telecom Italia, nel caso realizzi una rete di tipo FTTB, rende disponibili, su richiesta impegnativa dell'operatore, gli spazi opportuni alla base dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze per ospitare gli apparati trasmissivi (ad esempio VDSL) di operatori terzi.
3. Telecom Italia, nel caso in cui non raggiunga con una rete in fibra un particolare edificio o palazzo, su richiesta impegnativa dell'operatore che intende realizzare una rete di tipo FTTB garantisce l'accesso al segmento di terminazione in rame installando un idoneo ripartitore nel PTE.
4. Ove ricorra la fattispecie di cui al comma 3, i costi di installazione del permutatore, il costo del permutatore e le relative spese di manutenzione sono a carico dell'operatore richiedente il servizio di accesso al segmento di terminazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 30

Contratti di fornitura dei servizi di accesso locale all'ingrosso

1. Il contenuto dei contratti di fornitura dei servizi di accesso **locale** all'ingrosso sono negoziati tra le parti nel rispetto della presente delibera e delle disposizioni del Codice.
2. Telecom Italia, in fase di negoziazione del contratto per la fornitura del servizio di accesso locale all'ingrosso, fornisce con sollecitudine qualunque tipo di informazione necessaria alla valutazione, da parte dell'operatore alternativo, delle condizioni tecniche per l'utilizzo di tale servizio.
3. Durante la vigenza del contratto, Telecom Italia fornisce tempestivamente agli operatori alternativi che ne facciano richiesta ogni informazione sulle risorse della rete di accesso utile alla loro pianificazione commerciale.
4. Il contratto tra Telecom Italia e l'operatore alternativo richiedente conferisce a quest'ultimo un diritto di uso dell'infrastruttura di Telecom Italia, nei limiti di quanto in esso stabilito dalle disposizioni vigenti e nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità e del Codice.
5. La durata del contratto di fornitura del servizio di accesso disaggregato di una singola linea e del servizio di accesso al segmento di terminazione stipulato tra Telecom Italia e l'operatore alternativo è determinata sulla base della durata effettiva del contratto tra l'operatore alternativo ed il cliente che utilizza tale linea. La durata del contratto di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta stipulato tra Telecom Italia e l'operatore alternativo è specificata in termini di cessione in IRU (*Indefeasible Rights of Use*) pluriennale.
6. Le tariffe del servizio di accesso *end to end* prevedono un contributo *una tantum* ed un canone mensile nel caso in cui le risorse siano disponibili. In caso di indisponibilità di risorse – riguardanti uno o più tratte componenti il servizio *end to end* – e quindi nel caso in cui l'operatore richiedente ricorra o alla soluzione degli studi di fattibilità o al meccanismo di programmazione degli ordinativi di cui rispettivamente all'Art. 36 e all'Art. 54, le tariffe del servizio di accesso *end to end* prevedono un contributo *una tantum* ed un contributo derivante da un contratto IRU pluriennale. Da tale modalità di tariffazione è escluso il servizio di accesso al segmento di terminazione in fibra le cui tariffe sono determinate, tenendo conto del numero di linee attive e non attive acquistate, in termini di canone mensile e di contributo di attivazione, analogamente a quanto previsto per i servizi di accesso disaggregato su rete in rame.
7. Telecom Italia garantisce all'operatore la possibilità di scegliere la durata dei contratti IRU di cui al comma precedente nell'ambito di una serie di opzioni, pubblicate in Offerta di Riferimento, tra cui almeno una quinquennale, nonché di rivendere il servizio prima della scadenza del contratto IRU stipulato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8. Qualora la linea di accesso disaggregato sia impiegata per la fornitura di servizi sul mercato intermedio, la durata del contratto di fornitura della linea è determinata sulla base delle date di inoltro degli ordini di attivazione e cessazione da parte dell'operatore richiedente.
9. Le parti adottano procedure idonee alla salvaguardia dei dati personali del cliente.

Art. 31

Gestione degli ordinativi per i servizi di accesso alla fibra spenta, al segmento di terminazione, per il servizio *end to end* e qualificazione VDSL

1. In merito alla gestione degli ordinativi per i servizi di accesso alla fibra spenta, al segmento di terminazione nonché per il servizio *end to end* valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'Art. 21.
2. Relativamente alla fornitura del servizio di qualificazione VDSL, nel caso di rete FTTN valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'Art. 25 come successivamente modificate ed integrate dalle delibere di approvazione delle Offerte di Riferimento.

Art. 32

Servizio di co-locazione

1. Telecom Italia prevede soluzioni di co-locazione fisica e soluzioni di co-locazione virtuale, queste ultime volte a consentire l'utilizzo dei servizi di accesso locale all'ingrosso dove non sono ancora rese disponibili soluzioni di co-locazione fisica.
2. Il servizio di co-locazione è offerto nelle seguenti modalità:
 - a. FISICO A – in sala interna:

La co-locazione delle strutture degli operatori avviene in un locale adibito esclusivamente agli operatori richiedenti, ed eventualmente condiviso da più di essi, separato dagli ambienti che contengono gli apparati di Telecom Italia, la quale:

 - i) prevede spazi di co-locazione tecnologicamente attrezzati, nonché servizi di condizionamento e di fornitura dell'energia, che permettono di installare armadi con una modularità di tipo N3 (600X300X2200 mm);
 - ii) prevede che gli spazi siano condivisi senza barriere tra operatori e siano organizzati in strutture di fila che consentano la distribuzione dell'alimentazione elettrica e l'attestazione degli apparati;
 - iii) concorda con gli operatori richiedenti le norme che regolano la gestione degli spazi oggetto di co-locazione (accessi, pulizia, manutenzione delle opere edili e degli impianti civili, *security*, *safety*, etc.);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

iv) fornisce una stazione di energia. Se necessario Telecom Italia effettua ampliamenti alla propria stazione di energia per soddisfare le esigenze degli operatori co-locati.

b. FISICO B – esterno:

La co-locazione delle strutture degli operatori è realizzata in un apposito “cabinet/armadio” nei pressi dei siti dell’operatore notificato (recinto di centrale), eventualmente sul terreno dello stesso operatore notificato. Laddove non sia possibile la realizzazione della co-locazione all’interno del recinto di centrale dell’operatore notificato, l’operatore richiedente individua un sito esterno al recinto di centrale. Per i restanti aspetti si rimanda a quanto previsto per la co-locazione di tipo FISICO A.

c. VIRTUALE A

Consiste nella possibilità di co-locare apparati di proprietà degli operatori alternativi con manutenzione a cura di Telecom Italia; il servizio può essere fornito senza spazi ed accessi dedicati all’operatore richiedente.

d. VIRTUALE B

Consiste nella possibilità, da parte dell’operatore richiedente, di affittare apparati dell’operatore notificato, che ne cura la manutenzione; il servizio non prevede spazi ed accessi dedicati all’operatore richiedente.

e. VIRTUALE C (co-mingling)

Consiste nella possibilità di co-locare, in locali dell’operatore notificato, apparati di proprietà dell’operatore richiedente che ne cura la manutenzione; l’operatore richiedente condivide spazi ed accessi con Telecom Italia.

3. Le modalità di co-locazione di cui al comma 1, fatta eccezione per la co-locazione virtuale con acquisto degli apparati da parte di Telecom Italia, sono accessorie alla fornitura di tutti i servizi di interconnessione.
4. Telecom Italia consente la dilazione del costo complessivo dell’attività di predisposizione dei siti di co-locazione in 24 mesi mediante il pagamento di quote mensili da corrispondersi su base linea attivata. La quota mensile per linea attivata si ottiene dividendo il prezzo dell’attività di predisposizione dei siti per 24 e per il numero di linee ULL/SA previsto per la realizzazione richiesta. Allo scadere dei 24 mesi, l’operatore corrisponde a Telecom Italia l’eventuale valore residuo, cioè il valore complessivo al netto delle quote già versate.
5. Al fine di facilitare l’accesso ai servizi di co-locazione, Telecom Italia attua modalità operative per la gestione di tali servizi conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare il punto 1.7.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 33

Condizioni di fornitura del servizio di co-locazione

1. Telecom Italia e l'operatore che richiede il servizio di co-locazione garantiscono, nell'ambito delle rispettive attività, la sistemazione a regola d'arte degli spazi destinati alla co-locazione delle attrezzature necessarie per l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato. Telecom Italia garantisce il pieno accesso a dette attrezzature agli incaricati dell'operatore co-locato.
2. Ciascun operatore garantisce che le proprie attrezzature co-locate nei locali di Telecom Italia soddisfino i requisiti concordati per la gestione degli spazi e l'ospitalità delle suddette attrezzature.
3. Ove siano disponibili spazi inutilizzati, l'operatore alternativo può richiedere l'ampliamento dei propri spazi ovvero dei collegamenti dalla sala operatore alla sala permutatore di Telecom Italia senza alcun processo di pianificazione. Le attività di ampliamento sono realizzate da Telecom Italia entro 45 giorni, se sono necessarie opere infrastrutturali, entro 15 giorni, se tali opere non sono necessarie.
4. Gli operatori co-locati, nel rispetto dei limiti tecnici di cui al precedente articolo, possono installare nei siti di co-locazione apparati finalizzati a realizzare il rilegamento con la propria rete, senza limitazioni riguardo alle tecnologie trasmissive e di commutazione utilizzate.
5. I contratti di fornitura dei servizi di accesso disaggregato prevedono che gli operatori alternativi forniscano a Telecom Italia informazioni dettagliate circa le rispettive esigenze di spazi di co-locazione con almeno sei mesi di anticipo.
6. Telecom Italia fornisce il servizio di raccordo interno di centrale tra gli apparati degli operatori presenti nel sito, inclusi i propri, indipendentemente dalla tipologia di co-locazione e dall'uso del raccordo, assicurando livelli di SLA e penali analoghi a quelli previsti per i flussi di interconnessione.
7. Gli operatori in co-locazione fisica possono subaffittare parte dei propri spazi ad operatori terzi, impegnandosi, a nome di questi ultimi, al rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo. La presenza di operatori subaffittuari non deve comportare per Telecom Italia oneri gestionali diversi da quelli derivanti dalla presenza dei soli operatori in co-locazione. A tal fine, il personale e gli apparati dell'operatore subaffittuario rispettano i medesimi impegni e vincoli concordati tra Telecom Italia e l'operatore affittuario sotto la diretta responsabilità di quest'ultimo. Tale previsione si applica al sub-affitto di tutte le risorse di co-locazione, senza restrizione alcuna sull'unità minima di sub-affitto.
8. Con riferimento ai servizi di energia elettrica e condizionamento, Telecom Italia fornisce evidenza, ad ognuno degli operatori che hanno sottoscritto il contratto di co-locazione, della tipologia di soluzione per essi realizzata evidenziando i maggiori o minori costi sostenuti in fase di attivazione del servizio, nonché i criteri



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di scelta dei servizi di energia elettrica e condizionamento adottati nell'ambito degli studi di fattibilità, prevedendo l'eventualità per l'operatore co-locato di derogarvi su base negoziale.

9. Telecom Italia consente l'installazione, a cura degli operatori co-locati, di misuratori di energia al fine di quantificare i costi dell'energia elettrica sulla base degli effettivi consumi.

Art. 34

Subentro in spazi di co-locazione

1. Telecom Italia permette il subentro totale o parziale da parte di un operatore alternativo (operatore cessionario) in spazi di co-locazione contrattualizzati da un terzo operatore (operatore cedente). Il subentro è pertanto subordinato all'accordo tra l'operatore cedente e l'operatore cessionario.
2. Nell'ipotesi di subentro di un operatore su uno spazio di co-locazione precedentemente assegnato ad un altro operatore, Telecom Italia, nella fase preliminare di verifica, non può utilizzare in proprio gli spazi o risorse resi disponibili dall'operatore cedente.
3. Telecom Italia aggiorna le informazioni circa le risorse di co-locazione contenute nel *database* di cui all'Art. 50 entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di efficacia del contratto di cessione dando evidenza, in tale *database*, degli eventuali spazi contrattualizzati ma non ancora presi in consegna dall'operatore richiedente.
4. Gli operatori devono utilizzare i moduli richiesti per la fornitura di servizi ai propri utenti entro 6 mesi dal momento in cui si sono resi disponibili. In caso di mancato utilizzo di un modulo, laddove gli operatori non forniscano all'Autorità evidenza che esso verrà utilizzato entro 30 giorni, tale modulo verrà dichiarato disponibile per altri operatori.
5. Telecom Italia effettua ogni 6 mesi un monitoraggio degli spazi in centrale assegnati agli operatori alternativi. In esito a tale attività, gli spazi che risultano inutilizzati da almeno 6 mesi sono da considerare liberi, ossia nuovamente disponibili. Telecom Italia aggiorna di conseguenza il *database*, di cui all'Art. 50.

Art. 35

Servizio di co-locazione per l'utilizzo dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta e *end-to-end*

1. Telecom Italia prevede soluzioni di co-locazione fisica e, nei casi in cui questa non sia disponibile, virtuale, volte a consentire l'utilizzo dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra spenta nonché del servizio *end to end* di cui al precedente Art. 7 comma 10, così da permettere all'operatore che ne faccia richiesta



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'installazione, tra l'altro, di apparati attivi e di permutatori ottici passivi (ODF) nell'ottica di attivare servizi alla clientela finale. Valgono, laddove compatibili, le previsioni di cui ai precedenti Art. 32, Art. 33, Art. 34.

2. Telecom Italia installa, in caso di richiesta da parte dell'operatore alternativo, i permutatori ottici passivi nelle sale di co-locazione e predispone lo spazio necessario a tale scopo. In tal caso, i costi del permutatore, compresi quelli di installazione, sono a carico dell'operatore richiedente il servizio di co-locazione.
3. In caso di motivata ed accertata indisponibilità di spazio di co-locazione nelle proprie centrali, Telecom Italia rende comunque disponibili soluzioni alternative, volte a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell'operatore, previo studio di fattibilità, secondo quanto previsto dall'Art. 36.

Art. 36

Studi di fattibilità

1. Telecom Italia comunica all'operatore richiedente, entro 20 giorni, gli esiti dello studio di fattibilità relativo ai siti, nelle aree d'interesse, riguardanti la fornitura dei servizi di co-locazione. In caso di esito positivo, Telecom Italia riporta una descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, con particolare riferimento all'attuale capacità di fornitura di servizi di alimentazione e condizionamento ed all'eventuale necessità di ampliamento dei relativi impianti, ovvero di realizzazione di ulteriori impianti, nonché fornisce il preventivo economico per l'allestimento dei siti. In caso di esito negativo, Telecom Italia fornisce un'adeguata e documentata motivazione circa le cause di indisponibilità, nonché indicazioni di fattibilità relative a tutte le ulteriori tipologie di co-locazione.
2. Telecom Italia comunica all'operatore richiedente, entro 20 giorni lavorativi, gli esiti relativi agli studi di fattibilità riguardanti la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione e del servizio *end to end*. In caso di esito positivo, Telecom Italia riporta una descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, fornisce il preventivo economico per la realizzazione di questi ultimi e specifica i relativi tempi di realizzazione, ivi inclusi quelli ragionevolmente prevedibili per il rilascio dei permessi per le opere civili. In caso di esito negativo, Telecom Italia fornisce un'adeguata e documentata motivazione circa le cause di indisponibilità.
3. Telecom Italia fornisce ogni approfondimento richiesto dall'operatore ai fini della valutazione tecnico/economica degli studi di fattibilità e dei preventivi presentati. Entro 15 giorni dalla ricezione del relativo studio di fattibilità, l'operatore può richiedere a Telecom Italia la revisione del progetto, indicando soluzioni tecniche alternative, ricorrendo eventualmente a soggetti terzi diversi da quelli individuati dall'operatore notificato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Telecom Italia valuta le soluzioni tecniche proposte e motiva dettagliatamente e per iscritto l'eventuale mancato accoglimento della soluzione indicata dall'operatore ovvero dal soggetto terzo da esso incaricato.
5. Telecom Italia adotta ogni misura utile al fine di assicurare che i preventivi richiesti ai fornitori siano allineati ai prezzi correnti di mercato, ivi incluse le condizioni praticate all'operatore notificato per lavori analoghi, incluso eventuali sconti rispetto ai prezzi correnti di mercato. Telecom Italia fornisce agli operatori documentata evidenza dei costi effettivamente sostenuti e, con specifico riferimento ai servizi di co-locazione, delle fatture pagate a soggetti terzi fornitori per l'espletamento dei lavori di allestimento dei siti indicati nei preventivi.
6. Telecom Italia fornisce, su richiesta dell'Autorità o degli operatori, dettagliata evidenza delle procedure adottate per l'aggiudicazione degli appalti a soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori, nonché delle proposte pervenute dai diversi fornitori.
7. Con specifico riferimento ai servizi di co-locazione, Telecom Italia prevede che le modalità di fornitura dei relativi studi di fattibilità contemplino che, qualora la soluzione di co-locazione richiesta dall'operatore abbia esito negativo, senza eccessivo aggravio nei tempi e nei costi, il medesimo studio di fattibilità fornisca automaticamente l'analisi delle successive soluzioni disponibili nel sito al fine di risolvere l'esigenza espressa dall'operatore. E' altresì eliminato ogni vincolo in Offerta di Riferimento circa il numero massimo di studi di fattibilità offerti agli operatori. Tali modalità prevedono l'elaborazione di soluzioni alternative anche nel caso di esiti che eccedono notevolmente il costo medio di tali studi.

Sezione II

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO – ACCESSO CENTRALE ALL'INGROSSO

Art. 37

Servizi *bitstream* su rete in rame ed in fibra ottica: descrizione del servizio

1. Telecom Italia fornisce il servizio *bitstream* su rete in rame ai seguenti livelli di rete, fatto salvo quanto disposto dall'Art. 8, comma 3:
 - a. ai nodi di centrale locale, limitatamente ai siti in cui non sono attualmente disponibili i servizi di accesso disaggregato;
 - b. ai nodi *parent* di commutazione della rete di trasporto ATM;
 - c. ai nodi *distant* di commutazione della rete di trasporto ATM;
 - d. ai nodi *parent* di commutazione della rete di trasporto Ethernet di primo livello;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- e. ai nodi *distant* di commutazione della rete di trasporto Ethernet di secondo livello;
 - f. ai nodi remoti *IP level*.
2. Telecom Italia fornisce il servizio *bitstream* su rete in fibra ottica ai seguenti livelli di rete:
 - a. ai nodi di centrale locale (in modalità VULA);
 - b. ai nodi *parent* di commutazione della rete di trasporto Ethernet di primo livello;
 - c. ai nodi *distant* di commutazione della rete di trasporto Ethernet di secondo livello;
 - d. ai nodi remoti *IP level*.
3. Nella fornitura dei servizi di accesso *bitstream* su rete in fibra Telecom Italia, oltre a garantire tutte le funzionalità di configurazione dei profili trasmissivi dalla stessa commercializzati alla propria clientela finale, garantisce la configurazione anche di profili equivalenti alle tecnologie ADSL1 (8Mbit/s *down* e 512 Kbit/s *up*) e ADSL2+ (20 Mbit/s *down* e 1 Mbit/s *up*).
4. Telecom Italia non richiede alcun contributo di qualificazione agli operatori. L'attività di pre-qualificazione è fornita su richiesta da parte degli operatori.
5. La durata del contratto di fornitura del servizio di accesso *bitstream* su rete in rame e su rete in fibra ottica stipulato tra Telecom Italia e l'operatore alternativo è determinata sulla base della durata effettiva del contratto tra l'operatore alternativo ed il cliente che utilizza tale linea.
6. Per tutte le richieste di variazione della velocità dei servizi *bitstream* su rete in fibra ottica che non necessitano di interventi di carattere fisico sulla porta, sulla linea o a casa dell'utente, Telecom Italia adotta modalità di gestione che non richiedono la cessazione del servizio iniziale ed una nuova attivazione. Deve essere, in ogni caso, minimizzato il disservizio per il cliente finale.
7. Telecom Italia adotta modalità di fornitura dei servizi *bitstream* coerenti con le procedure di attivazione e migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS come successivamente modificata e integrata.

Art. 38

Servizi *bitstream* su rete in rame in tecnologia ATM con interconnessione al DSLAM ATM

1. Nel momento in cui uno stadio di linea viene aperto alla fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, Telecom Italia: i) garantisce la prosecuzione della fornitura di servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM agli operatori



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

che abbiano attivato tali servizi presso lo stadio di linea interessato e ii) garantisce ai medesimi operatori, fino alla saturazione delle capacità degli *switch* dedicati all'interconnessione, l'attivazione di nuovi servizi con interconnessione al DSLAM. Telecom Italia non è più tenuta ad attivare nuovi servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM a partire da 12 mesi successivi alla data della comunicazione di apertura dello stadio di linea ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

2. Nell'ambito dell'interconnessione al DSLAM, Telecom Italia consente la configurazione delle singole schede di accesso e di *backhauling* prevedendo meccanismi automatizzati di gestione.
3. Telecom Italia fornisce a titolo oneroso, su richiesta degli operatori, un servizio di manutenzione degli apparati.
4. Nell'ambito dell'interconnessione al DSLAM, Telecom Italia fornisce la disponibilità di accessi singoli, sia simmetrici che asimmetrici, nella modalità di seguito indicata. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 8, comma 3, Telecom Italia predispone, su richiesta, uno *switch* ATM – le cui caratteristiche tecniche potranno essere concordate con gli operatori alternativi – collegato localmente alla porta di *backhaul* del subtelaio del DSLAM ATM dedicato agli operatori alternativi, destinato alla consegna locale del traffico verso gli stessi. Il costo di suddetto *switch* ATM è a carico degli operatori interessati. Ad ogni operatore alternativo è assegnato un VP dedicato e una porta E1/E3/STM-1 per l'interconnessione con il suddetto *switch* ATM. Ogni singola linea xDSL richiesta dall'operatore alternativo è mappata su un VP dell'operatore stesso.
5. Telecom Italia consente di utilizzare nei propri DSLAM schede di altri fornitori, purché tali schede siano compatibili con gli *standard* adottati da Telecom Italia e con i DSLAM dalla stessa installati.

Art. 39

Servizi *bitstream* di accesso simmetrico ed asimmetrico su rete in rame (su linea condivisa e su linea dedicata)

1. Telecom Italia consente la configurazione dei profili fisici di linea per le tecnologie ADSL1 e ADSL2+ utilizzando le velocità di picco (*downstream/upstream*) e la tipologia (*fixed/rate adaptive*) riportate nella tabella 1 (ADSL1) e nella tabella 2 (ADSL2+) dell'Allegato I al presente provvedimento.
2. Telecom Italia consente la configurazione di tutti i profili riportati nelle due tabelle sopraindicate sia in modalità *fast*, sia in modalità *interleaved*.
3. Telecom Italia consente l'utilizzazione di schede di altri fornitori, purché compatibili con gli *standard* adottati da Telecom Italia e con i DSLAM dalla stessa installati.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Telecom Italia riporta nella tabella dei profili di accesso i PCR ed i valori di MCR consentiti per ciascun profilo.
5. Telecom Italia fornisce servizi di accesso *bitstream* asimmetrici su linea dedicata.
6. Telecom Italia non richiede alcun contributo di qualificazione agli operatori. L'attività di pre-qualificazione è fornita su richiesta da parte degli operatori.
7. Telecom Italia include nell'offerta *bitstream*, per tutte le classi di servizio, i profili di accesso simmetrico in tecnica HDSL da 2 Mbit/s, 4 Mbit/s, 6 Mbit/s e 8 Mbit/s, con modem eventualmente fornito da Telecom Italia e funzionalità IMA.
8. Telecom Italia include nell'offerta *bitstream*, per tutte le classi di servizio, i profili di accesso SHDSL a 2,3 Mbit/s, 4,6 Mbit/s, 6,9 Mbit/s e 9,2 Mbit/s, ove praticabile con funzionalità di "bonding fisico". Ove possibile Telecom Italia privilegia la soluzione SHDSL.
9. Telecom Italia, qualora richiesto dall'operatore interconnesso, fornisce gli apparati terminali presso la sede del cliente con riferimento alle sole tecnologie HDSL ed SDH.
10. Per tutte le richieste di variazione della velocità dei servizi *bitstream* che non necessitano di interventi di carattere fisico sulla porta, sulla linea o a casa dell'utente, Telecom Italia adotta modalità di gestione che non richiedono la cessazione del servizio iniziale ed una nuova attivazione. Deve essere, in ogni caso, minimizzato il disservizio per il cliente finale.

Art. 40

Servizi *bitstream* su rete in rame in tecnologia ATM con interconnessione al nodo parent: la banda di *backhaul*

1. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 8, comma 3, Telecom Italia rende disponibili tutte le classi di servizio supportate dai propri apparati e, specificamente, le classi UBR, ABR senza notifica di congestione (UBR+), ABR, VBR-rt, VBR-nrt e CBR.
2. Telecom Italia consente, nei limiti di quanto tecnicamente possibile, la configurazione di non meno di 5 VC per accesso asimmetrico e non meno di 100 VC per accesso simmetrico. Con riferimento al modello di raccolta a "banda condivisa", Telecom Italia consente la configurazione delle famiglie di VP ABR riportate nella tabella 3 dell'Allegato I del presente provvedimento (tagli di VP speciali), limitatamente ad un VP per ciascuna area di raccolta, e nella tabella 4 del medesimo Allegato (tagli di VP).
3. Telecom Italia fornisce, ove tecnicamente fattibile, la prestazione che consente di attestare VC di uno stesso accesso *bitstream*, simmetrico o asimmetrico, su differenti DSLAM per migliorare il requisito di affidabilità per l'utenza che necessita di servizi in *fault tolerance*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Con riferimento all'offerta di profili VC ABR disponibili per l'accesso asimmetrico, Telecom Italia garantisce l'armonizzazione dei valori di MCR disponibili.
5. Telecom Italia garantisce l'*upgrade* dei VP di tipo a consumo (LITE); la soglia per l'attivazione automatica di tale *upgrade* non deve essere superiore al 65% della somma dei clienti attivi e in lavorazione.
6. Telecom Italia garantisce, per i servizi *bitstream* su rete ATM:
 - a. i parametri prestazionali in funzione della classe di servizio ATM;
 - b. un valore di *Cell Loss* obiettivo, minore o uguale a 10^{-4} nel 95% dei collegamenti;
 - c. un valore di latenza differenziato per linee in modalità *fast* e *interleaved* e comunque inferiore a 25 ms.

Art. 41

Servizi *bitstream* su rete in rame in tecnologia ATM con interconnessione al nodo *distant*: trasporto *long distance*

1. Telecom Italia include nell'offerta *bitstream* le condizioni tecniche ed economiche del servizio di trasporto *long distance*.
2. Telecom Italia fornisce parametri prestazionali, inclusivi della c.d. "latenza", anche per il trasporto *long distance*.

Art. 42

Kit di consegna e aree di raccolta: la porta ATM, il collegamento ed i punti di consegna

1. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 8, comma 3, Telecom Italia garantisce i) la fornitura di porte ATM con velocità fino a 622 Mbit/s; ii) il servizio di ridondanza delle porte di consegna, compresa la ridondanza del circuito di prolungamento e iii) un servizio di *redirection* dell'accesso *bitstream* su base guasto.
2. Telecom consente, nelle opportune modalità, la condivisione di una stessa porta fra più operatori.
3. Nel caso in cui l'operatore richiedente l'interconnessione non sia co-locato presso il nodo di Telecom Italia ma si avvalga di strutture trasmissive di un operatore terzo co-locato, le condizioni economiche applicate all'operatore richiedente l'interconnessione sono quelle relative al *kit* di consegna, mentre l'operatore terzo co-locato si farà carico dei costi relativi alla co-locazione ed alle componenti trasmissive.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Telecom Italia, per ciascuna area di raccolta, pubblica nell'ambito dei Piani Tecnici di cui all'Art. 52 informazioni puntuali ed aggiornate sulle risorse disponibili e sulle risorse richieste dagli operatori.
5. Telecom Italia implementa procedure che consentano di gestire mediante, processi automatizzati, specifiche richieste di migrazioni massive, concernenti l'attivazione/cessazione di VP/VC, la modifica dei parametri PCR/MCR dei VP/VC, lo spostamento del *kit* di consegna dei VP/VC e la variazione della velocità di accesso. I prezzi di tale servizio e dei relativi studi di fattibilità sono indipendenti dal numero di variazioni e definiti nella logica dell'orientamento al costo e del recupero di efficienza rispetto alla migrazione realizzata attraverso ordini singoli.

Art. 43

Servizi di trasporto *bitstream* in tecnologia Ethernet su rete in rame e in fibra

1. Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento *bitstream* le modalità per l'accesso alla funzionalità di *multicast*, consentendo l'utilizzo, su richiesta dell'operatore interconnesso e qualora tecnicamente fattibile, anche di apparati di terminazione diversi da quelli previsti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento e tali da supportare questa funzionalità. Telecom Italia riporta nell'Offerta di Riferimento la soluzione tecnica che consente l'interoperabilità della funzione *multicast* implementata e utilizzata dalla propria rete e le relative condizioni economiche, compatibilmente con i livelli di interconnessione dell'offerta *bitstream*.
2. Telecom Italia permette all'operatore alternativo di richiedere, per le Classi di Servizio definite nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento *bitstream*, solo il valore di banda complessivamente necessaria su ciascuna area e macroarea di raccolta, senza specificare la dimensione delle singole VLAN. Tale valore è associato, per le varie CoS attivate, ad una specifica porta di consegna verso l'operatore alternativo, mentre la rete verifica che in ogni istante la banda totalmente consegnata su tale porta non superi il valore suddetto, indipendentemente dalla VLAN che ha generato tale traffico.
3. Telecom Italia permette all'operatore alternativo di utilizzare differenti livelli di CoS e comunque tutti quelli disponibili sugli apparati della propria rete. L'Autorità, in ogni caso, definisce nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento, le specifiche CoS (incluse le relative modalità di gestione) a livello di area e macroarea di raccolta, sulla base di considerazioni inerenti alla fruibilità dell'offerta e all'integrità della rete.
4. Telecom Italia concorda con l'operatore alternativo l'assegnazione degli identificativi delle VLAN ricorrendo eventualmente a funzionalità di VLAN *Translation* o alla definizione di alcuni *range* di valori relativi ad ogni operatore.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. Telecom Italia permette all'operatore alternativo di utilizzare sia modelli di interconnessione basati su VLAN "single tag" sia modelli di interconnessione basati su VLAN "double tag".
6. Telecom Italia offre agli operatori alternativi, in aggiunta alle VLAN per sito, servizi a banda dedicata per singolo cliente su rete Ethernet (VLAN "dedicate" per singolo cliente) se la propria rete lo consente e, comunque, nel caso in cui tale servizio sia utilizzato per la fornitura di accessi *retail* da parte delle proprie divisioni commerciali.
7. Telecom Italia fornisce un servizio di co-locazione virtuale per ospitare gli apparati di terminazione e ne definisce il prezzo. Telecom Italia, inoltre, riporta nell'Offerta di Riferimento le condizioni tecniche ed economiche per l'attestazione diretta di una fibra ottica su interfacce Gigabit Ethernet ottiche monomodali (GBIC) dell'apparato di terminazione.
8. Telecom Italia consente la possibilità, qualora il PoP dell'operatore alternativo sia collocato presso il Pdl, di effettuare l'interconnessione direttamente sul proprio nodo *feeder*, o su di un altro apparato di tipo *carrier class* predisposto presso la centrale di Telecom Italia.
9. Telecom Italia, per ciascuna Macro area, pubblica nell'ambito dei Piani Tecnici di cui all'Art. 52, informazioni puntuali ed aggiornate sulle risorse disponibili e sulle risorse richieste dagli operatori.

Art. 44

Servizi *bitstream* in tecnologia Ethernet a livello di area di raccolta

1. Il servizio *bitstream* Ethernet su rete in fibra ottica a livello di area di raccolta è erogato presso un sottoinsieme dei *feeder* dell'attuale offerta *bitstream* Ethernet su rame.
2. Telecom Italia garantisce per i servizi *bitstream* su rete Ethernet in rame ed in fibra i parametri prestazionali in funzione della classe di servizio, specificando il ritardo massimo di trasferimento ("latenza"), il massimo *jitter* e la massima probabilità di scarto dei *frame* Ethernet.

Art. 45

Servizi *bitstream* in tecnologia Ethernet a livello di macroarea di raccolta

1. Telecom Italia include, nelle offerte *bitstream* su rete in rame ed in fibra, le condizioni tecniche ed economiche del servizio di trasporto di secondo livello per la consegna a livello di macroarea di raccolta.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Telecom Italia fornisce parametri prestazionali, inclusi della c.d. “latenza”, anche per il trasporto di secondo livello.

Art. 46

Kit di consegna: la porta Ethernet

1. Telecom Italia garantisce: i) la fornitura di porte Ethernet prevedendo velocità fino a 10 Gbit/s; ii) il servizio di ridondanza delle porte di consegna, compresa la ridondanza del circuito di prolungamento e iii) un servizio di *redirection* dell’accesso *bitstream* su base guasto.
2. Telecom Italia consente, nelle opportune modalità, la condivisione di una stessa porta fra più operatori.
3. Nel caso in cui l’operatore richiedente l’interconnessione non sia co-locato presso il nodo di Telecom Italia, ma si avvalga di strutture trasmissive di un operatore terzo co-locato, l’operatore richiedente l’interconnessione si farà carico dei costi relativi al kit di consegna, mentre l’operatore terzo co-locato si farà carico dei costi relativi alla co-locazione ed alle componenti trasmissive.
4. Telecom Italia, per ciascuna area di raccolta, pubblica nell’ambito dei Piani Tecnici di cui all’Art. 52, le informazioni puntuali ed aggiornate sulle risorse disponibili e sulle risorse richieste dagli operatori.

Art. 47

Disposizioni comuni per i servizi *bitstream* su rete in rame ed in fibra ottica

1. L’interconnessione ai nodi di commutazione avviene mediante i medesimi flussi di interconnessione utilizzati per le altre tipologie di servizi all’ingrosso oggetto di regolamentazione. Telecom Italia mette in atto ogni misura utile alla condivisione dei flussi e delle porte degli apparati trasmissivi tra le diverse tipologie di servizi all’ingrosso oggetto di obbligo d’offerta.
2. Telecom Italia adotta un sistema automatizzato di amministrazione delle attività di *provisioning* e *assurance* che permetta agli operatori che acquistano i servizi *bitstream* e i servizi accessori di seguire l’esecuzione degli ordini nelle loro diverse fasi fino al completamento degli stessi. Tale sistema garantisce, peraltro, la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti 1.8-1.13.
3. Nel caso in cui la prestazione di portabilità del numero venga richiesta contestualmente alla fornitura del servizio *bitstream*, Telecom Italia gestisce tali richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e alle modalità di attivazione dei servizi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. In caso di richiesta di portabilità del numero contestuale alla richiesta di accesso *bitstream*, l'ordinativo inviato all'operatore notificato indica l'operatore titolare del contratto con il cliente finale come operatore *recipient*.
5. Telecom Italia garantisce l'attivazione sincronizzata dei servizi *bitstream* tra tutte le sedi del cliente e la gestione unificata dei guasti e della fatturazione ai clienti anche nel caso di clienti multi-sede interessati ad una sola tecnologia.
6. Telecom Italia fornisce il servizio *bitstream* indipendentemente dalla finalità d'uso che l'operatore richiedente intende farne.
7. La gestione dei processi di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di accesso centrale all'ingrosso di cui al presente articolo, inclusa la portabilità del numero, è svolta da Telecom Italia conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS, per quanto applicabile, così come modificata ed integrata da successivi provvedimenti. L'Autorità definisce, nell'ambito di un apposito procedimento, gli adattamenti che dovessero ritenersi necessari.

Sezione III

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO – WHOLESALE LINE RENTAL

Art. 48

Servizi di Wholesale Line Rental

1. Telecom Italia fornisce il servizio di WLR, le prestazioni associate ed i servizi accessori conformemente alle disposizioni contenute nella delibera n. 694/06/CONS, salvo quanto modificato dal presente provvedimento. I riferimenti alla delibera n. 33/06/CONS contenuti negli articoli 3 comma 1, 4 comma 1, 9 comma 2 e articolo 18 comma 1 lett. j) della delibera n. 694/06/CONS sono da intendersi riferiti al presente provvedimento. Gli articoli n. 23, 26, 27, 29 e 30 della delibera n. 694/06/CONS sono da intendersi interamente superati dalle disposizioni del presente provvedimento.
2. Telecom Italia utilizza un sistema automatizzato di amministrazione delle attività di *provisioning* e *assurance* che permetta agli operatori acquirenti del servizio di WLR, delle prestazioni associate e dei servizi accessori, di gestire la commercializzazione al cliente finale della linea di accesso. Tale sistema deve garantire peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti 1.8. - 1.13.
3. Telecom Italia rispetta i tempi di *provisioning*, *assurance* e disponibilità previsti dagli articoli 10, 14 e 21 della delibera n. 694/06/CONS nonché le modalità e le procedure di attivazione e disattivazione del servizio previste dagli articoli 11, 12, 13 e 15 della medesima delibera.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Telecom Italia garantisce l'attivazione sincronizzata del servizio di WLR tra tutte le sedi del cliente e la gestione unificata dei guasti e della fatturazione ai clienti anche nel caso di clienti multi-sede interessati ad una sola tecnologia.
5. Telecom Italia comunica trimestralmente all'Autorità, per ciascuna tipologia di linea oggetto dell'Offerta WLR e per ciascun mese, il numero di linee WLR attivate, il numero di linee WLR disattivate e il numero di linee WLR attive alla fine del mese. Tali informazioni sono fornite in forma disaggregata per operatore.
6. In merito alle modalità di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di WLR ed alla portabilità del numero, Telecom Italia garantisce quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Sezione IV

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA – ACCESSO LOCALE ALL'INGROSSO

Art. 49

Offerta di Riferimento

1. L'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso locale all'ingrosso offerti su rete in rame contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei servizi di:
 - a. accesso completamente disaggregato alla rete metallica;
 - b. accesso disaggregato alla sottorete locale;
 - c. accesso condiviso;
 - d. co-locazione ed altri servizi accessori;
 - e. prolungamento dell'accesso;
2. L'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso locale all'ingrosso offerti su rete in fibra contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei servizi di:
 - a. accesso ai cavidotti e alla fibra spenta nella tratta di accesso alla centrale;
 - b. accesso ai cavidotti e alla fibra spenta nelle tratte di rete primaria e secondaria;
 - c. giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio;
 - d. accesso ai cavidotti situati nella tratta di adduzione fino al punto di terminazione di edificio;
 - e. accesso al segmento di terminazione;
 - f. co-locazione ed altri servizi accessori;
 - g. accesso *end to end*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Offerta di riferimento indica anche le condizioni relative alle richieste di studi di fattibilità.

3. L'Offerta di Riferimento dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta contiene le condizioni economiche relative alla realizzazione delle nuove infrastrutture di manovra, riportando separatamente i prezzi dei materiali e delle attività operative.
4. Uno specifico e separato allegato dell'Offerta di Riferimento riporta le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di:
 - a. servizi di co-locazione;
 - b. servizi di co-locazione nell'armadio di distribuzione di Telecom Italia, in sito ad esso adiacente o nelle sue immediate vicinanze;
 - c. servizi di co-locazione in sito adiacente e nelle immediate vicinanze della centrale di Telecom Italia;
 - d. studi di fattibilità *standard* ed "a progetto" per i nuovi siti e per l'ampliamento dei siti;
 - e. raccordi interni di centrale tra operatori co-locati nella medesima sala e tra operatori co-locati in sale diverse;
 - f. servizio di assistenza in centrale per l'effettuazione del sopralluogo;
 - g. servizi accessori alla co-locazione.
5. L'Offerta di Riferimento riporta, in allegato, un manuale di procedura contenente gli aspetti tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali:
 - a. per l'effettiva operatività di tutti i servizi di accesso locale all'ingrosso di cui ai precedenti commi 1 e 2;
 - b. per la richiesta di ampliamento degli spazi di co-locazione, che contempli anche la possibilità di cessione parziale di spazi e risorse di co-locazione;
 - c. per la cessione, da parte di un operatore ad un altro operatore, del proprio contratto di co-locazione sottoscritto con Telecom Italia;
 - d. per l'effettuazione, direttamente o mediante soggetti terzi designati, di sopralluoghi presso i siti nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione, nonché presso i siti per i quali lo studio di fattibilità abbia dato esito negativo;
 - e. per la raccolta e la gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, nonché accesso alla fibra spenta e alle infrastrutture di posa;
 - f. per la fornitura, con riferimento a tutti i Raccordi Interni di Centrale, del codice identificativo del circuito (TD).
6. Nell'ambito dell'Offerta di Riferimento per servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale Telecom Italia indica almeno:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a. le informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici intermedi della rete locale;
- b. le informazioni relative alla disponibilità di sottoreti locali in parti specifiche della rete di accesso;
- c. le norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio limitato nei punti di accesso alla sottorete locale.

Art. 50

Fornitura di informazioni su siti ed infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso locale all'ingrosso

1. Telecom Italia predispone ed aggiorna la lista degli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato. Gli stadi di linea sono identificati anche attraverso le coordinate geografiche (longitudine e latitudine) del sito.
2. Telecom Italia predispone ed aggiorna un *database* contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a. La disponibilità di spazi di co-locazione nei singoli siti su ciascuno stadio di linea aperto all'*unbundling* indicando, in particolare: i) il dettaglio dell'occupazione degli spazi per moduli *unbundling* e interconnessione, ii) il tipo anagrafico e la tipologia degli impianti di condizionamento ed energia, iii) il livello di riempimento dei permutatori e l'occupazione di coppie al permutatore.
 - b. La possibilità di ampliamento dei siti per moduli *unbundling* e interconnessione, distinguendo i casi in cui lo spazio è disponibile o è necessario l'ampliamento della sala, gli spazi modulo già predisposti sono liberi o liberabili e le coppie al permutatore sono libere e liberabili, tenendo conto anche delle risorse disponibili a seguito di rinunce degli operatori;
 - c. La disponibilità di portanti in fibra ottica per il servizio di prolungamento dell'accesso su fibra ottica.
 - d. La disponibilità di infrastrutture civili (cavidotti, pozzetti, camerette, pali, etc.) all'interno delle quali l'operatore alternativo può installare la propria infrastruttura trasmissiva.
 - e. Le consistenze di ciascun segmento della rete di accesso (numero di coppie posate nella rete primaria e secondaria) ed il numero di coppie attive dettagliate per ciascuna tecnologia trasmissiva ammessa (*ISDN*, *ADSL*, *SHDSL*, *VDSL*, *HDSL*, *HDB3*), nonché il numero e la copertura geografica degli armadi corrispondenti agli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato ed il numero di settori di cavo primario afferenti a ciascun armadio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- f. I dati relativi alle aree di copertura della rete di accesso tramite gli elementi della rete primaria e i civici serviti e servibili dalla rete secondaria correlata, i dati relativi alla lunghezza puntuale dei cavi di rete primaria e secondaria, inclusi delle caratteristiche fisiche dei cavi impiegati (diametro dei conduttori, tipo di isolamento, *etc.*).
 - g. La toponomastica degli utenti serviti e servibili, sistemi numerici e archi di numerazioni della rete di accesso.
 - h. Le informazioni di dettaglio circa la presenza di accessi in fibra ottica per ciascun civico, con riferimento a tutte le centrali locali di accesso, indicando la disponibilità di fibra accesa e spenta, nonché il relativo punto di attestazione da cui la fibra è accessibile. Il *database* documenta altresì la disponibilità di fibra spenta nella rete di accesso in tratte intermedie, anche non direttamente connesse agli utenti. In tale caso sono identificati in modo univoco i pozzetti da cui tale fibra spenta è accessibile, la numerosità e la tipologia di fibra. Il *database* contiene informazioni circa: i) la cartografia dei condotti, delle camere di accesso alla rete e della palificazione, ii) la disponibilità di fibra spenta nella rete di accesso, iii) gli edifici che vengono cablati, indicando esplicitamente la presenza del segmento di terminazione in fibra. Tale sistema fornisce le suddette informazioni in modalità georeferenziata, specificando la dimensione dei tubi, la disponibilità di spazio presente negli stessi e le tipologie di fibra e di connettori utilizzati in ogni sezione considerata.
3. Oltre all'accesso alle informazioni contenute nel *database* di cui ai commi precedenti, Telecom Italia fornisce, su richiesta dell'operatore alternativo, entro 5 giorni lavorativi, almeno le seguenti informazioni di dettaglio sui siti di co-locazione:
- a. elenco dei siti di co-locazione comprensivo della denominazione convenzionale del sito utilizzata dall'operatore notificato e ubicazione geografica inclusiva di coordinate geografiche;
 - b. mappe relative all'area servita da ciascun sito;
 - c. numero di linee attestate in relazione a ciascun sito;
 - d. archi di numerazione afferenti a ciascun sito;
 - e. centrale locale (SGU) di riferimento per ciascun sito.
4. Telecom Italia soddisfa ogni ragionevole richiesta da parte degli operatori interessati di informazioni utili a valutare l'adesione ai servizi di accesso offerti.
5. Il *database* è aggiornato entro 5 giorni lavorativi dalla variazione della disponibilità delle risorse coinvolte.
6. Telecom Italia prevede l'accesso in tempo reale da parte degli operatori e dell'Autorità alle informazioni aggiornate di cui al presente articolo attraverso gli strumenti informatici di fornitura dei servizi offerti. Telecom Italia comunica



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

altresì, su base bimestrale all'Autorità, copia integrale di tutti i *database* di cui al presente articolo.

7. I manuali dell'Offerta di Riferimento ed il *database* sono correlati tra loro garantendo campi univoci per l'identificazione dei cavi, delle centrali e degli elementi intermedi della rete di accesso censiti dal *database*, e consentono l'associazione degli archi di numerazione ad ogni singolo armadio di distribuzione.
8. Il *database* consente agli operatori, con l'ausilio delle sole tabelle incluse al manuale delle procedure dell'Offerta di Riferimento, la verifica della disponibilità di risorse per la fornitura di un particolare servizio di accesso (locale o centrale) ad una data velocità trasmissiva su una data linea. Il *database* riporta in dettaglio tutti i parametri necessari a tale fine.

Art. 51

Informazioni sul calendario delle attività di allestimento dei siti di co-locazione

1. Telecom Italia fornisce agli operatori interessati, con cadenza mensile, un'informativa sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento in relazione a ciascun sito di co-locazione, contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a. data di conferma degli ordinativi;
 - b. regime amministrativo applicato allo svolgimento dei lavori e indicazione della data di richiesta delle eventuali autorizzazioni e/o concessioni edilizie alle Amministrazioni competenti;
 - c. data indicativa di prevista consegna.
2. Telecom Italia fornisce agli operatori l'indicazione puntuale della data di ingresso in ciascun sito di co-locazione, con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi, nel caso di sito di nuovo allestimento, e di 5 giorni lavorativi, nel caso di predisposizione di nuovo modulo in un sito già operativo.

Art. 52

Piani tecnici

1. Telecom Italia pubblica e comunica all'Autorità i Piani Tecnici per la Qualità della Rete Fissa di Accesso nonché i Piani Tecnici per lo Sviluppo della Rete Fissa di Accesso pluriennali, secondo i termini e le modalità previste dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolanti i Gruppi di Impegni n. 5 e n. 6.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 53

Service Level Agreement (SLA) e penali

1. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato una proposta di *Service Level Agreement* (SLA), contenente tutti gli elementi relativi agli *standard* di qualità ed alle modalità e tempistiche di fornitura dei servizi di cui all'Art. 7. L'Offerta di Riferimento contiene SLA *premium* su base chiamata migliorativi rispetto agli SLA base, corredati di relative penali. Il mancato rispetto di quanto stabilito nello SLA comporta l'obbligo di pagamento di penali.
2. I termini e le condizioni contenuti nello SLA sono, laddove applicabili, coerenti con i livelli di servizio offerti da Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali ed alla propria clientela finale.
3. Gli SLA *premium* non prevedono alcun pagamento per attività concluse al di fuori dei tempi garantiti.
4. Lo SLA per i servizi di co-locazione prevede tempi certi di consegna, garantiti da penali, per gli studi di fattibilità dei servizi di predisposizione dei siti e di raccordi interni di centrale e tempi massimi di intervento per la realizzazione e l'assistenza tecnica.
5. I tempi di *provisioning* e le penali per i raccordi interni di centrale sono quelle previste nello SLA per servizi di co-locazione.
6. Gli SLA per i tempi massimi di *provisioning* dei servizi di accesso disaggregato in rame, del segmento di terminazione in fibra ottica e del servizio di prolungamento dell'accesso in fibra ottica sono riportati nella Tabella 1a dell'Allegato G al presente provvedimento; le rispettive penali sono riportate nella Tabella 1b dell'Allegato G. Telecom Italia non applica alcun termine di decadenza alla possibilità di esercizio da parte degli operatori del diritto di richiesta della corresponsione delle penali, purché la verifica congiunta delle stesse avvenga entro 18 mesi dalla chiusura di ciascun anno solare di riferimento. Telecom Italia pubblica gli opportuni SLA (di *provisioning* e *assurance*) e le relative penali per il servizio di accesso *end to end*. L'Autorità li approva, nell'ambito del procedimento di approvazione della relativa offerta di riferimento, alla luce dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.
7. Salvo quanto previsto nel comma successivo, i tempi massimi di *provisioning* per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra ottica spenta sono di 30 giorni lavorativi nel 100% dei casi, dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell'operatore.
8. Nei casi in cui sia necessario uno studio di fattibilità, Telecom Italia realizza tale studio secondo quanto disciplinato dall'Art. 36. I tempi specificati per il *provisioning* dei servizi di cui al comma precedente decorrono dal termine indicato per la consegna dello studio di fattibilità. Il conteggio dei giorni ai fini del calcolo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delle penali di fornitura resta sospeso dalla data di consegna dello studio di fattibilità alla data di risposta dell'operatore sia nel caso di accettazione che di rinuncia.

9. Gli SLA relativi ai tempi massimi di *provisioning* del servizio di co-locazione sono riportati nella Tabella 2a dell'Allegato G. I tempi specificati decorrono dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'operatore ovvero, in caso sia richiesto uno studio di fattibilità, dal termine dello SLA di consegna dello studio di fattibilità. Il conteggio dei giorni, ai fini del calcolo delle penali di fornitura, resta sospeso dalla data di consegna dello studio di fattibilità alla data di risposta dell'operatore, sia che essa sia di accettazione che di rinuncia.
10. Telecom Italia adotta livelli progressivi di penali giornaliere per i ritardi sui tempi di fornitura dei servizi di co-locazione nonché dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra ottica spenta, sulla base di quanto riportato nella Tabella 2b dell'Allegato G.
11. Gli SLA per l'*assurance/degradi* e le relative penali per i servizi di accesso locale all'ingrosso e per il segmento di terminazione sono riportati, rispettivamente, nelle Tabelle 3a e 3b dell'Allegato G.
12. I *Service Level Agreement* per l'*assurance* dei servizi di co-locazione e dei raccordi interni fra operatori sono indicati nella Tabella 4a dell'Allegato G. Gli SLA di *assurance* dei servizi di co-locazione virtuale prevedono inoltre che le richieste di ingresso in centrale (servizio di accompagnamento) vengano evase 365 giorni all'anno 24 ore al giorno, entro 4 ore dalla richiesta nel 100% dei casi.
13. Le penali previste in caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino di cui al comma precedente sono indicate nella Tabella 4b dell'Allegato G. Le penali di *assurance* previste nella Tabella 4b dell'Allegato G (per il servizio di co-locazione) si applicano anche nel caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino previsti per il servizio di accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra spenta.
14. Telecom Italia, nel rispetto del principio di non discriminazione, in caso di variazione dei tempi di fornitura e di ripristino dei servizi di accesso garantiti alla propria clientela finale, aggiorna le tempistiche di fornitura e di ripristino di cui alle Tabelle 1a e 3a dell'Allegato G, garantendo comunque tempi migliorativi rispetto a quelli forniti alla propria clientela finale.
15. Tutte le penali specificate nel presente articolo sono oggetto di verifica e pagamento trimestrale nel caso di SLA solo al 100%. Nel caso di SLA che prevedono altre percentuali aggiuntive l'intervallo temporale in cui calcolare, ad esempio il 95% degli ordini, come specificato dallo SLA, corrisponde al periodo tra il 1 gennaio ed il 30 giugno.
16. Il sistema automatizzato di Telecom Italia, di cui all'Art. 21, consente il monitoraggio, conservandone traccia per almeno 24 mesi, di tutte le singole



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazioni riguardanti il *provisioning* e l'*assurance*, fornendo informazioni dettagliate circa il referente di Telecom Italia, le causali di guasto individuate e le tempistiche di lavorazione. Le informazioni disponibili consentono agli operatori la verifica del rispetto degli SLA di *provisioning* ed *assurance* ed il computo delle relative penali.

17. Il processo di *assurance* relativo ai servizi di accesso locale all'ingrosso contempla una procedura di chiusura concordata del guasto in cui Telecom Italia segnala all'operatore alternativo l'avvenuto intervento prima della chiusura dell'attività, affinché quest'ultimo possa verificare l'effettivo funzionamento del servizio. La segnalazione sospende i termini per il conteggio dei tempi previsti dagli SLA. L'intervento di *assurance* si considera effettivamente chiuso solo a seguito dell'esito positivo della verifica da parte dell'operatore alternativo. In caso di esito negativo il conteggio dei giorni nel calcolo delle penali riprende a partire dalla originaria segnalazione di guasto.
18. Telecom Italia evidenzia in contabilità regolatoria, in modo separato, i costi degli SLA *premium* di *assurance* dei servizi di accesso locale all'ingrosso al fine di consentirne la verifica da parte del revisore incaricato.

Art. 54

Meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete e coinvestimento

1. Telecom Italia, nel caso in cui intenda realizzare nuove infrastrutture di rete di cui all'Art. 7, invita, attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare anticipatamente la propria volontà di acquistare i servizi di accesso disaggregato alle suddette infrastrutture fisiche.
2. Telecom Italia pubblica l'annuncio di cui al comma precedente sul proprio portale *wholesale*, dandone contestuale comunicazione all'Autorità, almeno sei mesi prima della data di inizio dei lavori. L'annuncio riporta l'oggetto dell'investimento, il piano tecnico, i tempi di progettazione e avvio dei lavori nonché i tempi massimi per il completamento degli stessi e, infine, il termine entro cui i soggetti interessati possono manifestare il proprio impegno ad acquistare i servizi di accesso, non inferiore a tre mesi dalla data di pubblicazione dell'annuncio.
3. Gli operatori alternativi inviano manifestazioni di interesse, in relazione al piano di investimenti pubblicato da Telecom Italia tramite l'annuncio, ragionevoli e proporzionate. L'Autorità vigila sul funzionamento di tale meccanismo, riservandosi di apportare eventuali modifiche, con particolare riferimento alle tempistiche di cui al comma precedente.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, Telecom Italia presenta una proposta tecnica ed economica per la condivisione degli investimenti e dei costi per



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la realizzazione di nuove infrastrutture di posa per lo sviluppo di reti in fibra, conformemente all'Impegno n. 9.3.

Sezione V

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA – ACCESSO CENTRALE ALL'INGROSSO

Art. 55

Offerta di Riferimento

1. Telecom Italia pubblica un'Offerta di Riferimento contenente:
 - a. le condizioni tecniche ed economiche dei servizi di accesso centrale all'ingrosso simmetrici ed asimmetrici (anche su linea dedicata) offerti su rete in rame e su rete in fibra ottica ai diversi livelli di interconnessione; le condizioni economiche sono riportate in forma disaggregata per ciascun elemento componente il servizio (accesso, circuiti di *backhauling*, trasporto tra nodi, porte di accesso ai nodi, *etc.*);
 - b. informazioni relative all'ubicazione, alla topologia di interconnessione ed al livello gerarchico di tutti gli *switch* (*parent* e *distant*) della propria rete;
 - c. informazioni circa le modalità di configurazione e di fornitura della banda ATM per le singole tratte di trasporto (*backhauling*), con particolare riferimento al dimensionamento e all'aggregazione dei VP e dei VC, il numero dei circuiti per porta, il numero di VP per VC e le classi di servizio;
 - d. l'elenco esaustivo e la localizzazione dei DSLAM, miniDSLAM e DSLAM "zainetto" della propria rete, indicando il modello e le caratteristiche degli apparati, le tecnologie di accesso e di *backhauling* disponibili su ciascuno di essi, le caratteristiche delle porte di *backhauling* disponibili e le configurazioni ammesse in termini di velocità, tecnologie di accesso e configurazione dei circuiti.
2. Telecom Italia fornisce, con cadenza bimestrale, le informazioni necessarie all'Autorità per il monitoraggio del mercato dell'accesso centrale all'ingrosso, con particolare attenzione agli andamenti delle attivazioni e delle disattivazioni ed alle migrazioni della clientela finale tra diversi operatori.

Art. 56

Service Level Agreement (SLA) e penali per i servizi *bitstream*: disposizioni generali

1. Telecom Italia pubblica un *Service Level Agreement* base e un *Service Level Agreement premium* per i servizi *bitstream* di cui all'art. 8 comprensivi di penali. In particolare:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a. i termini e le condizioni contenuti nello SLA sono, laddove applicabili, coerenti con i livelli di servizio offerti da Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali ed alla propria clientela finale.
- b. ciascun servizio incluso nell'offerta è corredato da adeguati SLA e penali relativamente alle condizioni di *provisioning*, *assurance*, disponibilità annua, tasso di errata attivazione;

Art. 57

SLA e penali per il *provisioning*

1. Telecom Italia fornisce SLA base di *provisioning* degli accessi *bitstream* sulla base dei requisiti riportati nelle Tabelle 5a e 6a dell'Allegato G. Le relative penali sono indicate nelle Tabelle 5b e 6b dell'allegato G.
2. Telecom Italia garantisce un tasso di errato *provisioning* del 2% per tutti i tipi di accesso e garantisce un tempo di riparazione guasti da errato *provisioning* pari 4 ore solari, se la segnalazione avviene entro le ore 16.00 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), e pari ad 8 ore solari nei restanti casi. Telecom Italia prevede, inoltre, la possibilità di modificare il servizio inizialmente richiesto (ad es. *upgrade* o *downgrade*) minimizzando il disservizio al cliente finale.
3. Telecom Italia garantisce i seguenti SLA base di *provisioning* per la banda *bistream* fino al nodo *Parent (backhaul)*:
 - a. tempi di attivazione della banda pari a 30 giorni lavorativi per la totalità dei VP/VLAN e di 15 giorni lavorativi per il 95% degli stessi.
 - b. tempi di ampliamento della banda pari a 30 giorni lavorativi per la totalità dei VP/VLAN già attivi e di 8 giorni lavorativi per il 95% degli stessi.
4. Telecom Italia garantisce un tempo massimo di disservizio per l'utente finale in caso di variazione di configurazione non superiore a 2 ore tranne che nel caso in cui la variazione comporti il passaggio da una tecnologia ad un'altra.
5. Gli SLA per la variazione dei parametri dei VC degli accessi *bitstream* prevedono che Telecom Italia informi l'operatore alternativo circa la data e la fascia (di due ore) prevista per la variazione, fascia nella quale potrebbe interrompersi il servizio per l'utente finale. Qualora Telecom Italia non riesca a variare i parametri dei VC limitando l'interruzione del servizio all'utente finale ad un tempo di 2 ore, la stessa riconoscerà all'operatore alternativo un importo pari al canone giornaliero dell'accesso per ogni due ore lavorative di ritardo.
6. Telecom Italia garantisce i tempi di *provisioning* dei Kit ATM e Gigabit Ethernet riportati nella Tabella 7a dell'Allegato G. Le relative penali sono riportate nella tabella 7b dell'allegato G.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

7. Telecom Italia specifica nell'Offerta di Riferimento il numero di giorni lavorativi, che decorrono dalla data di richiesta dell'operatore, entro cui viene svolta l'attività di pre-qualificazione della linea di accesso e le relative penali. Telecom Italia predispone uno SLA, corredato di adeguate penali, relativo alle prestazioni effettivamente ottenibili successivamente all'attivazione dei servizi da parte degli operatori che hanno richiesto l'attività di pre-qualificazione a titolo oneroso.
8. Telecom Italia specifica nell'Offerta di Riferimento uno SLA per il *provisioning* del servizio di interconnessione al DSLAM, corredato da relative penali.
9. Gli SLA *premium* per il *provisioning* garantiscono prestazioni migliorative rispetto agli SLA base.

Art. 58

SLA e penali per l'assurance

1. Telecom Italia garantisce, nell'ambito dello SLA base per l'*assurance/degradi* dei servizi *bitstream*, le tempistiche indicate nella Tabella 8a dell'allegato G. Le relative penali sono indicate nella Tabella 8b dell'allegato G.
2. Telecom Italia, ai fini del calcolo dei tempi di *assurance*, considera quale momento terminale la NRG (notifica di rimozione del guasto) e non la DRG (data/ora rimozione del guasto).
3. In caso di guasto di un qualunque elemento della propria rete, Telecom Italia somma alle penali di *assurance* di tale elemento le penali di *assurance* di tutti gli elementi della catena impiantistica a valle dell'elemento guasto che non sono in grado di garantire le proprie prestazioni a causa del guasto dell'elemento a monte.
4. Telecom Italia prevede un'opzione di SLA *premium* di *assurance* su base singola richiesta, da fatturarsi solamente nel caso in cui il ripristino avvenga entro i termini previsti dallo SLA stesso. Le penali di *assurance* per gli SLA *premium* sono proporzionalmente superiori a quelle degli SLA base.

Art. 59

SLA e penali per la disponibilità

1. Telecom Italia pubblica SLA base per la disponibilità annua pari al 98% per gli accessi *bitstream* ed al 98,8% per i VC. Gli SLA sulla disponibilità sono corredati di apposite penali.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 60

Non applicazione e sospensione degli SLA

1. In caso di sospensione per irreperibilità cliente, Telecom Italia informa il referente nominato dall'operatore.
2. Telecom Italia consente l'interruzione della sospensione mediante notifica sul portale da parte dell'operatore.
3. Telecom Italia prevede che la facoltà di "interruzione" della sospensione, relativamente al processo di *provisioning*, possa essere esercitata dall'operatore interconnesso entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione della sospensione da parte di Telecom Italia. Qualora la sospensione causa cliente dovesse essere reiterata per 5 volte, il processo di lavorazione viene definitivamente annullato con imputazione all'operatore di una penale per intervento a vuoto.
4. Telecom Italia non addebita interventi a vuoto dovuti a diagnosi errate.

Art. 61

Corresponsione delle penali

1. Telecom Italia non applica alcun termine di decadenza alla possibilità di esercizio da parte degli operatori del diritto di richiesta della corresponsione delle penali, purché la verifica congiunta delle stesse avvenga entro 18 mesi dalla chiusura di ciascun anno solare di riferimento.
2. Telecom Italia prevede che il computo delle penali possa essere effettuato su base trimestrale, nel caso di SLA che prevedono solo il 100%, e semestrale negli altri casi.

Art. 62

Disposizioni circa la verifica degli SLA di *provisioning* ed *assurance*

1. Il sistema automatizzato di Telecom Italia, di cui all'Art. 47, consente il monitoraggio e conserva traccia delle comunicazioni riguardanti il *provisioning* e l'*assurance*, fornendo informazioni dettagliate circa il referente di Telecom Italia, le causali di guasto individuate e le tempistiche di lavorazione. Le informazioni disponibili consentono agli operatori la verifica del rispetto degli SLA di *provisioning* ed *assurance* ed il computo delle relative penali. Tale sistema garantisce la conformità con quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti 1.4, 1.8.-1.13.
2. Telecom Italia rende disponibile, con almeno tre mesi di anticipo rispetto al lancio di ogni nuovo servizio *bitstream*, tutte le informazioni utili a permettere agli operatori le attività di adeguamento dei propri sistemi informativi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Sezione VI

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA – WHOLESALE LINE RENTAL

Art. 63

Offerta di Riferimento

1. Telecom Italia pubblica nell'Offerta di Riferimento WLR le condizioni economiche, le caratteristiche tecniche e il contratto *standard* di fornitura del servizio WLR, le prestazioni associate e i servizi accessori. L'Offerta di Riferimento contiene altresì *Service Level Agreements*, differenziati in SLA base e SLA *premium*, conformemente a quanto stabilito dall'Autorità nella delibera n. 694/06/CONS, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
2. In particolare, l'Offerta di Riferimento prevede: i) condizioni di *provisioning* e *assurance* conformi a quanto previsto dalla delibera n. 694/06/CONS e dal presente provvedimento; ii) condizioni di *provisioning* inclusive del tasso di errata attivazione.
3. Il sistema automatizzato di Telecom Italia, di cui all'Art. 48, consente il monitoraggio e conserva traccia singole delle comunicazioni riguardanti il *provisioning* e l'*assurance*, fornendo informazioni circa il referente di Telecom Italia, le causali di guasto individuate e le tempistiche di lavorazione. Le informazioni disponibili consentono agli operatori la verifica del rispetto degli SLA di *provisioning* ed *assurance* ed il computo delle relative penali. Tale sistema garantisce peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti 1.4, 1.8.-1.13.

Sezione VII

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI NON DISCRIMINAZIONE

Art. 64

Condizioni attuative degli obblighi di non discriminazione

1. Ai fini della fornitura di servizi di accesso alle proprie divisioni interne equivalenti ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame ed in fibra ottica di cui all'Art. 7, Art. 8 ed Art. 9 del presente provvedimento, Telecom Italia garantisce che:
 - a. la fornitura dei servizi di accesso alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di contratti di servizio che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali contratti hanno validità annuale e contengono almeno gli SLA di *provisioning*, *assurance* e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Tali SLA



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- riportano, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati nei contratti di servizio sono quelli riportati nell'Offerta di Riferimento. Tali contratti sono comunicati all'Autorità entro il 30 settembre di ciascun anno, unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento;
- b. la fornitura di servizi di accesso avvenga assicurando, sul territorio, il medesimo livello di servizio e assistenza agli operatori alternativi e alle proprie divisioni interne;
 - c. la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita di servizi di accesso sia condotta da personale di unità organizzative distinte da quelle interne che offrono i servizi finali;
 - d. la gestione di dati e informazioni relative ai servizi di accesso acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;
 - e. i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.
2. Telecom Italia garantisce che il personale della funzione cui sono attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento non svolga alcuna attività commerciale di vendita presso i clienti finali.
 3. Il sistema automatizzato di gestione delle attività di *provisioning* di cui all'Art. 21, Art. 47 e Art 48 garantisce peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti 1.1. – 1.5.
 4. Telecom Italia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilità una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi della funzione cui sono attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento e quelli delle funzioni commerciali che forniscono servizi agli utenti finali. Tale relazione indica, inoltre, quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato che forniscono servizi agli utenti finali.
 5. Telecom Italia fornisce all'operatore che ne fa richiesta tutte le informazioni per la migrazione di un insieme di servizi di accesso all'ingrosso destinati a un singolo cliente finale che si è già impegnato formalmente ad acquisire dall'operatore tali



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizi, al fine di assicurare il minimo disagio al cliente finale e far sì che la migrazione avvenga con le migliori tempistiche possibili. Al fine di garantire la riservatezza dei dati in questione l'operatore che richiede le informazioni dovrà disporre di una specifica delega o incarico di rappresentanza che ne circoscriva il mandato conoscitivo.

Verifiche sulla non discriminazione e reportistica

6. Al fine di consentire la verifica della non discriminazione Telecom Italia presenta all'Autorità, su base semestrale, una adeguata reportistica recante i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei seguenti servizi forniti su rete in rame e su rete in fibra ottica sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne: *i)* accesso disaggregato alla rete locale, alla sottorete locale nonché servizi di co-locazione ed altri servizi accessori; *ii)* accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta; *iii)* accesso disaggregato alla rete in fibra a livello di centrale locale, laddove ciò risulti tecnicamente possibile; *iv)* servizio *end-to-end*; *v)* accesso al segmento di terminazione; *vi)* *bitstream* e relativi servizi accessori; *vii)* WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori.
7. La reportistica di cui al comma precedente include una tabella comparativa dei valori degli indicatori di qualità di cui al punto precedente, che modifica e integra quella di cui all'Allegato C della delibera n. 152/02/CONS, secondo le indicazioni che scaturiscono dagli esiti del procedimento di cui al comma 12. In particolare, con riferimento ai tempi indicati nelle offerte di servizi intermedi agli operatori alternativi e garantiti alle divisioni interne, la reportistica di cui sopra dà evidenza del 95° percentile dei tempi effettivamente impiegati e delle relative modalità di calcolo, evidenziando tali misure in modo disaggregato per le diverse tipologie di SLA (base o *premium*) e di servizio finale. In particolare, la reportistica contiene l'indicazione del:
 - a. volume di ordinativi ricevuti;
 - b. volume di ordinativi rifiutati con le relative motivazioni;
 - c. tempo medio tra ricezione dell'ordinativo e accettazione da parte di Telecom Italia;
 - d. tempo medio tra accettazione dell'ordinativo e attivazione del servizio;
 - e. percentuale di linee che hanno subito danni in un specifico periodo;
 - f. tempo medio tra apertura di *ticket* per guasto e chiusura guasto.

In aggiunta alla reportistica di cui al comma precedente, Telecom Italia predispone un sistema di monitoraggio delle prestazioni della propria funzione cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi oggetto del presente provvedimento e fornisce le garanzie di trasparenza di tale sistema di monitoraggio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Data base di rete

8. Telecom Italia fornisce agli operatori alternativi o alle imprese terze di cui all'articolo 7, comma 14, informazioni sulla rete di accesso e toponomastiche, necessarie per l'effettuazione degli ordini di attivazione, con lo stesso livello di aggiornamento e completezza fornito alle proprie divisioni interne.
9. Ai fini di cui al comma precedente Telecom Italia garantisce adeguati *standard* di qualità delle basi dati messe a disposizione degli operatori alternativi a supporto dei processi di *delivery* e *assurance*.

Nuove release software

10. I rilasci informatici a supporto dei processi di *delivery* e *assurance* sono preceduti da adeguate attività di *test* con il coinvolgimento degli operatori alternativi interessati.

Key performance indicators

11. L'Autorità monitora sul rispetto degli obblighi di non discriminazione tramite la reportistica e l'insieme di *Key Performance Indicators* di non discriminazione (KPI-nd) di cui ai commi 6 e 7.
12. I KPI-nd di cui al comma precedente consentono di misurare le prestazioni e la parità di trattamento sui servizi forniti agli operatori alternativi, sia per il rame che per la fibra, almeno in relazione a: i) il processo di ordinazione; ii) la fornitura del servizio; iii) la qualità del servizio, compresi i guasti; iv) i tempi di riparazione dei guasti; v) la migrazione tra diversi servizi all'ingrosso regolamentati. L'Autorità avvia un apposito procedimento per la definizione della reportistica e di tali indicatori, ivi inclusi gli indicatori relativi ai sistemi ed ai *database* di cui ai commi 8 e 9, relativi alla verifica della non discriminazione. Nelle more della conclusione dello stesso, Telecom Italia calcola e pubblica gli attuali indicatori ai sensi della delibera n. 731/09/CONS in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolanti i Gruppi di Impegni n. 3 e n. 4. A tal fine Telecom Italia rende disponibili, all'Autorità, i dati elementari con cui sono stati calcolati gli indicatori e, se richiesto, ogni informazione sui sottostanti processi *wholesale* e *retail*.
13. L'Autorità monitora sul rispetto degli *standard* minimi di qualità di *provisioning* e *assurance* dei servizi di cui ai mercati 3a e 3b per il tramite dei parametri di qualità (nel seguito KPI-QoS) di cui alla delibera n. 309/14/CONS. A tal fine si conferma l'obbligo di fornitura, in capo a Telecom Italia, di un *report* ogni due settimane.
14. Telecom Italia rispetta l'insieme di *Key Performance Objectives* (KPO) di cui all'Allegato H al presente provvedimento e corrisponde, agli operatori alternativi, le relative penali in caso di mancato rispetto degli stessi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Rafforzamento della equivalence nei processi sottostanti gli ordini di attivazione e ODV

15. Telecom Italia comunica all'Autorità, per la relativa approvazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una proposta finalizzata a rafforzare le garanzie di parità di trattamento con particolare riferimento a: i) gestione commerciale degli ordini, da parte della funzione *National Wholesale*; (ii) semplificazione delle causali di scarto; (iii) rimozione delle asimmetrie tra le basi di dati; (iv) riduzione delle differenze nel *workflow* degli ordini; v) razionalizzazione delle modalità di gestione degli ordini e delle giacenze.
16. L'Autorità, nell'ambito delle attività di vigilanza sugli obblighi di non discriminazione, può avvalersi del supporto tecnico dell'Organo di cui al comma 9 dell'articolo n. 55 della delibera n. 731/09/CONS. A tal fine l'Organo di vigilanza (ODV) procede, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, alla verifica di eventuali violazioni e comunica le stesse all'Autorità.
17. Al fine di rafforzare l'autonomia e l'efficacia del modello di *governance* dell'ODV Telecom Italia sottopone all'Autorità una proposta di modifica del relativo Regolamento di cui alla delibera n.731/09/CONS finalizzata ad aggiornarne ruolo, funzioni e organizzazione alla luce del nuovo quadro regolamentare, tenuto conto delle seguenti linee guida:
 - a) assicurare garanzie di terzietà dei membri, eventualmente anche tramite un opportuno meccanismo di nomina, e proporzionalità delle retribuzioni parametricate a quelle dei componenti dell'Autorità;
 - b) assicurare garanzie di sufficiente indipendenza del personale dell'ODV;
 - c) previsione di opportune misure di partecipazione degli operatori alternativi alle attività dell'ODV in materia di parità di trattamento.
18. L'Autorità valuta le due proposte presentate da Telecom Italia in un procedimento ad hoc volto a completare il quadro degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso all'ingrosso e ai servizi correlati.

Sconti sui servizi wholesale

19. Telecom Italia comunica all'Autorità, per la relativa approvazione, gli sconti che intende praticare per il servizio VULA.

Art. 65

Replicabilità dei servizi al dettaglio di accesso alla rete fissa

1. In attuazione dell'obbligo di non discriminazione di cui all'Art. 11 nonché dell'obbligo di controllo dei prezzi di cui all'Art. 13, tutte le offerte di Telecom Italia di servizi di accesso al dettaglio – sia per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche ed accedere ai servizi correlati sia per accedere ai servizi di trasmissione dati a banda larga – offerti su rete in rame e su rete in fibra, commercializzati singolarmente o in *bundle* con altri servizi – incluse le promozioni – devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. L'Autorità effettua la verifica della replicabilità economica e tecnica delle offerte di cui al comma precedente mediante i *test* definiti ai sensi della delibera n. 499/10/CONS e successive integrazioni, salvo quanto stabilito in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore di cui all'articolo seguente.
3. Le modalità di verifica di cui al comma precedente sono aggiornate nell'ambito del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 537/13/CONS sulla base del principio di una verifica *ex-ante* e dell'impiego di un *mix* dei servizi all'ingrosso regolati (c.d. *mix* produttivo). Ai fini della valorizzazione economica del *mix* produttivo sono esclusi gli sconti a volume di cui all'articolo 64 comma 16. I pesi del *mix* saranno definiti in fase attuativa nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 537/13/CONS. Nelle more della conclusione di tale procedimento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
4. Al fine di consentire lo svolgimento dei *test* di prezzo di cui ai commi precedenti, Telecom Italia comunica all'Autorità le nuove condizioni di offerta dei servizi di accesso al dettaglio, nonché le modifiche alle condizioni di offerta preesistenti, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione, salvo quanto stabilito in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore di cui all'articolo seguente. Tale comunicazione potrà avvenire mediante un apposito sistema informatico, non appena disponibile.
5. Contestualmente alla comunicazione preventiva delle condizioni di offerta, che riporta tutti i dettagli contenuti nell'offerta medesima, compresi gli eventuali sconti che si intendono praticare ai clienti finali, Telecom Italia trasmette all'Autorità tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell'offerta, tra cui i profili di consumo della clientela di riferimento.
6. L'Autorità si esprime in ordine alla conformità della proposta sottoposta al test di prezzo nel termine di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, fatta salva eventuale proroga o sospensione di tale termine. La commercializzazione delle offerte potrà avere luogo a seguito dell'avviso di conformità da parte dell'Ufficio competente dell'Autorità, ovvero al termine del periodo previsto per le verifiche sulla base del principio del silenzio assenso.
7. Successivamente alla commercializzazione dell'offerta, ai fini delle attività di vigilanza di competenza, l'Autorità può richiedere a Telecom Italia di trasmettere i dati di consuntivo relativi, tra l'altro, ai volumi di traffico e ai ricavi associati all'offerta.
8. In caso di offerte promozionali, l'Autorità verifica, nell'ambito del *test* di prezzo, che l'offerta promozionale risulti replicabile anche in assenza di un'analoga promozione a livello *wholesale*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 66

Replicabilità dei servizi al dettaglio di accesso alla rete fissa offerti in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore

1. Telecom Italia, al fine di consentire all'Autorità la verifica della replicabilità delle offerte dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa che sono forniti in ambito di gare per pubblici appalti o in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati, comunica l'avvenuta aggiudicazione dei contratti entro il termine di 30 giorni dalla stipula.
2. Telecom Italia realizza un *database*, accessibile alla sola Autorità, per il quale si indicherà un responsabile, che conterrà le seguenti informazioni:
 - a. la data di inserimento del contratto;
 - b. il nome del cliente;
 - c. i riferimenti che dimostrino l'espletamento di una procedura selettiva estesa a più concorrenti (ad es. lettera di invito, avviso pubblico, *home page*, *e-procurement*);
 - d. il valore economico e la durata del contratto;
 - e. la data di sottoscrizione del contratto;
 - f. la descrizione dei singoli servizi forniti e relativi volumi previsti;
 - g. le condizioni economiche e tecniche praticate per i servizi offerti.
3. La verifica di tali contratti può essere svolta d'ufficio dall'Autorità o su segnalazione da parte di un operatore alternativo.

Sezione VIII

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE E CONTABILITÀ DEI COSTI

Art. 67

Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile – accesso locale all'ingrosso

1. I Conti Economici di cui ai punti i. e ii. del comma 4, Art. 14 (servizi di *full unbundling* e *unbundling* dati) riportano separatamente i seguenti ricavi figurativi, dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:
 - i. i *transfer charge* da accesso centrale all'ingrosso su rete in rame;
 - ii. i *transfer charge* dai servizi di segmenti terminali di linee affittate su rete in rame;
 - iii. i *transfer charge* da servizi WLR, separatamente per le centrali chiuse all'ULL e per le centrali aperte all'ULL;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- iv. i *transfer charge* dal servizio di *Surcharge* da telefonia pubblica ed eventuali ulteriori *transfer charge* da altri servizi *retail* (esclusi quelli dai servizi a banda larga *retail* e dai mercati nn. 1a ed 1b).

I Conti Economici dei servizi di *full unbundling* ed *unbundling* dati riportano, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.

2. Il Conto Economico di cui al punto iii. del comma 4, Art. 14 (servizi di *virtual unbundling*) riporta i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.
3. Il Conto Economico dei servizi di cui al punto iv. del comma 4, Art. 14 (servizi di *sub-loop unbundling*) riporta i ricavi figurativi relativi ai *transfer charge* da accesso centrale all'ingrosso su rete in fibra ottica (FTTC) e dai servizi di segmenti terminali di linee affittate su rete in rame, dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna.

Il Conto Economico dei servizi di *sub-loop unbundling* riporta, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.

4. Il Conto Economico dei servizi di cui al punto v. del comma 4, Art. 14 (servizi di *shared access*) riporta i ricavi figurativi relativi ai *transfer charge* da accesso centrale all'ingrosso su rete in rame, dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna.

Il Conto Economico dei servizi di *shared access* riporta, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.

5. Il Conto Economico del servizio di cui al punto vi. del comma 4, Art. 14 (servizio di accesso ai cavidotti) riporta i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori, dando evidenza nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.
6. I Conti Economici dei servizi di cui ai punti vii. e ix. del comma 4, Art. 14 (servizi di accesso alla fibra spenta e di accesso *end to end*) riportano separatamente i seguenti ricavi figurativi, dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i. i *transfer charge* da servizi di accesso centrale all'ingrosso su rete in fibra ottica (FTTH);
- ii. i *transfer charge* da servizi di segmenti terminali di linee affittate in fibra ottica.

I Conti Economici dei servizi di accesso alla fibra spenta e di accesso *end to end* riportano, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori, dando evidenza nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74 delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.

7. Il Conto Economico del servizio di cui al punto viii. del comma 4, Art. 14 (servizio di accesso al segmento di terminazione in rame ed in fibra) riporta i ricavi figurativi relativi ai *transfer charge* da servizi di accesso centrale all'ingrosso su rete in fibra, separatamente per reti FTTB o FTTH, dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna.

Il Conto Economico del servizio di accesso al segmento di terminazione riporta separatamente i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori, disaggregati per il rame e per la fibra, dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.

8. I Conti Economici dei servizi di cui ai punti x. e xi. del comma 4, Art. 14 (servizio di co-locazione ed altri servizi accessori) riportano separatamente i seguenti ricavi figurativi dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:
 - i. i *transfer charge* da servizi WLR, separatamente per le centrali chiuse all'ULL e per le centrali aperte all'ULL;
 - ii. i *transfer charge* da accesso centrale all'ingrosso su rete in rame;
 - iii. i *transfer charge* da accesso centrale all'ingrosso su rete in fibra ottica;
 - iv. i *transfer charge* da servizi di segmenti terminali di linee affittate in rame ed in fibra ottica;
 - v. i *transfer charge* dal servizio di *Surcharge* da telefonia pubblica ed eventuali ulteriori *transfer charge* da altri servizi, esclusi quelli dai servizi a banda larga *retail* e dai mercati nn. 1a e 1b.

I Conti Economici dei servizi di co-locazione e di altri servizi accessori riportano separatamente i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori, disaggregati per il rame e per la fibra, dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.

9. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di accesso locale elencati al comma 4, Art. 14 evidenziano separatamente:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
 - ammortamenti degli *asset*;
 - personale (per le attività di gestione, di fornitura, di manutenzione preventiva e correttiva);
 - costi esterni ed altri costi (rientrano in questa voce, *inter alia*, se pertinenti, i costi relativi alle attività di gestione degli spazi tecnici in centrale, quali i costi di fornitura di energia ed i costi di condizionamento, i costi di *facility management* ed eventuali quote da versare ad altri operatori e costi di appalto per specifiche attività);
 - b. il costo del capitale.
10. I Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascuno dei servizi di accesso disaggregato e relativi servizi accessori, elencati al comma 4, Art. 14 evidenziano separatamente:
- a. il capitale totale impiegato per la produzione di ciascun servizio suddiviso in:
 - attività correnti;
 - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
 - passività correnti;
 - passività non correnti.

Art. 68

Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile – accesso centrale all'ingrosso

1. Il Conto Economico del servizio di cui al punto i. del comma 4, Art. 15 (servizio di accesso al nodo DSLAM su tutte le tecnologie di trasporto e su tutte le tipologie di accesso) riporta i costi figurativi sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso del mercato n. 3a che fungono da *input* per i servizi a banda larga all'ingrosso dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità acquistate e dei relativi prezzi unitari di cessione interna.

Il Conto Economico del servizio di cui al punto i. del comma 4, Art. 15 riporta, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori, dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.
2. Il Conto Economico del servizio di cui al punto ii. del comma 4, Art. 15 (servizio di accesso al nodo *Parent* su tutte le tecnologie di trasporto, su tutte le tipologie di accesso, su tutte le classi di servizio) riporta separatamente i seguenti ricavi e costi figurativi dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite/acquistate e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i. i *transfer charge* (ricavi) dai servizi a banda larga al dettaglio, evidenziando separatamente i *transfer charge* relativi al *naked bitstream* da quelli relativi al *bitstream* su linea condivisa;
- ii. i *transfer charge* (costi) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso del mercato n. 3a che fungono da *input* per i servizi di accesso centrale all'ingrosso su reti in rame.

Il Conto Economico del servizio di cui al punto ii. del comma 4, Art. 15 riporta, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari riportati in Offerta di Riferimento.

3. I Conti Economici dei servizi di cui ai punti iii., iv. e v. del comma 4, Art. 15 (servizio di accesso *bitstream* a livello di centrale locale, di area di raccolta e di macroarea di raccolta) riportano separatamente i seguenti ricavi e costi figurativi, dando evidenza nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite/acquistate e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:

- i. i *transfer charge* (ricavi) dai servizi a banda larga al dettaglio su reti in fibra ottica distintamente per reti FTTC, FTTB ed FTTH, evidenziando separatamente i *transfer charge* relativi al *naked bitstream* da quelli relativi al *bitstream* su linea condivisa;
- ii. i *transfer charge* (costi) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi del mercato n. 3a.

I Conti Economici dei servizi di accesso centrale all'ingrosso di cui ai punti iii., iv. e v. del comma 4, Art. 15 riportano, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari riportati in Offerta di Riferimento.

4. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di accesso centrale all'ingrosso di cui al comma 4, Art. 15 e dei relativi servizi accessori evidenziano separatamente:

- a. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi, suddivisi in:
 - ammortamenti degli *asset* della rete di commutazione (ATM e GBE/IP), del primo apparato di moltiplicazione (DSLAM, ADM o WDM), della catena impiantistica trasmissiva (portanti e apparati trasmissivi, elementi passivi) e della porta di interconnessione;
 - personale (addetto alla gestione e manutenzione degli elementi della rete di trasporto ATM e GBE/IP, nonché dei DSLAM, ADM o WDM e OLT e della restante catena impiantistica trasmissiva);
 - costi esterni ed altri costi (fra i quali, *inter alia*, i costi relativi alla gestione degli apparati appaltati a ditte esterne);
 - *adjustment* CCA degli ammortamenti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- b. il costo del capitale.
- 5. I Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascuno dei servizi di accesso centrale all'ingrosso di cui al comma 4, Art. 15 e dei relativi servizi accessori evidenziano separatamente:
 - a. il capitale totale impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
 - attività correnti;
 - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
 - *adjustment* CCA patrimoniale;
 - passività correnti;
 - passività non correnti.

Art. 69

Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile – *Wholesale Line Rental*

1. I Conti Economici dei servizi di cui ai punti i. e ii. del comma 4, Art. 16 riportano separatamente i seguenti ricavi e costi figurativi dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite/acquistate e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:
 - i. i *transfer charge* (ricavi), separatamente dai mercati nn. 1a ed 1b, valorizzati diversamente per le aree aperte all'ULL e quelle non aperte all'ULL, in conformità a quanto disposto dalla delibera n. 678/11/CONS;
 - ii. i *transfer charge* (costi) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso locale (mercato n. 3a).

I Conti Economici riportano, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi WLR ad altri operatori, indicando separatamente i ricavi da canoni ed i ricavi da contributi e dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 74, delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.
2. I Conti Economici dei servizi di cui al comma 1, delle prestazioni associate e dei relativi servizi accessori, evidenziano separatamente:
 - a. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
 - ammortamenti;
 - *adjustment* CCA degli ammortamenti;
 - personale;
 - costi esterni ed altri costi (rientrano in questa voce, *inter alia*, i costi relativi alla gestione degli apparati appaltati a ditte esterne);
 - b. il costo del capitale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. I Rendiconti del Capitale Impiegato dei servizi di cui al comma 1, delle prestazioni associate e dei relativi servizi accessori, evidenziano separatamente:
 - a. il capitale totale impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
 - attività correnti;
 - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
 - *adjustment* CCA patrimoniale;
 - passività correnti;
 - passività non correnti.

Art. 70

Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile – Disposizioni comuni

1. Telecom Italia predispone e sottopone all'approvazione dell'Autorità, in appositi contratti di servizio, i *transfer charge* corrispondenti ai servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento forniti dalla funzione di Telecom Italia cui sono attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, in conformità con le disposizioni della delibera n. 678/11/CONS.
2. Telecom Italia assicura che la predisposizione dei contratti di servizio avvenga in conformità alle disposizioni della delibera n. 678/11/CONS.
3. Telecom Italia predispone e sottopone all'approvazione dell'Autorità la contabilità regolatoria separata relativa alla funzione di Telecom Italia cui sono attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento, in conformità con le disposizioni della delibera n. 678/11/CONS.

Art. 71

Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi - accesso locale all'ingrosso

1. I costi unitari di ciascun servizio di accesso locale alla rete in rame o in fibra e dei relativi servizi accessori – forniti internamente ed esternamente – sono ottenuti a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura del servizio, sulla base di opportuni fattori di utilizzo.
Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia evidenzia le attività immobilizzate ad esso relative, la vita utile, il valore iniziale e la base di costo impiegata. A tal fine Telecom Italia compila l'Allegato I – Tabelle 1 e 12.
2. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia, evidenzia i costi unitari ad esso relativi ed i criteri di ribaltamento di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

detti costi unitari sui prezzi dei servizi di accesso locale alla rete in rame ed in fibra ottica, suddivisi in contributi e canoni, secondo i formati di cui all'Allegato I – Tabelle 2, 3, 13 e 14. Telecom Italia compila l'Allegato I – Tabelle 1, 2, 3, 12, 13 e 14 in modo da dare evidenza delle seguenti informazioni:

- a. i costi di manutenzione correttiva relativi alle coppie xDSL;
 - b. i costi di manutenzione correttiva relativi alla tecnologia POTS;
 - c. i costi di manutenzione correttiva relativi ad altre tecnologie trasmissive (ISDN, HDSL, etc.);
 - d. la descrizione dei *driver* di ripartizione dei costi di manutenzione correttiva tra le tecnologie xDSL e POTS e altro;
 - e. le quantità di collegamenti attivi in tecnologia xDSL forniti internamente ed esternamente;
 - f. le quantità di collegamenti attivi in tecnologia POTS forniti internamente ed esternamente;
 - g. le quantità di collegamenti congiuntamente attivi con tecnologie POTS ed xDSL forniti internamente ed esternamente;
 - h. le quantità di collegamenti attivi con le restanti tecnologie forniti internamente ed esternamente.
3. Telecom Italia, per il calcolo dei costi unitari dei servizi di accesso locale alla rete in rame, adotta i seguenti criteri:
- a. il costo unitario mensile della rete di distribuzione per la fornitura del servizio di *unbundling* su singola coppia è ottenuto ripartendo la somma dei costi legati agli elementi Rete di distribuzione secondaria (esclusa la manutenzione correttiva), Armadi, Distributori, Rete di distribuzione primaria (esclusa la manutenzione correttiva) sul numero totale di coppie attive in qualsiasi tecnologia e per qualsiasi utilizzo interno ed esterno. La manutenzione correttiva per singola tecnologia è ripartita sui volumi di coppie attive di ciascuna tecnologia corrispondente;
 - b. i costi di attivazione dei servizi di accesso in rame sono quelli dei servizi forniti esternamente ed internamente con l'inclusione dei rientri in Telecom Italia. Il costo unitario dell'attivazione è ottenuto ripartendo il costo totale succitato sul numero totale di attivazioni/rientri esterni ed interni;
 - c. il costo unitario mensile della rete di distribuzione per la fornitura del servizio di *sub loop unbundling* è ottenuto ripartendo la somma dei costi legati agli elementi Rete di distribuzione secondaria (esclusa la manutenzione correttiva) sul numero totale di coppie attive in qualsiasi tecnologia e per qualsiasi utilizzo interno ed esterno. La manutenzione correttiva per singola tecnologia è ripartita sui volumi di coppie attive di ciascuna tecnologia corrispondente;
 - d. il costo unitario mensile del servizio di accesso condiviso si ottiene sottraendo dal costo mensile per la fornitura di una linea POTS+xDSL, su coppia singola, il costo di fornitura della sola linea POTS. In particolare, il costo unitario



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mensile del servizio di accesso condiviso è pari alla differenza delle quote di costo di manutenzione correttiva allocate sulle due tecnologie;

- e. i costi unitari per l'attivazione dei servizi di accesso condiviso in rame sono pari ai costi di fornitura esterna del servizio ripartiti sul numero totale di attivazioni di servizi di accesso condiviso.
4. Telecom Italia, ai fini della valorizzazione dei costi unitari dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione e del servizio *end to end* adotta i seguenti criteri:
- a. il costo unitario annuale del servizio di accesso ai cavidotti in primaria e secondaria è determinato rapportando la somma dei costi di rete pertinenti delle rispettive tratte al volume complessivo di cavidotti delle rispettive tratte;
 - b. il costo unitario annuale del servizio di accesso alla fibra spenta è ottenuto rapportando la somma dei costi legati agli elementi di rete ad essa riferibili (per qualsiasi utilizzo interno ed esterno) al numero di fibre ottiche attivate;
 - c. il costo unitario annuale del servizio di accesso alla tratta di adduzione ed alla tratta di accesso alla centrale è determinato rapportando la somma dei costi di rete pertinenti al volume complessivo di cavidotti nella tratta;
 - d. il costo unitario mensile del servizio di accesso al segmento di terminazione è ottenuto rapportando la somma dei costi legati agli elementi di rete ad essa riferibili (per qualsiasi utilizzo interno ed esterno) al numero di linee attive.
 - e. il costo unitario mensile del servizio *end to end* è ottenuto rapportando la somma dei costi legati agli elementi di rete ad esso riferibili (per qualsiasi utilizzo interno ed esterno) al numero di linee *end to end* attive.
5. Per quanto riguarda i costi di co-locazione, Telecom Italia garantisce che:
- a. il prezzo di locazione dei siti sia pari al costo medio a metro quadrato calcolato su tutte le centrali SL, documentato nei prospetti di dettaglio;
 - b. il costo del singolo modulo sia calcolato per la sola parte di occupazione nominale dello stesso, con l'esclusione delle aree non pertinenti;
 - c. gli apparati del servizio di co-locazione virtuale siano contabilizzati separatamente dai restanti servizi accessori dell'offerta di co-locazione;
 - d. i prospetti di dettaglio indichino i costi operativi e di capitale dei raccordi interni di centrale, distinguendo tra costi di attivazione e costi mensili, e la numerosità dei raccordi stessi;
 - e. i prospetti di dettaglio riportino i costi di manutenzione dei raccordi passivi ed il numero di interventi ad essi associato. I costi di attivazione dei raccordi sono contabilizzati separatamente ed includono, *pro quota*, anche il costo di adeguamento del sistema informatico di gestione degli stessi;
 - f. i prezzi dei servizi di co-locazione "a progetto" siano orientati al costo delle attività elementari necessarie per l'allestimento dei siti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- g. i costi del servizio di accompagnamento per la co-locazione virtuale siano basati sull'utilizzo delle risorse umane effettivamente impiegate, anche tenendo conto dei casi di c.d. *System unico*.
- 6. Telecom Italia predispone un rendiconto che riporta i costi complessivi ed il capitale impiegato nelle infrastrutture di posa, indicando separatamente quanto afferisce alle infrastrutture che ospitano solo cavi in rame, solo cavi in fibra o entrambi i tipi di cavo. Telecom Italia predispone, secondo la stessa ripartizione, due ulteriori rendiconti – uno per il costo e uno relativo al capitale – che riportano le quote di attribuzione di ciascun elemento ai servizi di accesso alle infrastrutture di posa acquistati dagli altri operatori, alla fibra spenta, al segmento di terminazione, al servizio *end to end* e ai servizi di accesso del mercato n. 3a forniti su rete in rame.
- 7. Telecom Italia fornisce all'Autorità evidenza della scomposizione dei costi relativi all'attività di manutenzione correttiva, di cui al presente articolo, in costi sostenuti mediante l'utilizzo di manodopera interna ed in costi sostenuti ricorrendo ad imprese terze.

Art. 72

Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi – accesso centrale all'ingrosso

- 1. I costi unitari di ciascun servizio *bitstream* su rete in rame e fibra ottica sono ottenuti a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura del servizio, sulla base di opportuni fattori di utilizzo.
- 2. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia evidenzia le attività immobilizzate ad esso relative, la vita utile, il valore iniziale e la base di costo impiegata. A tal fine Telecom Italia compila l'Allegato I – Tabelle 4 e 15. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia, evidenzia i costi unitari ad esso relativi ed i criteri di ribaltamento di detti costi unitari sui prezzi dei servizi di accesso centrale all'ingrosso su rete in rame e fibra ottica, suddivisi in contributi e canoni, secondo i formati di cui all'Allegato I – Tabelle 5, 6, 7, 16 e 17. I prospetti di dettaglio identificano i costi relativi a canoni e contributi per il caso di linea non attiva (con la medesima articolazione dell'Offerta di Riferimento) ed i costi relativi a canoni e contributi per il caso di linea attiva. Sono contabilizzati nei prospetti di dettaglio dei servizi *bitstream* i costi degli accessi in fibra.
- 3. I prospetti di dettaglio della componente accesso in fibra individuano centri di costo specifici per le attività comuni a tutte le tipologie di accesso (quali, ad esempio, cavi, scavi, armadi, pozzetti, attività di gestione ordinarie, ecc.) e centri di costo diretti specifici alla singola tecnologia e velocità di accesso in SDH e relative quantità prodotte per tutte le finalità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. I prospetti di dettaglio relativi ai servizi a banda larga forniti internamente ed esternamente su rete in rame individuano le componenti di trasporto (separate in portanti ed apparati trasmissivi), quelle di commutazione (in tecnologia ATM ed GBE/IP) e quelle di multiplazione (DSLAM, ADM o WDM), dando evidenza disaggregata dei costi relativi a ciascuna tecnologia (ATM ed GBE/IP) e dei costi di trasferimento relativi agli spazi nelle centrali allocati *pro quota* ai singoli apparati. In particolare, per la fornitura di servizi al nodo *parent*, i prospetti riportano i centri di costo/attività elementari corrispondenti all'intera catena impiantistica suddivisi secondo l'articolazione dell'Allegato I – Tabella 5.
5. I prospetti di dettaglio relativi ai servizi di accesso centrale all'ingrosso su rete in fibra ottica forniti internamente ed esternamente individuano le componenti di accesso e trasporto, quelle di commutazione (GBE/IP) e quelle di multiplazione (OLT), dando evidenza disaggregata dei costi relativi alla tecnologia utilizzata (FTTx) e dei costi di trasferimento relativi agli spazi nelle centrali allocati *pro quota* ai singoli apparati suddivisi secondo l'articolazione dell'Allegato I – Tabella 16.
6. Per ciascun centro di costo, i prospetti di dettaglio riportano i costi operativi, gli ammortamenti ed il capitale impiegato evidenziando, nei costi operativi, i costi da *transfer charge* relativi all'uso degli spazi in centrale e relative prestazioni associate e gli altri *transfer charge* relativi ai servizi appartenenti al mercato n. 3a. Gli ammortamenti ed il capitale impiegato riportano gli aggiustamenti CCA separatamente. I flussi trasmissivi nella rete di trasporto sono allocati *pro quota* in proporzione alla capacità fornita su quella totale.
7. I prospetti di dettaglio riportano in nota le modalità di calcolo della capacità trasmissiva media in Mbit/sec attribuita agli elementi di commutazione ed agli apparati e portanti trasmissive.
8. I prospetti di dettaglio recano evidenza separata dei costi totali attribuiti agli apparati ATM e IP/GBE ed ai corrispondenti portanti ed apparati utilizzati nelle restanti tratte trasmissive ulteriori rispetto a quelle già documentate ai sensi del comma 4 per la fornitura interna ed esterna di servizi a banda larga.
9. Per le tecnologie HDSL/SHDSL ed SDH, i costi attribuibili ad apparati dedicati al singolo accesso sono computati separatamente per tipologia di accesso ed attribuiti direttamente al costo della singola tipologia attraverso un canone per linea. I costi comuni relativi ad apparati in centrale sono attribuiti alla banda o al traffico in proporzione alla capacità fornita su quella totale.

Art. 73

Condizioni attuative dell'obbligo di contabilità dei costi – *Wholesale Line Rental*

1. I prospetti di dettaglio relativi ai servizi WLR individuano le componenti di trasporto POTS e ISDN, dando evidenza disaggregata dei costi di ciascuna tecnologia e dei



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

transfer charge relativi agli spazi nelle centrali allocati *pro quota* ai singoli apparati. I prospetti di dettaglio documentano la formazione dei costi unitari di cui all'Allegato I – Tabella 9.

2. I prospetti di dettaglio evidenziano per ciascun centro di costo/attività elementare il dettaglio dei costi operativi, degli ammortamenti (inclusi gli aggiustamenti CCA) del costo del capitale (inclusi gli aggiustamenti CCA), delle quantità vendute per ciascuna prestazione, secondo quanto specificato nell'Allegato I – Tabella 8. Telecom Italia evidenzia altresì i criteri di ribaltamento dei costi unitari sui prezzi dei servizi WLR, secondo quanto specificato nell'Allegato I – Tabella 10.
3. Nei prospetti di dettaglio Telecom Italia dimostra la coerenza dei costi unitari attribuiti al servizio WLR e delle relative prestazioni associate e servizi accessori con i costi unitari degli analoghi servizi di accesso forniti alle proprie divisioni interne.
4. I costi da *transfer charge* dettagliano separatamente i costi relativi ai servizi interni di fornitura degli elementi di accesso in rame ed i costi interni relativi alle attività di gestione degli spazi in centrale.

Art. 74

Obblighi di contabilità dei costi – Disposizioni comuni

1. Le scritture contabili di cui all'Art. 17, inviate annualmente all'Autorità, includono una relazione che documenta il perimetro impiantistico/contabile delle attività dedicate ai servizi di accesso. La relazione documenta e motiva eventuali variazioni del perimetro impiantistico/contabile rispetto all'anno precedente, dando evidenza delle implicazioni che le avvenute variazioni sortiscono sui servizi ed è oggetto di verifica da parte del Revisore.
2. Ai fini della corretta valorizzazione dei *transfer charge* al prezzo Telecom Italia presenta all'Autorità, contestualmente alle scritture contabili di cui al comma precedente, un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura agli altri operatori dei servizi elencati agli Art. 14, Art. 15 e Art. 16 presenti nell'Offerta di Riferimento e l'equivalente prezzo dei servizi forniti internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e/o coefficienti di utilizzo delle stesse differenti per la fornitura esterna e per la fornitura interna. Eventuali *adjustment* di prezzo sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità come previsto al par. 3.1.4 dell'Allegato A alla delibera n. 678/11/CONS. Nel medesimo prospetto di dettaglio, Telecom Italia espone le quantità prodotte di ciascun servizio, fornito esternamente ed internamente, nonché i costi ad essi pertinenti.
3. I prospetti di dettaglio documentano la formazione dei costi unitari di ciascun servizio di:
 - a. accesso locale all'ingrosso e relative prestazioni accessorie, elencati all'Art. 14, comma 4;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- b. accesso centrale all'ingrosso e relative prestazioni accessorie, elencati all'Art. 15, comma 4;
 - c. WLR, prestazioni associate e servizi accessori, elencati all'Art. 16, comma 4;
 - d. accesso al dettaglio residenziale e non residenziale, e relative prestazioni accessorie, di cui all'Art. 16, comma 5.
4. Fatti salvi i casi espressamente indicati dall'Autorità, l'attribuzione dei costi pertinenti ai diversi servizi avviene nel rispetto del principio di causalità, in base al quale ad ogni servizio sono allocati i costi sostenuti, direttamente o indirettamente, per la sua produzione. Successivamente sono allocati a ciascun servizio i costi di commercializzazione ed i costi comuni.
 5. I prospetti di dettaglio individuano i centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura dei servizi sulla base della catena impiantistica sottostante. Per ciascun centro di costo/attività elementare, i prospetti di dettaglio evidenziano:
 - i) i costi operativi (ammortamenti, personale e costi esterni);
 - ii) il capitale impiegato;
 - iii) le quantità di prestazioni erogate nell'anno.
 6. Per ciascun centro di costo/attività elementare sono evidenziati i costi storici e gli aggiustamenti CCA (ove prevista tale base di costo) separatamente per gli ammortamenti e per il capitale impiegato. Per ciascun centro di costo/attività elementare, si devono evidenziare separatamente i costi operativi da trasferimento interno (*transfer charge*) ove presenti.
 7. Per i centri di costo/attività elementari riconducibili alla fornitura di servizi il cui prezzo è fissato con modalità differenti (*flat* o a consumo), i prospetti di dettaglio riportano le diverse unità di misura e le relative quantità impiegate nell'erogazione di ciascun servizio.
 8. Per ciascun servizio, il costo unitario è calcolato a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari di cui ai commi precedenti imputati attraverso coefficienti di utilizzo che tengano conto dell'impiego della risorsa da parte di ciascun servizio. Le note di commento ai prospetti documentano tale processo motivando la scelta dei coefficienti di utilizzo impiegati ed il metodo di calcolo degli stessi.
 9. I prospetti di dettaglio riportano il costo operativo totale ed il capitale impiegato per le attività di commercializzazione e gestione all'ingrosso di tutti i servizi regolati e non regolati (c.d. costi di "gestione operatori"). I prospetti di dettaglio riportano, altresì, i costi ed il capitale impiegato relativi ai sistemi informativi ed al personale di rete incaricato della gestione degli ordinativi per le divisioni interne di Telecom Italia (c.d. costi di "gestione interna") per tutti i servizi regolati e non regolati. Sono esclusi da tali costi i costi di commercializzazione al dettaglio di Telecom Italia.
 10. Il recupero dei costi di "gestione operatori" e di quelli di "gestione interna" avviene attraverso l'applicazione di un *mark up* medio ottenuto come rapporto tra la somma



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dei costi di “gestione operatori” e di “gestione interna” ed il valore totale dei servizi ceduti internamente ed esternamente, regolati e non regolati, di cui sopra. Il calcolo del *mark up* è descritto in una tabella separata dei prospetti di dettaglio.

11. I prospetti di dettaglio forniscono evidenza del criterio utilizzato per il recupero dei costi comuni e dell’incidenza di tali costi sul costo totale di ciascun servizio.
12. Le disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi di cui al presente provvedimento si applicano a partire dall’esercizio contabile 2016.

Sezione IX –

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO DEI PREZZI

Art. 75

Condizioni attuative dell’obbligo di controllo dei prezzi - servizi di accesso locale all’ingrosso in rame

1. Per l’anno 2017, Telecom Italia applica i valori dei canoni dei servizi di accesso locale alla rete in rame che risultano dal modello di costo di cui all’allegato C, secondo quanto previsto al comma successivo.
2. A partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, per i servizi di accesso locale all’ingrosso in rame, Telecom Italia applica i seguenti canoni mensili:
 - a. *unbundling del local loop*: **8,61 euro**;
 - b. *shared access*: **0,73 euro**;
 - c. *unbundling del sub loop*: **5,30 euro**;
 - d. *segmento di terminazione in rame*: **1,46 euro**.
3. Telecom Italia, per i servizi elencati al comma precedente, applica: i) per l’anno 2014, i canoni mensili approvati per il 2013; ii) per gli anni 2015 e 2016, i seguenti canoni mensili:

	2015	2016
<i>ULL</i>	8,61	8,61
<i>Shared access</i>	0,73	0,73
<i>SLU</i>	5,57	5,43
<i>Segmento di terminazione in rame</i>	1,74	1,62



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Ai canoni di seguito elencati si applicano, per gli anni 2014-2017, le seguenti previsioni:
 - a. il canone mensile per singola coppia per servizio ULL virtuale è pari al canone del servizio ULL per i medesimi anni;
 - b. il canone mensile per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL è pari al doppio del canone del servizio ULL (singola coppia) per i medesimi anni.
5. Il canone mensile per due coppie al livello di sottorete locale per gli anni 2014-2017 è pari al doppio del canone del servizio SLU (singola coppia) per i medesimi anni.
6. Al canone mensile del servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra si applica, per gli anni 2014-2017, una variazione percentuale annuale, rispetto all'anno 2013, pari a zero.

Art. 76

Condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi - servizi di accesso locale all'ingrosso in fibra ottica

1. Per l'anno 2017, a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre, Telecom Italia applica i valori dei canoni dei servizi di accesso locale alla rete in fibra ottica elencati nella tabella sotto riportata, che risultano dal modello di costo di cui all'Allegato C.

Canoni 2017 dei servizi di accesso locale all'ingrosso NGA

Servizio	2017 (€)
infrastrutture civili di nuova realizzazione - IRU 15 anni/metro	9,11
infrastrutture civili esistenti - IRU 15 anni/metro	6,21
infrastrutture civili in adduzione - IRU 15 anni/minitubo a tratta	377,19
fibra spenta in rete primaria - IRU 15 anni	3.119,20
fibra spenta in rete secondaria - IRU 15 anni	1.690,13
accesso <i>end-to-end</i> - canone mensile	54,39
accesso al segmento di terminazione - canone mensile	5,60

2. Telecom Italia, per i servizi di accesso locale alla rete in fibra ottica elencati al comma precedente, applica: i) per l'anno 2014, i canoni approvati per il 2013; ii) per gli anni 2015 e 2016, i seguenti canoni:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Canoni 2015-2016 dei servizi di accesso locale all'ingrosso NGA

Servizio	2015 (€)	2016 (€)
infrastrutture civili di nuova realizzazione - IRU 15 anni/metro	10,1	9,61
infrastrutture civili esistenti - IRU 15 anni/metro	6,36	6,29
infrastrutture civili in adduzione - IRU 15 anni/minitubo a tratta	382,70	379,95
fibra spenta in rete primaria - IRU 15 anni	3.639,97	3.379,58
fibra spenta in rete secondaria - IRU 15 anni	1.697,32	1.693,72
accesso <i>end-to-end</i> - canone mensile	61,53	57,96
accesso al segmento di terminazione - canone mensile	5,84	5,72

Art. 77

Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi – accesso centrale all'ingrosso in rame

1. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 13, comma 2, lettere *d., e., f., g.*, per l'anno 2017 Telecom Italia applica i valori dei canoni dei servizi di accesso centrale alla rete in rame che risultano dal modello di costo di cui all'allegato C, secondo quanto previsto al comma successivo.
2. A partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, per i servizi di accesso centrale all'ingrosso in rame, Telecom Italia applica i seguenti canoni mensili:
 - a. *bitstream shared*: **4,29** euro;
 - b. *bitstream naked*: **12,46** euro;
 - c. *bitstream* simmetrico (2 Mbps): **23,98** euro.
3. Telecom Italia, per i servizi elencati al comma precedente, applica: *i)* per l'anno 2014, i canoni mensili approvati per il 2013; *ii)* per gli anni 2015 e 2016, i seguenti canoni mensili:

	2015	2016
<i>bitstream shared</i>	4,96	4,63
<i>bitstream naked</i>	13,59	12,80
<i>bitstream simmetrico</i> (2 Mbps)	25,11	24,32



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Al canone degli accessi “*Lite*” a consumo su linea condivisa si applicano, per gli anni 2015-2017, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio *bitstream shared*. Per l’anno 2014 si confermano i canoni approvati nel 2013.
5. Al canone degli accessi “*Lite*” a consumo su linea dedicata si applicano, per gli anni 2015-2017, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio *bitstream naked*. Per l’anno 2014 si confermano i canoni approvati nel 2013.
6. Ai canoni di seguito elencati si applicano, per l’anno 2014, i canoni approvati nel 2013, per gli anni 2015-2017, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio *bitstream* simmetrico:
 - a. canoni apparati in sede cliente: modem ed ADM;
 - b. canoni accessi “*High level*” simmetrici ed asimmetrici a consumo su linea dedicata e linea condivisa.
7. Ai canoni dei servizi di accesso al DSLAM ATM ed Ethernet di seguito elencati si applicano, per l’anno 2014, i canoni approvati nel 2013, per gli anni 2015-2017, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio *bitstream shared*:
 - a. canoni per fornitura e collaudo sub-telaio;
 - b. canoni per manutenzione, accompagnamento, magazzino;
 - c. canoni porte *Switch* Ethernet.
8. Telecom Italia – nel rispetto dei vincoli di prezzo di cui al presente articolo – definisce i prezzi degli accessi simmetrici prevedendo un unico prezzo medio per gli accessi “con rilanci” (cioè con DSLAM in una centrale diversa da quella di cui è attestato il cliente) e “senza rilanci” (cioè attestato direttamente sui DSLAM presenti nello stadio di linea cui è attestato il cliente), sia per il canone mensile che per i contributi *una tantum* di attivazione e disattivazione.
9. Nel caso in cui l’utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché l’utente stesso ha disdetto l’abbonamento successivamente all’attivazione del servizio *bitstream condiviso*, Telecom Italia deve essere remunerata dall’operatore alternativo per la fornitura della componente relativa alla rete di accesso sulla base dei prezzi all’ingrosso del *bitstream naked* stabiliti nel presente provvedimento. Lo stesso accade nel caso in cui l’utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché il servizio *bitstream* è richiesto da un altro operatore su linea non attiva.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 78

Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi – accesso centrale all'ingrosso in fibra ottica

1. Per l'anno 2017, a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre, Telecom Italia applica i valori dei canoni dei servizi di accesso centrale alla rete in fibra ottica elencati nella tabella sotto riportata che risultano dal modello di costo di cui all'Allegato C.

Canoni 2017 dei servizi di accesso centrale all'ingrosso NGA

Servizio	2017 (€)
VULA su rete FTTC 30 Mbps (linea condivisa) - canone mensile	7,88
VULA su rete FTTC 50 Mbps (linea condivisa) - canone mensile	9,63
VULA su rete FTTC 30 Mbps (linea dedicata) - canone mensile	13,27
VULA su rete FTTC 50 Mbps (linea dedicata) - canone mensile	15,02
VULA su rete FTTH (100 Mbits/10 Mbits) - canone mensile	22,12
VULA su rete FTTH (40 Mbits/40 Mbits) - canone mensile	30,65
VULA su rete FTTH (100 Mbits/100 Mbits) - canone mensile	77,77

2. Telecom Italia, per i servizi elencati al comma precedente, applica: i) per l'anno 2014, i canoni mensili approvati per il 2013; ii) per gli anni 2015 e 2016, i seguenti canoni mensili:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Canoni 2015-2016 dei servizi di accesso centrale all'ingrosso NGA

Servizio	2015 (€)	2016 (€)
VULA su rete FTTC 30 Mbps (linea condivisa) - canone mensile	7,92	7,90
VULA su rete FTTC 50 Mbps (linea condivisa) - canone mensile	9,73	9,68
VULA su rete FTTC 30 Mbps (linea dedicata) - canone mensile	13,58	13,42
VULA su rete FTTC 50 Mbps (linea dedicata) - canone mensile	15,38	15,20
VULA su rete FTTH (100 Mbits/10 Mbits) - canone mensile	23,15	22,64
VULA su rete FTTH (40 Mbits/40 Mbits) - canone mensile	32,08	31,36
VULA su rete FTTH (100 Mbits/100 Mbits) - canone mensile	81,37	79,57

3. Nel caso di dismissione di una centrale locale Telecom Italia applica, a sensi dell'articolo 80, comma 2, al servizio sostitutivo VULA-FTTC a 20 Mbps, un canone di accesso mensile pari a 10,64 Euro.

Art. 79

Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi – *Wholesale Line Rental*

- Per l'anno 2017, Telecom Italia applica i valori dei canoni del servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) che risultano dal modello di costo di cui all'allegato C, secondo quanto previsto al comma successivo.
- A partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, per il servizio WLR Telecom Italia applica i seguenti canoni mensili:
 - WLR POTS per clienti residenziali e non residenziali: **11,06** euro;
 - WLR ISDN BRA (bidirezionale/unidirezionale) per clienti residenziali e non residenziali: **13,67** euro.
- Telecom Italia, per i servizi elencati al comma precedente, applica: *i*) per l'anno 2014, i canoni mensili approvati per il 2013; *ii*) per gli anni 2015 e 2016, i seguenti canoni mensili:

	2015	2016
WLR POTS	11,06	11,06
WLR ISDN BRA	13,67	13,67



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Ai canoni delle prestazioni associate al servizio WLR per clientela residenziale e ai relativi servizi accessori, di seguito elencati, si applicano, per l'anno 2014, i canoni approvati nel 2013, per gli anni 2015-2017, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio WLR residenziale:
 - a. cambio numero – avviso di nuovo numero;
 - b. trasferimento di chiamata;
 - c. *call conference* (CC) – conversazione a tre;
 - d. identificazione chiamante “Chi è”;
 - e. chiamata in attesa con possibilità di conversazione intermedia;
 - f. *multiple subscriber number* per ISDN.
5. Ai canoni delle prestazioni associate al servizio WLR per clientela non residenziale e ai relativi servizi accessori, di seguito elencati, si applicano, per l'anno 2014, i canoni approvati nel 2013, per gli anni 2015-2017, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio WLR non residenziale:
 - a. accessi ISDN BRA multipla in ciascuna configurazione;
 - b. accessi ISDN PRA in ciascuna configurazione;
 - c. accessi GNR in ciascuna configurazione;
 - d. ISDN segnalazione da utente a utente;
 - e. cambio numero – avviso di nuovo numero;
 - f. trasferimento di chiamata;
 - g. *call conference* (CC) – conversazione a tre;
 - h. identificazione chiamante “Chi è”;
 - i. chiamata in attesa con possibilità di conversazione intermedia;
 - j. *call deflection*;
 - k. *Closed User Group* (CUG);
 - l. *multiple subscriber number* per ISDN.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Capo II – MIGRAZIONE

Art. 80

Migrazione dai servizi di accesso offerti da Telecom Italia sulla rete in rame a quelli offerti sulla rete in fibra

1. Telecom Italia, in assenza di accordi tra le parti, informa, con almeno cinque anni di anticipo, gli operatori alternativi che acquistano i servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame della propria intenzione di dismettere o riconvertire i punti di accesso presso le centrali locali aperte ai servizi di *unbundling* su rame.
2. In deroga alla previsione di cui al comma precedente, il periodo di preavviso può essere ridotto a tre anni unicamente nel caso in cui Telecom Italia garantisca agli operatori alternativi collocati, per i due anni successivi alla dismissione o riconversione della centrale locale, la fornitura di un servizio di accesso all'ingrosso su rete in fibra VULA a condizioni tecniche equivalenti al servizio di *unbundling* precedentemente fornito su rete in rame ed alle condizioni economiche, nel caso VULA-FTTC, di cui al comma 3 dell'articolo 78. Decorsi i due anni di cui sopra, Telecom Italia non offre più il servizio equivalente, ma lo converte, su richiesta dell'operatore, in un nuovo servizio all'ingrosso tra quelli disponibili su rete in fibra.
3. Telecom Italia informa, con almeno tre anni di anticipo, gli operatori alternativi che acquistano i servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame circa la dismissione o la riconversione delle centrali non aperte ai servizi di *unbundling* su rame.
4. Telecom Italia è tenuta a fornire il preavviso di cui ai commi precedenti solo a seguito della commercializzazione dei propri servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra.
5. Telecom Italia, nell'ambito delle Offerte di Riferimento dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra, fornisce dettagli circa i processi e le procedure operative automatizzate per la migrazione dei clienti.
6. In caso di *switch off* di una centrale in rame da parte di Telecom Italia, non sono previsti contributi di disattivazione dei servizi *wholesale* su *rete legacy* e attivazione su rete NGA nel momento in cui il servizio *wholesale* viene migrato da un servizio *legacy* a un servizio su rete NGA.

Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 81

Disposizioni transitorie

1. Nelle more della conclusione del procedimento relativo all'aggiornamento della metodologia dei *test* di replicabilità avviato con delibera n. 537/13/CONS, i *test* di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

replicabilità sono effettuati secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 499/10/CONS, come integrate, da ultimo, dalla delibera n. 604/13/CONS.

2. Nelle more della conclusione del procedimento relativo all'aggiornamento delle disposizioni in materia di contabilità regolatoria per i servizi di rete fissa e mobile, avviato con delibera n. 143/14/CONS, restano in vigore i formati contabili definiti nell'Allegato I alla presente delibera.

Art. 82

Disposizioni finali

1. L'Autorità avvia un procedimento di revisione complessiva del sistema di SLA e Penali e un procedimento di revisione complessiva del sistema di KPI-nd di cui all'articolo 64 comma 10, in accordo a principi di semplificazione, non contraddittorietà ed uniformità e conformemente alle indicazioni della Raccomandazione della Commissione europea sulla non discriminazione e le metodologie di costo dell'11 settembre 2013.
2. Nelle more della conclusione del procedimento di revisione del sistema di SLA e Penali di cui al comma 1 si applicano gli SLA e le Penali vigenti al momento della pubblicazione del presente provvedimento ed il sistema di KPI definiti dalla delibera n. 718/08/CONS. Gli SLA di nuova introduzione, le Penali e i KPOs di cui all'Allegato G e H entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera.
3. L'Autorità avvia un procedimento istruttorio per definire le procedure di *switch off* delle centrali locali.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera, e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'Art. 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche, ove pertinente e, tenuto conto della violazione, quelle applicabili ai casi di violazioni di disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato.
5. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento in merito agli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi sono vigenti le disposizioni di cui alla delibera n. 678/11/CONS, qualora non incompatibili con le disposizioni del presente provvedimento.
6. Per qualsiasi aspetto riguardante la fornitura dei servizi di accesso oggetto del presente provvedimento che non sia espressamente disciplinato da quest'ultimo valgono, se non incompatibili con lo stesso, le prescrizioni contenute nelle altre delibere di questa Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia S.p.A..

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*

Antonio Perrucci